

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	14
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3 ^a , 5 ^a e 14 ^a Senato)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	59
DIFESA (IV)	»	72
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	86
FINANZE (VI)	»	95
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	104

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	123
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	138
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	148
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	153
AFFARI SOCIALI (XII)	»	162
AGRICOLTURA (XIII)	»	186
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i>)	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	214
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	215
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	216

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 22, concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari	3
ALLEGATO (<i>Testo approvato dalla Giunta per il Regolamento il 19 settembre 2012</i>)	12

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 22, concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che, come stabilito nella precedente seduta, i colleghi Bressa e Leone hanno predisposto un nuovo testo del documento all'ordine del giorno, sulla base degli orientamenti emersi nel dibattito, il quale è stato inviato alla Presidenza venerdì scorso e da questa immediatamente trasmesso a tutti i membri della Giunta. Entro il termine stabilito è pervenuta una sola proposta emendativa, a firma dell'on. Favia, volta a trasferire all'Ufficio di Presidenza la competenza – assegnata nel testo al Collegio dei Questori (articolo 15-ter, comma 5) – ad autorizzare l'erogazione dei contributi a favore dei Gruppi. Fa quindi presente che nella giornata odierna sono pervenute due ulteriori proposte emendative dell'on. Favia, anch'esse trasmesse ai colleghi.

Ritiene si possa dunque procedere alla discussione, assumendo come testo base quello dei colleghi Bressa e Leone, che

invita ad illustrare. Preliminarmente, osserva tuttavia che nell'esame del testo non appare possibile sfuggire al tema, sollevato in Aula da alcuni autorevoli colleghi nella seduta di ieri (e che ha avuto larghissima eco sui mezzi d'informazione), del tipo di controllo cui sottoporre i Gruppi, dovendosi qui decidere in sostanza se mantenere l'impostazione del nuovo testo (che per la verità raccoglie un orientamento pressoché unanime dei colleghi nella precedente riunione) o se ripristinare il testo dei Questori (che prevede anche il controllo di una società di revisione).

Vi è comunque l'esigenza di pervenire oggi alla deliberazione conclusiva sulla proposta, che potrà così passare al vaglio dell'Aula fin dalla prossima settimana, ciò – oltre che per evidenti ragioni di opportunità politica – anche al fine di consentire che l'Assemblea la esamini prima della discussione sul bilancio interno.

Antonio LEONE, anche alla luce delle polemiche scoppiate in questi giorni sulla questione dei controlli sui rendiconti dei Gruppi, ritiene necessario fare una premessa metodologica. In particolare, ritiene doveroso precisare che il lavoro di parziale riscrittura del testo dei Questori cui è stato chiamato, congiuntamente al collegato Bressa, è stato improntato all'esigenza di trasfondere in alcune modifiche normative gli orientamenti rappresentati nella discussione in Giunta e sui quali tutti i

colleghi intervenuti nel dibattito del 12 settembre scorso (anche, in qualche caso, cambiando avviso rispetto alla precedente seduta del 31 luglio) hanno concordato. Tiene a sottolineare che si trattava di rappresentanti di quasi tutti i Gruppi.

Le esigenze manifestate – e registrate nel suddetto testo – richiama l'opportunità di una disciplina più aderente alla realtà istituzionale dei Gruppi, come configurata nel nostro ordinamento parlamentare. Uno di questi punti condivisi era proprio l'articolazione dei controlli sui rendiconti dei Gruppi, al fine di prevedere – in luogo del controllo da parte di società di revisione esterne – solo quello in capo al Collegio dei Questori, concentrando dunque l'attività di controllo all'interno della Camera; peraltro, al riguardo, precisa che i controlli interni erano già previsti nel testo presentato dai Questori. A muovere verso tale scelta vi era il riconoscimento della particolare configurazione dei Gruppi e delle funzioni che essi esercitano nei lavori parlamentari.

Si è trattato di un orientamento assolutamente univoco ed espresso dalla stragrande maggioranza dei Gruppi, come confermato dal fatto che nel termine di scadenza degli emendamenti al nuovo testo, fissato nella giornata di ieri, non risultava presentato nessun emendamento su questo punto.

Il lavoro svolto si pone dunque nel solco del documento dei Questori e della sua impostazione, senza ampliamenti normativi e senza modifiche che non fossero quelle emerse nel dibattito. Fa presente come sia ovvio che, se dovesse oggi emergere un diverso orientamento che – anche questo con il consenso unanime dei colleghi – intendesse ripristinare il controllo da parte di una società di revisione – come era nel testo originario – per parte sua non potrebbe che registrarla e trarne le dovute conseguenze, considerando assai opportuno pervenire ad un testo condiviso e sul quale, dato anche l'evidente rilievo pubblico della questione, auspica che i Gruppi possano esprimere una posizione comune. In vista di questo obiettivo rappresenta l'esigenza di poter disporre di un

minimo lasso di tempo che consenta di potersi confrontare, in particolare, con il collega Bressa, sulla questione del controllo esterno su rendiconti dei Gruppi e sui termini di formulazione della relativa norma.

Gianclaudio BRESSA, convenendo con quanto affermato dal collega Leone circa il lavoro svolto, ribadisce come le nuove formulazioni normative predisposte di comune accordo non fossero altro che la logica conseguenza del dibattito svoltosi in seno alla Giunta sul tema in esame. Da qui è sorta, infatti, la scelta di introdurre nel testo regolamentare una qualificazione espressa dei Gruppi parlamentari quali « associazioni di deputati » e « soggetti necessari al funzionamento della Camera », qualificazione mutuata dal modello tedesco, con i necessari adattamenti – come peraltro ricordato dal Presidente della Camera nel suo intervento del 31 luglio – imposti dal diverso ordinamento costituzionale ed in particolare dal regime di autonomia costituzionale delle Assemblee parlamentari italiane: a quest'ultimo proposito desidera precisare come quest'ultimo concetto non si possa confondere o risolvere in quello dell'autodichia, come impropriamente alcuni organi di informazione hanno fatto in queste ore a commento del tema oggi in esame, con affermazioni più roboanti che corrispondenti a verità.

In conseguenza di questa opzione normativa si è quindi definito il regime dei controlli, rispetto al quale tuttavia si dichiara favorevole – mantenendo l'impostazione scelta con il collega Leone – ad aggiungere anche la previsione di un'ulteriore forma di controllo esterno da parte di una società di revisione. Ciò deve avvenire tuttavia nella consapevolezza che i controlli prefigurati nel nuovo testo da lui e dall'on. Leone elaborato, lungi dal costituire un'elusione delle esigenze di trasparenza e correttezza delle gestioni, intendevano invece garantire proprio il pieno soddisfacimento di quelle esigenze, dal momento che rimettevano le funzioni di controllo agli stessi soggetti preposti alla

stesura dei documenti contabili della Camera medesima e dei quali quindi non si può istituzionalmente dubitare. Considera, infatti, le garanzie offerte da questi organi maggiori di quelle che potrebbero offrire società di revisione private e che proprio per questo potrebbero essere alquanto compiacenti.

Ciò detto, ribadisce comunque di essere favorevole all'aggiunta di questa ulteriore forma di controllo.

Gianfranco FINI, *Presidente*, non può che confermare che il testo elaborato dai colleghi Bressa e Leone, a ciò appositamente incaricati dalla Presidenza, non fa altro che recepire un orientamento generale espresso dai componenti della Giunta. La successiva evoluzione della discussione non pone nel nulla il lavoro fatto dai colleghi, rispetto al quale — come ha chiaramente evidenziato l'on. Bressa nel suo intervento — si tratta quindi soltanto di valutare l'opportunità dell'introduzione di un controllo aggiuntivo ad opera di società di revisione, come era previsto nel testo presentato dai Questori e che egli stesso, condividendolo, aveva sottoposto alla Giunta. Invita dunque i membri della Giunta a pronunciarsi espressamente su questa questione, considerando, ovviamente, che, ove si registrasse un consenso unanime, il successivo *iter* della proposta ne risulterebbe indubbiamente più facilitato.

Fabio GAVA ringrazia non ritualmente i colleghi Bressa e Leone per il lavoro svolto, che merita senz'altro un vivo apprezzamento. Sulla bontà del testo elaborato dai colleghi, ispirato ad una logica istituzionale coerente, viene ad incidere la dimensione mediatica assunta specificamente in queste ore dal tema; pragmaticamente, considera, dunque, difficile, anche dopo aver ascoltato gli interventi svoltisi ieri in Assemblea sulla questione, mantenere *in toto* l'impostazione originaria senza innovarlo con la previsione di una forma di controllo da parte di una società di revisione.

Se, dunque, sulla previsione di questo controllo non paiono potervi essere dei

dubbi, richiama tuttavia l'attenzione dei colleghi sui termini nei quali esso debba essere previsto, ed in particolare se la scelta di avvalersi di una società di revisione debba essere prevista quale facoltà dei Gruppi ovvero se, invece, prevedere un obbligo generalizzato per tutti i Gruppi di avvalersi di una società selezionata dagli organi della Camera, con oneri che ritiene debbano essere posti a carico del bilancio di quest'ultima. Quest'ultima configurazione, a suo avviso, appare chiaramente preferibile perché garantirebbe omogeneità di giudizio e di trattamento nei confronti di tutti i Gruppi, compresi quelli di dimensioni più ridotte, nonché dello stesso Gruppo Misto, e consentirebbe di superare quelle iniziali riserve che aveva espresso sul testo originario della proposta doc. II, n. 22.

Gianfranco FINI, *Presidente*, precisa che, ove si accedesse alla soluzione prospettata dall'on. Gava, la società dovrebbe essere ovviamente selezionata attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

Rocco BUTTIGLIONE, *Vicepresidente della Camera*, rileva come il testo elaborato dai colleghi Bressa e Leone risulti, a suo avviso, formulato in modo ineccepibile nel rispetto del principio dell'autonomia costituzionale delle Camere, che consiglierebbe di preservare in capo alla Camera medesima l'esercizio della funzione di controllo sui bilanci dei Gruppi. Ciò premesso, tuttavia, le recenti vicende di malversazione di denaro pubblico destinato alle forze politiche — due di rango nazionale ed una di livello regionale — impongono necessariamente di pervenire ad una soluzione che realizzi un bilanciamento tra il rispetto del suddetto principio dell'autonomia e le esigenze di maggiore trasparenza sulla gestione dei fondi di derivazione pubblica. Da questo punto di vista osserva come la compiutezza del testo predisposto consentirebbe, già nell'attuale formulazione, di prevedere l'intervento di una società di revisione esterna nel controllo dei rendiconti dei Gruppi,

laddove in particolare il comma 4 dell'articolo 15-ter prevede che il controllo sulla conformità dei rendiconti alle prescrizioni regolamentari sia esercitato dal Collegio dei Questori secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Quest'ultimo organo potrebbe, dunque, con le proprie deliberazioni, prevedere l'intervento di una società di revisione; ove si volesse esplicitare questa possibilità — soluzione che sembra farsi preferire — si tratterebbe quindi di inserire un periodo aggiuntivo al medesimo comma 4 dell'articolo 15-ter, che espliciti la competenza dell'Ufficio di Presidenza a disciplinare questa forma di controllo da parte di una società di revisione selezionata attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

Gianfranco FINI, *Presidente*, pur riconoscendo l'assoluta fondatezza giuridica dell'interpretazione prospettata dal Vicepresidente Buttiglione, ritiene preferibile inserire una norma esplicita sulla questione.

David FAVIA osserva come fosse chiaro fin dall'avvio di questa fase della procedura che il testo presentato dai colleghi Bressa e Leone potesse essere soggetto ad emendamenti, emendamenti che del resto egli ha fatto pervenire alla Presidenza.

Passando al merito delle proposte di modifica del testo, osserva come il suggerimento avanzato dall'on. Gava riprenda proprio uno dei suoi emendamenti, differenziandosene soltanto laddove si prevede un'unica società, scelta dall'Ufficio di Presidenza, abilitata a certificare i rendiconti di tutti i Gruppi, mentre il suo emendamento propone che l'Ufficio di Presidenza selezioni un elenco di società all'interno del quale ciascun Gruppo sceglie quella di cui intende avvalersi. Richiama quindi l'attenzione anche sul primo degli emendamenti da lui presentati, volto a sostituire, nell'autorizzazione all'erogazione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 15-ter, la competenza del Collegio dei Questori con quella dell'Ufficio di Presidenza, da preferire in ragione della maggiore rappresentatività che esso assicura.

Condivide, invece, in pieno la scelta dei colleghi di introdurre una norma di qualificazione espressa dello statuto giuridico dei Gruppi, norma che invece non era presente nel testo originario.

Quanto, infine, alle osservazioni del Vicepresidente Buttiglione, circa la possibilità di estrapolare già dal testo presentato dai colleghi la previsione del controllo da parte di una società di revisione, giudica assolutamente preferibile predisporre una specifica norma.

Gianfranco FINI, *Presidente*, precisa che anche l'on. Buttiglione si è espresso a favore di una norma esplicita, sia pure formulata nei termini precisati poc'anzi.

Giuseppe CALDERISI dichiara di riconoscersi pienamente negli interventi degli onorevoli Bressa e Leone e nella ricostruzione del processo genetico del testo da loro predisposto. Sottolinea, in particolare, la scelta di introdurre una norma sulla qualificazione giuridica dei Gruppi parlamentari, norma dalla quale è derivata a cascata la restante disciplina e sulla quale si era registrata una convergenza generalizzata dei Gruppi, come confermato dal fatto che, nei termini fissati dalla Presidenza, sulla principale questione oggi in discussione non sono state presentate proposte emendative. Non può dunque non lasciarlo perplesso il modo in cui la dimensione mediatica si è riverberata sul lavoro della Giunta per il Regolamento, alterandone i percorsi deliberativi; in seno alla Giunta si sarebbe potuto serenamente discutere delle diverse opzioni in campo, ove fossero stati presentati gli opportuni emendamenti finalizzati a tale scopo e senza delegittimare il lavoro già compiuto, che era volto — tiene a ribadirlo — ad assicurare maggiore trasparenza e a rinforzare i controlli sui bilanci dei Gruppi.

Ciò premesso, si dichiara disponibile a valutare l'introduzione nel nuovo testo di una forma di controllo da parte di una società di revisione esterna alla Camera, senza che questo significhi, tuttavia, un ritorno *tout court* al precedente testo dei Questori. Il coerente inserimento di questa

previsione nel nuovo testo esige, però, a suo avviso, un margine di tempo che consenta di valutare attentamente le diverse formulazioni possibili, per evitare di pregiudicare il delicato equilibrio che il nuovo testo ha inteso realizzare. Se da un lato, infatti, si riconoscono i Gruppi quali soggetti necessari al funzionamento delle Camere e si deve assicurare trasparenza in ordine alla correttezza e alla regolarità della gestione dei fondi ad essi attribuiti, d'altro canto occorre fare attenzione a non pregiudicare l'autonomia politica dei Gruppi, i quali – tiene a precisare – non possiedono una dimensione rappresentativa della Camera nel suo complesso, differentemente dagli organi della Camera, quali le Commissioni o la stessa Giunta per il Regolamento. Occorre quindi ponderare attentamente le diverse proposte qui avanzate e la formulazione normativa da preferire per preservare la coerenza complessiva dell'intero testo, tenendo anche a mente le soluzioni che in via legislativa si sono adottate per i bilanci dei partiti politici.

Conclusivamente ribadisce l'esigenza di poter disporre di un certo margine di tempo per effettuare questo tipo di riflessione e di confronto.

Raffaele VOLPI apprezza la coerenza del testo predisposto dai relatori, che hanno tradotto in norme le indicazioni emerse nel dibattito in Giunta. Il suo Gruppo, con particolare riferimento alla questione posta dall'on. Bressa nella precedente riunione, riteneva infatti insufficiente la proposta elaborata dai Questori: sottolinea invece l'adeguatezza del nuovo testo, apprezzando in particolare l'introduzione del nuovo comma premittivo all'articolo 14 che contiene la definizione del Gruppo, inteso come associazione di deputati. Tale qualificazione – a suo avviso – si presta peraltro ad ulteriori conseguenze sul piano dei controlli, conseguenze che potrebbero comprendere anche controlli da parte della Corte dei conti, differentemente da quanto riconosciuto per la Camera. Condivide l'impostazione del documento relativamente alle verifiche

interne, ma è favorevole anche alla previsione – necessariamente in aggiunta ai controlli interni – dell'intervento di certificazione da parte di una società di revisione, purché sia unica per tutti i Gruppi, assicurando così uniformità di giudizio.

Non crede però che vi siano margini per ulteriori riflessioni, richiamando la necessità di una decisione rapida. Ritiene poi necessaria – a fronte di una campagna di stampa disinformata e pretestuosa quale quella che si è accanita in questi due giorni sul testo predisposto dai colleghi Bressa e Leone, nonostante esso prefiguri una disciplina ben più innovativa e stringente di quella della proposta originaria dei Questori – una comunicazione della Camera più incisiva ed efficace, che sappia rendere la dovuta chiarezza sul contenuto delle iniziative assunte e che possa contribuire a rompere un'immagine stereotipata – e falsa – di un'Istituzione parlamentare e delle forze politiche che la compongono che si sottraggono alla verifica sui loro conti.

Armando DIONISI apprezza anch'egli la serietà del lavoro svolto dai colleghi Bressa e Leone, che hanno saputo individuare una disciplina più stringente di quella predisposta dai Questori. Sottolinea anche l'urgenza di una decisione della Giunta sul tema all'ordine del giorno e di una decisione condivisa: ciò a fronte dell'interesse che i *media* e l'opinione pubblica hanno mostrato per la questione ed anche alla luce di quanto sta accadendo nella regione Lazio. Sottolinea infine che la previsione di un controllo sui rendiconti dei Gruppi da parte di una società di revisione non può che avere luogo ad opera di una sola società, così da garantire l'omogeneità dei criteri seguiti.

Italo BOCCHINO rileva come l'andamento della discussione faccia emergere l'orientamento di introdurre il controllo sui rendiconti dei Gruppi da parte di una società di revisione, e ciò anche al fine di evitare possibili contestazioni circa l'efficacia dei soli controlli interni alla Camera,

giudicati potenzialmente insufficienti in quanto soggetti all'influenza politica. È necessario però che tale controllo sia operato da una unica società per tutti i Gruppi, per garantire l'omogeneità dei criteri seguiti e la qualità della certificazione. Quanto ai tempi necessari per maturare le modifiche al testo ed approvarle, crede più che sufficiente una sospensione di massimo cinquanta minuti: occorre evitare un rinvio superiore, che potrebbe alimentare ulteriori polemiche e trasformarsi in sé nella notizia del giorno.

Marina SERENI è d'accordo con quanto testè affermato dall'on. Bocchino sulla necessità di una decisione rapidissima della Giunta, che consenta di evitare che un testo come quello presentato dai colleghi Bressa e Leone – così innovativo e avanzato, persino rispetto alle novità introdotte di recente nell'ordinamento dalla legge sui contributi pubblici ai partiti – possa ingiustamente finire massacrato nel tritacarne mediatico di questi giorni. Infatti l'impianto del lavoro presentato dai colleghi è buono e condivisibile, richiedendosi soltanto un'integrazione relativa ai controlli, obbligatori e non solo facoltativi, da parte di una società di revisione, individuata dall'Ufficio di Presidenza, da approntare in tempi rapidissimi.

Antonio LEONE, se può condividere l'integrazione del testo con la previsione del controllo ad opera di società di revisione – anche se tale previsione si tradurrebbe inevitabilmente in un *vulnus* al sistema, poiché si tratterebbe di un controllo esterno sull'utilizzo di contributi a carico del bilancio della Camera e dunque di un controllo su rendiconti che sono strettamente collegati a quest'ultimo documento – ha dubbi sul fatto che tale controllo debba essere fatto da una sola società per tutti i Gruppi.

Gianfranco FINI, *Presidente*, appurato che dal dibattito è emersa, da un lato, l'unanimità della Giunta sulla validità del nuovo testo presentato dai colleghi Bressa e Leone integrato dalla introduzione del

controllo sui rendiconti dei Gruppi anche da parte di una società di revisione legale e, dall'altro, un orientamento largamente maggioritario sulla previsione che tale controllo debba essere affidato ad una sola società di revisione, incarica i relatori di riformulare conseguentemente il testo, inserendovi le ulteriori necessarie disposizioni. Considerata l'opportunità di pervenire rapidamente alla deliberazione conclusiva, avverte che la Giunta riprenderà i suoi lavori alle 15,30.

Giuseppe CALDERISI ritiene necessaria un'azione del Presidente della Camera a tutela dell'Istituzione, a fronte di una campagna mediatica che finisce per mettere in discussione la stessa correttezza dei bilanci interni della Camera.

David FAVIA ritiene che l'autonomia della Camera non appare in alcun modo pregiudicata dalla previsione di controlli esterni sui bilanci dei Gruppi, stante la qualificazione di questi come associazioni di deputati.

La seduta è sospesa alle 14,15, è ripresa alle 15.35.

Gianfranco FINI, *Presidente*, comunica che i relatori hanno presentato un ulteriore nuovo testo della proposta, integrato secondo le indicazioni emerse nel dibattito odierno. Tale testo comprende sia l'introduzione del controllo da parte di una unica società di revisione, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, sia una riformulazione dell'emendamento Favia riferito all'articolo 15-ter, comma 5, che ne raccoglie lo spirito, adattandolo alla sistematica del testo. Chiede a questo punto se vi siano interventi o ulteriori proposte di modifica.

Antonio LEONE precisa che nel testo si prevede che la modifica all'articolo 14, avendo natura meramente ricognitiva, entri immediatamente in vigore, a differenza delle altre disposizioni del provvedimento per le quali – richiedendosi vari adempimenti ai fini della relativa attuazione – il

termine di entrata in vigore è fissato all'inizio della prossima legislatura.

Fabio GAVA chiede ai relatori se nel testo si precisa, come da lui precedentemente richiesto, che gli oneri da corrispondere alla società di revisione legale siano posti a carico del bilancio della Camera e non gravino invece sul bilancio dei singoli Gruppi.

Gianclaudio BRESSA ritiene che a tale esigenza risponda, seppur implicitamente, l'articolo 15-ter, comma 7, laddove dispone che «l'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo»: in tale sede sarà raccolta l'esigenza indicata dal collega Gava.

David FAVIA, a tale ultimo proposito, ritiene che il costo sostenuto dalla Camera per l'attività di certificazione da parte di una società esterna debba essere detratto dai contributi assegnati ai gruppi dall'Ufficio di Presidenza, poiché, diversamente, la modifica regolamentare all'esame finirebbe per determinare oneri ulteriori a carico del bilancio della Camera.

Giuseppe CALDERISI, richiamato quanto già rappresentato nella riunione odierna in merito all'autonomia che presiede all'attività dei gruppi parlamentari, propone che sia precisato, all'articolo 15, comma 3-bis, che i contributi ad essi assegnati siano destinati anche allo svolgimento della loro azione politica.

Gianclaudio BRESSA non ritiene necessaria una modifica all'articolo 15 nel senso indicato dal collega Calderisi, fermo restando che il riferimento all'azione politica dei Gruppi non potrà evidentemente che costituire un canone ermeneutico nell'applicazione della disposizione in oggetto.

Dopo che Gianfranco FINI, *Presidente*, ha fatto presente che la precisazione potrà essere effettuata anche nell'ambito degli statuti dei Gruppi, Giuseppe CALDERISI si riserva comunque di presentare una proposta di principio e criterio direttivo in tal

senso nel prosieguo dell'esame parlamentare della proposta di modifica al Regolamento.

David FAVIA propone di riformulare il testo nel senso di prevedere che anche le disposizioni contenute agli articoli 15 e 15-ter entrino immediatamente in vigore. In particolare, ritiene che sia inappropriato prevedere quale termine iniziale di efficacia la prossima legislatura: da tale previsione si potrebbe infatti dedurre un intento dilatorio del Parlamento rispetto all'attuazione della riforma.

Gianclaudio BRESSA precisa che la previsione di un termine iniziale di efficacia individuato nell'inizio della prossima legislatura risponde esclusivamente ad esigenze tecniche e certo non a logiche dilatorie: da un lato, infatti, non appare possibile, nel corso dell'anno finanziario, modificare le regole che presiedono alla redazione dei documenti contabili dei Gruppi; dall'altro, l'attuazione delle disposizioni in oggetto presuppone necessariamente l'approvazione sia, da parte dei Gruppi, dei propri statuti, sia l'adozione di plurime deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza propedeutiche all'applicazione della nuova disciplina.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda inoltre che l'articolo 15-ter, al comma 2, prevede espressamente, ai fini della selezione della società di revisione legale alla quale sarà conferito l'incarico di verifica dei rendiconti, l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. A tale proposito, segnala che l'articolo 70 del codice dei contratti pubblici prevede termini minimi che devono necessariamente intercorrere sia tra la pubblicazione del bando di gara e la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei concorrenti, sia tra la ricezione di queste ultime e la presentazione delle offerte. Ne deriva che la riforma richiede tempi tecnici di attuazione anche sotto questo profilo.

Peraltro, il testo predisposto dai relatori prevede comunque che l'Ufficio di Presidenza adotti sin da subito le delibe-

razioni necessarie a garantire l'applicazione delle nuove norme a decorrere dalla XVII Legislatura. Pur ritenendo che l'attuale formulazione possa fugare ogni dubbio in relazione ad un eventuale intento dilatorio, e comprendendo comunque le ragioni sottese alla proposta del collega Favia, ritiene che non vi siano motivi ostativi a riformulare tale norma precisando che l'Ufficio di Presidenza adotti le misure necessarie a garantire l'immediata applicazione delle disposizioni in oggetto sin dall'inizio della XVII Legislatura.

Dopo che David FAVIA si è dichiarato contrario anche a tale riformulazione, preannunciando che su questo punto non potrebbe votare a favore della proposta, Marina SERENI invita l'onorevole Favia a non strumentalizzare la questione, attribuendo alla scelta operata dai relatori una valenza politica dalla quale dissociarsi. Comunque, onde scongiurare il sospetto che si voglia rinviare l'attuazione della riforma alla prossima legislatura a soli scopi dilatori, si dichiara disponibile a prevedere che le nuove disposizioni entrino in vigore dal 1° gennaio 2013.

Armando DIONISI esprime la propria contrarietà sulla previsione di un termine fisso, dubitando anche che alla data del 1° gennaio 2013 la procedura di selezione del contraente possa essersi conclusa, con la conseguenza che l'Ufficio di Presidenza si troverebbe ad essere sostanzialmente messo in mora di fronte all'opinione pubblica. Condividendo la proposta del Presidente, suggerisce un'ulteriore riformulazione nel senso di precisare che le modifiche in oggetto trovino immediata attuazione e comunque non oltre l'inizio della prossima legislatura.

Fabio GAVA concorda sull'opportunità di stabilire che l'entrata in vigore non possa comunque andare oltre l'inizio della prossima legislatura.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ipotizza una riformulazione che fissi l'entrata in vigore non appena adottate le delibera-

zioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.

Giuseppe CALDERISI si esprime a favore della soluzione individuata dai relatori e contro le diverse ipotesi di riformulazione avanzate poiché esse sottendono tutte la possibilità che le modifiche regolamentari entrino in vigore anche prima della prossima legislatura. Ciò richiederebbe una disciplina transitoria, soprattutto quanto alla specificazione per i Gruppi già costituiti dell'obbligo di approvazione dello statuto, in quanto esso costituisce il primo atto propedeutico all'applicazione della riforma. Inoltre un'entrata in vigore in questa legislatura non appare tecnicamente possibile, dato che alla fine della legislatura mancano pochi mesi e gli oneri posti in capo all'Ufficio di Presidenza dalla riforma sono piuttosto corposi. In termini più generali, non ritiene condivisibile che si introducano disposizioni inattuabili per soli fini demagogici, in presenza invece di validissime ragioni, facilmente argomentabili, a supporto della scelta fatta.

Antonio LEONE, nel condividere quanto rappresentato dal collega Calderisi, ritiene che la formulazione originaria del testo sia la più appropriata. Quanto all'ipotesi, prospettata nel corso del dibattito, di introdurre un termine fisso, da individuare nel 1° gennaio 2013, se pure per certi aspetti può sembrare una soluzione di compromesso, appare tuttavia non consigliabile in quanto dal suo mancato rispetto deriverebbe inevitabilmente l'immediata messa in mora della Camera da parte dell'opinione pubblica.

Raffaele VOLPI ritiene pleonastico inserire qualsiasi riferimento ad un termine iniziale di efficacia: posto che la normativa richiede tempi tecnici ai fini della relativa attuazione e tenuto conto che il testo prevede che l'Ufficio di Presidenza adotti sin d'ora le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione, va da sé che la normativa entrerà in vigore non appena sarà data attuazione alle delibere dell'Uf-

ficio di Presidenza. In ogni caso non ritiene condivisibile prevedere che la riforma entri in vigore a data fissa.

Gianfranco FINI, *Presidente*, propone, tenuto conto delle opinioni emerse nel dibattito di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 15 e 15-*ter* entrino in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.

Marina SERENI, Armando DIONISI e Raffaele VOLPI si dichiarano favorevoli alla proposta di riformulazione da ultimo avanzata dal Presidente.

Dopo che anche David FAVIA si è dichiarato favorevole a questa proposta, Gianfranco FINI, *Presidente*, richiamando la necessità di una deliberazione condivisa della Giunta, pone in votazione il testo della proposta di modificazione al Regolamento concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari, come riformulato da ultimo nella odierna riunione della Giunta (*vedi allegato*), unitamente al mandato agli onorevoli Bressa e Leone a riferire all'Assemblea. Se approvato, esso, previo coordinamento formale da parte del Presidente, figurerà ovviamente come autonoma proposta della Giunta per il Regolamento, presentata ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del Regolamento.

La Giunta approva all'unanimità.

Gianfranco FINI, *Presidente*, precisa che, per quanto riguarda l'esame in Assemblea, come già preannunciato in Conferenza dei capigruppo, il documento licenziato dalla Giunta potrà essere iscritto all'ordine del giorno dell'Aula la prossima settimana, al fine di concluderne l'*iter* prima della discussione del bilancio interno (prevista per l'1 e il 2 ottobre). Ricorda fin d'ora che i tempi in Aula sono contingentati (naturalmente nel contingentamento si terrà conto della larghissima condivisione registratasi sul testo) e che l'eventuale richiesta di voto segreto sulle proposte di principi e criteri direttivi e/o sul testo nel suo complesso deve essere avanzata, a norma dell'articolo 16, comma 4-*bis*, del Regolamento, come costantemente applicato, prima dell'inizio della discussione generale. In Assemblea sono oggetto di votazione esclusivamente le proposte di principi e criteri direttivi e la proposta di modifica nel suo complesso, ma non sono oggetto di deliberazione le singole parti della medesima. Ricorda infine che a norma degli articoli 64, primo comma, della Costituzione e 16, comma 4, del Regolamento, il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera (tale maggioranza non occorre per le proposte di principi e i criteri direttivi). Come da prassi, la Giunta sarà nuovamente convocata se – nel termine che sarà stabilito – saranno presentate in Assemblea proposte di principi e criteri direttivi.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO

Proposta di modificazione al Regolamento concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari.

(TESTO APPROVATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IL 19 SETTEMBRE 2012)

ART. 14

Al comma 1 è premesso il seguente:

01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

ART. 15

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto indica in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.

2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse per le finalità di cui al comma 3-bis. Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la

disponibilità di locali e attrezzature e sono assegnati contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici.

Dopo l'articolo 15-bis è aggiunto il seguente:

ART. 15-ter.

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasfe-

rite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera.

4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del presente Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.

5-bis. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.

6. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 7, decade dal diritto

all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.

7. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.

Dopo l'articolo 153-ter è aggiunto il seguente:

ART. 153-*quater*.

1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-*ter* entrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Giuseppe Vatinno, proclamato nella XV Circoscrizione Lazio 1, ed Ezio Zani, proclamato nella V Circoscrizione Lombardia 3	14
Variazione nella composizione del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze	15
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	15

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Giuseppe Vatinno, proclamato nella XV Circoscrizione Lazio 1, ed Ezio Zani, proclamato nella V Circoscrizione Lombardia 3.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che nella riunione del 12 settembre 2012 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sulle ineleggibilità, l'istruttoria sulle posizioni degli onorevoli Giuseppe Vatinno, proclamato nella XV Circoscrizione Lazio 1 in subentro al dimissionario onorevole Leoluca Orlando, ed Ezio Zani, proclamato nella V Circoscrizione Lombardia 3 in subentro alla dimissionaria onorevole Marilena Parenti.

Ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Vatinno ha dichiarato che, all'atto della candidatura, non ricopriva al-

cuna carica o ufficio né svolgeva funzioni o attività imprenditoriali o professionali.

Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Vatinno.

Sempre ai fini dell'istruttoria sulla eleggibilità, l'onorevole Zani ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva le seguenti cariche:

assessore alle attività produttive, progetti speciali e sviluppo e servizio idrico integrato della provincia di Mantova;

consigliere di amministrazione del Consorzio Comuni Destra Secchia (Mantova);

consigliere di amministrazione della San Giovanni Società cooperativa ONLUS (Mantova);

consigliere di amministrazione della Società consortile a responsabilità limitata Gal Oglio Po Terre d'Acqua (Cremona);

consigliere di amministrazione di So. de.a. s.r.l. (Rovigo);

presidente dell'Autorità d'Ambito territoriale ottimale del Servizio idrico integrato della provincia di Mantova;

consigliere di amministrazione della Consulta Economica d'Area del Suzzarese.

Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione dell'onorevole Zani.

Il Comitato ha preso anzitutto atto che la carica di assessore provinciale non dà luogo ad ineleggibilità, dal momento che l'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 stabilisce l'ineleggibilità soltanto per i presidenti di provincia e per i sindaci dei comuni superiori.

Quanto, poi, alle ulteriori cariche che l'onorevole Zani ricopriva all'atto della candidatura, il Comitato ha preso atto che nessuna di esse costituisce causa di ineleggibilità ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico n. 361/1957, trattandosi, in generale, di cariche ricoperte in enti e società che non svolgevano servizi in regime di concessione statale di notevole entità economica e che non risulta abbiano fruito di sovvenzioni continuative da parte dello Stato.

Constatata l'insussistenza di elementi di ineleggibilità, il Comitato, allo stato degli atti, propone pertanto alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta medesima, di accertare l'eleggibilità degli onorevoli Vatinno e Zani.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle verifiche dei poteri per le Circoscrizioni Lazio 1 e Lombardia 3, svolte rispettivamente nelle sedute della Giunta del 3 dicembre e dell'8 ottobre 2008 e confermate dalla successiva verifica su base nazionale, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida delle elezioni dei deputati Giuseppe Vatinno ed Ezio Zani.

Variazione nella composizione del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte di aver nominato l'onorevole Fabio Evangelisti membro del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, in rappresentanza del gruppo Italia dei Valori.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.40 alle 14.50, ha esaminato cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Lucio Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Prato (atto di citazione del SIOR – USL n. 1 – Massa Carrara, USL n. 3 – Lucca, USL n. 3 – Pistoia, USL n. 4 – Prato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	16
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Giorgio Conte, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Vicenza (<i>Esame e rinvio</i>)	17

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Mercoledì 19 settembre 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Lucio Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Prato (atto di citazione del SIOR – USL n. 1 – Massa Carrara, USL n. 3 – Lucca, USL n. 3 – Pistoia, USL n. 4 – Prato).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che nella riunione del 12 settembre – dopo aver concordato un rinvio, come richiesto dall'on. Palomba per un approfondimento della lettura dei documenti – si era stabilito che nella seduta odierna si sarebbe proceduto nella sola fase della votazione.

Federico PALOMBA (IdV) ringrazia il Presidente per aver acconsentito al rinvio.

Preannunzia che voterà contro la proposta del relatore. L'oggetto della deliberazione in titolo è ben diverso dalla contesa che oppone il collega Barani al presidente Rossi. In questo caso le persone offese non sono politici e non hanno agevole accesso ai *mass-media*. L'affermazione per cui il project financing sarebbe un modo preordinato dalle parti attrici per consentire le infiltrazioni mafiose non solo è offensiva ma non è mai stata trasfusa dal collega Barani in atti parlamentari tipici. A questo proposito, non è sufficiente citare la denuncia da lui sporta a vari uffici giudiziari, giacché la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che l'esposto giudiziario è facoltà attribuita a tutti i cittadini e non connota specificamente le funzioni parlamentari (al riguardo cita la sentenza della Corte costituzionale n. 294 del 2002). Nel caso fosse approvata la proposta del relatore, presenterebbe una relazione di minoranza.

Marilena SAMPERI (PD) crede invece che vi sia una sostanziale analogia con i temi trattati allorquando la Giunta esa-

minò la questione Barani-Rossi e preannunzia l'astensione del suo gruppo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), espressa sorpresa per la posizione dell'Italia dei Valori – che trova francamente curiosa – voterà a favore della proposta del relatore anche perché non è frequentissimo che un cittadino, parlamentare o meno che sia, trovi il coraggio di denunciare fatti gravissimi come quelli oggi in discussione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) voterà a favore della proposta del relatore, pur constatando che non v'è piena corrispondenza tra le frasi contestate in giudizio e il contenuto di atti parlamentari. Trova però meritevole di tutela l'intento del collega Barani di denunciare procedure di affidamento di pubblici lavori poco trasparenti e non rispettose del principio della concorrenza.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), rimarcato che Lucio Barani è anche membro della Commissione d'inchiesta sugli errori sanitari e sui disavanzi regionali, voterà a favore della proposta del relatore.

La Giunta a maggioranza (con tre astensioni e un voto contrario) delibera di avanzare all'Assemblea la proposta che i fatti oggetto del procedimento civile rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Federico PALOMBA (IdV) presenterà una relazione di minoranza.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Giorgio Conte, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Vicenza.

(Esame e rinvio).

Maurizio TURCO, *relatore*, espone che la domanda in titolo inerisce a un'azione civile risarcitoria intentata per 150 mila euro da Altero Matteoli. Il processo pende

innanzi al tribunale di Vicenza. Il sen. Matteoli si duole di un'intervista resa dal collega Conte e pubblicata il 21 ottobre 2011 sul *Fatto Quotidiano*. In tale intervista, il collega Conte narra delle sollecitazioni che gli sarebbero pervenute in prossimità del voto sulla mozione di sfiducia al Governo Berlusconi del 14 dicembre 2010. Nell'occasione, egli avrebbe riferito sostanzialmente di essere stato sottoposto a un « ricatto morale » da parte dei ministri La Russa, Meloni e Matteoli i quali gli rammentavano che l'opzione della deputata Gardini per il Parlamento europeo, fatto che gli aveva consentito il subentro come deputato, era dovuta alle loro premure. Di qui la pretesa che egli non « tradisse », restasse fedele al PdL e non votasse la sfiducia. Secondo il sen. Matteoli, queste affermazioni sarebbero false e offensive giacché l'implicito dell'intervista sarebbe che il sen. Matteoli non sia una « persona perbene ». Ricorda che nella seduta dell'11 luglio 2012 la Giunta unanimemente concordò di sollecitare una composizione stragiudiziale e in tal senso il Presidente della Giunta Castagnetti ha inviato lettere alle parti. Il sen. Matteoli, per il tramite dei suoi difensori, ha dichiarato che egli sarebbe ragionevolmente incline ad accettare un sincero gesto di scuse da parte dell'on. Conte e che tali scuse sarebbero particolarmente apprezzate ai fini di una composizione della vertenza. L'on. Conte non ha fatto pervenire per iscritto le sue determinazioni, riservandosi di farle conoscere alla Giunta in sede di audizione.

In via generale, crede che la vicenda abbia un saldo ancoraggio parlamentare, giacché il voto di fiducia ottenuto per soli tre voti dal Governo Berlusconi il 14 dicembre 2010 fu un evento cruciale della legislatura in corso, su cui quasi tutti i parlamentari hanno espresso la loro opinione, anche facendo riferimento al cosiddetto « mercato dei voti ».

Ricorda per esempio il caso dell'on. Gino Bucchino, che pubblicamente dichiarò di essere stato contattato e di aver ricevuto offerte per cambiare orientamento di voto. Sulla *Stampa* del 25 feb-

braio 2011, a pag. 12, si riporta che tale Graziani avrebbe agito per conto di Denis Verdini per offrire danaro e la rielezione a Bucchino. Il collega Mario Pepe (allora del gruppo IR) avrebbe smentito il Bucchino dicendo che questi non era mai stato nell'elenco dei « malpancisti » da reclutare (secondo il *Quotidiano Nazionale-Resto del Carlino*, la frase esatta di Pepe sarebbe stata « Bucchino non è mai stato nell'elenco dei reclutabili »), implicitamente confermando che un elenco ci fosse. L'ex Presidente della Camera, Pierferdinando Casini, a sua volta, per come riporta *Repubblica* della stessa data, non si stupì affatto della notizia dicendo che « se volete ve ne porto altri 20, di questi esempi ». Denis Verdini dichiarò che era tutto falso ma non risulta che arrivò mai a sporgere querela nei confronti del collega Bucchino. Sul *Sole24ore* dello stesso 25 febbraio 2011 risulta che un altro esponente di FLI, il collega Aldo Di Biagio, sostenne che i fatti narrati da Bucchino, qualora confermati, sarebbero stati gravi e avrebbero recato un danno al Paese. Fa inoltre presente che Giorgio Conte aderì al gruppo di FLI e quindi risulta impegnativa per la sua posizione parlamentare la dichiarazione di voto di Italo Bocchino, il quale fece esplicito riferimento – proprio il 14 dicembre 2010 – alle accuse reciproche di tradimento che le varie anime dell'ex centrodestra si lanciarono in quei giorni. Dalle accuse di Bucchino scaturì un'inchiesta che poi fu archiviata. In definitiva, Giorgio Conte – il quale prese parte alla votazione nell'aula della Camera dei deputati il 14 dicembre 2010 – non ha fatto molto di più che divulgare sul *Fatto Quotidiano* il contenuto del suo voto (che risulta dal resoconto stenografico della seduta) e le motivazioni che lo hanno guidato.

Si riserva comunque di avanzare una proposta all'esito della discussione, anche alla luce del fatto che il sen. Matteoli è l'unico che si duole in giudizio tra i tre ministri che – nella sua ipotesi – sarebbero stati offesi dal Conte e che egli chiama in giudizio solo il deputato Conte e non anche la testata giornalistica.

(Viene introdotto il deputato Giorgio Conte).

Giorgio CONTE (FLpTP), precisato che nel suo rapporto con Altero Matteoli restano intonsi l'affetto personale e una lunga comunanza politica, afferma di non aver inteso offendere alcuno. Quelle espresse al *Fatto Quotidiano* erano valutazioni schiettamente politiche sul contesto di quei giorni, rispetto alle quali non crede di doversi scusare.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) gli domanda se con tali valutazioni egli intendeva riferirsi allo sfaldamento di una comunanza politica che si era consumato nell'arco dei mesi precedenti alla votazione sulla mozione di sfiducia al Governo Berlusconi del dicembre 2010.

Giorgio CONTE (FLpTP) risponde affermativamente.

Marilena SAMPERI (PD) domanda se egli si fosse riconosciuto nelle parole dell'on. Italo Bocchino, presidente del gruppo Futuro e Libertà per l'Italia, nel suo intervento in Assemblea del 14 dicembre 2010.

Giorgio CONTE (FLpTP) risponde affermativamente.

Federico PALOMBA (IdV) chiede se la dichiarazione di voto del collega Bocchino fosse stata preceduta da una riunione del gruppo parlamentare nella quale fosse stato concordato il contenuto dell'intervento e se a tale riunione egli abbia partecipato.

Giorgio CONTE (FLpTP) risponde che tale riunione vi fu e che egli vi prese parte.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), rilevato che l'espressione « ricatto morale » non evoca l'universo delle pretese offerte corrottive richiamate dal relatore, chiede al collega Conte di chiarire che cosa egli intendesse.

Giorgio CONTE (FLpTP) risponde di non aver mai pronunciato quelle specifiche parole, che invece ritiene essere frutto di una normale sintesi o semplificazione giornalistica. Si sarebbe potuto meglio scrivere « *moral suasion* ».

Maurizio BIANCONI (PdL) osserva che la doglianza del sen. Matteoli non attiene alle valutazioni politiche del Conte ma alla falsità del fatto in sé dei contatti tra i tre ministri citati e il medesimo deputato Conte. Quanto poi al tentativo di conciliazione esperito, chiede se il collega Conte abbia mai messo per iscritto quello che oggi afferma nell'audizione.

Giorgio CONTE (FLpTP) chiarisce di aver scritto personalmente una bozza di lettera per il sen. Matteoli.

Francesco Paolo SISTO (PdL) gli domanda di confermare se « *i ministri ex AN* » fossero proprio Matteoli, Meloni e La Russa.

Giorgio CONTE (FLpTP) conferma.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiede inoltre se confermi che fu contattato da costoro e se abbia presentato interrogazioni parlamentari in ordine a tale circostanza. Gli chiede altresì se con la parola « *disgusto* » si riferisse proprio a quei contatti.

Giorgio CONTE (FLpTP) conferma i contatti, che avvennero sia direttamente sia indirettamente, e specifica di non aver presentato atti ispettivi. Il suo disgusto era invece riferito a tutto il contesto storico e politico di quei giorni.

Roberto CASSINELLI (PdL) chiede cosa intenda per « *bozza di lettera* ».

Giorgio CONTE (FLpTP), precisato di non essere un esperto in temi legali, chiarisce di aver discusso approfonditamente con il sen. Mugnai, difensore di Matteoli, di una bozza di testo in cui erano riportati i concetti che oggi ha esposto.

(Il deputato Giorgio Conte si allontana dall'Aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, chiede al relatore se abbia maturato una convinzione e sia in grado di formulare una proposta.

Maurizio TURCO (PD), *relatore*, precisato che non è compito della Giunta indagare su dettagli di fatto, quasi a svolgere il processo civile, crede che i fatti attengano a vicende parlamentari notorie e quindi propone l'insindacabilità, la quale peraltro si collocherebbe in un ampio solco di precedenti di questa Giunta.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, precisa che si è chiaramente nell'ambito della comune dialettica politica legata all'attività parlamentare. Voterà a favore della proposta del relatore.

Maurizio PANIZ (PD), chiarito di essere legato all'on. Conte da un consolidato rapporto di amicizia, rammenta di essere sempre stato favorevole a soluzioni stragiudiziali di simili vertenze, tanto più in un caso come questo che pone oggettivamente la Giunta in imbarazzo. Esso ripropone l'annoso tema della ricerca del nesso funzionale, vuoi nel dato tecnico di un pregresso atto tipico, vuoi nel più elastico concetto della partecipazione alla vita del gruppo parlamentare. Premesso che non si sottrarrà al dovere di esprimersi nel merito della proposta del relatore, tuttavia intravede ancora spazi per un autorevole intervento del Presidente della Giunta, eventualmente affiancato dal relatore Turco, volto a prospettare alle parti l'esigenza di una composizione bonaria. Chiede pertanto al Presidente Castagnetti di considerare questa ipotesi.

Maurizio BIANCONI (PdL) conosce personalmente sia Matteoli sia Mugnai. Crede che il percorso proposto dal collega Paniz possa effettivamente portare all'esito sperato.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), viceversa, dubita che un ulteriore tentativo di conciliazione possa avere successo, giacché dalla lettera del sen. Mugnai emerge che Matteoli esige delle scuse che Conte non può porgere.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) crede accoglibile la proposta del collega Paniz a patto che essa non si risolva in via di fatto in una sorta di correzione *a posteriori* del pensiero politico-parlamentare del collega Conte, la cui posizione non può essere coartata in alcun modo, atteso che essa era la genuina manifestazione di un disagio – peraltro diffuso e non limitato a quella circostanza – e considerata anche

l'assenza di profili denigratori nella dichiarazione resa dal deputato Conte alla testata giornalistica.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, riepilogando, prende atto della prevalenza tra i componenti dell'orientamento per cui sarebbe opportuno verificare ancora una volta i margini per una soluzione bonaria della controversia, senza che ciò comporti rinunzie significative sul piano delle posizioni politiche. Egli pertanto contatterà personalmente le parti e ne riferirà alla Giunta nella prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanese, sui seguiti della Relazione del Presidente del Consiglio europeo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (*Svolgimento e conclusione*) 21

AUDIZIONI

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Lamberto DINI. — Interviene il ministro degli affari europei, Enzo Moavero Milanese.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanese, sui seguiti della Relazione del Presidente del Consiglio europeo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria».

(Svolgimento e conclusione).

Lamberto DINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti Lamberto DINI, *presidente*, il deputato Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP), i senatori Emma BONINO (PD) e Giacomo SANTINI (PdL), i deputati Francesco TEMPESTINI (PD) e Marco MAGGIONI (LNP), i senatori Alfonso MASCITELLI (IDV), Francesca Maria MARINARO (PD) e Massimo GARAVAGLIA (LNP) e il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle piccole isole. C. 5268 Siragusa (<i>Esame e rinvio</i>)	23
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della VII Commissione, Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle piccole isole.

C. 5268 Siragusa.

(Esame e rinvio).

Paola PELINO (Pdl), *relatore per la XI Commissione*, ricorda che la proposta di legge Siragusa-Pes in esame reca disposizioni finalizzate a garantire la funzionalità delle scuole di montagna e delle isole, nonché di quelle situate in territori a bassa densità demografica, al fine – indicato nell'articolo 1 – di garantire ai minori il diritto allo studio e l'obbligo di istruzione, nonché di garantire la qualità del sistema scolastico e di salvaguardare la continuità territoriale. Osserva che le definizioni delle tre realtà indicate sono recate dall'articolo 2. Precisa, al riguardo,

che per « scuole di montagna » si intendono i plessi scolastici che, al contempo, siano situati al di sopra di 1000 metri sul livello del mare – si eleva così l'altezza sul livello del mare prevista da una disposizione poi abrogata nel tempo – e distanti più di 20 chilometri da un centro abitato ove è presente il medesimo ordine e grado di scuola. Precisa, altresì, che per « scuole delle piccole isole » si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori e per « scuole dei territori a bassa densità demografica » si intendono i plessi scolastici situati in territori che hanno una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.

Illustra quindi gli articoli da 3 a 7, nonché l'articolo 9, i quali individuano gli interventi necessari per garantire il raggiungimento del fine indicato. Rileva che si tratta di misure che, in tutti i casi, riguardano le scuole di montagna e delle piccole isole, mentre solo in alcuni casi riguardano anche le scuole dei territori a bassa densità demografica. In particolare, l'articolo 3 dispone che il Ministero, annualmente, destina alle scuole di montagna e delle piccole isole un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e

telematiche, iscrivendo nel bilancio statale uno stanziamento pari alle necessità rilevate.

Osserva, inoltre, che l'articolo 4 dispone che nelle scuole di montagna, delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica è costituito l'organico funzionale di istituto, che è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Sullo stesso argomento, l'articolo 7 dispone che nelle stesse scuole sono ammesse deroghe – da individuare in sede di Conferenza unificata, sentiti i sindaci dei comuni interessati – rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. Al riguardo, ricorda che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 ha previsto che le dotazioni organiche complessive del personale docente sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali – in questo secondo caso sentita la Conferenza unificata, anche ai fini della distribuzione –, in base a determinati criteri specificamente individuati dalla legislazione vigente. Rammenta, peraltro, che modalità innovative di determinazione degli organici sono state previste, di recente, dall'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, che ha finalizzato l'emanazione delle linee guida anche alla definizione, per ogni istituzione scolastica, di un « organico dell'autonomia » e, con riferimento a reti di scuole, di un « organico di rete ».

Segnala poi che l'articolo 5 del progetto di legge Siragusa-Pes in esame reca disposizioni di incentivo per la continuità didattica, dettando una serie di misure relative alla precedenza di nomina nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato per il personale direttivo, docente, e ATA, nonché indicando criteri aggiuntivi legati alla durata degli incarichi, alla corresponsione di incentivi e alla maggiorazione della valutazione del servizio effettivamente prestato in modo continuativo dai docenti con contratto a tempo determinato assegnati a pluriclassi. Nel richiamare la vigente disciplina normativa che regola i predetti profili, la quale è ben illustrata

anche nella utile documentazione prodotta dagli uffici, invita quindi le Commissioni riunite – ai fini di un proficuo seguito dell'esame – ad approfondire tali aspetti, verificando anche possibili esigenze di chiarimento o di coordinamento legislativo, nonché valutando con attenzione anche la giurisprudenza costituzionale esistente in materia.

Sottolinea, poi, che l'articolo 6 dispone che, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee di durata non superiore ad un mese nelle scuole di montagna e delle isole, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di avere « la residenza e l'abitual dimora » nel territorio nel quale è conferita la supplenza, mentre l'articolo 8 dispone che all'onere derivante dall'attuazione della legge si provvede a carico degli stanziamenti relativi alla spesa per il personale del Ministero.

In conclusione, nell'attendere anche i possibili spunti che emergeranno dal dibattito, ritiene comunque di poter affermare sin d'ora che la proposta di legge Siragusa-Pes in esame costituisce un importante strumento per realizzare il pieno diritto allo studio, così come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, per i minori residenti nei territori svantaggiati: la strategia che questo progetto di legge individua per raggiungere l'obiettivo punta, infatti, a incentivare il personale scolastico ad accettare incarichi di insegnamento nelle sedi svantaggiate e a permanervi, favorendo i residenti e stimolando anche i docenti esterni a rispettare la continuità del proprio incarico.

Per tali ragioni, auspica che le Commissioni riunite – ferma restando l'esigenza, segnalata in precedenza, di svolgere gli opportuni approfondimenti su taluni profili di ordine sistematico – possano concretamente impegnarsi nell'esame di questo testo, contribuendo a rendere effettivo il principio in base al quale occorre assicurare agli alunni la qualità del sistema scolastico, a partire dalla continuità didattica.

Alessandra SIRAGUSA (PD), *relatore per la VII Commissione*, ricorda che la proposta di legge Siragusa-Pes in esame, che nasce da una riflessione collettiva che con l'on. Pes, l'on. Velo e altri parlamentari hanno portato avanti ormai da anni, vuole dare attuazione piena agli articoli 33 e 34 della Costituzione sul diritto allo studio per i minori residenti nei territori svantaggiati, territori di montagna e piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica: la questione della continuità didattica nelle scuole che ricadono in zone geograficamente disagiate è assai grave e necessita della dovuta attenzione. Rileva, infatti, che deve considerarsi che gli alunni e gli studenti che risiedono in zone geograficamente disagiate sono sfavoriti dal fatto di risiedere in tali luoghi, che rendono difficile la continuità territoriale, e quindi la continuità didattica, il successo formativo e le pari opportunità se, laddove mancano gli insegnanti titolari, per lunghi periodi le classi restano senza docenti e senza personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in attesa che qualcuno accetti l'incarico.

Ricorda, altresì, che il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 e seguenti aveva in realtà creato una abnormità: definire infatti scuole di montagna quelle situate a 600 metri dal livello del mare e attribuire un doppio punteggio ai docenti di quelle classi ha creato situazioni di privilegio. La Corte costituzionale è intervenuta a fermare i privilegi, ma adesso occorre intervenire per tutelare il diritto degli alunni che vivono nelle piccole isole o nelle zone di montagna, ponendo in atto interventi che affermino concretamente il principio delle pari opportunità per chi vive in zone geograficamente disagiate.

Aggiunge, quindi, che la proposta di legge Siragusa-Pes intende incentivare il personale scolastico ad accettare incarichi di insegnamento nei territori svantaggiati, territori di montagna e piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica ed a permanervi, favorendo i residenti e incentivando quei docenti che scelgono

di insegnarvi. Segnala che il diritto degli alunni che vivono in zone disagiate di vedersi garantite la qualità e l'efficacia del sistema scolastico va assolutamente riaffermato, a partire dalla continuità didattica, essendo necessario, fatta salva la competenza esclusiva delle regioni, fissare i principi fondamentali e regolamentare i destinatari degli interventi a livello nazionale, per non creare discrepanze e discriminazioni in nome delle quali finisca per incidere più la residenza che la cittadinanza. Sottolinea che la logica di una riflessione profonda sul sistema nazionale di diritto allo studio, che riaffermi l'importanza dell'universalità dell'accesso all'istruzione, anche per lo sviluppo del Paese, deve partire dal principio che alcuni diritti non sono « regionalizzabili ».

Rileva, pertanto, che con la presente proposta di legge Siragusa-Pes si intende introdurre le disposizioni necessarie a favorire la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna e nelle piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica, affinché non si rischi di creare un'inaccettabile frammentazione regionale rispetto all'esigenza di un sistema di diritto allo studio realmente inclusivo e nazionale. Osserva, fra l'altro, che va considerato che le scuole situate nelle aree più distanti dai grandi centri rivestono un valore sociale e culturale nel territorio locale, potendo diventare elementi di sviluppo di tali aree. Va effettuata, quindi, una seria riflessione sui problemi del dimensionamento scolastico, finalizzata all'elaborazione di parametri specifici per queste realtà territoriali che sono altrimenti a rischio di spopolamento e di isolamento. Aggiunge, altresì, che il mantenimento di una comunità attiva e vitale, che eviti così lo spopolamento e il conseguente degrado sociale, ambientale ed economico, si può ottenere anche con la presenza di un'istituzione scolastica autonoma. Conclude osservando che la soluzione ai problemi che si intendono affrontare con la presente proposta di legge Siragusa-Pes è ormai indifferibile,

come reclamano i cittadini e le cittadine dei territori svantaggiati che da mesi fanno sentire la loro voce.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra se-

duta, considerato anche che il rappresentante del Governo si trova nell'impossibilità, per impegni assunti precedentemente, di esprimere la propria posizione in data odierna.

La seduta termina alle 12.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	28
5-07911 Vanalli e Rondini: Su una richiesta di accesso agli atti da parte di due consiglieri del Comune di Senago	28
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	34
5-07910 Favia ed altri: Sugli orientamenti del Governo in materia di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione	28
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	35

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A, approvata dal Senato ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	31
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. C. 5420, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009. C. 5421, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009. C. 5422, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	39

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Nuovo testo unificato C. 55 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	32
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 Valducci (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	40
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
AVVERTENZA	33

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07911 Vanalli e Rondini: Su una richiesta di accesso agli atti da parte di due consiglieri del Comune di Senago.

Marco RONDINI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco RONDINI (LNP), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto: in-

vita infatti il Governo ad adottare le opportune iniziative, se del caso anche normative, per evitare che possa intervenire una « cesura temporale » nelle prerogative dei consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni in relazione al loro diritto di accesso agli atti.

5-07910 Favia ed altri: Sugli orientamenti del Governo in materia di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PALADINI (IdV), replicando, precisa che l'atto di sindacato ispettivo è nato dal fatto che, qualche mese fa, il Governo ha annunciato agli organi di stampa prima ancora che alle organizzazioni sindacali l'intenzione di procedere ad un ridimensionamento della rete delle prefetture, delle questure e dei comandi provinciali dei vigili del fuoco. Sottolinea che la sua parte politica è favorevole ad una razionalizzazione delle strutture pubbliche, ma non all'arretramento dello Stato nel settore della sicurezza e dell'ordine pubblico. Prende comunque atto con favore del fatto che il Governo ha condotto su questi temi un confronto con le organizzazioni sindacali ed esprime l'auspicio che si prosegua in questa direzione.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 settembre scorso ha informato la Commissione della nuova lettera inviata dal Presidente della Commissione bilancio – su mandato della medesima Commissione – con la quale si segnala l'opportunità di un'ulteriore riflessione da parte della I Commissione in ordine all'istituzione della Commissione prevista dal provvedimento in esame, anche in considerazione dell'attuale contesto economico e finanziario, nonché alla possibilità di procedere ad un'ulteriore riduzione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Ricorda di aver quindi riferito alla Commissione dell'orientamento emerso in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel senso di non dar seguito all'invito della Commissione bilancio medesima.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA rileva come molti siano i punti che inducono all'istituzione di una Commissione per i diritti umani, primo fra tutti la richiesta dell'ONU e gli impegni assunti dal nostro Paese.

Inoltre sottolinea come l'Italia da molti anni abbia fatto della difesa dei diritti umani una propria bandiera, come dimostra l'attività svolta per la tutela dei diritti delle donne in Afghanistan e per assicurare la libertà religiosa. Non bisogna inoltre dimenticare che la Corte penale internazionale è nata a Roma.

Riguardo al problema della riduzione dei costi, osserva come la questione sia ben presente al Governo che ha lavorato in questo senso insieme alla Commissione.

In conclusione il Governo si esprime, quindi, in senso favorevole a quanto prospettato dal Presidente. L'Italia, per le ragioni esposte, non può infatti apparire come il Paese che predica bene in materia di diritti umani e non passa però ai fatti con l'istituzione di un'apposita Commissione.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda come il provvedimento in esame sia stato portato avanti dai gruppi e dal relatore, in questa Commissione, con determinazione e con grande senso di responsabilità, anche se i tempi dell'*iter* parlamentare si sono molto dilatati. In particolare, nonostante la I Commissione abbia avviato la procedura per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, i pareri pervenuti dalle Commissioni hanno reso necessari ulteriori approfondimenti. Con riguardo alla recente lettera del presidente Giorgetti ritiene che andrebbe svolta una attenta riflessione riguardo al fondamento in base al quale la V Commissione entra nel merito delle disposizioni oggetto dei provvedimenti anziché limitarsi ad un esame relativo alla copertura finanziaria.

Ritiene che la Commissione affari costituzionali, d'intesa con il Governo, abbia elaborato un testo che riduce sensibilmente gli oneri finanziari e che rappresenta un buon punto di equilibrio rispetto alle diverse posizioni emerse nel corso del

dibattito. Prende quindi atto con favore di quanto evidenziato dal sottosegretario de Mistura nella seduta odierna ed auspica un *iter* parlamentare che possa condurre in modo rapido e senza ripensamenti all'approvazione di un provvedimento che ha finora registrato la convergenza di tutti i gruppi.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, ricorda come la Commissione abbia rivisto molte disposizioni del testo a seguito della lettera inviata dal presidente della V Commissione nel mese di dicembre scorso, facendo un lavoro d'intesa con il Governo. Ritene quindi che quanto prospettato dal presidente consenta alla Commissione di proseguire lungo il binario già fissato e di procedere nell'*iter* parlamentare del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce della posizione assunta dai gruppi nell'Ufficio di presidenza e del dibattito svoltosi nella seduta odierna, sottopone alla Commissione la proposta di rispondere alla lettera del presidente Giorgetti del 7 settembre scorso per informarlo che la Commissione affari costituzionali ritiene di non poter aderire all'invito espresso a nome della Commissione bilancio e che tale decisione nasce dalla consapevolezza dell'importanza del provvedimento specialmente a livello di impegni internazionali presi dall'Italia. Infatti il testo in esame è volto a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'Italia, inoltre, nel divenire membro del Consiglio dei diritti umani dell'ONU per il triennio 2007-2010, ha assunto, tra gli altri, l'impegno di istituire una Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani, in conformità proprio alla risoluzione 48/134 del 1993.

Ritiene inoltre che debba essere sottolineato, nella risposta al presidente Gior-

getti, che la I Commissione, nell'esaminare il provvedimento, ha prestato particolare attenzione agli aspetti economici e ai rilievi espressi dalla Commissione bilancio e rappresentati nella lettera del 21 dicembre scorso. Infatti, nella seduta del 28 marzo 2012, la Commissione ha modificato il testo – d'intesa con il Sottosegretario agli affari esteri, Marta Dassù – riducendo complessivamente gli oneri del 24 per cento rispetto al testo approvato dal Senato ed ha acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica favorevole, trasmessa dal Governo.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo.

C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Quindi,

nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A, approvata dal Senato ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. C. 5420, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009.

C. 5421, Governo, approvato dal Senato

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009.

C. 5422, Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Nuovo testo unificato C. 55 Realacci ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 settembre 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, considerata l'assenza della relatrice, impossibilità a prendere parte alla seduta, e tenuto conto del fatto che non sussistono ragioni di urgenza per l'espressione del parere, propone di rinviare la discussione alla prossima seduta. Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

Nuovo testo C. 5361 Valducci.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame e formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Testo unificato C. 2438 Codurelli ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento in esame si compone di 3 articoli. L'articolo 1 configura come diritto dei membri del Parlamento l'assistenza da parte di collaboratori, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere.

L'articolo 2 reca la disciplina del rapporto di lavoro e la normativa applicabile. Si prevede, in primo luogo, che il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore abbia natura fiduciaria (ma non può essere instaurato con parenti o affini del parlamentare entro il secondo grado) e, salvo diverso accordo delle parti, abbia una durata commisurata a quella della legislatura e possa essere rinnovato. In caso di contratti di lavoro subordinato si applica l'articolo 2118 del Codice civile (che prevede la recedibilità *ad nutum*, con preavviso). Il rapporto di lavoro cessa di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura. Il rapporto di lavoro si instaura unicamente tra parlamentare e collaboratore, con esclusione di qualsiasi rapporto lavorativo tra quest'ultimo e le amministrazioni delle Camere. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro è competente l'autorità giurisdizionale ordinaria.

L'articolo 3 dispone che gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in

vigore fin dall'inizio della XVII legislatura, disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori dei membri del Parlamento da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza, nonché l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, nei limiti delle somme previste a tal fine dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato. Entro tali limiti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, non inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento. I membri del Parlamento possono avvalersi di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.

Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta di parere nella giornata di domani, dopo aver riflettuto su alcune questioni sollevate dal testo. Osserva che desta qualche perplessità, in particolare, la previsione di un differente regime tra i collaboratori di uno stesso parlamentare, nell'ipotesi in cui appunto un parlamentare abbia più collaboratori. Infatti, in

base al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 3, risulta che la Camera di appartenenza del parlamentare si fa carico, nei limiti stabiliti dagli Uffici di Presidenza, della retribuzione di un solo collaboratore, il che può determinare una disparità di trattamento degli altri. Un altro profilo che merita approfondimento è la questione se il limite massimo di cui al comma 1 valga solo ai fini della corresponsione della retribuzione del collaboratore parlamentare o, come sembra, anche degli oneri accessori: infatti il comma 1 dell'articolo 3, così com'è formulato, sembra leggersi nel senso che il limite non riguarda gli oneri accessori e quindi che la Camera di appartenenza sia tenuta al pagamento degli stessi anche quando l'erogazione complessiva – retribuzione più oneri – superi il limite massimo.

Quindi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. Emendamenti C. 5325 Governo.

ALLEGATO 1

5-07911 Vanalli e Rondini: Su una richiesta di accesso agli atti da parte di due consiglieri del Comune di Senago.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Secondo l'orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato, il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali *ex* articolo 43, comma 2, del T.U.E.L., si configura come un istituto giuridico volto a consentire al consigliere di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi decisionali del comune.

Come riconosciuto dal Consiglio di Stato, al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio del suo mandato.

In particolare il giudice amministrativo ha affermato che «i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale».

L'ente locale può adottare specifiche norme regolamentari che prevedano l'introduzione di alcune limitazioni all'esercizio dell'accesso, mediante previsioni volte a salvaguardare le funzionalità dell'amministrazione locale e, in particolare, a non intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Ciò premesso, passando all'esame della questione rappresentata con l'atto di sindacato ispettivo, relativa al momento in cui il consigliere comunale neo-eletto possa esercitare il diritto di accesso agli atti, voglio precisare che la prefettura di Milano, pur sottolineando come esuli dalle proprie competenze «l'adozione di misure atte a verificare l'ottemperanza all'obbligo di legge», ha fornito un'articolata risposta, sulla base della più recente giurisprudenza in materia, al quesito posto dal segretario comunale di Senago in merito alle corrette modalità di esercizio del diritto di accesso.

Va evidenziato che la qualità di consigliere deriva direttamente dall'atto di proclamazione e da tale momento, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, il consigliere entra in carica.

Vero è che qualche interpretazione giurisprudenziale ha ritenuto che tra l'entrata in carica del singolo consigliere e l'insediamento del consiglio vi sia una cesura temporale per cui il consigliere, sebbene investito del *munus*, non potrebbe esercitare le funzioni poiché il suo mandato è destinato a svolgersi nell'ambito dell'organo collegiale cui appartiene.

Tuttavia, considerato che il costante orientamento giurisprudenziale riconosce al consigliere la più ampia possibilità di accedere a tutti gli atti senza incontrare particolari limitazioni, sembrerebbe preferibile ricondurre la possibilità di esercitare il diritto di accesso sin dal momento della proclamazione degli eletti anche ai fini di un migliore espletamento del mandato elettorale.

ALLEGATO 2

5-07910 Favia ed altri: Sugli orientamenti del Governo in materia di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'onorevole Favia ed altri chiedono di conoscere gli orientamenti del Governo in merito al sistema sicurezza del nostro territorio alla luce dell'attuazione del progetto di « spending review », nonché ai tempi di partecipazione delle rappresentanze sindacali alle fasi di realizzazione della riforma.

Voglio subito precisare che sulla base delle indicazioni contenute nella apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio scorso, in materia di « spending review », il Ministero dell'interno aveva stilato un apposito documento con il quale venivano proposte una serie di misure volte alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie e strutturali, nonché alla riorganizzazione degli uffici, anche periferici.

Il progetto era stato distribuito a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'amministrazione dell'interno, proprio a fini di preventiva informazione su aspetti di peculiare rilievo per l'amministrazione, anche in vista della riunione congiunta convocata per il successivo 8 giugno dal Ministro dell'interno con i sindacati della carriera prefettizia e del personale dell'amministrazione civile dell'interno.

L'esito dell'incontro aveva ricevuto vasta eco nell'opinione pubblica essendo state, peraltro, puntualmente riportate dagli organi di stampa, come anche rilevato dagli onorevoli interroganti, le linee programmatiche relative alle misure di contenimento della spesa del Ministero dell'interno.

Successivamente, come noto, è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che contiene molteplici disposizioni di interesse in ordine agli aspetti indicati dagli onorevoli interroganti.

In particolare, l'articolo 2 che, nel prevedere, per le amministrazioni dello Stato, una riduzione del 20 per cento degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché una riduzione del 10 per cento della complessiva spesa relativa al personale non dirigenziale, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche, ha espressamente escluso dall'ambito di applicazione della norma « le strutture e il personale del compatto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

L'articolo 10 dello stesso decreto legge prevede la « riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio » il cui regolamento attuativo dovrà essere adottato entro la metà di novembre.

Le disposizioni contenute nella norma, affidando alla prefettura – UTG la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, prevedono, in particolare, un processo di riorganizzazione delle funzioni logistiche e strumentali degli uffici periferici statali, con riferimento a quelle funzioni per le quali sia possibile l'esercizio unitario.

Il riordino delle province è il primo passo del percorso di razionalizzazione del sistema.

Il citato articolo 10 mantiene il riferimento alla circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture e degli altri uffici periferici dello Stato già allocati a livello provinciale.

La stessa norma consente di individuare « presidi » in specifici ambiti territoriali « per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ».

Quest'esigenza è la prova che il progetto di riorganizzazione non potrà comunque comportare un arretramento dello Stato sul fronte dell'ordine e della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce obiettivo primario del Governo e, in particolare, del Ministro dell'interno.

Il 26 luglio scorso si è svolto un ulteriore incontro tra il Ministro dell'interno e le organizzazioni sindacali dell'amministrazione civile dell'interno nel corso del quale sono stati affrontati i principali aspetti connessi con gli interventi di razionalizzazione dell'assetto organizzativo e di rimodulazione delle dotazioni organi-

che. In esito a tale incontro si è convenuto di istituire un gruppo di lavoro per lo studio delle misure attuative del citato decreto-legge n. 95 del 2012, al quale hanno partecipato le organizzazioni sindacali.

Lo scorso 4 settembre sono state nuovamente convocate le rappresentanze sindacali ai fini della prossima apertura di un apposito tavolo tecnico.

Il processo di « spending review » richiede l'adozione di misure di razionalizzazione, di riorganizzazione e di ottimizzazione delle risorse strutturali.

Ritengo che bisogna cogliere quest'opportunità, ponendo le condizioni affinché i richiesti interventi di contenimento dei costi vengano finalizzati – in un processo di rinnovamento – ad accrescere la funzionalità delle strutture e a migliorare i servizi resi ai cittadini.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998 (C. 5420, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5420 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 (C. 5421, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5421 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 (C. 5422, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5422 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente (Nuovo testo C. 5361 Valducci).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5361 Valducci recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente »;

considerato che il testo in esame reca disposizioni in materia di sicurezza stra-

dale, la quale è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia « ordine pubblico e sicurezza », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Documento depositato dall'onorevole Ferranti sulla contumacia</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Documento depositato dall'onorevole Ferranti sulla messa alla prova</i>)	51

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A	42
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame del progetto di legge C. 2519-B, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, dell'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Dott. Vincenzo Spadafora, di rappresentanti dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA)	42
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame testo unificato e rinvio</i>)	43
--	----

INTERROGAZIONI:

5-07355 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nella sezione penale del carcere di Sulmona ..	45
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-07416 Bernardini: Sulle carenze strutturali e di personale nel carcere di Matera	46
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-07434 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Palmi	46
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	58
AVVERTENZA	46

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 10.30.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del pro-

cedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 18 settembre 2012.

Rita BERNARDINI (PD) dopo aver ricordato che il Consiglio d'Europa ha più volte richiamato il Parlamento ed il Governo italiano per l'irragionevole durata dei processi oltre che per il sovraffollamento delle carceri, invita la Commissione ed il Governo a riflettere sulla responsabilità che si assumono nel voler accantonare, attraverso la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019 ovvero lo stralcio del medesimo, la parte relativa alla depenalizzazione, che invece serve proprio a deflazionare sia i processi che, qualora si dovesse procedere ad una depenalizzazione anche nel senso delle proposte di legge da lei presentate ed abbinate al disegno di legge del Governo, dello stesso sovraffollamento delle carceri.

Invita in particolare il Governo, anche in considerazione dei « crono-programmi » ai quali è uso fare riferimento ultimamente il Presidente Monti, a chiarire come intenda intervenire sulla questione della durata e del numero eccessivo dei procedimenti giudiziari pendenti.

Conclude evidenziando alla Commissione la responsabilità che questa si assume anche nei confronti dell'Europa nel momento in cui viene stabilito di cancellare la materia della depenalizzazione dal testo in esame.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO prende atto dell'intervento dell'onorevole Bernardini, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, presenta dei documenti di lavoro (*vedi allegati 1 e 2*) in merito alle materie della messa alla prova e della contumacia affinché possano servire da spunto in vista della predisposizione di una proposta di testo base. Si tratta in particolare di due articolati che esplicitano in disposizioni direttamente applicative gli interventi da lei svolti nelle precedenti sedute con riferimento a due delle materie oggetto del disegno di legge del Governo. Per quanto attiene alla materia delle pene detentive non carcerarie invita il Governo ad elab-

borare principi di delega maggiormente determinati rispetto a quelli contenuti nell'articolo 5 ovvero a formulare una disciplina direttamente applicativa della materia oggetto di tale articolo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 19 settembre 2012.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 12 alle 13.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 settembre 2012.

Audizione in relazione all'esame del progetto di legge C. 2519-B, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, dell'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Dott. Vincenzo Spadafora, di rappresentanti dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 15.15.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.**Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola.**
(Parere alla XI Commissione).*(Esame testo unificato e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimersi sul testo unificato delle abbinare proposte C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola, recanti la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Prima di illustrare il testo ritiene opportuno ricordare che l'esame in sede consultiva si limita alle parti di competenza della Commissione, che nel caso in esame si sostanziano nei richiami al codice civile ed a istituti ivi previsti.

Per quanto attiene al testo, questo reca disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, con particolare riferimento ad alcuni aspetti peculiari di tale rapporto, al fine di introdurre nell'ordinamento alcune disposizioni di legge necessarie a garantire il corretto svolgimento del rapporto di collaborazione, evitando incertezze interpretative circa la titolarità del contratto e la giurisdizione competente.

Più in particolare, l'articolo 1 stabilisce che i membri del Parlamento hanno diritto a essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

L'articolo 2 è diretto a disciplinare il rapporto di lavoro e la normativa applicabile. Si prevede che il rapporto di lavoro in esame ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti e che, in caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile, che disciplina il cosiddetto recesso *ad nutum*. Si

tratta di recesso libero, cioè possibile senza che sia dovuta alcuna giustificazione. In materia di licenziamenti individuali, al di fuori delle situazioni in cui trovano applicazione gli istituti della tutela « reale » e « obbligatoria », permane un'area, ormai residuale, in cui si applica il regime di libera recedibilità. Tale disposizione prevede, in caso di recesso *ad nutum* di uno dei contraenti, il diritto ad un congruo preavviso per l'altro contraente. In mancanza del preavviso, colui che recede è tenuto a corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Attualmente, il regime di libera recedibilità si applica a dirigenti, prestatori di lavoro domestico, sportivi professionisti, lavoratori assunti in prova, lavoratori ultrasessantasettenni. L'applicabilità di tale tipo di recesso al rapporto di lavoro in esame trova giustificazione nella natura strettamente fiduciaria dello stesso, per cui appare corretto il richiamo all'articolo 2118.

Si prevede, inoltre, che, salvo diverso accordo tra le parti, i contratti hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura.

Vi è poi un divieto corretto nel contenuto, ma impreciso nella formulazione. Mi riferisco all'ultimo periodo del comma 2, dove si prevede che membri del Parlamento non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente provvedimento con propri parenti o affini entro il secondo grado. Appare evidente che occorre inserire tra i soggetti con i quali non si può instaurare il rapporto di lavoro anche il coniuge del parlamentare, che, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, non può essere considerato né parente né affine. Su questo punto si potrebbe prevedere una condizione nel parere. Ritiene che per le medesime ragioni di opportunità che costituiscono la *ratio* del divieto in esame, si dovrebbe estendere questo anche al con-

vivente *more uxorio*, il quale oramai è sempre di più parificato dall'ordinamento al coniuge. Si potrebbe pertanto prevedere una osservazione in tal senso.

Si specifica poi che i rapporti di lavoro in esame non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e che per le relative controversie è competente l'autorità giurisdizionale ordinaria.

L'articolo 3 ha per oggetto la retribuzione dei collaboratori. Si prevede che gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVII legislatura, disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza dei relativi membri del Parlamento nonché l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, nei limiti delle somme previste a tal fine dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato. La responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, non inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso e nei limiti stabiliti dagli stessi Uffici di Presidenza, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti.

Si prevede inoltre che gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

Vi è poi una norma di chiusura dove si chiarisce che i membri del Parlamento possono avvalersi di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico e che, in tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che il testo in esame meriti più di una riflessione, rilevando che sembra presumere un duplice rapporto di lavoro tra il Parlamentare ed il suo collaboratore. In alcuni casi il rapporto sarà di lavoro autonomo ed in altri invece di lavoro subordinato. Ritiene che il testo trasmesso dalla Commissione di merito sia carente proprio su tale punto, non delimitando in maniera chiara e certa i confini tra i due tipi di rapporto di lavoro. Vi è poi la questione delicata della disciplina del recesso che il testo in esame, nel caso di contratto di lavoro subordinato, disciplina attraverso un mero rinvio all'articolo 2118 del codice civile, mentre invece sarebbe necessaria una disciplina legislativa specifica che tenga conto di tutte le peculiarità proprie del rapporto di lavoro tra il Parlamentare ed il suo collaboratore.

Cinzia CAPANO (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Contente, ritenendo che non sia corretto il richiamo all'articolo 2118 per quanto attiene la disciplina del recesso, che dovrebbe essere disciplinato specificatamente da una normativa il cui contenuto dovrebbe ispirarsi a quella già prevista per le organizzazioni di tendenza.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il testo non sia sufficientemente chiaro in merito ai diversi tipi di rapporto di lavoro che possono intercorrere tra il parlamentare ed un suo collaboratore e che pertanto possa suscitare dubbi interpretativi la normativa prevista dal testo in merito al suo ambito di applicazione.

Angela NAPOLI (FLpTP) condivide le perplessità espresse dai colleghi finora intervenuti invitando il relatore a tenerne conto nella predisposizione della proposta di parere.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che il mero divieto di instaurazione del rapporto di lavoro tra il parlamentare e il coniuge, il convivente *more uxorio*, i parenti e gli affini del medesimo non sia

sufficiente, in quanto potrebbe instaurarsi tale rapporto tra un parlamentare e soggetti che appartengono alle categorie oggetto di divieto con riferimento ad altri parlamentari del medesimo gruppo. Invita pertanto ad inserire nel parere una condizione volta a rendere trasparenti tali tipi di rapporti attraverso una autocertificazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ritiene che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Paolini siano fondate anche con riferimento a deputati appartenenti a gruppi diversi. Per tale ragione osserva che si potrebbe estendere il divieto previsto dal testo in esame a tutti coloro che rientrano nelle categorie oggetto del divieto stesso indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro si instauri nei confronti del deputato con il quale sussiste la relazione oggetto di divieto.

Francesca CILLUFFO (PD) condivide quanto appena dichiarato dal Presidente.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva che il suo intervento non era volto tanto ad estendere il divieto previsto dal testo in esame, quanto a prevedere delle forme di trasparenza.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene che l'estensione del divieto al convivente *more uxorio* debba essere fatto con riferimento agli stessi parametri con i quali viene individuato già oggi il convivente *more uxorio* da parte della Camera per fini amministrativi in merito ad altre questioni.

Donatella FERRANTI (PD), pur comprendendo le preoccupazioni del presidente in merito a possibili abusi della disciplina in esame, chiede se abbia realmente senso sostituire il divieto previsto dal testo in relazione ai rapporti del parlamentare con i propri parenti ed affini e, secondo la condivisibile proposta del Presidente, il proprio coniuge o convivente *more uxorio*, con un divieto assoluto per tutti coloro che rientrano in queste cate-

gorie che impedisca a costoro di avere un rapporto di lavoro subordinato con altri parlamentari.

Federico PALOMBA, presidente, ritiene che la Commissione si debba soffermare anche sulla parte relativa all'entità minima del compenso, ritenendo che non tenga conto della possibile esigenza del parlamentare di avere diversi rapporti di lavoro con propri collaboratori ciascuno dei quali finalizzato ad una sola e specifica parte del lavoro parlamentare.

Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP) ritiene che il testo in esame possa presentare alcune criticità nella parte in cui si prevede che il contratto di lavoro subordinato, che rientra nell'autonomia contrattuale possa essere integrato nel suo contenuto da delibere dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. Invita pertanto la Commissione a soffermarsi su tale questione verificando se la disciplina prevista dal testo in merito sia conforme ai principi costituzionali ed in particolare ai principi sui quali si fonda l'autonomia contrattuale.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 15.40.

5-07355 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nella sezione penale del carcere di Sulmona.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, rileva come dalla risposta emerga il ritardo degli esiti dell'indagine amministrativa disposta, tenuto conto che il detenuto Nicola Grieco, che non risultava soffrire di alcuna patologia, è deceduto improvvisamente per arresto cardiaco il 3 giugno 2012.

5-07416 Bernardini: Sulle carenze strutturali e di personale nel carcere di Matera.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, sottolinea come nella risposta non si faccia menzione della generale carenza degli stanziamenti per l'ordinaria e straordinaria manutenzione, che concorre a determinare la situazione di grave degrado in cui versano le carceri italiane. Con riferimento al tema della carenza di personale appartenente alla polizia penitenziaria, la risposta risulta inadeguata perché, come in ogni altra risposta alle interrogazioni da lei presentate e riferite ad un elevato numero di carceri, si continua a rispondere che la questione sarà tenuta in debita considerazione in occasione dell'assegnazione delle unità che concluderanno il 165° corso di formazione, mentre è noto che con tale assegnazione non sarà possibile coprire il complessivo fabbisogno di organico.

5-07434 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Palmi.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, osserva come la risposta confermi la costante sottovalutazione dello stato di salute dei detenuti da parte dell'amministrazione e l'illogicità dei trasferimenti subiti dal detenuto in questione, affetto da problematiche di tipo psichiatrico. Questi, infatti, nel giro di pochi mesi, da Palmi è stato trasferito prima a Livorno, poi ad Agrigento e quindi posto agli arresti domiciliari

Federico PALOMBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). (COM(2012)11 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. (COM(2012)10 final).

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

**DOCUMENTO DEPOSITATO DALL'ONOREVOLE FERRANTI
SULLA CONTUMACIA**

ART. 1.

(Modifiche in tema di udienza preliminare).

1. All'articolo 419 del codice di procedura penale, comma 1, le parole « sarà giudicato in contumacia » con le seguenti « si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies ».

2. L'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 420-bis – *(Assenza dell'imputato)*
– 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio [nei due anni precedenti], sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare o abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo

essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421 comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

6. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo ».

3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-quater. – *(Sospensione del processo per assenza dell'imputato)* – 1.

Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter* e fuori dalle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18 comma 1 lettera *b*). Non si applica l'articolo 75 comma 3.

3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ».

4. L'articolo 420-*quinqüies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-*quinqüies* – (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-*quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la

data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato, e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 ».

ART. 2.

(Disposizioni in tema di dibattimento).

1. La rubrica e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 489 sono sostituiti nel seguente modo:

« 489 – (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-*bis*, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444 ».

2. Nell'articolo 490 le parole « o contumace » sono soppresse dalla rubrica e dal testo.

3. All'articolo 513 le parole « contumace o » sono soppresse.

4. Nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 520 le parole « contumace o » sono soppresse.

5. Nel comma 3 dell'articolo 548 le parole « all'imputato contumace e » sono soppresse.

ART. 3.

(Disposizioni in tema di impugnazioni e di restituzione in termine).

1. Nel comma 2 lettera *d* dell'articolo 585 le parole « per l'imputato contumace e » sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 è abrogato.

3. All'articolo 604 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, Il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2 ».

4. All'articolo 623 comma 1, dopo la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604 commi 1, 4, 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado ».

5. Dopo l'articolo 625-bis è introdotto il seguente: « Articolo 625-ter (*Rescissione del giudicato*). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme del-

l'articolo 583 comma 3, entro trenta giorni dal momento della avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2 ».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato ».

ART. 4.

(Disposizioni in tema di prescrizione del reato).

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 ».

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

**DOCUMENTO DEPOSITATO DALL'ONOREVOLE FERRANTI
SULLA MESSA ALLA PROVA**

ART. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 168-bis. – *(Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato).* – 1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

2. La messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

3. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino

le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

ART. 168-ter. – *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova).* – 1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

ART. 168-quater. – *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova).* – 1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

2. Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso

alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta ».

ART. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

TITOLO V-bis

Della sospensione del procedimento con messa alla prova

ART. 464-bis. – *(Sospensione del procedimento con messa alla prova).* – 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Uf-

ficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

ART. 464-ter. – *(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari).* – 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.

4. Il pubblico ministero in caso di dissenso deve enunciarne le ragioni. In tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

ART. 464-*quater* (*Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia*) – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Le ulteriori prestazioni non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del primo comma. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588 c. 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75 comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

ART. 464-*quinquies*. – (*Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento*). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

ART. 464-*sexies*. – (*Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento*).

1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta

di parte, le prove non rinviabili [e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato]

ART. 464-septies. — (*Esito della prova*). — 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'Ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato. E fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

« ART. 657-bis. — (*Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca*). — 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore ».

ART. 3.

(*Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*).

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 191-bis. — (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). — 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di

esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'Ufficio dell'Esecuzione penale sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-*septies* con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia ».

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-07355 Bernardini: Sul decesso di un detenuto
nella sezione penale del carcere di Sulmona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'interrogazione in discussione, con la quale l'onorevole Bernardini chiede notizie in ordine al decesso del detenuto Nicola Grieco, avvenuto presso l'Istituto Penitenziario di Sulmona il 3 giugno ultimo scorso, si riferisce quanto segue, sulla base degli elementi acquisiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

L'agente in servizio presso il reparto penale, durante il giro di controllo notturno, insospettito della posizione assunta nel letto dal Grieco e della mancata risposta ai ripetuti richiami che gli venivano rivolti, dava immediatamente l'allarme.

Il medico di turno presente in Istituto accorreva prontamente e trovava «...il paziente disteso in posizione obliqua sul letto,» dando atto che non vi era «nessun segno di attività cardiaca né respiratoria», che il colore del viso era cianotico, la pelle fredda, rilevando, infine, la presenza di un mozzicone di sigaretta e di un bicchiere di

plastica vicino al corpo. Lo stesso sanitario constatava la morte del Grieco alle ore 00,20.

Dall'esame della cartella clinica è emerso che «il detenuto non soffriva di patologie cardiache, non assumeva terapia farmacologica continuativa ma solo saltuariamente terapia antidolorifica».

Il Grieco si trovava da solo in una cella di nove metri quadrati, rispondente ai requisiti di sanità e igiene.

Sull'accaduto, la competente Direzione Generale del D.A.P. ha disposto un'indagine amministrativa – ancora in corso – affidata al Provveditore regionale per l'Abruzzo per appurare le cause, le circostanze e le modalità in cui è avvenuto il decesso.

Lo stesso Provveditore è stato invitato a richiedere all'Autorità Giudiziaria gli esiti dell'esame autoptico disposto sulla salma del Grieco.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07416 Bernardini: Sulle carenze strutturali e di personale nel carcere di Matera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo indicato in discussione l'onorevole interrogante chiede, in particolare, notizie relativamente alla Casa Circondariale di Matera. A tale riguardo, preme evidenziare che è stata disposta, con i fondi del capitolo 7303, l'assegnazione di 400.000 euro in favore del Provveditorato Regionale di Potenza per l'esecuzione degli interventi più urgenti e prioritari sulle strutture penitenziarie del distretto e che, nel recentissimo passato, con un notevole impegno economico, sono stati ristrutturati ed adeguati al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 tutti i reparti detentivi del carcere.

Va, altresì, sottolineato che al fine di migliorare le condizioni operative di tutti coloro che prestano servizio all'interno dell'istituto, si è deciso di procedere alla

realizzazione di un fabbricato da adibire ad autorimessa, cucina e mensa per il personale e che i relativi lavori sono attualmente in corso di esecuzione.

Inoltre, nel programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2012 sono stati inseriti i lavori di ristrutturazione del reparto osservazione per un importo di 300.000 euro.

Quanto, invece, alla situazione del personale di polizia penitenziaria, si osserva che presso l'Istituto di Matera risultano in servizio 112 unità, a fronte di una previsione organica di 130 unità.

La situazione di carenza di organico del predetto istituto sarà tenuta in debita considerazione in occasione dell'assegnazione delle unità che concluderanno il 165° corso di formazione, il cui termine è previsto per la fine dell'anno.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-07434 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Palmi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, a fronte delle preoccupazioni da Lei espresse sullo stato di salute del detenuto Vincenzo Roveto e sulle cure prestategli dall'Amministrazione penitenziaria durante il periodo di detenzione nel carcere di Palmi, mi preme evidenziare che le notizie acquisite sono del tutto rassicuranti.

Il Roveto, infatti, fin dal 15 marzo 2012 e ciò sin dal suo ingresso presso l'Istituto di Palmi, è stato preso in carico dall'Area Sanitaria, che ha prontamente riscontrato l'esistenza di problematiche di tipo psichiatrico; tali problematiche hanno, poi, indotto la competente Autorità Giudiziaria a disporre in data 31 marzo 2012, su segnalazione dell'Area sanitaria, l'osservazione psichiatrica del Roveto, ai sensi dell'articolo 112 decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

Poiché l'unica sezione « osservandi AS » presente sul territorio nazionale risultava all'epoca dei fatti parzialmente chiusa per ristrutturazione, si è provveduto ad individuare una struttura alternativa e l'osservazione del Roveto, previo accordo tra la competente Direzione Generale e l'Autorità Giudiziaria, ha avuto inizio nella sezione osservandi della Casa Circondariale di Livorno, dove il Roveto è stato trasferito in data 30 aprile 2012.

Concluso il periodo di osservazione presso la sezione osservandi di Livorno, il Roveto è stato assegnato, per esigenze di opportunità penitenziaria, alla Casa Circondariale di Agrigento: qui il detenuto è rimasto dal 19 giugno 2012 al 18 agosto 2012, data in cui gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Per quanto riguarda, infine, la patologia tumorale citata in interrogazione, comunico che dall'esame della cartella clinica del Roveto non risulta che lo stesso sia affetto da alcuna recidiva della malattia, che lo ha colpito in passato.

Per completezza di informazione rappresento, altresì, che l'attenzione dell'Amministrazione penitenziaria verso le condizioni di salute del Roveto è stata massima anche durante la permanenza presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, l'istituto dove il predetto detenuto ha fatto ingresso in data 2 dicembre 2010, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dalla Procura della Repubblica DDA di Catanzaro per il reato di cui all'articolo 416-*bis* c.p. ed altro.

Il Roveto, infatti, nel solo anno 2011, oltre ad usufruire dell'assistenza medica intramuraria, è stato sottoposto a ben oltre 10 visite mediche specialistiche presso strutture ospedaliere esterne.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004. C. 5417 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 5418 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	60
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	65
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Priorità dell'Unione europea per la 67 ^{ma} sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. N. 11424/12 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	71
Sui lavori della Commissione	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di

prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.

C. 5417 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, segnala che il Protocollo in esame è volto a modificare la disciplina convenzionale vi-

gente al fine di disciplinare in maniera più equilibrata e non discriminatoria i rapporti economico-fiscali tra l'Italia e il Belgio.

Il protocollo ha per oggetto la modifica dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera *b*), della Convenzione del 1983 – resa esecutiva in Italia dalla legge n. 148 del 1989 – riguardante le remunerazioni pagate, a fronte di servizi resi allo Stato, ovvero a una sua suddivisione o ente locale (cosiddette «funzioni pubbliche»). La disposizione attualmente vigente attribuisce il diritto di imposizione su questa tipologia di redditi allo Stato che ha effettuato i pagamenti, mentre il paragrafo 1, lettera *b*), prevede alcune deroghe a questo principio qualora la persona fisica sia residente nell'altro Stato e ivi svolga la sua attività lavorativa.

Il protocollo firmato l'11 ottobre 2004, prevede che le remunerazioni in questione siano assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte se corrisposte a cittadini di tale Paese, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano divenuti o no residenti nello Stato in cui svolgono la propria attività al solo fine della prestazione del servizio.

Osserva che ciò avrà effettivi effetti positivi per i numerosi cittadini italiani che prestano la propria attività in Belgio, compresi coloro che prestano la propria attività presso le rappresentanze diplomatiche dello Stato italiano e le rappresentanze permanenti dell'Unione europea e della NATO.

Ricorda che la relazione illustrativa sottolinea la presumibile esiguità delle ipotesi applicative interessate e l'assenza, pertanto, di effetti complessivi significativi in termini di oneri finanziari, che dovrebbero essere in ogni caso di segno netto positivo.

Il sottosegretario di Stato Staffan DE MISTURA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Franco NARDUCCI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, rallegrandosi per il fatto che il provvedimento in titolo getti le premesse per sanare un conten-

zioso che da lungo tempo grava su numerosi connazionali.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.

C. 5418 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, rammenta che l'Accordo in esame, in materia di cooperazione di polizia tra l'Italia e gli Stati Uniti nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare, nell'azione di prevenzione e di attività investigativa, attraverso la facoltà di interrogazioni automatizzate dei dati dattiloscopici e dei profili del DNA.

Osserva che gli organismi designati per l'esecuzione dell'Accordo sono, per l'Italia, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per gli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna. La conclusione dell'Accordo, i cui negoziati hanno avuto inizio il 13 febbraio 2009, si è resa necessaria per rafforzare la cooperazione di polizia, attraverso una condivisione delle informazioni e uno sviluppo di tecnologie automatizzate che favoriscano più incisive forme di controllo, soprattutto alle frontiere.

L'intesa, nel suo articolato, concentra la propria portata applicativa sulla prevenzione e sulla lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera e il terrorismo, ispirandosi al Trattato intergovernativo fatto a Prüm il 27 maggio 2005, a cui l'Italia ha aderito ai sensi della legge n. 85 del 2009. Ai fini dell'attuazione dell'intesa, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento (profili e dati identificativi del DNA, dati dattiloscopici e identificativi delle impronte digitali), creati per la prevenzione e le investigazioni sulle forme gravi di criminalità, purché non consentano l'identificazione diretta del soggetto interessato.

Sottolinea la rilevanza che questo tipo di dati sta assumendo nelle tecniche investigative e l'opportunità del loro utilizzo per una lotta a tutto campo alla grande criminalità transnazionale.

L'Accordo, nel rispetto delle competenze degli organi attuatori, autorizza i rispettivi punti di contatto nazionali ad accedere, tramite interrogazioni automatizzate effettuate singolarmente, ai dati di riferimento contenuti sia nei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali appositamente creati, sia negli schedari dei profili del DNA. Le intese attuative definiscono i limiti quantitativi delle richieste e le modalità tecniche e procedurali di accesso alle banche dati con riferimento a un gruppo esaustivo di reati che formeranno oggetto di cooperazione, che sono sostanzialmente individuabili nelle fattispecie punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con una pena più severa.

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici o di profili del DNA, nell'ambito della procedura esaminata, la trasmissione degli ulteriori dati avviene in base alle procedure della Parte richiesta e nel rispetto della propria legislazione nazionale. Nell'Accordo vengono indicati i limiti al trattamento dei dati e delle informazioni, le procedure per la rettifica, il blocco o la cancellazione dei dati, le modalità di documentazione e le misure tecniche e organizzative tese alla sicurezza.

È sancita la trasparenza delle procedure nonché la non incidenza dell'Accordo su diritti e su obblighi derivanti da altri accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America (articolo 18).

Per quanto attiene agli oneri dell'Accordo, pari a 10.164.000 euro per l'anno 2012, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Tali oneri, come si desume dalla relazione tecnica, sono in larga parte (9.922.000 euro) riconducibili alla sviluppo del sistema automatizzato di identificazione delle impronte (AFIS), ivi incluso l'adeguamento delle infrastrutture *hardware*, nonché specifici interventi di software e l'aggiornamento del sistema.

In conclusione, manifesta apprezzamento per il rispetto nell'Accordo in esame delle necessarie garanzie connesse all'estrema delicatezza delle informazioni trattate, pur nella consapevolezza dell'esigenza di rafforzare gli strumenti per la lotta al crimine transnazionale.

Il sottosegretario di Stato Staffan DE MISTURA si associa alle considerazioni del relatore, sostenendo l'importanza della ratifica in titolo, nonostante gli elevati costi da affrontare sul piano tecnologico, nell'intento di ribadire l'impegno in prima linea del nostro Paese contro la criminalità.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emen-

damenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 5434 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, fa presente che la Commissione ha dovuto già occuparsi del tema oggetto della Convenzione in titolo nell'esame delle norme di necessità ed urgenza varate in relazione al giudizio presso la Corte internazionale di giustizia sul caso degli internati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale.

Mario BARBI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione si è già dovuta occupare della problematica soggiacente all'Accordo in esame: l'assenza di un'adeguata legislazione interna riguardante le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.

Osserva che nell'attuale ordinamento italiano vige solo il decreto-legge n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010, che senza prevedere regole sostanziali sull'immunità, si limita a prescrivere la sospensione delle misure esecutive a loro carico nelle more di procedimenti davanti a istanze giurisdizionali internazionali. Tale sospensione, per volontà parlamentare, è stata però vincolata ad una scadenza temporale, poi prorogata, per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 216 del 2011, al 31 dicembre del corrente anno.

Evidenzia di avere perorato in tale contesto l'adesione italiana alla Convenzione di New York del 2 dicembre 2004 con un ordine del giorno accolto dal Governo il 25 maggio 2010 in occasione della conversione del primo decreto-legge

sopra richiamato. Rileva che la presentazione del disegno di legge in esame adempie quindi a tale atto di indirizzo parlamentare. La Convenzione, adottata per *consensus* il 2 dicembre 2004 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, contribuisce alla certezza dei rapporti giuridici, consentendo di disporre di criteri univoci volti a orientare la giurisprudenza,

La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione. Ad oggi, ventotto Stati hanno firmato la Convenzione e soltanto tredici Stati l'hanno ratificata o vi hanno aderito (tra i quali l'Austria, la Francia, il Giappone, la Norvegia, il Portogallo, la Romania, la Spagna, la Svizzera e la Svezia).

Per quanto la Convenzione non sia ancora entrata in vigore né stia presumibilmente per entrarvi in tempi brevi, rileva che è vigente sul piano internazionale, per lo Stato firmatario l'obbligo di agire in buona fede, ossia di comportarsi in modo non contraddittorio e contrastante rispetto alla disciplina fissata nel testo convenzionale. Acquisisce quindi comunque rilievo per l'Italia divenire al più presto Stato parte della Convenzione, anche per far fronte ai contenziosi già aperti sui quali chiede che il Governo voglia fornire i raggugli che riterrà opportuni.

La Convenzione si compone di un preambolo e di trentatré articoli suddivisi in sei parti. La parte prima (articoli 1-4) fissa gli scopi generali della Convenzione e contiene disposizioni relative all'uso dei termini impiegati nel trattato ed all'ambito di applicazione dello stesso. La parte seconda (articoli 5-9) è dedicata ai principi generali in materia di immunità dalla giurisdizione e detta le modalità pratiche attraverso le quali operano i suddetti principi. La parte terza (articoli 10-17) disciplina le ipotesi in cui l'immunità non può essere invocata dallo Stato convenuto. La parte quarta (articoli 18-21) detta norme in materia di immunità dalle misure di esecuzione e dalle misure cautelari riguardanti beni di proprietà dello Stato straniero o crediti ad esso riferibili. La parte

quinta (articoli 22-24) prevede disposizioni di natura procedurale. Infine, la parte sesta (articoli 25-33) contiene clausole finali, tra le quali spicca per importanza quella relativa al sistema di soluzione delle controversie.

La Convenzione, che fa salvi gli accordi internazionali preesistenti in materie oggetto della Convenzione stessa, di cui comunque l'Italia non è parte, enuncia l'immunità quale regola generale: lo Stato parte è tenuto a darvi immediato effetto, astenendosi dall'esercitare la giurisdizione in un procedimento pendente davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e dovendo assicurare che i suoi tribunali accertino d'ufficio che l'immunità dell'altro Stato sia rispettata.

Stabilita la regola generale dell'immunità, la Convenzione enumera una serie di eccezioni nelle quali la giurisdizione civile può essere esercitata. Le eccezioni sono di due tipi: ve ne sono alcune di portata generale, disciplinate nella parte seconda della Convenzione, e altre di portata specifica, perché relative a determinate categorie di procedimenti, disciplinate nella parte terza.

Il testo convenzionale non prevede espressamente la distinzione tra *atti iure imperii* ed *atti iure gestionis*, ma la presuppone, in quanto i procedimenti per i quali lo Stato può essere legittimamente convenuto in un giudizio civile corrispondono al compimento di atti statali tradizionalmente qualificati come attività di tipo privatistico dal diritto internazionale consuetudinario.

In particolare, la Convenzione individua tre categorie di procedimenti a seconda del loro oggetto: la prima attiene alle transazioni commerciali tra Stati e persone fisiche e giuridiche straniere (articolo 10). La disposizione non si applica alle transazioni commerciali tra Stati.

L'applicazione di tale disposizione della Convenzione nell'ordinamento italiano non dovrebbe comportare problemi particolari alla luce della prassi giurisprudenziale. Infatti, per giurisprudenza costante il carattere commerciale di una transazione o di un contratto è desunto in via

esclusiva dalla natura oggettiva dell'attività degli Stati stranieri, conformemente all'esigenza di assicurare la minore restrizione possibile al diritto dei singoli alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che il giudice italiano ha finora teso a escludere l'immunità giurisdizionale tutte le volte in cui l'atto aveva natura privatistica.

Ricorda che anche recentemente, con riferimento al noto caso dei *bonds* argentini, la Corte di cassazione ha applicato il criterio della natura dell'atto, concludendo che le emissioni e la collocazione sul mercato di obbligazioni da parte di uno Stato straniero rientrano nella categoria degli atti privatistici, per i quali è esclusa l'immunità, e che, invece, i provvedimenti di moratoria, che perseguono la funzione pubblica di tutela dei bisogni primari di sopravvivenza economica della popolazione, devono essere sottratti dal controllo giurisdizionale.

Una seconda importante categoria di eccezioni alla regola generale dell'immunità comprende i procedimenti relativi a contratti di lavoro

Per la Convenzione di New York il procedimento civile può essere promosso solo nei casi in cui tutti i criteri elencati nell'articolo 11 siano cumulativamente soddisfatti. *A contrario*, per orientamento costante della giurisprudenza italiana, espresso per la prima volta nel 1989 dalla Corte di cassazione, la giurisdizione può essere esercitata allorché sia soddisfatto alternativamente uno dei due seguenti criteri: *a)* le mansioni del lavoratore, a prescindere dalla natura della pretesa fatta valere, siano soltanto accessorie, periferiche o ausiliarie rispetto al perseguimento delle funzioni pubbliche dell'ente convenuto e dunque inidonee ad interferire sui poteri sovrani dello Stato straniero; oppure, *b)* la pretesa azionata, a prescindere dalle mansioni svolte dal lavoratore, riguardi esclusivamente aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro (retribuzione, indennità di licenziamento, eccetera).

Ai sensi della Convenzione, i due criteri delineati devono invece sussistere cumulativamente ai fini del riconoscimento dell'immunità. Pertanto, *prima facie*, a con-

fronto con il consolidato orientamento della giurisprudenza italiana, la Convenzione delle Nazioni Unite può considerarsi meno protettiva dei diritti del lavoratore. Tuttavia occorre rilevare che sono molto rari i casi in cui il giudice italiano ha riconosciuto sussistente la giurisdizione rispetto a domande di carattere non patrimoniale (quali la reintegrazione nel posto di lavoro o l'inquadramento superiore).

La terza categoria di procedimenti per i quali non è possibile invocare l'immunità concerne i procedimenti relativi al risarcimento dei danni derivanti da morte o lesioni personali e dei danni ai beni. Ai sensi della Convenzione, e sempre che gli Stati interessati non abbiano convenuto diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un'azione di risarcimento del danno in caso di morte o di lesione alla persona o in caso di danno o perdita di beni materiali, dovuti a un atto od omissione presumibilmente attribuibile allo Stato.

Distinta dalla questione dell'immunità dalla giurisdizione nei procedimenti di cognizione è quella delle immunità dalle misure di coercizione, disciplinata dalla parte quarta della Convenzione. Le immunità dalla giurisdizione e le immunità dalle misure coercitive, per quanto fortemente connesse, non hanno un'estensione coincidente, dovendosi riconoscere alle immunità dalle misure coercitive una sfera di applicazione più ampia di quella prevista per le immunità dalla giurisdizione. L'indirizzo seguito dalla Convenzione di New York è in linea con le soluzioni cui perviene la giurisprudenza italiana, secondo cui non è lo Stato straniero a essere soggettivamente immune dalla giurisdizione esecutiva, ma sono i suoi beni a non poter essere oggetto di esecuzione se destinati all'adempimento delle sue funzioni pubbliche.

Relativamente alle immunità dello Stato dalle misure di coercizione posteriori alla sentenza, la Convenzione dispone che nessuna misura di coercizione (pignoramento, sequestro, esecuzione contro i

beni di uno Stato) può essere adottata in relazione a un procedimento davanti ad un tribunale di un altro Stato, salvo che: lo Stato vi abbia espressamente consentito; lo Stato abbia riservato o destinato dei beni per la soddisfazione della domanda oggetto del procedimento; lo Stato abbia stabilito che i beni sono specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati a scopi diversi da quelli di servizio pubblico non commerciali e sono situati nel territorio dello Stato del foro, a condizione che le misure coercitive posteriori alla sentenza riguardino soltanto beni che hanno un legame con l'ente contro il quale è stato promosso il procedimento.

Ai fini di una migliore comprensione del contesto giuridico-internazionale nel quale si colloca l'adesione italiana alla Convenzione di New York, ricorda che la sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia resa il 3 febbraio 2012 a definizione della controversia apertasi tra Italia e Germania sulle riparazioni dovute a cittadini italiani per i crimini di guerra commessi dalle Forze armate del *Terzo Reich* in Italia ha statuito che l'Italia ha violato la norma di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati sotto un triplice profilo: ha consentito che fossero istituiti dei procedimenti contro la Germania per le violazioni del diritto internazionale umanitario; ha consentito che fosse iscritta ipoteca giudiziale su un bene della Germania adibito a funzioni pubbliche; ha dato esecuzione alle sentenze greche di condanna della Germania per violazione del diritto internazionale umanitario. La Corte ha peraltro riconosciuto che l'immunità dalla giurisdizione impedisce alle vittime di ricorrere in giudizio contro la Germania, rinviando la soluzione del problema ad un eventuale negoziato diretto tra i due stati.

Sottolinea che la disposizione dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica serve ad evitare situazioni incresciose come quelle createsi con il contenzioso dinanzi alla Corte dell'Aja: in particolare, la disposizione normativa delinea le modalità di attuazione delle sentenze con le quali la Corte internazionale di giustizia ha escluso

la sussistenza della giurisdizione civile relativamente a specifiche condotte adottate da uno degli Stati coinvolti nella controversia, posta la loro qualificazione in termini di atti *iure imperii*.

Osserva che si tratta di un intervento legislativo necessitato alla luce dell'interpretazione che la stessa Corte internazionale dà dell'articolo 59 del proprio Statuto, tale cioè da comprendere, nelle condotte esecutive del *decisum* internazionale che lo Stato soccombente è tenuto ad adottare, anche quelle volte a privare di effetti i provvedimenti giurisdizionali nazionali, pur divenuti irrevocabili, pronunciati rispetto a condotte coperte dall'immunità statale dalla giurisdizione civile.

A fronte di una pronuncia della Corte che nega la giurisdizione del giudice civile nazionale nei confronti di altro Stato, il disegno di legge delinea due strade: se la causa civile in Italia è ancora in corso, il comma 1 demanda al giudice adito davanti al quale pende la controversia di dichiarare, d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, il proprio difetto di giurisdizione; se la causa civile è già conclusa e dunque si è già formato il giudicato civile, il comma 2 consente la revocazione della sentenza in deroga alle disposizioni generali del codice di procedura civile.

Auspica una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, suggerendo comunque di risentire almeno l'autorevole giurista audito in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2010, il professor Natalino Ronzitti, anche al fine di valutare l'impatto della Convenzione sul diritto internazionale umanitario a cui la nota vicenda dei crimini di guerra faceva riferimento.

Prima di licenziare il disegno di legge per l'Assemblea, ritiene altresì necessario un chiarimento tecnico circa l'opportunità di precisare i termini per l'acquisizione dello *status* di parte della convenzione da parte dell'Italia, dal momento che il nostro Paese non l'ha sottoscritta entro la scadenza prevista.

Osserva in conclusione che il provvedimento in esame presenta profili di indubbio interesse istituzionale, internazio-

nale e politico, con evidenti riflessi su attese e aspettative di numerosi soggetti ma che allo stesso pone rimedio ad una situazione la cui insostenibilità è stata già ampiamente riconosciuta.

Il sottosegretario di Stato Staffan DE MISTURA si associa alle considerazioni del relatore sull'urgenza ed importanza del provvedimento, in quanto attualmente sono in corso circa venti vicende giudiziarie che coinvolgono Stati esteri in cui risulta rilevante l'immunità giurisdizionale.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Considera al riguardo particolarmente rilevante, come per gli analoghi precedenti, il parere che sarà reso dalla Commissione Giustizia. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

C. 5446 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Accordo in esame, tra l'Italia ed il *Bureau International des Expositions* (BIE), concluso a Roma l'11 luglio scorso, fissa alcune misure intese a facilitare lo svolgimento dell'Esposizione di Milano del 2015.

L'Italia, in qualità di Stato ospitante dell'edizione 2015, nel rispetto delle dispo-

sizioni previste dalla Convenzione di Parigi del 1928 e dai Regolamenti BIE, è tenuta a prevedere una serie di facilitazioni per i partecipanti ufficiali e non ufficiali e a garantire loro taluni privilegi ed esenzioni, indispensabili per il pieno successo dell'evento.

L'ambito dell'Accordo riguarda, in primo luogo, i privilegi e le agevolazioni da accordare al personale permanente dei partecipanti ufficiali, ossia ai rappresentanti dei Governi o delle organizzazioni internazionali intergovernative che intendano partecipare all'esposizione, al personale accreditato presso le singole sezioni, ai familiari a carico e al personale dipendente al seguito. L'Accordo include anche i privilegi e le agevolazioni che l'Italia intende concedere ai soggetti autorizzati dal Commissario generale dell'Esposizione (partecipanti non ufficiali). Ciò alla luce della crescente importanza che vanno assumendo il settore privato e la società civile.

L'Accordo prevede, infine, agevolazioni fiscali per la società di gestione EXPO 2015 Spa (ente organizzatore), che comportano una rinuncia a maggiori gettiti, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie messe a sua disposizione da parte del Governo e degli altri azionisti (Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano e Camera di commercio di Milano).

Segnala il rilievo dell'articolo 21 che raccomanda la continuità nel tempo dell'EXPO di Milano attraverso la costituzione di una fondazione, ovvero analogo ente, che coinvolga il mondo scientifico ed il mondo finanziario, senza tuttavia oneri per lo Stato, come recita la relazione tecnica allegata al disegno di legge.

Rammenta che per l'attuazione provvedimento in esame è prevista una spesa di euro 135.000 per l'anno 2014 e di euro 315.000 per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvederà mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli Affari esteri. Tali oneri derivano sostanzialmente dai mancati introiti per la concessione dei visti gratuiti.

Rilevando che la norma relativa alla copertura finanziaria potrebbe richiedere una riformulazione tecnica secondo le eventuali indicazioni che la Commissione Bilancio potrebbe formulare, raccomanda la rapida approvazione del provvedimento per sottolineare l'impegno del Parlamento italiano a contribuire alla migliore riuscita dell'evento milanese.

Il sottosegretario di Stato Staffan DE MISTURA si associa alle considerazioni del relatore, osservando come la ratifica in titolo costituisca una *condicio sine qua* non per gli sviluppi organizzativi della manifestazione.

Enrico PIANETTA (PdL) sottolinea come l'EXPO 2015 sia l'unica grande manifestazione internazionale prevista in Italia nei prossimi anni, il cui tema relativo all'alimentazione sicura ed all'energia per la vita rappresenta una grande sfida per l'umanità, anche in relazione agli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Nel ricordare come oltre 850 milioni di esseri umani soffrano ancora di malnutrizione, auspica il massimo coinvolgimento delle forze pubbliche e private nel sostegno all'evento milanese.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 9.45.

Priorità dell'Unione europea per la 67^{ma} sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. N. 11424/12.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2012.

Stefano STEFANI *presidente*, sottolinea l'importanza del punto all'ordine del giorno in vista della partecipazione parlamentare all'apertura della nuova sessione dell'Assemblea generale la prossima settimana.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, anche a nome del collega Tempestini, illustra, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), ribadendo l'importanza del rafforzamento della coesione europea in tema di azione internazionale e riprendendo i temi principali dell'atto esaminato, dai seguiti della Conferenza di Rio+20 alla revisione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, dalla promozione della democrazia e dei diritti umani alla riforma dell'Organizzazione ed alla gestione della pace e della sicurezza.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA, nel preannunciare la sua presenza ai lavori dell'Assemblea generale dell'ONU, manifesta vivo apprezzamento per il contributo che verrà dalla delegazione parlamentare. Segnala l'utilità che l'Europa parli con una voce sola e ribadisce come molti spunti italiani siano stati recepiti nelle priorità adottate, anche se il risultato finale tiene evidentemente conto delle po-

sizioni comuni a tutti gli Stati membri. Ricorda, a questo proposito, le osservazioni svolte nella precedente seduta dall'onorevole Frattini circa la prospettiva europea della riforma del Consiglio di sicurezza.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, riallacciandosi alle appena menzionate osservazioni del collega Frattini, fa presente che esse collimano con il punto politico della proposta di documento con riferimento all'impegno al Governo per il seggio europeo nel Consiglio di sicurezza, che non è avanzato in termini retorici, pur nella consapevolezza delle diverse posizioni esistenti in seno all'UE. Ritiene che tale questione debba essere affrontata con il Governo in termini strategici ai fini della precisazione della nostra politica estera in un quadro più generale. Pur ribadendo le caratteristiche a tratti meramente descrittive dell'atto esaminato, apprezza gli sviluppi delle relazioni UE-ONU, anche a seguito della risoluzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel maggio 2011. Evidenzia tuttavia una carenza sulle questioni economico-finanziarie oggi così attuali.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), pur comprendendo come la proposta di documento corrisponda alle finalità della procedura in corso, auspica maggiore incisività nella critica all'ONU sul tema dei diritti umani ed in particolare della libertà religiosa, a fronte dei recenti fallimenti in Darfur e in Siria, oltre che dello stallo del Consiglio per i diritti umani di Ginevra. Ricorda poi l'intervento del Segretario generale dell'ONU Ban Ki Moon alla recente conferenza dei paesi non allineati contro le minacce rivolte tra Stati membri, per stigmatizzare ancora una volta l'atteggiamento anti-israeliano dell'Iran. Conclude auspicando che l'UE faccia sentire la sua voce in modo più deciso sui diritti umani soprattutto in Medio Oriente.

Jean Leonard TOUADI (PD) ritiene che si debba dare maggiore importanza ai risultati di Rio+20 in quanto si è superata

la precedente contrapposizione tra paesi ricchi e paesi poveri sul tema dello sviluppo, rafforzando la consapevolezza delle responsabilità nei confronti dell'ambiente. Ribadendo la critica al presente modello di sviluppo che non sfrutta razionalmente le risorse naturali, invita l'UE a fare un passo avanti a fronte dell'attuale crisi economica forse più strutturale che congiunturale. Raccomanda infine di valorizzare le battaglie italiane per la moratoria universale della pena di morte e le mutilazioni genitali femminili.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, considera meritevoli di riflessione le osservazioni della collega Nirenstein.

Simone Andrea CROLLA (PdL) raccomanda all'esperienza del sottosegretario de Mistura l'esigenza di una riflessione sulla *governance* del segretariato generale delle Nazioni Unite anche in termini di *spending review* al fine di rendere più efficace l'uso delle risorse disponibili. Lamenta altresì la ridotta presenza sia italiana che europea nei ruoli apicali in seno all'ONU.

Daniele GALLI (FLpTP) sottolinea la debolezza dell'UE che, pur essendo il primo contributore dell'ONU, non riesce a fare valere le sue posizioni in quanto non è dotata di una politica estera veramente comune. Auspica un atteggiamento più severo dell'Organizzazione verso quei Paesi che non riconoscono i principi della libertà individuale, facendo l'esempio delle mutilazioni genitali femminili e dei diritti delle donne e delle minoranze in genere.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA sottolinea l'utilità del dibattito, apprezzando in particolare il rilievo dell'onorevole Crolla sugli aspetti finanziari. Ribadisce l'esigenza che le priorità tengano conto delle posizioni di tutti gli Stati

membri, ma anche l'opportunità che l'Italia non rinunci a precisare il suo punto di vista, così come ha fatto lui stesso a Vienna in una recente riunione dell'AIEA in cui è intervenuto, dopo il rappresentante europeo, per rimarcare le nostre valutazioni sulla Siria, sull'Iran e sulla Corea del Nord.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti ed il rappresentante del Governo. Nel condividere la natura di mediazione dell'atto esaminato, si associa alle considerazioni critiche in tema di diritti umani auspicando che l'Italia sia sempre di pungolo per una voce più forte e determinata dell'UE. Nel riformulare, anche a nome del collega Tempestini, la proposta di documento finale alla luce del dibattito svolto (*vedi allegato 2*), invita il Governo ad utilizzare il presente atto di indirizzo in tutte le sedi opportune.

La Commissione approva, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di documento finale come riformulata, che sarà trasmessa anche alle istituzioni europee.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, a seguito delle considerazioni svolte nella seduta dello scorso 12 settembre, ritiene opportuno, ai fini della programmazione dei lavori della Commissione, che il rappresentante del Governo aggiorni la Commissione stessa sui seguiti dell'attentato a Bengasi.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA, segnalando che nella seduta di domani in Assemblea il Governo risponderà ad un'interpellanza urgente sul tema, rileva che il recente attentato si inserisce nella strategia di Al Qaeda di infiltrare la « primavera

araba » per recuperare spazi politici. Nel caso specifico, un piccolo gruppo salafita si sarebbe inserito in una più ampia manifestazione sfruttandola per i suoi fini. Pur segnalando come in Libia circolino ancora troppe armi, ritiene che quel Paese, pur avendo all'interno diverse anime, abbia complessivamente iniziato un cammino di moderazione che trova naturalmente il pieno sostegno italiano. Osserva, peraltro, come ogni rivoluzione non possa prescindere da una fase di graduale assettamento.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario de Mistura e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

ALLEGATO 1

Priorità dell'Unione europea per la 67^{ma} sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (11424/12).**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La III Commissione Affari esteri e comunitari,

esaminate le Priorità dell'Unione europea per la 67^{ma} sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottate dal Consiglio il 23 luglio scorso;

richiamate le raccomandazioni del Parlamento europeo approvate lo scorso 13 giugno;

sottolineato che l'impegno in favore di un effettivo multilateralismo, incentrato sulle Nazioni Unite, costituisce elemento centrale della politica estera dell'Unione europea;

preso atto che l'UE è nel suo complesso il maggior contribuente del sistema delle Nazioni Unite, in quanto i 27 Stati membri finanziano per il 38 per cento il bilancio ordinario, per più di 2/5 le operazioni di *peacekeeping* e per quasi la metà i programmi e fondi speciali;

segnalata l'esigenza di rafforzare la cooperazione tra UE e ONU nella gestione delle crisi;

rilevato che la tutela dei diritti umani continua a rappresentare una priorità dell'azione dell'UE nell'ambito dell'ONU, con particolare riferimento alla moratoria

della pena di morte, al contrasto della tortura e delle altre pene degradanti, al dialogo in materia di libertà religiosa; alla lotta alla violenza di genere ed all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;

considerata l'opportunità, in relazione agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, che l'UE si prepari alla conferenza di revisione del 2013 tenendo conto dei cambiamenti in atto nello scenario globale che implicano un maggiore coinvolgimento dei paesi emergenti;

ritenuto necessario un approfondimento sull'efficacia delle missioni di pace delle Nazioni Unite, anche alla luce di recenti esperienze;

raccomandata l'adozione di un'incisiva iniziativa dell'UE perché l'ONU prenda una posizione più decisa in merito alla crisi siriana, i cui drammatici sviluppi sono in aperto contrasto con i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite;

esprime una valutazione favorevole

impegnando il Governo a continuare a sostenere come obiettivo centrale dell'azione dell'UE in seno all'ONU il conseguimento del seggio europeo nel Consiglio di sicurezza.

ALLEGATO 2

Priorità dell'Unione europea per la 67^{ma} sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (11424/12).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione Affari esteri e comunitari,

esaminate le Priorità dell'Unione europea per la 67^{ma} sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottate dal Consiglio il 23 luglio scorso;

richiamate le raccomandazioni del Parlamento europeo approvate lo scorso 13 giugno;

sottolineato che l'impegno in favore di un effettivo multilateralismo, incentrato sulle Nazioni Unite, costituisce elemento centrale della politica estera dell'Unione europea;

preso atto che l'UE è nel suo complesso il maggior contribuente del sistema delle Nazioni Unite, in quanto i 27 Stati membri finanziano per il 38 per cento il bilancio ordinario, per più di 2/5 le operazioni di *peacekeeping* e per quasi la metà i programmi e fondi speciali;

segnalata l'esigenza di rafforzare la cooperazione tra UE e ONU nella gestione delle crisi;

rilevato che la tutela dei diritti umani continua a rappresentare una priorità dell'azione dell'UE nell'ambito dell'ONU che deve essere implementata con maggiore convinzione e determinazione rispetto a quanto sinora avvenuto anche in seno al Consiglio per i diritti umani di Ginevra,

con particolare riferimento alla moratoria della pena di morte, al contrasto della tortura e delle altre pene degradanti, al dialogo in materia di libertà religiosa; alla lotta alla violenza di genere ed all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;

considerata l'opportunità, in relazione agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, che l'UE si prepari alla conferenza di revisione del 2013 tenendo conto dei cambiamenti in atto nello scenario globale che implicano un maggiore coinvolgimento dei paesi emergenti;

ritenuto necessario un approfondimento sull'efficacia delle missioni di pace delle Nazioni Unite, anche alla luce di recenti esperienze;

raccomandata l'adozione di un'incisiva iniziativa dell'UE perché l'ONU prenda una posizione più decisa in merito alla crisi siriana, i cui drammatici sviluppi sono in aperto contrasto con i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite;

esprime una valutazione favorevole

impegnando il Governo a continuare a sostenere come obiettivo centrale dell'azione dell'UE in seno all'ONU il conseguimento del seggio europeo nel Consiglio di sicurezza.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Espressi rilievi</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di rilievi presentata dal deputato Ruggia</i>)	85

RISOLUZIONI:

7-00793 Ascierio: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati (<i>Discussione e rinvio</i>)	75
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare. Atto n. 500 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della « Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare ». C. 5428, approvata dalla 4 ^a Commissione del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Atto n. 491.

(Rilievi alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Espressi rilievi.*)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 settembre 2012 la Commissione ha svolto le audizioni informali del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, avvocato Francesco Rocca, e dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa, Maggiore generale Gabriele Lupini. Ricorda, inoltre, che la Commissione dovrà concludere l'esame del provvedimento entro la giornata odierna.

Francesco BOSI (UdCpTP), *relatore*, presenta una proposta di rilievi, che illustra (*vedi allegato 1*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, chiede chiarimenti in ordine alle parti della proposta che, in modo più diretto, riguardano lo *status* del personale che sarà chiamato a far parte del contingente del Corpo militare della Croce rossa.

Francesco BOSI (UdCpTP), *relatore*, evidenzia come la sua proposta non prefiguri in modo rigido la futura composizione del contingente, ma si limiti a prevedere che siano i ministeri competenti a definirne la consistenza sulla base di una reale valutazione delle effettive esigenze di funzionamento del Corpo all'interno della Croce Rossa, entro un limite minimo e massimo che sono invece prefissati.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI dichiara di condividere la proposta del relatore, pur non potendo esimersi dal ricordare che il dicastero dell'economia aveva a suo tempo manifestato orientamenti contrari al mantenimento in vita del contingente del Corpo militare oltre la data del 31 dicembre 2015.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, invita il sottosegretario ad esprimere in modo univoco la posizione del Governo sulla proposta del relatore.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI precisa che il parere è favorevole.

Marco BELTRANDI (PD) rileva criticamente come, anche in questa occasione, si ripeta un copione consueto. Il Governo si presenta con proposte di riforma più o meno incisive per poi arretrare immediatamente in sede di dibattito parlamentare verso posizioni di conservazione dell'esistente. Solo così può spiegarsi il motivo per il quale il rappresentante dell'Esecutivo sia favorevole ad una proposta che evidentemente boccia una parte significativa del progetto di riforma della Croce Rossa, ovvero quella riferita alla compo-

nente militare di cui nessuno è in grado di giustificare la reale utilità, come è apparso chiaro nelle audizioni del Commissario Straordinario e dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce Rossa.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, precisa che i soggetti auditi nel corso delle audizioni informali richiamate dall'onorevole Beltrandi hanno ampiamente illustrato quanto la componente militare della Croce rossa svolga un ruolo utile ed essenziale, sia pure con argomentazioni che possono non essere da tutti condivise. Ritiene necessario svolgere tale puntualizzazione in quanto si fa riferimento ad una attività della Commissione che non ha forme di resocontazione, e pertanto occorre evitare che risulti a verbale una circostanza non veritiera.

Marco BELTRANDI (PD) ribadisce che, a suo giudizio, nel corso delle audizioni non è stata formulata nessuna reale argomentazione valida con riferimento al mantenimento in funzione del corpo militare.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) rileva come, al fine di preservare la regolarità delle procedure, non sia opportuno per la presidenza della Commissione dare per associati elementi che sarebbero emersi durante i lavori che la Commissione svolge in sede informale, essendo questi ultimi del tutto opinabili.

Antonio RUGGHIA (PD) si richiama alle considerazioni del collega Beltrandi, sulla necessità di non contraddire un percorso di riforma che è stato già avviato e che costituisce — proprio attraverso la previsione di una fase transitoria nel processo di trasformazione del Corpo militare — un compromesso accettabile nella salvaguardia dei diversi interessi in campo. Rileva peraltro che, in base alle notizie in suo possesso, nel corso dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo abbia assunto posizioni in parte divergenti da quelle che emergono nella proposta del

relatore, condivisa dall'Esecutivo in questa sede.

Esprime quindi la netta contrarietà della sua parte politica a sottrarre al transito nei ruoli civili dopo il 2015 il personale che confluisce nel contingente del Corpo militare, come invece suggerisce la proposta del relatore al punto *b*). Ritiene che invece la soluzione proposta nel testo attuale dello schema di decreto sia la più equilibrata, ferma restando l'attenzione del suo Gruppo verso ogni modifica che salvaguardi i più elevati livelli occupazionali possibili nel nuovo assetto organizzativo della Croce Rossa per tutto il personale, sia esso militare o civile, a tempo indeterminato ovvero precario. Formula quindi una proposta alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI ribadisce la piena coerenza del comportamento e delle posizioni espresse dal Governo, già a partire dal dicembre del 2011, in relazione alla discussione di un testo di riforma della Croce Rossa presso la competente Commissione del Senato. Le stesse posizioni sono state ribadite durante l'esame del provvedimento lo scorso mese di luglio. In sintesi, vi è sempre stato un orientamento favorevole a mantenere un esiguo ma efficiente nucleo operativo all'interno del Corpo militare. Sulla sua permanenza anche oltre la data del 31 dicembre 2015 si deve però registrare la posizione contraria del Ministero dell'economia e di ciò ha ritenuto necessario informare i componenti della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) osserva che nell'arco di tempo preso in considerazione dal sottosegretario vi sono state numerose novità, che possono anche giustificare ripensamenti o mutamenti delle precedenti posizioni. Non si può non evidenziare che proprio in questo periodo è in corso un processo di riduzione dello strumento militare che deve necessariamente influire anche sulla componente militare della Croce Rossa, soprattutto per evitare una dispersione di risorse sempre

più scarse. In questo contesto appare condivisibile l'indicazione del Ministero dell'economia, che dovrebbe condizionare la posizione del Governo nel suo complesso.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara che gli elementi emersi nel corso dell'audizione del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, avvocato Francesco Rocca, sono apparsi particolarmente convincenti e in grado di dissipare ogni dubbio sull'approvazione della proposta presentata dal relatore, su cui dichiara il proprio voto favorevole.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) si interroga sulla possibilità, già in questa sede, di definire in modo preciso la consistenza del contingente di cui all'articolo 5 dello schema di decreto.

Ettore ROSATO (PD) dichiara a nome del suo Gruppo il voto contrario, peraltro sollecitando il Governo ad una maggiore coerenza con quanto affermato nel corso dei lavori dell'omologa Commissione del Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi presentata dal relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara quindi preclusa la votazione sulla proposta alternativa presentata dall'onorevole Ruggia.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00793 Ascierto: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Filippo ASCIERTO (Pdl), illustrando la risoluzione a sua firma, si sofferma sull'esigenza di intervenire nell'intricata vicenda legata alla possibilità di costruzione di nuovi alloggi della Difesa.

Rileva che tale problematica è particolarmente sentita dalle fasce più basse del corpo militare, che sono quelle che in massima parte si rivolgono alle cooperative per dar corso alle procedure di concessione e costruzione di alloggi, previste già dalla normativa attuale. Come noto il piano di costruzione di nuovi alloggi non è però mai decollato, così come la complessa procedura di valorizzazione e collocamento sul mercato di immobili della Difesa. La concretizzazione di queste procedure di tipo concessorio a favore delle cooperative già esistenti appare dunque l'unico vero sbocco possibile per risolvere un problema molto sentito, di cui si fa appunto carico la risoluzione in esame.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI esprime l'orientamento favorevole del Governo sulle linee di indirizzo su cui si muove la risoluzione in esame. In particolare, appaiono condivisibili le premesse, come anche il primo punto della parte dispositiva. Con riferimento agli altri impegni, ritiene invece necessarie alcune precisazioni. Sul punto *b)* dovrebbe eliminarsi la parola « e/o equipollente » in quanto non sarebbe riferibile ad una definita categoria di persone. Inoltre, dovrebbe integrarsi tale impegno aggiungendo, dopo le parole « e di polizia » le seguenti: « nonché le cooperative che si potrebbero costituire proprio per soddisfare, con progetti *ad hoc*, determinate esigenze legate

ad una specifica circoscrizione alloggiativa, ». Su questo aspetto, invita a ricercare un punto di equilibrio tra la tutela delle cooperative esistenti e la necessità di non frenare la libera iniziativa di altri soggetti di nuova costituzione. Infine, non appare possibile accogliere l'impegno a rilasciare concessioni di durata superiore ai trenta anni, che costituisce il limite temporale massimo previsto dal codice degli appalti. Pertanto, il terzo impegno dovrebbe essere conseguentemente riformulato.

Filippo ASCIERTO (Pdl) si riserva di valutare le proposte di riformulazione del Governo, esprimendo dubbi, in particolare, su quella riferita alle cooperative di nuova costituzione.

Augusto DI STANISLAO (IdV) manifesta apprezzamento per l'iniziativa dell'onorevole Ascierto, che auspica sia ampiamente condivisa, soprattutto per la parte che opportunamente si fa carico di non pregiudicare la posizione e le aspettative degli aderenti a cooperative già attive che, in quanto tali, appaiono offrire maggiori garanzie di serietà.

Marcello DE ANGELIS (Pdl) ritiene che l'atto di indirizzo affronti in modo corretto un singolo aspetto specifico di una problematica che però è molto ampia e ben nota alla Commissione. Si riferisce alla questione complessa che ruota intorno alla dismissione degli alloggi della Difesa, al loro collocamento sul mercato, alla ridefinizione dei canoni degli alloggi per i conduttori aventi diritto o *sine titolo*, alle attività di valorizzazione degli immobili della Difesa e, in ultima analisi, al finanziamento di un programma pluriennale di costruzione di nuovi alloggi che, ove fosse conseguito l'obiettivo finale di giungere al numero di circa cinquantamila, darebbe piena soddisfazione agli aventi diritto. Come noto, tutto ciò non si è realizzato se non in minima parte.

La vicenda connessa alle attività delle citate cooperative non è certamente estranea a tali fenomeni, soprattutto nella parte che riguarda il rilascio di concessioni per

costruire su terreno demaniale militare. Auspica quindi che questa sia l'occasione per una riflessione di ampio respiro su tali problematiche.

Antonio RUGGHIA (PD) condivide lo spirito che anima l'atto di indirizzo, che certamente richiede di essere preso in considerazione in modo serio e senza dimenticare il quadro di insieme nel quale tale problematica si muove. Occorre naturalmente verificare se la risoluzione impatti, e in quale misura, sull'attuale normativa concernente gli alloggi, le attività di concessione per la costruzione di nuove unità abitative e sull'esigenza di preservare le posizioni delle cooperative già in essere.

Filippo ASCIERTO (Pdl) auspica che la discussione possa produrre una riflessione approfondita, sia pure in tempi compatibili con l'approvazione della risoluzione in tempi rapidi.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare.

Atto n. 500.

(Rilievi alla Commissione per la semplificazione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Pier Fausto RECCHIA (PD) osserva che lo schema di decreto su cui la Commissione difesa è chiamata ad esprimere rilievi costituisce un provvedimento di particolare interesse, poiché la stessa non ebbe modo di pronunciarsi sullo schema recante il codice dell'ordinamento militare, mentre ha potuto esaminare il primo schema di decreto correttivo.

Anche in questo caso vi sono numerosissimi interventi, che incidono su oltre 140 articoli. Fa, dunque, presente che si limiterà a esaminare esclusivamente i punti di maggiore interesse o che presentano profili problematici, rinviando alla dettagliata relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo ed alla documentazione degli Uffici per l'esame puntuale delle modifiche apportate al codice.

Ricorda, quindi, i presupposti normativi del provvedimento in esame, anch'esso adottato — come il precedente — in virtù della delega cosiddetta « taglia-leggi », conferita dalla legge di semplificazione per il 2005 che consente di adottare disposizioni di riassetto, oltre che integrative o correttive, dei decreti legislativi precedentemente emanati in forza della delega principale (comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005). Osserva, inoltre, che il potere legislativo delegato di tipo correttivo e integrativo consente di: eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassettate; perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale; recepire lo *ius superveniens* che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice.

In estrema sintesi, segnala che le modifiche al codice possono essere raggruppate in cinque tipologie: modifiche volte semplicemente a mutare la denominazione di organi o strutture della Difesa, in conseguenza del riassetto organizzativo determinato in via regolamentare; modifiche che determinano una mera ricollocazione delle disposizioni già presenti nel codice, al fine di rendere più corretta la partizione del testo; modifiche che intendono

riprodurre in modo corretto disposizioni che erano state già state recepite nel testo codicistico, ma in modo imperfetto; modifiche che introducono nel codice lo *ius superveniens*, ovvero disposizioni che sono state approvate o messe a regime successivamente all'adozione del primo decreto correttivo, e che non sono state formulate in termini di novella al codice medesimo; infine, modifiche di coordinamento normativo della disciplina codicistica.

Rileva, quindi, che lo schema di decreto in esame si compone di 11 articoli. Con riguardo agli interventi operati dall'articolo 1, richiama le modifiche all'articolo 52, per rendere valutabile ai fini dell'anzianità dei magistrati militari, il servizio prestato presso altre magistrature e, dunque, non solo presso la magistratura ordinaria e la Corte dei Conti, come erroneamente è attualmente previsto, essendo stata riprodotta una legge adottata prima dell'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali. Analogamente, viene attualizzata la previsione originaria circa l'elenco di coloro che non possono svolgere le funzioni di giudice militare in tribunale (articolo 54) e in corte militare di appello (articolo 57). Nel richiamare, poi, l'attenzione sull'introduzione dell'articolo 92-*bis*, osserva che lo schema di decreto legislativo non tiene ovviamente conto delle norme approvate con il decreto-legge cosiddetto « *spending review* » (decreto-legge n. 95 del 2012), essendo quest'ultimo successivo alla fase di redazione dello schema in esame. L'introduzione nel testo codicistico del nuovo articolo 92-*bis* – che reca iniziative per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani, ovvero la cosiddetta « mini naja » – si giustifica in quanto tale istituto non ha più carattere sperimentale, ma permanente, così come il suo finanziamento. Infatti, la legge di stabilità per il 2012 ne confermava la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevedeva una spesa di 1.000.000 euro a decorrere dal 2013. Evidenzia, tuttavia, che il riassetto di questa disciplina non appare realizzato in modo compiuto. Se da una parte si sopprimono le norme che disciplinano l'istituto per farle confluire nel codice,

dall'altro lato – come nota anche il Consiglio di Stato – si introduce, in separata sede un nuovo articolo 565-*bis* al solo scopo di effettuare un rinvio alla norma recante la dotazione finanziaria, che rimane invece esterna al codice e resta in vita, sia pure al solo scopo di indicare i relativi oneri. Ciò appare ancora più singolare, se si tiene conto che su questa autorizzazione di spesa è anche intervenuto il citato decreto-legge *spending review*, che ha ridotto di 5,6 milioni di euro il precedente finanziamento. Al riguardo invita, dunque, il Governo a valutare l'esigenza di introdurre l'intera disciplina nell'ambito di un unico articolo all'interno del codice, anche con riguardo alla dotazione finanziaria prevista per la mini-naja dalla disciplina vigente, con conseguente abrogazione delle norme che riguardano il finanziamento di tale istituto.

La modifica all'articolo 111 del codice è finalizzata a specificare le funzioni di polizia dell'alto mare e, più in generale, degli spazi marittimi internazionali, demandate alle navi da guerra. In particolare, viene esplicitato che tra i compiti demandati alla Marina militare dalle fonti normative di diritto interno e da quelle di diritto internazionale rientra sicuramente le funzioni di polizia per la salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria. Su tale affermazione chiede un conforto al rappresentante del Governo riguardo al fatto che con tale precisazione non venga operata alcuna innovazione sostanziale alla disciplina previgente.

Si sofferma, quindi, sulla modifica relativa alla disciplina delle scuole militari, riferita agli articoli 215 e 218 del codice. Si tratta invero di un mero intervento di ricollocazione di una disposizione che era già presente nel codice, al fine di rendere più corretta la partizione del testo. Tuttavia, come noto, l'articolo 11 del decreto-legge sulla *Spending review* prevede l'adozione di regolamenti di delegificazioni finalizzati al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione. Al riguardo, ricorda come, in relazione all'articolo 11, comma 2 del citato decreto-

legge, questa Commissione abbia approvato un parere recante un'osservazione finalizzata ad assicurare il mantenimento degli attuali istituti di formazione militare (scuole e istituti militari) e un adeguato riconoscimento all'impegno assunto dagli allievi di tali istituti. Peraltro, anche il disegno di legge di revisione dello strumento militare, attualmente all'esame del Senato, prevede la ridefinizione delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Appare, pertanto, opportuno che il Governo operi una verifica sulla compatibilità della normativa sulle scuole militari dettata dal codice, con la previsione di cui al citato articolo 11.

Venendo all'articolo 2 dello schema di decreto, rileva che deriva da *ius superveniens* la modifica dell'articolo 307, relativo alla dismissione degli immobili della Difesa, finalizzata ad introdurre il comma 11-*bis* al fine di operare un rinvio alle varie fonti normative in materia che si sono via via prodotte e stratificate. Va però notato che la normativa relativa alla dismissione degli immobili del Ministero della difesa è stata di recente ulteriormente novellata dall'articolo 23-*ter*, commi 2 e 8-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, entrato in vigore successivamente alla predisposizione dello schema di decreto in esame. Anche in tal caso, rivolge al Governo una richiesta volta a verificare la necessità di far riferimento a tale disposizione normativa, valutando altresì la necessità di un ulteriore coordinamento interno, conseguente all'abrogazione dell'articolo 314 del codice.

Si sofferma poi sulla modifica dell'articolo 363, concernente disposizioni applicabili al Ministero della difesa in materia di disciplina ambientale marina, che introduce una norma con cui si esclude l'applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2010 (politica per l'ambiente marino) alle attività il cui unico fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Sul punto rivolge al rappresentante del Governo un invito a precisare la portata della disposizione, che in prima battuta appare

non del tutto coerente con il comma 1 del medesimo articolo, riferito al combustibile delle navi da guerra.

Passando all'articolo 4 dello schema, evidenzia, in particolare, che viene riprodotto nel codice, all'articolo 625, un richiamo espresso ai principi e i criteri di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto «collegato lavoro») che per la prima volta ha riconosciuto espressamente la specificità del ruolo delle Forze armate.

Sottolinea, inoltre, la novella al comma 4 dell'articolo 788 del codice che interviene sulla disciplina concernente lo *status* giuridico degli allievi delle scuole militari. La modifica è finalizzata a prevedere che la ferma volontaria triennale per il completamento degli studi presso le scuole militari sia considerata a tutti gli effetti come periodo di effettivo servizio militare, valutabile nei pubblici concorsi, ai sensi dell'articolo 2050, nonché valido agli effetti dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale del settore pubblico (articolo 2052). Ciò in ragione dell'esigenza di coordinamento con il comma 5 dell'articolo 627, che ricomprende gli allievi delle scuole nella categoria dei militari di truppa e con l'articolo 621, comma 3, che prevede che «lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento». Al riguardo, ricorda che la Commissione difesa, nella seduta del 1° agosto 2012, in sede di espressione del parere sul decreto-legge sulla *Spending review* aveva evidenziato proprio l'opportunità di dare adeguato riconoscimento all'impegno assunto dagli allievi, anche al fine di prevedere che il servizio da loro prestato presso le scuole militari costituisca rapporto di servizio militare a tempo determinato. Chiede, dunque, al Governo di chiarire se tale disposizione vada incontro alle esigenze espresse nel citato parere parlamentare, e se da ciò discendano effetti onerosi, anche in ragione del fatto che non viene specificata la decorrenza della disposizione, che dunque appare applicabile a tutti coloro che hanno contratto la ferma volontaria triennale.

Evidenzia, inoltre, che la modifica sull'articolo 796, concernente il transito tra i ruoli del personale militare, nel ricollocare in maniera pertinente le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 797 del codice, non reca una corrispondente modifica ai richiami interni ai commi 2 e 3. Anche su questo punto occorrerebbe, dunque, una verifica da parte del Governo sulla necessità della correzione proposta.

Da ultimo, si segnala la modifica all'articolo 1369, in merito alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, volta a precisare che ai fini del beneficio della cancellazione delle sanzioni disciplinari di corpo, non rileva l'eventuale sanzione disciplinare del richiamo. Tale novella viene giustificata con la necessità di coordinamento con quanto stabilito in materia di richiamo dall'articolo 1359, recentemente modificato dal decreto legislativo correttivo n. 20 del 2012 proprio per precisare il carattere meramente verbale del rimprovero che, in quanto tale, non dà luogo a particolari forme di comunicazione scritta o trascrizione. Tale modifica appare conforme alle osservazioni espresse a livello parlamentare, nonché dal Consiglio di Stato in occasione dell'esame del primo schema di decreto correttivo. I citati organi avevano, infatti, rilevato la necessità di coordinare tale novella con le altre disposizioni del codice che, nel presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno disponevano la rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell'applicazione della misura disciplinare del rimprovero (articolo 1360, comma 1), nonché la rilevanza della sanzione del richiamo ai fini del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare (articolo 1369).

Osserva, quindi, che lo schema di decreto in esame, mentre accoglie la necessità di eliminare la rilevanza della sanzione del richiamo ai fini del temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare; non interviene però sulla normativa

vigente in materia di rimprovero. Resta, infatti, immutata la disposizione del codice sulla rilevanza della recidiva del richiamo ai fini dell'applicazione della sanzione del rimprovero. Al riguardo, invita il Governo a dar seguito alle osservazioni del Consiglio di Stato, circa il fatto che la sanzione del richiamo non può rilevare ai fini della inflizione della sanzione del rimprovero occorrendo a tal fine una riformulazione anche del comma 1, dell'articolo 1360 del codice.

Rileva, poi, che l'articolo 5 dello schema di decreto interviene sull'articolo 1351 del codice, concernente il conferimento di incarichi di docenza civile nelle scuole militari, mentre gli articoli 6 e 7 intervengono sui libri sesto e settimo del codice, concernenti, rispettivamente il trattamento economico, l'assistenza e il benessere del personale militare (libro sesto) ed il trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio (libro settimo).

Con riferimento alla modifica dell'articolo 1809 del codice, concernente l'indennità di servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche con diverse finalità, cita il parere del Consiglio di Stato che recita testualmente: «il complesso delle modificazioni ivi introdotte all'articolo 1809 del Codice appaia poco congruente e con la generale parificazione ai militari di truppa e con le esigenze di contenimento della spesa pubblica. Infatti, la parificazione dei graduati ai sottoufficiali ai fini dei commi 6 e 9 dell'articolo 1808 del codice comporta un aumento indiretto di spesa.» Tali aspetti dovrebbero essere pertanto oggetto di chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Quanto all'articolo 8, dello schema di decreto, evidenzia la modifica dell'articolo 2085, concernente la disciplina delle sanzioni penali poste a carico dei funzionari dello Stato. La disposizione sopprime la punibilità della condotta descritta alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2085 (ovvero di chi illecitamente «autorizza o ammette alla dispensa») in quanto, come precisato dal Governo, fattispecie identica alla condotta descritta alla precedente lettera d) (quella di chi illecitamente «auto-

rizza o ammette all'eventuale esenzione dal compimento della ferma di leva»). Viene, invece, precisata che la punibilità riguarda la condotta di chi illecitamente autorizza o ammette « ritardi o rinvii ». Osserva, tuttavia, che la fattispecie penale che si introduce non risulta espressamente contemplata dalla originaria normativa, confluita nel codice (articolo 144 del decreto legislativo n. 237 del 1964) e, pertanto, ritiene che anche con riguardo a tale proposta di modifica il Governo fornisca un chiarimento.

Quanto all'articolo 9 dello schema di decreto, esso reca la novella dell'articolo 2268 del codice, sia per prevedere nuove abrogazioni, sia per disporre la riviviscenza di disposizioni in tutto o in parte precedentemente abrogate ma adesso ritenute nuovamente vigenti. Su tale aspetto il Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare che: « la reviviscenza non sembra ammissibile, fatta salva l'eccezionale ipotesi — da valutarsi comunque sotto il profilo della ragionevolezza — della reintroduzione, a seguito dell'abrogazione della abrogazione, del testo originariamente vigente, con effetto volutamente retroattivo ». Dubbi sono in particolare manifestati per il caso di reviviscenza di norma onerosa. In particolare, l'articolo 9 richiama in vita il secondo comma dell'articolo 27 della legge n. 187 del 1976, concernente il trattamento economico del personale in ferma volontaria o in rafferma durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio, nonché l'articolo 11 del Regio decreto n. 1302 del 1934, sull'indennità di volo per l'Aeronautica. Nella relazione tecnica viene però precisato che si tratta di oneri riconducibili alle disposizioni originarie e quindi preesistenti all'emanazione del codice e del presente correttivo, in forza dell'articolo 2186 del codice medesimo.

Quanto all'articolo 10 dello schema di decreto, esso reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, mentre l'articolo 11 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione, segnala come il Consiglio di Stato abbia rilevato anche l'assenza di altre disposizioni che sarebbero invece dovute essere presenti nel testo. Su tale aspetto rinvia al parere reso da tale organo, limitandosi a richiamare, data la rilevanza della normativa cui si riferisce, il suggerimento del Consiglio circa la riscrittura dell'articolo 1907, al fine di far confluire in esso la disciplina sostanziale dell'istituto sugli indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio, attualmente recata dall'articolo 603, unitamente ai profili finanziari.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI si riserva di fornire nel prosieguo della discussione gli elementi di chiarimento sollecitati dal relatore. In prima battuta si limita a ricordare che gli interventi più significativi sono raggruppabili in alcune tipologie.

In primo luogo vi sono gli interventi volti all'eliminazione di errori materiali di scrittura, di rinvio o di riassetto della normativa primaria previgente. Si tratta, in particolare, dell'articolo 52, relativo alla valutazione dei servizi prestati dai magistrati militari; degli articoli 54 e 57, concernenti la disciplina dei tribunali militari e della Corte militare d'appello; dell'articolo 111, in tema di competenze particolari della Marina militare; dell'articolo 153, sui reparti elicotteri; dell'articolo 215, che disciplina il funzionamento degli istituti militari; dell'articolo 499, sugli indennizzi per requisizioni; dell'articolo 532, in tema di responsabilità del personale militare; dell'articolo 546, relativo al servizio del vitto; dell'articolo 553, che reca norme in materia di spese di natura riservata; dell'articolo 650, sui titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie; dell'articolo 724, che disciplina le ferme obbligatorie dei piloti militari della Marina; dell'articolo 788, che reca norme in materia di servizio presso le scuole militari; degli articoli 833 e 833-ter, che disciplinano rispettivamente i transiti ai ruoli speciali dei corpi logistici dell'Esercito e quelli al ruolo speciale dell'Aeronautica; dell'articolo 895, sulle attività extraprofessionali

consentite; degli articoli 1361 e 1369, che recano disposizioni in tema di sanzioni disciplinari; dell'articolo 1403, che stabilisce la composizione del consiglio dell'Ordine militare d'Italia; dell'articolo 1531, sulle docenze di materie non militari; dell'articolo 1798, riguardante le retribuzioni degli allievi delle scuole militari; degli articoli 1808 e 1809, in tema di trattamento economico e previdenziale per lungo servizio estero, ordinario e diplomatico; dell'articolo 1914, in materia di indennità supplementare; degli articoli 2140, 2143, 2143-bis e 2161, che disciplinano lo stato del personale della Guardia di finanza; dell'articolo 2239, che reca la disciplina transitoria sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica; degli articoli 2268 e 2270, che recano reviviscenze di fonti relative a indennità di volo dei sottufficiali dell'Aeronautica e regime transitorio degli avanzamenti nei ruoli speciali;

Vi sono poi modifiche rese necessarie per consentire l'inserimento di norme sopravvenute in materie d'interesse istituzionale. Al riguardo, segnala che gli interventi hanno riguardato il riallineamento di varie disposizioni all'evoluzione ordinamentale intervenuta o in atto del Dicastero (articoli 10, 47, 251, 306, 307, 324, 636, 833-bis, 1930, 1939, 1940, 1943, 1968, 1982, 1992, 1993, 1998); il supporto degli organi tecnici delle Forze armate alle Forze di Polizia (articolo 45); la cosiddetta « mini naja » (articolo 92-bis); le opere destinate alla difesa nazionale (articolo 233); i diritti aeroportuali (articolo 238); la valorizzazione e dismissione di beni immobili (articolo 307); la disciplina dell'ambiente marino (articolo 363); i pignoramenti e sequestri dei fondi per il pagamento di spese militari (articolo 527); l'informatizzazione del Ministero (articolo 528); la disciplina dell'attività negoziale (articolo 534); la semplificazione delle procedure per i programmi d'investimento (articolo 537-bis); la specificità (articolo 625); l'obbligo di fruire di vitto e alloggio dell'Amministrazione durante le trasferte (articoli 1896, 1823 e 2154); la trasmissione delle liste di leva (articolo 1937); il finanziamento dello sviluppo tecnologico aeronautico (articolo

2195-bis); i trasferimenti a domanda di ufficiali e sottufficiali ad altre Pubbliche Amministrazioni nel triennio 2012-2014 (articolo 2231-bis); le assunzioni di personale negli stabilimenti e arsenali per il triennio 2012-2014 (articoli 2259-bis); i limiti per la costituzione della posizione assicurativa (articolo 2264-bis).

Si sofferma, infine, sulle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, rilevando che tale organo si è espresso in maniera favorevole, con osservazioni, indicazioni e suggerimenti di natura essenzialmente formale, risultanti ad un primo esame per la maggior parte condivisibili e che, comunque, costituiscono oggetto di puntuale approfondimento con le altre Amministrazioni coinvolte nell'iter formativo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della « Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare ».

C. 5428, approvata dalla 4^a Commissione del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 settembre 2012.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI si richiama alle posizioni espresse nell'omologa Commissione del Senato, ribadendo il convinto sostegno dell'Esecutivo alla iniziativa legislativa in esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491).**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione difesa,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa;

ricordati i rilievi espressi dalla Commissione in data 21 dicembre 2011 sull'Atto 424, che non è poi stato adottato in via definitiva dal Governo;

rilevato che l'articolo 5 interviene sulla materia relativa al Corpo militare della Croce rossa italiana modificandone, oltre alla denominazione, l'assetto organizzativo e lo *status* giuridico del personale;

evidenziato che, in base allo schema in esame, il Corpo militare volontario sarà costituito da personale militare in congedo iscritto in un ruolo unico, e che tale personale non sarà più soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare, ingenerando dubbi sul suo *status* civile o militare;

rilevato che l'articolo 5, al comma 3, ultimo periodo, prevede che i procedimenti disciplinari in corso saranno riassunti in sede civile, senza però esplicitare se le norme che si applicheranno sono quelle previste dal codice dell'ordinamento militare vigenti al momento dell'avvio del procedimento, ovvero quelle che regolano i giudizi civili degli appartenenti al Corpo della CRI;

segnalato che, in via transitoria, viene mantenuto in vita un contingente del Corpo militare in servizio attivo, la cui

dotazione massima è fissata in sole duecento unità, in futuro alimentabile unicamente con personale civile avente la qualifica di militare in congedo, sempre nei limiti delle duecento unità; che comunque transiteranno nel ruolo civile non oltre il 1° gennaio 2016;

rilevata l'esigenza di una riforma del Corpo militare della CRI, che salvaguardi la storia e la tradizione anche della sua componente rappresentata dai corpi militari ausiliari e che tale riforma sia portata avanti in coerenza con le linee ispiratrici del disegno di legge di revisione dello strumento militare (A.S. 3271);

rilevata, altresì, l'esigenza di procedere in ogni caso a chiarire se il personale del futuro Corpo militare volontario – che verrebbe costituito da personale militare in congedo iscritto in un ruolo unico – avrà uno *status* interamente civile o se per esso troveranno applicazione anche disposizioni concernenti il rapporto militare, procedendo alle conseguenti modifiche del Codice dell'ordinamento militare;

ritenuto in ogni caso indispensabile salvaguardare le funzioni non surrogabili che le strutture del Corpo Militare della Croce Rossa e delle Infermiere volontarie assolvono come corpi ausiliari delle Forze armate, garantendo un imprescindibile supporto – tanto all'estero che in Patria, grazie alla loro specifica professionalità e alla loro piena disponibilità – e che non potrebbero più essere assicurate con una traumatica trasformazione dello *status* del personale per la quasi totalità degli ap-

partenenti al Corpo, e del completo transito anche del restante personale nei ruoli civili a partire dal 2016,

ESPRIME I SEGUENTI RILIEVI

a) si garantisca la piena efficienza e continuità del Corpo militare assicurando la permanenza in servizio di un'aliquota di personale effettivo del Corpo adeguata alle esigenze di funzionalità della struttura, il cui numero complessivo potrebbe essere fissato di concerto tra il Ministero della salute e quello della difesa, in misura comunque non inferiore alle duecento unità e non superiore alle trecento, sulla base della definizione di una pianta organica rispondente ad un nuovo modello organizzativo;

b) dovrebbe prevedersi che il suddetto contingente possa operare a regime e dunque sia sottratto al passaggio nei ruoli civili anche dopo il 2015, così da costituire un nucleo di risorse essenziali in grado – unitamente al Corpo delle infermiere volontarie – di garantire le attività di ausiliarità alle Forze armate;

c) dovrebbe rafforzarsi la previsione secondo cui al medesimo contingente si

accede previa rigorosa verifica dei criteri e dei requisiti indicati al comma 6 dell'articolo 5, al fine di garantire competenza e esperienza professionale;

d) dovrebbe prevedersi che la successiva alimentazione privilegi il personale in congedo del Corpo militare ovvero delle Corpo delle infermiere volontarie, superando in tal senso la preclusione normativa dell'articolo 1632 del codice dell'ordinamento militare che non consente l'ingresso alle donne nel suddetto Corpo;

e) sia inoltre consentito al restante personale militare in esubero di accedere, ai sensi della vigente normativa, all'istituto dell'Aspettativa per Riduzione Quadri;

f) siano previste misure idonee per favorire la ricollocazione delle risorse umane del Corpo militare continuativamente in servizio dal 2007, nell'ambito del ruolo civile dell'Associazione della Croce rossa;

g) al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 5, si esplicitino le norme procedurali applicabili ai procedimenti disciplinari in corso, da riassumere in sede civile, a carico di coloro che transiteranno nei ruoli civili.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI PRESENTATA
DAL DEPUTATO RUGGHIA**

La IV Commissione difesa,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa;

rilevato che l'articolo 5 interviene sulla materia relativa al Corpo militare della Croce Rossa Italiana modificandone, oltre alla denominazione, l'assetto organizzativo e lo *status* giuridico del personale,

ESPRIME I SEGUENTI RILIEVI

valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire, anche con l'acquisizione dello stato giuridico civile, continuità al rapporto di servizio al personale al momento trattenuto attraverso richiami annuali;

di riferire nelle competenti Commissioni presentando una relazione sullo stato di attuazione della riforma in atto.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni</i>) .	86
ALLEGATO (<i>Deliberazione approvata</i>)	93

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del condominio negli edifici. C. 4041 e abb.-A, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Parere su emendamenti</i>)	89
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91

COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325-A Governo	92

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione parlamentare della Commissione bilancio dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare cinese	92
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rin-

viato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2012.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, in relazione alle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo nella seduta del 18 settembre, propone la seguente riformulazione della proposta già presentata nella richiamata seduta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (atto n. 491);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

i risparmi derivanti dell'attuazione del provvedimento, al quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, saranno pari a circa 18,5 milioni di euro nel 2013, 26,5 milioni di euro nel 2014 e nel 2015, e circa 42 milioni di euro a decorrere dal 2016;

l'articolo 6 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche destinatarie del personale procederanno alle assunzioni solo nell'ambito dei limiti previsti dalla legislazione vigente e il contributo quinquennale previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera a), costituisce un incentivo aggiuntivo temporaneo;

le modalità per il passaggio di personale presso enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, saranno stabilite con un Accordo tra Stato e Regioni, in modo da garantire il rispetto dei vincoli previsti in materia dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, a quelli contenuti nei medesimi piani;

da informazioni fornite dall'ISTAT, nel calcolo dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni si tiene conto anche dei disavanzi dei Comitati periferici

della Croce rossa italiana e, pertanto, il ripiano dei disavanzi previsto dall'articolo 4 non comporta effetti sulla consistenza del debito pubblico;

non sono disponibili ulteriori informazioni sul potenziale impatto economico del contenzioso pendente, che peraltro graverebbe sulla Croce rossa italiana anche in assenza delle procedure di riordino;

nel settembre 2012 è stata presentata al collegio dei revisori dei conti della Croce rossa italiana la bozza di ulteriore riaccertamento dei residui, che prevede la cancellazione di circa 36 milioni di euro di residui attivi e circa 26 milioni di euro di residui passivi;

rilevato che:

il provvedimento prevede una riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, dalla quale deriverebbero risparmi, peraltro incerti, specialmente nel lungo periodo, a fronte di una delega legislativa che si limitava a richiedere che la riorganizzazione avesse luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al fine di realizzare i predetti risparmi, il provvedimento prefigura un assetto che presenta margini di incertezza, con particolare riferimento alla destinazione del personale e del patrimonio dell'Associazione italiana della Croce rossa, che non assicurano una piena salvaguardia dell'esperienza maturata nella storia dell'Associazione, con possibili, pesanti, ricadute di carattere occupazionale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di adottare opportuni correttivi al provvedimento, che, senza alterare il quadro finanziario già tracciato dalla delega e dallo schema in esame, garantiscano maggiore certezza in ordine agli esiti del processo di riordino dell'Associazione italiana della Croce

rossa, assicurando la piena continuità delle attività esercitate, anche al fine di evitare possibili aggravii di spesa per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dei servizi prestati dalla Croce rossa italiana;

in questo contesto, si valuti in particolare l'opportunità di intervenire al fine di:

a) assicurare la tutela dei livelli occupazionali per tutti quanti prestano servizio presso la CRI, evitando il rischio di determinare gravi ricadute in termini occupazionali e conseguenti oneri sociali, con inevitabili riflessi sulla finanza pubblica;

b) salvaguardare le specificità operative e il patrimonio pubblico della Croce rossa italiana, valutando la possibilità di configurare l'Ente di cui all'articolo 2 come un ente di carattere permanente che mantenga la natura giuridica di diritto pubblico, al quale affidare il compito di svolgere le attività che presentino più rilevanti profili di carattere pubblicistico, quali in particolare quelle di protezione e difesa civile e di tutela della salute, nonché quelle ausiliarie delle Forze armate, compatibili con la finalizzazione del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2;

c) preservare le specificità del Corpo militare della Croce rossa italiana, assicurando il proseguimento delle importanti attività di supporto attualmente svolte, che dovrebbero essere altrimenti garantite con oneri non quantificabili a carico della finanza pubblica ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione della proposta del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel ringraziare il relatore per le modifiche apportate alla sua proposta, che recepiscono gli esiti del dibattito di ieri, propone tuttavia di integrare ulteriormente tale proposta sopprimendo, nelle premesse, la parola « potenziale » in riferimento all'impatto eco-

nomico del contenzioso pendente, di aggiungere inoltre, nelle medesime premesse, un riferimento al coinvolgimento delle regioni nella stipula delle convenzioni con la Croce Rossa e alla possibilità che le medesime si avvalgano dei servizi della stessa Croce Rossa anche attraverso procedure di affidamento diretto, richiamando tale possibilità anche nella parte dispositiva. Evidenzia in proposito come tali modifiche siano volte a tenere conto della posizione complessiva della Croce Rossa, che presta un'attività importante in caso di calamità naturali cui andrebbe data continuità nella gestione ordinaria.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva che, nel caso si volesse accogliere la proposta formulata dall'onorevole Polledri, sulla quale non esprime contrarietà, occorrerebbe precisare che il coinvolgimento delle regioni nella predisposizione della convenzione debba avvenire ponendo a carico dei relativi bilanci i corrispondenti oneri.

Maino MARCHI (PD) fa presente che il suo gruppo preferirebbe una deliberazione più stringata e propone di sopprimere il secondo capoverso della parte dispositiva anche per evitare ingerenze nelle attività delle forze armate.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) evidenzia come, di fatto, il secondo capoverso della parte dispositiva rappresenti semplicemente una specificazione delle osservazioni recate nel primo capoverso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede al relatore se intenda accogliere la proposta di ulteriore riformulazione formulata dall'onorevole Polledri ovvero quella proposta dall'onorevole Marchi.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, accoglie la proposta dell'onorevole Polledri, con la precisazione richiesta dal rappresentante del Governo e propone un'ulteriore nuova formulazione della sua proposta (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che porrà in votazione la proposta del relatore come da ultimo riformulata e, nel caso in cui non venisse approvata, quella presentata dall'onorevole Marchi.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.20.

Disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041 e abb.-A, approvato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore avverte che il provvedimento, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione giustizia. In proposito ricorda che, nella seduta dell'11 settembre 2012, in considerazione della circostanza che il Governo aveva rappresentato l'esistenza di profili problematici con riferimento alla copertura finanziaria degli articoli 25 e 26 della proposta di legge, volti ad istituire, rispettivamente, il « Repertorio dei condominii » e il « Registro degli amministratori di condominio », la Commis-

sione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una specifica relazione tecnica, da trasmettere entro sei giorni, informando altresì la presidenza della Commissione di merito delle criticità riscontrate. Fa presente che la Commissione giustizia ha ritenuto di non dare seguito a tale comunicazione e, nella seduta del 13 settembre 2012, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche al testo, che pertanto presenta i medesimi profili problematici già segnalati.

In relazione alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ritiene che sia necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'emendamento Cilluffo 26.5, che prevede che l'esercizio della professione di amministratore di immobili sia subordinato al superamento di un esame di abilitazione professionale da svolgere presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in considerazione del fatto che le camere di commercio rientrano tra le amministrazioni pubbliche, e sull'articolo aggiuntivo Duilio 32.01, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo di garanzia al fine di assicurare un indennizzo ai condomini che abbiano subito un danno patrimoniale a causa di ammanchi o irregolarità gestionali degli amministratori. Evidenzia in proposito che il fondo di garanzia sarebbe alimentato mediante un contributo obbligatorio a carico di ciascun amministratore nella misura del 4 per cento dei compensi da lui percepiti dal condominio in ragione dell'incarico. Al riguardo, ferme rimanendo le modalità di finanziamento del fondo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali profili finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma le forti perplessità del Governo in ordine al mantenimento degli articoli 25 e 26, non solo per le ragioni inerenti alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, ma anche perché tali disposizioni si porrebbero in contrasto con la

politica di semplificazione amministrativa perseguita dal Governo. Chiede pertanto la soppressione dei richiamati articoli. In riferimento alle proposte emendative richiamate dal presidente esprime parere contrario, ritenendole suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4041-A, approvato dal Senato, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha evidenziato come:

l'attuale formulazione degli articoli 25 e 26 non assicura l'assenza di oneri per la finanza pubblica;

in particolare, all'articolo 25 manca la specificazione che, nella determinazione delle somme dovute per gli adempimenti ivi previsti occorre tenere conto dei relativi oneri amministrativi, come la predisposizione delle necessarie infrastrutture informatiche;

manca, allo stato, un'attendibile quantificazione di tali oneri;

in merito all'articolo 26, sarebbe necessario disciplinare correttamente le modalità di copertura dei relativi oneri, individuando le corrispondenti risorse, ovvero i soggetti a carico dei quali porre il carico finanziario di tali costi;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sopprimere l'articolo 25.

Sopprimere l'articolo 26.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 26.5 e sull'articolo aggiuntivo 32.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Lino DUILIO (PD), con riferimento al parere espresso dal sottosegretario in merito all'articolo aggiuntivo a sua firma 32.01, rileva come non sussistano le condizioni per la Commissione di esprimere un parere contrario in quanto non vi sono profili di carattere finanziario. In proposito, osserva come le ragioni addotte attengono essenzialmente ad una contrarietà di merito e non specificamente relativa agli aspetti di competenza della Commissione. Chiede quindi al Governo di chiarire specificamente quali siano gli oneri recati dalla sua proposta emendativa, atteso che il fondo di cui si propone l'istituzione sarebbe alimentato esclusivamente con risorse private. In merito alla contrarietà manifestata sugli articoli 25 e 26 del testo in esame, nel richiamare le osservazioni già espresse, sottolinea come il Governo non possa addurre in questa sede motivazioni di carattere essenzialmente politico e chiede, in mancanza della trasmissione della relazione tecnica richiesta

dalla Commissione, la esatta quantificazione degli oneri recati dalle citate disposizioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel confermare il proprio orientamento con riferimento all'articolo aggiuntivo Dui-lio 32.01, precisa che dall'istituzione di un fondo potrebbero comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in assenza di un'apposita relazione tecnica, non può che esprimere un parere contrario. Con riferimento agli articoli 25 e 26, fa presente che, dalla loro applicazione, deriverebbero oneri stimabili, per il primo anno, in circa 500.000 euro e in 150.000 euro annui a regime. Nel ribadire le riserve di merito già espresse, conferma quindi la richiesta di soppressione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore formulata dal presidente.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

Nuovo testo C. 5361.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge reca modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente e che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, fa presente che appare opportuno acquisire dati ed elementi volti a quantificare gli effetti di una riduzione delle sanzioni ammini-

strative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati. Tali elementi dovrebbero considerare, da una parte, l'incidenza dei pagamenti che già attualmente vengono effettuati entro termini ravvicinati dalla contestazione o dalla notificazione, dall'altra il possibile effetto di incentivazione al pagamento più celere per i trasgressori che attualmente non adempiono entro i termini. Sempre con riferimento all'articolo 4, andrebbero, a suo avviso, acquisiti elementi di dettaglio circa i possibili profili applicativi di alcune disposizioni che potrebbero richiedere investimenti a carico delle pubbliche amministrazioni interessate: si fa riferimento, oltre che alla dotazione di idonee apparecchiature per i predetti pagamenti con supporti elettronici, alla notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni tramite posta elettronica certificata, con esclusione delle spese di notificazione a carico dei trasgressori. Ritiene che andrebbero inoltre meglio precisati i profili applicativi della disposizione che prevede la stipula di convenzioni con banche e intermediari finanziari per la diffusione dei pagamenti elettronici. Ciò al fine di valutare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma in assenza di oneri, come disposto dalla clausola di neutralità finanziaria. Infine andrebbe acquisita una conferma circa la compatibilità del provvedimento in esame rispetto alla disciplina comunitaria, al fine di escludere la possibilità di sanzioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta per fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 19 settembre 2012.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.

C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.

C. 5325-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Mercoledì 19 settembre 2012.

Incontro con una delegazione parlamentare della Commissione bilancio dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare cinese.

L'incontro informale si è svolto dalle 15 alle 16.05.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione
dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.**

DELIBERAZIONE APPROVATA

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (atto n. 491);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

i risparmi derivanti dell'attuazione del provvedimento, al quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, saranno pari a circa 18,5 milioni di euro nel 2013, 26,5 milioni di euro nel 2014 e nel 2015, e circa 42 milioni di euro a decorrere dal 2016;

l'articolo 6 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche destinatarie del personale procederanno alle assunzioni solo nell'ambito dei limiti previsti dalla legislazione vigente e il contributo quinquennale previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera a), costituisce un incentivo aggiuntivo temporaneo;

le modalità per il passaggio di personale presso enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, saranno stabilite con un Accordo tra Stato e Regioni, in modo da garantire il rispetto dei vincoli previsti in materia dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, a quelli contenuti nei medesimi piani;

da informazioni fornite dall'ISTAT, nel calcolo dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni si tiene conto anche dei disavanzi dei Comitati periferici della Croce rossa italiana e, pertanto, il ripiano dei disavanzi previsto dall'articolo 4 non comporta effetti sulla consistenza del debito pubblico;

non sono disponibili ulteriori informazioni sull'impatto economico del contenzioso pendente, che peraltro graverebbe sulla Croce rossa italiana anche in assenza delle procedure di riordino;

nel settembre 2012 è stata presentata al collegio dei revisori dei conti della Croce rossa italiana la bozza di ulteriore riaccertamento dei residui, che prevede la cancellazione di circa 36 milioni di euro di residui attivi e circa 26 milioni di euro di residui passivi;

rilevato che:

il provvedimento prevede una riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, dalla quale deriverebbero risparmi, peraltro incerti, specialmente nel lungo periodo, a fronte di una delega legislativa che si limitava a richiedere che la riorganizzazione avesse luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

al fine di realizzare i predetti risparmi, il provvedimento prefigura un assetto che presenta margini di incertezza, con particolare riferimento alla destinazione del personale e del patrimonio dell'Associazione italiana della Croce rossa, che non assicurano una piena salvaguardia

dell'esperienza maturata nella storia dell'Associazione, con possibili, pesanti, ricadute di carattere occupazionale;

la finalizzazione del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, dovrebbe prevedere, previa adeguata copertura finanziaria, anche il coinvolgimento delle regioni, destinatarie dei servizi erogati dalla Croce Rossa e la possibilità, attraverso apposite convenzioni con il Ministero della salute, per le medesime di utilizzare anche procedure di affidamento diretto alla stessa Croce Rossa,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di adottare opportuni correttivi al provvedimento, che, senza alterare il quadro finanziario già tracciato dalla delega e dallo schema in esame, garantiscano maggiore certezza in ordine agli esiti del processo di riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa, assicurando la piena continuità delle attività esercitate, anche al fine di evitare possibili aggravii di spesa per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dei servizi prestati dalla Croce rossa italiana;

in questo contesto, si valuti in particolare l'opportunità di intervenire al fine di:

a) assicurare la tutela dei livelli occupazionali per tutti quanti prestano servizio presso la CRI, evitando il rischio di determinare gravi ricadute in termini occupazionali e conseguenti oneri sociali, con inevitabili riflessi sulla finanza pubblica;

b) salvaguardare le specificità operative e il patrimonio pubblico della Croce rossa italiana, valutando la possibilità di configurare l'Ente di cui all'articolo 2 come un ente di carattere permanente che mantenga la natura giuridica di diritto pubblico, al quale affidare il compito di svolgere le attività che presentino più rilevanti profili di carattere pubblicistico, quali in particolare quelle di protezione e difesa civile e di tutela della salute e assistenziali, anche attraverso procedure di affidamento diretto da parte delle competenti istituzioni regionali, nonché quelle ausiliarie delle Forze armate, compatibili con la finalizzazione del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2;

c) preservare le specificità del Corpo militare della Croce rossa italiana, assicurando il proseguimento delle importanti attività di supporto attualmente svolte, che dovrebbero essere altrimenti garantite con oneri non quantificabili a carico della finanza pubblica ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	101
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	102
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 e C. 5382 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	98
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5291, « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita ».	
Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori	100
Audizione del Presidente di Confedilizia	100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

Nuovo testo C. 5361.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 5361 Valducci, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 integra la definizioni di velocipede contenuta nell'articolo 50 del codice della strada, comprendendovi anche i mezzi elettrici concepiti per il trasporto di una sola persona di età non

inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km l'ora con possibilità di autolimitazione a 6 km l'ora.

L'articolo 2 integra l'articolo 167 del codice della strada, al fine di consentire anche ai veicoli di categoria M1 (cioè veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre quello del conducente) ad uso autocaravan, oltre che, come già previsto dal comma 3-*bis* del medesimo articolo, ai veicoli ad alimentazione a metano, a GPL, elettrica e ibrida, di circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, a condizione che siano conformi alle norme sulle emissioni inquinanti «Euro 5» e successive, siano dotati di controllo elettronico della stabilità, e di utenze interne alimentate a GPL o metano e di pannelli solari.

La disposizione conferma le sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo, nel caso di superamento del valore di massa ammessa rispettivamente fino al dieci, al venti, al trenta per cento, ovvero oltre il trenta per cento della massa stessa.

L'articolo 4, comma 1, interviene sulla disciplina del pagamento delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada, integrando l'articolo 202 del codice.

In particolare la lettera *a*), inserendo un secondo periodo nel comma 1 dell'articolo 202, prevede una riduzione della sanzione minima per le violazioni del codice, attualmente applicabile qualora il pagamento avvenga entro sessanta giorni dalla contestazione o della notificazione; il nuovo periodo introdotto prevede che tale ulteriore riduzione si applichi, nella misura del 20 per cento, nel caso in cui il pagamento della sanzione sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere da lettera *b*) a *d*), nonché il comma 2.

In particolare, la lettera *b*) introduce tra le modalità di pagamento delle sanzioni per violazioni al codice della strada anche gli strumenti di pagamento elettronico, laddove l'articolo 202 del codice contempla attualmente solo la possibilità di pagare la sanzione con versamento su conto corrente postale o bancario.

In connessione con le modifiche recate dalla lettera *b*), la lettera *c*) prevede, in deroga alla norma generale secondo cui il versamento della sanzione non può avvenire immediatamente, che il conducente possa effettuare il pagamento della sanzione direttamente all'agente accertatore, mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ulteriormente ridotta prevista dal nuovo secondo periodo del comma 1, introdotto dalla lettera *a*) sopra illustrata (riduzione del venti per cento della misura minima della sanzione, in caso di pagamento entro cinque giorni dalla violazione o dalla notificazione).

La disposizione specifica che, in caso di pagamento immediato con strumento di pagamento elettronico, l'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

La lettera *d*) integra il comma 2-*bis* dell'articolo 202, il quale già consente il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore delle sanzioni previste per talune violazioni (superamento dei limiti di velocità di oltre 40 chilometri/ora, violazione delle norme in materia di sorpasso, superamento dei limiti di carico, superamento dei limiti massimi di durata dei periodi di guida), nei casi in cui esse siano commesse dal conducente titolare di patente C, C+E, D o D+E, nell'esercizio dell'attività di trasporto di persone o cose.

In tale ambito le modifiche prevedono che nei casi contemplati dal comma 2-*bis* si applichi l'ulteriore riduzione (del venti per cento rispetto alla sanzione minima) introdotta dal nuovo secondo periodo del comma 1 dell'articolo stesso.

Inoltre si stabilisce, in parallelo con le modifiche recate dalla lettera *b*), che, qua-

lora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente possa effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.

In connessione con le modifiche appena illustrate il comma 2 prevede che il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane Spa e con intermediari finanziari per favorire, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti delle predette sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico.

Il comma 3 demanda invece ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la disciplina delle procedure per la notificazione, tramite posta elettronica certificata, dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della posta medesima, senza addebito a questi ultimi di spese di notificazione.

L'articolo 5 interviene sulla normativa relativa alla revoca della patente, inserendo due nuovi commi nell'articolo 219 del codice della strada.

Il nuovo comma 3-ter.1 stabilisce, qualora la revoca della patente di guida è disposta per il conducente che ha commesso il reato di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, tale soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento del reato. La novella specifica inoltre che, qualora il conducente abbia anche commesso il reato di mancata assistenza in caso di incidente (previsto dall'articolo 189, comma 1, del codice), egli non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.

Il nuovo comma 3-ter.2 stabilisce inoltre, qualora la revoca della patente di guida è disposta nei confronti del condu-

cente il quale ha commesso il reato di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, che il soggetto non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato.

In connessione con le previsioni del comma 1, il comma 2 modifica l'articolo 222, comma 2, del codice, eliminando il terzo periodo, il quale prevede la revoca della patente per quattro anni nel caso di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, nonché specificando che, in tal caso, la revoca della patente è sempre disposta.

In tale contesto ricorda che l'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, preveda, ai fini del contrasto alle frodi nel settore dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, la progressiva dematerializzazione, avvalendosi anche dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei relativi contrassegni assicurativi, sottolineando come, in tale contesto, sia fondamentale valutare con estrema cautela ogni ipotesi di modifica del regime relativo alla produzione delle targhe identificative dei veicoli, attualmente affidata al medesimo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Formula quindi, una proposta di parere favorevole, nella quale è formulata una premessa che affronta appunto il tema degli eventuali interventi in materia di competenze sulla produzione delle targhe identificative dei veicoli (*vedi allegato 1*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) suggerisce l'opportunità di trasformare la premessa contenuta nella proposta di parere in una vera e propria osservazione o condizione.

Marco CAUSI (PD) ritiene opportuno verificare se la normativa vigente non consenta già attualmente di pagare le sanzioni per violazioni di norme del codice

della strada mediante strumenti di pagamento elettronici.

Elvira SAVINO (Pdl), in merito al rilievo formulato dal deputato Causi, evidenza come l'articolo 202, comma 2, del codice della strada preveda che il trasgressore delle norme del codice stesso corrisponda la somma dovuta a titolo di sanzione presso l'ufficio dell'agente accertatore, ovvero con versamento in conto corrente postale, ovvero ancora a mezzo di conto corrente bancario, non annoverando invece la possibilità di effettuare il versamento delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico.

Condivide invece il suggerimento del deputato Comaroli, riformulando conseguentemente la proposta di parere nel senso di trasformare la premessa contenuta nella proposta di parere in un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Testo unificato C. 2438 e C. 5382.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (Pdl), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Lavoro, il testo unificato delle proposte di legge C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola, recante disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori, adottato quale testo base dalla Commissione in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Il testo unificato, che si compone di tre articoli, sancisce, all'articolo 1, il diritto

dei membri del Parlamento ad essere assistiti, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni inerenti al mandato parlamentare, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno all'amministrazione delle Camere.

L'articolo 2 disciplina il rapporto di lavoro tra parlamentari e collaboratori e la normativa applicabile, prevedendo, al comma 1, che tale rapporto abbia natura fiduciaria e sia fondato sull'accordo delle parti. Qualora il rapporto si sostanzi attraverso la stipulazione di contratti di lavoro subordinato, la disposizione prevede l'applicazione dell'articolo 2118 del codice civile, in materia di recesso dai contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 2, al primo e secondo periodo, stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, i contratti hanno una durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati; si prevede inoltre che i contratti si risolvano di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.

Il terzo periodo del comma stabilisce il divieto di stipulare contratti di lavoro con parenti o affini entro il secondo grado del parlamentare.

Il comma 3 specifica che i rapporti di lavoro tra parlamentari e collaboratori non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il comma 4 chiarisce che la competenza sulle controversie relative ai predetti rapporti di lavoro spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

L'articolo 3 reca norme in materia di retribuzione dei collaboratori parlamentari, stabilendo, al comma 1, primo periodo, che tali retribuzioni siano pagate direttamente dall'amministrazione della Camera di appartenenza del parlamentare che ha stipulato il contratto, secondo la disciplina che sarà stabilita dagli Uffici di presidenza delle Camere, d'intesa tra loro e nei limiti delle somme previste a

tal fine dagli stessi uffici di presidenza. La norma stabilisce che gli uffici di presidenza dovranno tenere presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della prossima Legislatura.

In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la previsione secondo cui l'amministrazione della Camera di appartenenza del parlamentare cura l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali relativi, sempre nei limiti delle somme previste dagli uffici di presidenza.

A tale riguardo considera opportuno chiarire che la norma deve intendersi, come sembra del resto indicare la formulazione letterale della norma, nel senso che le amministrazioni delle Camere si limitano ad effettuare, per conto del parlamentare, i relativi adempimenti tributari e previdenziali, fornendo in sostanza una sorta di assistenza fiscale, escludendo che esse assumano la veste di vero e proprio sostituto d'imposta del collaboratore, ai sensi degli articoli 29 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Il secondo periodo del comma precisa, a ulteriore conferma di quanto già indicato dal comma 3 dell'articolo 2, che titolari del rapporto di lavoro sono solo le parti contraenti del contratto, e che la responsabilità della Camera di appartenenza del parlamentare si limita all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, in misura non inferiore ai minimi contrattuali o di legge ovvero all'equo compenso e nei limiti stabiliti dagli stessi uffici di presidenza, nonché all'assolvimento degli oneri accessori.

Ai sensi del comma 2 gli uffici di presidenza delle due Camere possono disciplinare, d'intesa tra loro, ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

Il comma 3 fa salvo la possibilità, per i parlamentari, di avvalersi di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a esclusivo carico dei parlamentari stessi e secondo le disposizioni dell'articolo 2.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) ritiene che il provvedimento in esame sia viziato da un'impostazione ormai superata, essendo ormai obsoleta la classica figura del collaboratore parlamentare.

Sottolinea, infatti, come le nuove esigenze e modalità dell'azione e della comunicazione politica, basata in misura sempre maggiore sugli strumenti informatici e sull'utilizzo della rete, rendano necessario, per i parlamentari, avvalersi di molteplici figure professionali, non facendo più ricorso ad una singola persona, ma a più professionisti ovvero a società di servizi.

Ritiene quindi che l'intervento legislativo rischi di comprimere la possibilità, per il parlamentare, di avvalersi di tutti quegli apporti professionali che sono ormai indispensabili.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, rileva come, anche a suo giudizio, il provvedimento sconti sotto certi aspetti un'impostazione superata, ricordando come già da alcuni mesi le delibere del collegio dei questori condizionino la possibilità di far accedere i collaboratori presso le sedi e gli uffici delle Camere alla stipula di un regolare contratto di lavoro con il parlamentare.

Marco CAUSI (PD), con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, sottolinea come il provvedimento in esame abbia un obiettivo circoscritto, mirando a regolare la sola fattispecie in cui il collaboratore del parlamentare sia le-

gato a quest'ultimo da un contratto di lavoro dipendente.

Renzo CARELLA (PD) rileva come l'intervento legislativo riguardi la sola fattispecie dei collaboratori dipendenti del parlamento, evidenziando come le ipotesi segnalate dal deputato Barbato non siano in alcun modo escluse, in quanto il parlamento può pagare, avvalendosi del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, anche le prestazioni relative allo svolgimento della sua attività politica ricevute da professionisti o da società di servizi, naturalmente esibendo la relativa fattura.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 settembre 2012.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5291, «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita».

Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.35.

Audizione del Presidente di Confedilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5361 Valducci, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

segnalato come, in forza delle previsioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 1 del 2012, sia prevista entro i prossimi due anni, ai fini del contrasto alle frodi nel settore dell'assicurazione per la responsa-

bilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, la progressiva dematerializzazione, avvalendosi anche dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei relativi contrassegni assicurativi, e sottolineato come, in tale contesto, appaia fondamentale valutare con estrema cautela ogni ipotesi di modifica del regime relativo alla produzione delle targhe identificative dei veicoli, attualmente affidata al medesimo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5361 Valducci, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

segnalato come, in forza delle previsioni di cui all'articolo 31 del decreto-

legge n. 1 del 2012, sia prevista entro i prossimi due anni, ai fini del contrasto alle frodi nel settore dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, la progressiva dematerializzazione, avvalendosi anche dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei relativi contrassegni assicurativi, valutati, in tale contesto, la Commissione di merito l'esigenza di valutare con estrema cautela ogni eventuale ipotesi di modifica del regime relativo alla produzione delle targhe identificative dei veicoli, attualmente affidata al medesimo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

ALLEGATO 3

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 e C. 5382.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola, recante « Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori », adottato quale testo base dalla Commissione di merito, e come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 3 comma 1, primo periodo, il quale prevede che,

sulla base delle norme stabilite dagli Uffici di presidenza delle Camere, l'amministrazione di ciascuna Camera, oltre a pagare direttamente le retribuzione dei collaboratori dei parlamentari, cura l'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la norma deve intendersi nel senso che le amministrazioni delle Camere si limitano ad effettuare, per conto del parlamentare, i relativi adempimenti tributari e previdenziali, fornendo una sorta di assistenza fiscale, senza assumere la veste di vero e proprio sostituto d'imposta del collaboratore, ai sensi degli articoli 23, 29 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.
- 7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.
- 7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (*Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00921 Centemero*) 105

SEDE CONSULTIVA:

- Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinate (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 106
- Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli ed abbinate (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 108

SEDE REFERENTE:

- Sull'ordine dei lavori 113
- Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 113
- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 114

SEDE LEGISLATIVA:

- Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro (*Seguito della discussione e rinvio*) 115
- ALLEGATO (*Emendamenti approvati e nuovi emendamenti del Relatore*) 121
- AVVERTENZA 120

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di

Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 10.10.

7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00921 Centemero).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, comunica che è assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00921 Centemero, sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.

Vertendo su analogha materia alle risoluzioni nn. 7-00864 Zazzera, 7-00867 Antonino Russo e 7-00900 Rivolta, ne propone quindi l'abbinamento.

La Commissione delibera l'abbinamento della risoluzione n. 7-00921 Centemero alle risoluzioni in discussione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA sottolinea la delicatezza della materia affrontata nelle risoluzioni in esame, anche alla luce del forte aumento annuo del numero di disabili, che è pari al 4,3 per cento e, in alcune regioni, raggiunge livelli anche più alti, pari all'8 per cento. Le tematiche trattate nelle risoluzioni, che configurano, a suo avviso, problematiche di sistema, devono quindi essere affrontate in termini strategici e con la dovuta sensibilità. Comunica, altresì, che il 25 settembre prossimo si svolgerà un incontro tra rappresentanti del Ministero e le parti sociali, al fine di approfondire le problematiche affrontate nelle risoluzioni ed i

criteri richiesti per il conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno. Pur comprendendo la nobile *ratio* sottesa alle risoluzioni in esame, chiede, pertanto, di rinviare la discussione delle stesse, in attesa degli esiti dell'incontro al quale ha fatto riferimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) aderisce alla richiesta formulata dal Governo di attendere gli esiti dell'incontro con i sindacati, previsto per il 25 settembre prossimo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) prende atto delle difficoltà del Governo nel fornire una soluzione adeguata e definitiva al problema strutturale degli esuberanti del personale docente e, pur aderendo alla richiesta formulata dal sottosegretario Rossi Doria di rinvio della discussione delle risoluzioni, auspica che il Governo valuti attentamente le ripercussioni negative della riconversione dei docenti in esubero, sia sulla qualità dell'offerta formativa sia sul personale docente. Segnala, infatti, che, da un lato, gli insegnanti precari di sostegno rivendicano le competenze specifiche acquisite e, dall'altro, i docenti di ruolo in esubero sono di fatto costretti a riconvertirsi in ruoli diversi dal proprio.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) condivide la richiesta di rinvio della discussione delle risoluzioni, formulata dal sottosegretario Rossi Doria, al fine di attendere gli opportuni approfondimenti sul tema. Sottolinea, quindi, l'estrema delicatezza e complessità delle tematiche affrontate nelle risoluzioni, in merito alle quali auspica si possa pervenire ad una soluzione condivisa.

Elena CENTEMERO (PdL), aderendo alla richiesta formulata dal sottosegretario, illustra la sua risoluzione n. 7-00921.

Antonino RUSSO (PD), pur aderendo alla richiesta formulata dal sottosegretario, auspica che il Governo affronti l'incontro con le parti sociali tenendo ben presente lo spirito e gli impegni richiesti

nelle risoluzioni in esame, predisponendo soluzioni adeguate per l'utilizzo del personale docente in esubero e non pregiudicando né i diritti del personale precario né il diritto degli studenti con disabilità al sostegno da parte di docenti dotati di specifica formazione.

Paola GOISIS (LNP) evidenzia la complessità della tematica affrontata nelle risoluzioni, evidenziando, altresì, la necessità di fare chiarezza sul numero di studenti che, in ciascuna regione, necessitano di un insegnante di sostegno. Segnala, inoltre, che occorre assicurare a tali studenti il sostegno da parte di docenti dotati di esperienza collaudata e consolidata, che considera di ausilio allo studente con disabilità prima che alla classe. Auspica, quindi, che il Governo si attivi al fine di prevedere misure cautelative nei confronti di tali docenti e, inoltre, si adoperi al fine di modificare il decreto direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012, prevedendo modalità alternative per l'utilizzo del personale in esubero.

Maria Letizia DE TORRE (PD) aderisce alla richiesta formulata dal sottosegretario di rinvio delle risoluzioni in esame, invitando il Governo ad affrontare le problematiche ivi segnalate svolgendo i necessari approfondimenti. Tiene a precisare che, ferma restando la centralità della salvaguardia dello studente con disabilità, i docenti di sostegno svolgono funzioni di ausilio all'intera classe in cui lo studente con disabilità si inserisce.

Erica RIVOLTA (LNP), pur concordando con la richiesta di rinvio formulata dal sottosegretario, ricorda che le risoluzioni n. 7-00864 Zazzera e n. 7-00867 Antonino Russo sono state presentate nel mese di maggio e necessitano, quindi, di una rapida approvazione, al fine di dare certezza ai percorsi formativi svolti dai docenti abilitati e di poter supportare al meglio le esigenze degli studenti con disabilità.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, intervenendo per una precisazione, consa-

pevole del fatto che le risoluzioni citate dall'onorevole Rivolta risalgono al mese di maggio e precisando che la richiesta di rinvio non ha alcuna finalità dilatoria, accoglie le sollecitazioni dei membri della Commissione volte a pervenire alla formulazione di una chiara e definita posizione in occasione del citato incontro con i sindacati.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) auspica che l'attesa del termine indicato dal rappresentante del Governo sia da considerarsi ultimo e finale ai fini del buon esito dell'approvazione delle risoluzioni in discussione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 11.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinate. (Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, ricorda che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, reca delega al Governo per

la riforma del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Osserva che il provvedimento, che si compone di tre articoli, conferisce, all'articolo 1, comma 1, una delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Precisa che il Governo potrà apportarvi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introducendo nel predetto codice le necessarie disposizioni di carattere transitorio. Aggiunge che i commi da 2 a 4 definiscono la procedura per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo predisposti ai sensi della delega, prevedendo un meccanismo di doppio parere, in base al quale il Governo, se non intende adeguarsi al parere espresso, ritrasmette il testo alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari.

Ricorda, quindi, che l'articolo 2 richiama, al comma 1, i criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, stabilendo inoltre alcuni principi di carattere generale in ordine all'esercizio della delega, consistenti nel riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali e nella revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori. Osserva, in proposito, che il comma 2 stabilisce, inoltre, che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati con l'osservanza di una serie di specifici principi e criteri direttivi, fra i quali si segnalano: la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la

normativa tecnica armonizzata dell'Unione europea suscettibile di frequenti aggiornamenti; la revisione dell'apparato sanzionatorio; la qualificazione giuridica dell'istituto della patente di guida a punti; la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche con individuazione di ambiti di competenza diversi. Di particolare rilievo il principio di cui alla lettera c), volto alla introduzione della nuova fattispecie di reato denominata «omicidio stradale», per i casi di omicidio commesso da conducente in stato di ebbrezza, in cui sia stato accertato un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, sanzionato con pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni di reclusione. Aggiunge che il comma 3 autorizza il Governo ad emanare regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e nel rispetto dei medesimi principi direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi a una serie di materie specificamente indicate, fra le quali: classificazione delle strade; caratteristiche dei veicoli eccezionali; segnaletica stradale; classificazione, destinazione, e caratteristiche costruttive dei veicoli, ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione; misure di tutela dell'utenza debole sulle strade. Evidenzia che il comma 4 reca la clausola di abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie per le quali si prevede l'emanazione dei regolamenti attuativi di cui al comma 3. Il comma 5 autorizza altresì il Governo ad adottare, con regolamento, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di attuazione del Codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 con le modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati ai sensi della delega.

Ricorda, infine, che l'articolo 3, comma 1, prevede che entro tre anni dalla data di

entrata in vigore della legge, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi precedentemente sintetizzati. Sottolinea, al riguardo, che il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari a carico della finanza pubblica. Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannunzia il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolineando l'importanza della prevenzione, nonché della formazione e dell'educazione, da affiancare inevitabilmente all'azione sanzionatoria.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide le osservazioni formulate dai colleghi, preannunciando, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto. Auspica, quindi, che la riforma della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale sia accompagnata da efficaci campagne informative promosse dalle imprese che esercitano la loro attività nel settore della comunicazione, al fine di assicurarne un'ampia divulgazione. In questo senso, ritiene necessario che il servizio pubblico radiotelevisivo assicurato dalla RAI sia indirizzato in tale direzione.

Paola GOISIS (LNP) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolineando altresì l'importanza della fattispecie di «omicidio stradale», per la quale auspica l'introduzione della sanzione del ritiro permanente della patente di guida, in aggiunta alla già prevista pena detentiva.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, sottolinea come non rientrino nelle competenze

della Commissione le valutazioni inerenti agli aspetti sanzionatori derivanti dalle fattispecie previste nel provvedimento.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannunzia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, evidenziando l'importanza dell'adozione di campagne di comunicazione alle quali faceva riferimento l'onorevole Giulietti.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni concernenti l'importanza dell'azione di educazione e di prevenzione, anche alla luce dei cambiamenti sociali e comportamentali che hanno modificato ed ampliato la platea dei fruitori della strada.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, ricordando che l'educazione alla sicurezza stradale rientra tra le deleghe a lui conferite, evidenzia che sia nella scuola primaria che in quella secondaria sono in corso di svolgimento programmi di educazione stradale. Ricorda, in proposito, l'incontro recentemente svolto tra rappresentanti del Ministero e rappresentanti dell'ACI sulle tematiche connesse all'educazione alla sicurezza stradale.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli ed abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente e relatore*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 Santelli, C. 586 Compagnon, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 1565 Man-

cusio, C. 1589 Livia Turco, C. 2343 Fari-
none, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C.
2405 Minardo, C. 2659 Nizzi, C. 2665
Mannucci, C. 4717 Savino, come risultante
dagli emendamenti approvati dalla Com-
missione di merito, reca « Nuove norme in
materia di animali d'affezione, di preven-
zione e controllo del randagismo e di
tutela dell'incolumità pubblica ». Osserva,
in particolare, che l'articolo 1 definisce i
principi e le finalità dell'intervento legi-
slativo, che intende promuovere e discipli-
nare la tutela degli animali d'affezione,
condannare gli atti di crudeltà contro di
essi, i maltrattamenti e il loro abbandono,
proteggendone la salute e il benessere
psico-fisico, rispettando le loro caratteri-
stiche biologiche ed etologiche.

Ricorda che l'articolo 2 elenca alcune
definizioni di termini utilizzati nel testo.
Sottolinea che l'articolo 3 definisce doveri
e compiti del responsabile di animali d'af-
fezione, tra i quali si prevede l'obbligo di
identificazione e registrazione nell'ana-
grafe dei cani e gatti; l'obbligo di denun-
ciare lo smarrimento o il ritrovamento
dell'animale; l'obbligo di garantire la sa-
lute e il benessere dell'animale; l'obbligo di
prevenire attraverso specifiche misure il
randagismo e danni o lesioni a persone,
animali o cose. Per quanto riguarda spe-
cificamente i responsabili di cani, si pre-
vede l'obbligo di utilizzare il guinzaglio
durante la conduzione dell'animale nelle
aree urbane e nei luoghi aperti al pub-
blico, di portare con sé la museruola, di
adottare ogni possibile precauzione per
impedire la fuga dell'animale e prevenire
l'aggressione di persone o animali, nonché
di raccogliere le deiezioni in ambito ur-
bano. Evidenzia inoltre che si sancisce il
divieto di allontanare i cuccioli di cane e
gatto dalla madre prima dei 60 giorni di
vita, o di vendere o cedere a qualsiasi
titolo di cani e gatti di età inferiore ai 60
giorni. Aggiunge che l'articolo 4 prevede, al
comma 1, che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano defini-
scono con un proprio atto, sulla base degli
standard concertati con il Ministero della
salute, le procedure d'anagrafe degli ani-
mali d'affezione e le modalità di costitu-

zione della banca dati regionale, consul-
tabile sul *web*, nonché la disponibilità dei
dati necessari alla programmazione e ve-
rifica a livello centrale. Ai sensi del
comma 8 le regioni e le province auto-
nome assicurano lo scambio dei dati delle
anagrafi canine e feline regionali. Rileva
che l'articolo 5 interviene sulla disciplina
del soccorso di animali, con obbligo di
segnalare il rinvenimento di animali feriti
al servizio veterinario pubblico o alla po-
lizia locale, ovvero ai numeri del soccorso
pubblico di emergenza, ed obbligo, per le
regioni, di organizzare un servizio di soc-
corso, attraverso il Servizio veterinario
pubblico, con numero unico di attivazione.

Osserva che l'articolo 6 disciplina i casi
di decesso degli animali di affezione che
devono essere segnalati al servizio veteri-
nario pubblico, ai fini della cancellazione
dall'anagrafe degli animali d'affezione, e
regolamenta le ipotesi di eutanasia degli
animali d'affezione, con oneri a carico del
proprietario dell'animale, unicamente ad
opera di un medico veterinario. L'articolo
7 prevede che le regioni possono adottare
iniziative finalizzate alla prevenzione delle
morsicature, alla valutazione dei dati ri-
guardanti le morsicature da parte di ani-
mali ai danni di esseri umani e alla
formulazione di proposte al fine di pre-
venirle. Aggiunge, altresì, che l'articolo 8
stabilisce che le regioni individuino una
specifica struttura organizzativa dei Ser-
vizi veterinari del Dipartimento di preven-
zione dell'ASL, a valenza provinciale, com-
petente in materia di randagismo, igiene
urbana veterinaria e tutela degli animali
d'affezione. Ricorda, quindi, che l'articolo
9 stabilisce che le morsicature e le aggres-
sioni di cani siano segnalate al servizio
veterinario pubblico, il quale sottopone a
controllo i cani responsabili di morsica-
ture o aggressioni e, nel caso di sospetta
pericolosità, definisce le misure di preven-
zione e l'eventuale intervento terapeutico
comportamentale e farmacologico da adot-
tare. L'articolo 10 disciplina i canili e
gattili sanitari, di cui sono responsabili i
servizi veterinari pubblici ed i cui requisiti
tecnico-strutturali e gestionali sono defi-
niti con decreto del Ministro della salute.

Evidenzia, al riguardo, che la disposizione regolamenta altresì i casi di adozione degli animali ricoverati nei canili o gattili non reclamati entro il termine di 20 giorni, nonché il trasferimento nei rifugi degli animali. L'articolo 11 stabilisce invece che i responsabili dei rifugi sono chiamati ad ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari siano deceduti o non possano, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura, garantendone il benessere per favorirne il recupero, il reinserimento e la adozione a privati; ad incentivare e favorire la adozione da parte di privati degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni; ad organizzare visite guidate al fine di agevolare l'incontro tra i cittadini e gli animali ospitati in attesa di adozione; a migliorare il benessere e la socializzazione degli animali ospitati tramite accordi con le associazioni riconosciute; a stipulare convenzioni, a norma degli articoli 1, lettera c), e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con il Ministero della giustizia, con il Presidente del Tribunale o con amministrazioni centrali dello Stato, aventi ad oggetto il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000. L'articolo 12 disciplina l'affidamento degli animali d'affezione in caso di morte del proprietario, a cura del curatore testamentario del de cuius, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del Tribunale, mentre l'articolo 13 stabilisce che gli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia, al termine del servizio, devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere, dando la priorità all'ex conduttore. Osserva, quindi, che l'articolo 14 disciplina i compiti dei comuni in materia, stabilendo, al comma 1, la responsabilità dei sindaci per i cani vaganti ritrovati o catturati sul territorio del comune, nonché per le colonie feline. In particolare, i comuni, singoli o associati, provvedono: al

risanamento dei rifugi esistenti; alla costruzione di nuovi rifugi, alla gestione di rifugi, direttamente o tramite convenzioni con associazioni riconosciute o con soggetti privati; ad adottare regolamenti sulla tutela degli animali e per la corretta detenzione degli animali di affezione nei rifugi; ad attuare piani di controllo delle nascite.

Ricorda inoltre che l'articolo 15 reca norme in materia di ricovero di animali d'affezione, prevedendo che i comuni, nelle procedure di affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione, devono garantire livelli minimi per la loro tutela e il loro benessere, e non devono basarsi unicamente sulla procedura del massimo ribasso. L'articolo 16 consente alle associazioni animaliste riconosciute, ai responsabili dei rifugi che si rivolgono alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per distribuire gratuitamente prodotti alimentari da destinare esclusivamente all'alimentazione delle colonie feline e degli animali d'affezione ospitati presso i rifugi, nonché ai privati cittadini che accudiscono colonie feline, di applicare la legge n. 155 del 2003. L'articolo 17 disciplina invece le attività economiche con animali d'affezione, prevedendo l'autorizzazione del sindaco del comune, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico, e previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Osserva che si stabilisce, inoltre, che i titolari delle predette attività devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista e devono dare comunicazione, entro 10 giorni, dell'avvenuta cessazione dell'attività, al servizio veterinario pubblico, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione. La norma specifica che la vigilanza sanitaria sulle strutture che svolgono le attività economiche con animali da affezione è esercitata dal servizio veterinario pubblico. L'articolo 18, comma 1, vincola i titolari di attività economiche con

animali d'affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, di educazione ed addestramento di cani, di *dog-sitter* e *cat-sitter*, a tenere un registro annuale di carico e scarico degli animali, vidimato dal servizio veterinario pubblico. L'articolo 19 disciplina le fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali d'affezione, vietando le fiere aventi ad oggetto esclusivamente animali d'affezione e prevedendo che le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, e prevedendo che le manifestazioni itineranti le quali prevedono la presenza di animali d'affezione possono svolgersi solo previo nulla osta del servizio veterinario pubblico, con esclusione della vendita diretta e indiretta e della cessione a qualunque titolo di animali e con l'assistenza obbligatoria di un medico veterinario libero professionista. Il successivo articolo 20 sancisce il principio che il trasporto degli animali d'affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza e stabilendo il divieto di trasportare animali d'affezione nel bagagliaio dell'autovettura non comunicante con l'abitacolo, nonché di condurre al guinzaglio animali d'affezione legandoli a mezzi di locomozione in movimento. L'articolo 21, comma 1, consente a soggetti pubblici o privati di realizzare cimiteri per animali di affezione. Il comma 2 prescrive che i predetti cimiteri siano ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.

Illustra quindi l'articolo 22, che reca una serie di divieti volti a garantire la tutela della salute, l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali, tra i quali richiama i divieti di: detenere gli animali in isolamento; lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile; addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività; detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici e collari a punta; tenere cani legati a catena per prolungati periodi di tempo; tenere gatti legati, molestare, catturare o

allontanare i gatti dal loro habitat naturale; importare cani di età inferiore ai tre mesi; somministrare farmaci o sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche del cane al fine di alterarne le prestazioni fisiche (*doping*); manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (*microchip*). L'articolo 23, al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità delle persone e degli animali d'affezione, vieta di preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ivi compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo. Il comma 3 prescrive inoltre che le operazioni di derattizzazione e disinfestazione siano effettuate con modalità tali da non nuocere alle persone e agli animali d'affezione. Aggiunge che l'articolo 24 prevede che, qualora il veterinario emetta diagnosi di sospetto avvelenamento di animali d'affezione, sia tenuto a darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario pubblico. In tale caso, ai sensi del comma 5, il sindaco territorialmente competente è tenuto a ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell'area in cui si è verificato l'avvelenamento. Rileva che, in tale ipotesi, nel caso di decesso dell'animale, il medico veterinario dispone, in base al comma 2, l'invio delle carcasse e di ogni altro campione utile all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, il quale, a norma dei commi 3 e 4, effettua l'autopsia, nonché le opportune analisi, comunicandone gli esiti al medico veterinario che li ha inviati, al servizio veterinario pubblico e, qualora positivi, all'Autorità giudiziaria e al sindaco. Osserva che l'articolo 25 stabilisce che i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo devono aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. L'articolo 26 prevede che il servizio veterinario pubblico è tenuto ad erogare le prestazioni medico-veterinarie di cura e terapia, a verificare ed applicare

i *microchip* di identificazione e a svolgere gli interventi di sterilizzazione, a cani e gatti presso i canili e gattili sanitari e ai gatti appartenenti alle colonie feline. L'articolo 27 consente, al comma 1, alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere, con loro risorse, interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, tra le quali il comma 2 indica: la profilassi vaccinale; la profilassi e la cura di malattie zoonotiche; la prevenzione e il controllo delle nascite; l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe; le prestazioni di medicina veterinaria comportamentale in cani di comprovata pericolosità.

Evidenzia, inoltre, che ai sensi del comma 3 le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti o dal servizio veterinario pubblico, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni, con gli Ordini dei medici veterinari e con le organizzazioni veterinarie. L'articolo 28, comma 1, consente al servizio veterinario pubblico e alle competenti autorità di pubblica sicurezza di avvalersi delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ai fini dell'osservanza delle disposizioni della legge. Il comma 2 attribuisce al servizio veterinario pubblico funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito della legge. Ai sensi dell'articolo 29 le associazioni riconosciute hanno diritto ad essere iscritte nei registri o negli albi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Aggiunge che l'articolo 30 stabilisce il potere sostitutivo del Prefetto nel caso di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dal provvedimento. L'articolo 31 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e di tutela e rispetto degli animali, anche tramite specifici accordi fra gli enti locali, le

ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina veterinaria, le organizzazioni veterinarie e le associazioni riconosciute in materia. L'articolo 32 prevede che il Ministero della salute trasmetta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 33, comma 1, prevede l'incremento delle pene previste per i reati di uccisione di animali e di maltrattamenti di animali (disciplinati dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale, i quali stabiliscono, rispettivamente, la reclusione da quattro mesi a due anni e la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro), qualora tali reati siano commessi da chi esercita abusivamente la professione di medico veterinario. Il comma 2 stabilisce che la pena prevista dall'articolo 544-*quinqüies*, secondo comma, del codice penale, per la fattispecie di promozione, organizzazione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali – reclusione da uno a tre anni e multa da 50.000 a 160.000, aumentati da un terzo alla metà – si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni che comportino sevizie o maltrattamenti per gli animali. Precisa inoltre che l'articolo 34 integra l'articolo 514 del codice di procedura civile, inserendo nell'elenco delle cose assolutamente impignorabili gli animali d'affezione. L'articolo 35 introduce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni del provvedimento specificamente indicate. Sottolinea che, nel caso di utilizzo in modo improprio, preparazione, miscelazione e abbandono di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detenzione, utilizzo o abbandono di alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce, il comma 19 prevede l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro.

Osserva, infine, che l'articolo 36 reca alcune norme transitorie per l'applicazione ai canili e gattili sanitari, nonché ai rifugi di nuova realizzazione, dei requisiti tecnico – strutturali e gestionali previsti dall'articolo 10, e per l'adeguamento dei canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 37 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge, ai quali si provvede a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi in materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo di cui alla legge n. 281 del 1991. L'articolo 38 dispone l'abrogazione della legge n. 281 del 1991, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato all'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo, Paolo Peluffo.

La seduta comincia alle 11.30.

Sull'ordine dei lavori

Paola FRASSINETTI, *presidente*, propone di passare immediatamente all'esame della proposta di legge Narducci C. 5309, recante « Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana » e, indi, all'esame della proposta

di legge Doc. XXII, n. 32 recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori ».

La Commissione concorda.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.

C. 5309 Narducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 agosto 2012.

Benedetto Fabio GRANATA (FLP TP), *relatore*, auspica che l'importante proposta di legge in esame, di cui richiama il contenuto rinviando alla relazione svolta, possa essere tempestivamente approvata dalla Camera, anche attivando il procedimento in sede o legislativa.

Emerenzio BARBIERI (PdL) evidenzia, innanzitutto, come la proposta in esame sia nel complesso assolutamente condivisibile, rilevando come tra i firmatari vi siano esponenti di quasi tutti i gruppi parlamentari. Concorda con la proposta del relatore, suggerendo nel contempo due modifiche da apportare al testo in esame. Propone innanzitutto, di sopprimere all'articolo 1 comma 2 l'inciso « che cadrà nel 2021 », in quanto data nota che concreta, quindi, un riferimento superfluo. Invita, inoltre, a prevedere che la relazione sulla gestione del Centro Pio Rajna sia trasmessa ad un solo ministro, che poi eventualmente provvederà a comunicarlo anche agli altri colleghi interessati.

Maria COSCIA (PD) concorda con la proposta del relatore di proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa, condividendo inoltre le osservazioni dell'onorevole Barbieri.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) intende rimarcare come non aver sottoscritto la proposta di legge in esame non significa non dividerne lo spirito e le finalità, che potranno ben emergere nel dibattito parlamentare. Osserva, per intanto, come i finanziamenti previsti dalla proposta in esame appaiano ben spesi, occorrendo peraltro un puntuale controllo dello Stato sulla loro effettiva destinazione.

Paola GOISIS (LNP) esprime perplessità sul fatto che, in un momento di crisi economica nazionale, si prevedano finanziamenti per una causa pur culturalmente rilevante. Ricorda, al riguardo, che ogni giorno si deve assistere al suicidio di imprenditori del Nord Est dell'Italia che non ce la fanno a continuare la loro attività. È necessaria quindi un'attenta riflessione sulla spendita di finanziamenti da parte dello Stato che non si rivelino assolutamente indispensabili. Riterrebbe quindi opportuno procedere ad una pausa di riflessione, anche per consentire al suo gruppo di valutare la proposta di legge in esame più approfonditamente.

Enzo CARRA (UdCpTP) osserva come il finanziamento previsto appaia proporzionato allo scopo di far continuare l'attività di studio in materia dantesca tutelando, quindi, più in generale, la lingua italiana, così come previsto anche nella Costituzione.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito e accoglie le proposte di modifica avanzate dall'onorevole Barbieri. Chiede, quindi, un breve rinvio dell'esame, affinché il gruppo della Lega Nord possa esperire una più approfondita riflessione sul testo in esame.

Paola GOISIS (LNP) ringrazia il relatore per aver accolto la sua richiesta.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Doc. XXII, n. 32.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 settembre 2012.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda come nella precedente seduta sia stata accolta la richiesta dell'onorevole Barbieri di concedere una pausa di riflessione al gruppo del PdL in ordine al testo in esame. Invita quindi il collega ad intervenire al riguardo.

Emerenzio BARBIERI (PdL) intende comunicare che, a seguito di una apposita riunione del gruppo dei deputati della Commissione cultura del PdL, è stato concordato di chiedere l'audizione del ministro Ornaghi e del sottosegretario Peluffo e, quindi, di decidere se proseguire nell'approvazione del presente provvedimento. Evidenzia, fra l'altro, come vi siano oramai tempi ristretti per procedere all'istituzione di un'eventuale Commissione d'inchiesta, considerate le prossime scadenze istituzionali di fine legislatura.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ritiene che, stante la presenza del sottosegretario Peluffo, egli possa intervenire già nella seduta odierna a fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Paolo PELUFFO si riserva di sentire il ministro Ornaghi per concordare una linea comune sul provvedimento in esame, essendo entrambi competenti quali soggetti vigilanti la SIAE. Osserva d'altra parte come l'indagine conoscitiva condotta dal Parlamento sia stata fondamentale per potenziare l'attività di vigilanza sulla SIAE. Ricorda, tra l'altro, come fra gli ultimi atti di vigilanza vi sia quello avente ad oggetto i residui passivi dell'ente, nonché la proposizione di mo-

difiche alla bozza di statuto che è stata presentata, sulla base dei rilievi della citata indagine conoscitiva. Evidenzia, poi, come la vigilanza sulla SIAE si eserciterebbe in modo più efficace assoggettando lo stesso ente al controllo della Corte dei conti. Rileva, quindi, che si dovrà tener conto della nuova bozza di proposta di direttiva dell'Unione europea in materia di *collecting*, anche per valutarvi la conformità dello statuto. Si dichiara, infine, ovviamente disponibile a consegnare tutti gli atti di vigilanza compiuti sotto la sua responsabilità.

Maria COSCIA (PD) ritiene, a nome del gruppo del PD, che la presente proposta di legge dovrebbe essere subito approvata, conferendo immediatamente il mandato al relatore a riferire in Assemblea. Prende atto delle iniziative assunte dal Governo, pur ribadendo che l'indagine conoscitiva svolta abbia consentito di sviscerare tutte le problematiche indicate dal sottosegretario Peluffo. Non vorrebbe che le continue richieste del collega Barbieri mirassero invece a procrastinare il termine dell'esame del provvedimento in Commissione, proprio al fine di non consentire all'Assemblea di esaminarlo. Ritiene invece che la Commissione cultura non può sottrarsi dall'adempiere al proprio compito di assicurare al Parlamento di discutere il provvedimento in oggetto.

Enzo CARRA (UdCpTP) ribadisce, a nome del suo gruppo, la richiesta al Governo di rendere nota la propria posizione in ordine allo stato di vigilanza sulla SIAE e alle eventuali prospettive di riforma.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide la richiesta dell'onorevole Coscia, chiedendo quale sia la valutazione del Governo e ricordando che la Rai è stata da tempo, opportunamente assoggettata al controllo della Corte dei conti. Chiede, inoltre, al sottosegretario Peluffo che trasmetta una nota alla Commissione sullo stato dei lavori relativi alla proposta di legge in materia di equo compenso ai giornalisti non professionisti, approvato da tempo

dalla Commissione cultura, e ancora pendente al Senato.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione dei progetti di legge in esame, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 settembre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento Zazzera 1.7.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.7, che chiede la soppressione del riferimento alla comunità locale, in quanto non è

chiaro che cosa si intenda con tale riferimento.

Maria Letizia DE TORRE (PD) comprende le preoccupazioni dell'onorevole Zazzera, tuttavia rileva come si debba dare per acquisito cosa si intenda per comunità locale.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.7.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il proprio emendamento 1.10, sostenendo che la libertà di insegnamento va in ogni caso salvaguardata e difesa da interferenze esterne.

Paola GOISIS (LNP) sottoscrive l'emendamento Zazzera 1.10, preannunciando il voto favorevole.

Giovanni Battista BACHELET (PD) intende segnalare come anche l'emendamento 1.18 del relatore inserisca nel testo il riferimento alla tutela della libertà all'insegnamento.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.10.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 1.8, osservando come l'aggettivo « costante » sia assolutamente generico, mortificandosi con tale previsione la professionalità dei docenti che potranno subire pressioni dai soggetti esterni alla scuola.

Rosa DE PASQUALE (PD) stigmatizza la pretestuosità delle osservazioni dell'onorevole Zazzera.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 1.8.

Paola GOISIS (LNP), intervenendo sull'emendamento 1.18 del relatore, non comprende perché non si sia approvato il quasi identico emendamento Zazzera 1.10.

Maria COSCIA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.18 del relatore, fornendo alcuni chiarimenti sul suo contenuto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.18 del relatore, ciò che sta a dimostrare che il suo emendamento 1.10, di identico tenore, non è stato approvato solo per un pregiudizio.

La Commissione approva quindi in linea di principio, con distinte votazioni, l'emendamento 1.18 del relatore e respinge l'emendamento Zazzera 1.9.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 1.11, raccomandandone l'approvazione.

Maria Letizia DE TORRE (PD) auspica che la riforma dell'autonomia scolastica possa veramente realizzare l'obiettivo di fare diventare gli studenti italiani degli adulti cittadini sia del mondo sia della propria terra.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Zazzera 1.11.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zazzera 1.11 e Zazzera 1.12.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 1 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte della Commissione competente, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Zazzera 2.1, altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Zazzera 2.2 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.4. È contrario all'emendamento Zazzera 2.3.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 2.1 stigmatizzando la superficialità del testo in esame, che dimentica di inserire figure importanti del mondo della scuola.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Zazzera 2.1 e approva in linea di principio gli emendamenti Zazzera 2.2 e 2.4 del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 2.3 raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 2.3.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 2 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte della Commissione competente, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore* invita al ritiro degli emendamenti Zazzera 3.1 e Zazzera 3.2, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda il suo emendamento 3.12. Invita al ritiro degli emendamenti Goisis 3.9, Zazzera 3.3, Zazzera 3.4, altrimenti il parere è contrario. Raccomanda i suoi emendamenti 3.13, 3.11 e 3.14, mentre invita al ritiro degli emendamenti Goisis 3.10, Zazzera 3.5, Zazzera 3.6, Zazzera 3.7 e Zazzera 3.8.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 3.1, raccomandandone l'approvazione, sostenendo che occorre una visione nuova degli organi dell'autonomia della scuola, salvaguardando tuttavia la fondamentale funzione dei docenti e la loro libertà di insegnamento.

Maria COSCIA (PD) non condivide l'assunto che la componente maggioritaria degli organi dell'autonomia debba essere necessariamente quella dei docenti, poiché negli organi devono essere rappresentati tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel mondo della scuola.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Zazzera 3.1 e Zazzera 3.2 e approva in linea di principio l'emendamento 3.12 del relatore.

Paola GOISIS (LNP) illustra il suo emendamento 3.9, raccomandandone l'approvazione.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore* intende segnalare che l'emendamento Goisis 3.9 si riferisce alla lettera *c* del comma 1 dell'articolo 3, già ricompreso nel suo emendamento approvato.

Paola GOISIS (LNP) insiste nell'approvazione del suo emendamento 3.9.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ribadisce il parere negativo sull'emendamento Goisis 3.9, che potrebbe portare ad una confusione del consiglio dell'autonomia con il consiglio dei docenti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Goisis 3.9.

Maria COSCIA (PD) ricorda come il piano dell'offerta formativa non abbia solo contenuti didattici, ma assuma una va-

lenza più generale nell'interazione della scuola anche con la comunità locale.

Davide CAVALLOTTO (LNP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Goisis 3.9.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 3.9.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 3.3 raccomandandone l'approvazione, stigmatizzando il rischio che la nuova scuola diventi una scuola centralizzata.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ricorda come nella scuola in cui ella insegna il regolamento sia stato prima approvato da un « parlamentino » di cento ragazzi, poi dal consiglio d'istituto e dal consiglio dei docenti, di guisa che non vi è proprio il rischio che vi sia una scuola centralizzata.

Paola GOISIS (LNP) sottoscrive l'emendamento Zazzera 3.3.

Giovanni Battista BACHELET (PD) segnala che i docenti sono rappresentati in modo paritetico con i genitori nel momento di approvazione dello statuto.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera 3.3.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 3.4, evidenziando il rischio di interferenze di soggetti esterni alla scuola, di modo che è necessario sentire almeno il parere del consiglio dei docenti.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Zazzera 3.4 che sottoscrive.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ricorda che nel consiglio dell'autonomia sono rappresentati anche i docenti.

Erica RIVOLTA (LNP) precisa che il suo gruppo solleva il problema in ordine

alla proporzione numerica della rappresentanza dei docenti.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni respinge l'emendamento Zazzera 3.4 e approva in linea di principio gli emendamenti 3.13 e 3.11 del relatore.

Paola GOISIS (LNP) illustra il suo emendamento 3.10, raccomandandone l'approvazione.

Maria COSCIA (PD) segnala che è stato già approvato l'emendamento 3.12 del relatore, di identico tenore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, fa presente come rispetto all'emendamento 3.12 del relatore, l'emendamento 3.10 prevede una verifica di legittimità dello statuto, con modalità forse centralistiche.

Maria COSCIA (PD) osserva come la proposta contenuta nell'emendamento 3.10 non sia praticabile se si affida il controllo al Ministero, anche se l'istanza di controllo appare giusta. Segnale, in proposito, il contenuto dell'emendamento 3.14 del relatore.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA osserva che non è possibile la trasmissione dello statuto al ministero sia per motivi organizzativi, stante l'esistenza di circa 10 mila scuole, sia perché le eventuali illegittimità saranno valutate secondo le disposizioni del codice civile.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rileva come la risposta del rappresentante del Governo confermi che lo Stato non è in grado di controllare le scuole, se anche il sottosegretario afferma che non possono essere certificati i relativi statuti. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sull'emendamento 3.10.

Rosa DE PASQUALE (PD) segnala che l'emendamento 3.14 del relatore, ha il fine di assicurare una normativa omogenea sul territorio nazionale.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Goisis 3.10, Zazzera 3.5 e 3.6.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 3.7, raccomandandone l'approvazione.

Paola GOISIS (LNP) sottoscrive l'emendamento Zazzera 3.7.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) osserva come anche i docenti partecipano all'approvazione dello statuto, per cui è strano che il loro lavoro debba poi essere approvato da un altro organo composto da docenti.

Rosa DE PASQUALE (PD) rileva anch'essa che l'emendamento Zazzera 3.7 appare una contraddizione in termini.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 3.7.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) osserva come l'emendamento 3.14 del relatore annulla il contenuto stesso della proposta di legge. Si chiede quali saranno i soggetti che provvederanno al controllo. Preannuncia quindi il suo voto contrario sull'emendamento 3.14 del relatore.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) osserva che l'emendamento 3.14 del relatore, ribadisce in realtà l'originario contenuto della proposta di legge.

Rosa DE PASQUALE (PD) sottolinea che il controllo sarà affidato a soggetti istituzionalmente competenti, di guisa che non potrà essere affidato a una società privata.

Paola GOISIS (LNP) si duole che non sia stato approvato il suo emendamento 3.10 che affidava il controllo di legittimità al ministro.

La Commissione, approva, quindi, in linea di principio, l'emendamento 3.14 del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 3.8, manifestando contrarietà sulla scelta di impedire il dibattito in Assemblea.

Alessandra SIRAGUSA (PD) osserva che non è possibile che un organo collegiale venga sciolto da uno dei suoi componenti, come previsto dall'emendamento Zazzera 3.8.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Zazzera 3.8.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 3.8.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che, essendo stati approvati emendamenti in linea di principio, non si procederà alla votazione dell'articolo 3 come modificato dagli emendamenti approvati, in attesa dell'espressione, da parte della Commissione competente, del parere sugli emendamenti indicati.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che è stata presentata una nuova formulazione degli emendamenti del relatore 4.15, 4.16 e 4.21 e l'emendamento del relatore 7.3 (*vedi allegato*).

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra la nuova formulazione dei suoi emendamenti 4.15, e 4.16, ritirando il suo emendamento 4.17, e il suo nuovo emendamento 4.21. Invita al ritiro degli emendamenti Zazzera 4.1, Goisis 4.14, Zazzera 4.2, Goisis 4.12, Zazzera 4.3, 4.6 e 4.4, Goisis 4.13, Zazzera 4.5, 4.18, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.20, 4.19, nonché dell'articolo aggiuntivo Zazzera 4.01, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere conforme a quello del relatore. Sugli emendamenti 4.15 (*nuova formulazione*), 4.16 (*nuova formulazione*) e

4.21 del relatore si rimette alla decisione della Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che l'eventuale approvazione della nuova formulazione dell'emendamento 4.15 del relatore precluderebbe la votazione degli emendamenti da Goisis 4.12 a Zazzera 4.5.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 4.1, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Zazzera 4.1.

Paola GOISIS (LNP) illustra il suo emendamento 4.14, raccomandandone l'approvazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, precisa che la nuova formulazione dell'emendamento del relatore 4.15 soddisfa le esigenze anche della proposta della collega.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Goisis 4.14.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il suo emendamento 4.2, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zazzera 4.2 e approva in linea di principio l'emendamento 4.15 (*nuova formulazione*) del relatore, risultando preclusi gli emendamenti Goisis 4.12, Zazzera 4.3, 4.6 e 4.4, Goisis 4.13 e Zazzera 4.5.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 4534 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate.

ALLEGATO

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitano Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro).

**EMENDAMENTI APPROVATI
E NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1.

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: la professionalità con le seguenti: l'espressione della libertà di insegnamento.

1. 18. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: funzioni tecniche con le seguenti: funzioni didattico educative.

2. 2. Zazzera, Di Giuseppe.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: dirigente aggiungere le seguenti: scolastico,.

2. 4. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. 12. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

l) promuove la conferenza di rendicontazione di cui all'articolo 9.

3. 13. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

3. 11. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole da: non è soggetto ad approvazione a: salvo il controllo con le seguenti: è sottoposto al controllo.

3. 14. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire le lettere b), c), d) ed e), con le seguenti:

b) nelle scuole del primo ciclo la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti – in numero pari per ciascuna delle due componenti – è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;

d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliare;

e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.

4. 15. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il

presidente convoca il Consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o di almeno la metà dei suoi componenti.

4. 16. *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

Al comma 4, dopo le parole: senza diritto di voto aggiungere le seguenti: con funzioni di supporto tecnico-amministrativo.

4. 21. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: valorizzano la con le parole: prevedono forme di.

7. 3. Il Relatore.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.).

Audizione di esperti nel settore degli appalti pubblici 123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07912 Lanzarin: Sulla riconversione a carbone pulito della centrale a olio combustibile di Porto Tolle 124

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 130

5-07913 Piffari: Sul rischio di impatto ambientale dell'estrazione delle « terre rare » 124

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 132

5-07914 Mariani: Sulle modalità di promozione delle politiche di tutela del suolo 124

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 133

5-07915 Stradella: Sullo stoccaggio di rifiuti radioattivi nella regione Piemonte 125

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 135

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Franco Iezzi a presidente dell'Ente parco nazionale della Maiella. Nomina n. 151.

Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino. Nomina n. 152 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli*) 126

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo. C. 598 Caparini (*Esame e rinvio*) 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

Audizioni del Professor Angelo Masi e del Professor Alessandro De Stefano (*Seguito e conclusione*) 128

AVVERTENZA 129

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 settembre 2012.

Nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della Proposta di direttiva del Parlamento

europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.).

Audizione di esperti nel settore degli appalti pubblici.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.30 alle 12.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 12.15.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07912 Lanzarin: Sulla riconversione a carbone pulito della centrale a olio combustibile di Porto Tolle.

Manuela LANZARIN (LNP) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela LANZARIN (LNP) sottolinea come la vicenda della centrale di Porto Tolle abbia una lunga storia e come nel territorio vi sia grande attesa per il superamento delle problematiche burocratiche della riconversione della centrale, che hanno dirette conseguenze anche sul piano occupazionale. Considerata la ripresa della procedura della valutazione di impatto ambientale, auspica quindi un'accelerazione da parte del Ministero in modo da pervenire prima possibile alla definizione della riconversione della centrale in questione.

5-07913 Piffari: Sul rischio di impatto ambientale dell'estrazione delle « terre rare ».

Sergio Michele PIFFARI (IdV), rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), ringrazia il sottosegretario Fanelli per la cortese e tempestiva risposta fornita. Esprime, inoltre, apprezzamento per la disponibilità da questi manifestata, a nome del Ministero dell'ambiente, in ordine al coinvolgimento dell'ISPRA nell'ambito della valutazione, in sede istruttoria, dei rischi ambientali relativi alla presentazione di eventuali istanze di autorizzazione.

Preannuncia, quindi, la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo diretti al Ministero dello sviluppo economico, al fine di acquisire analoghi elementi di rassicurazione in ordine alla completezza e alla trasparenza dei procedimenti istruttori di competenza di questo dicastero, anzitutto con riferimento alla accurata valutazione dei requisiti e dell'affidabilità tecnica e finanziaria delle aziende che dovessero presentare le citate richieste di autorizzazione.

Ciò detto, ribadisce l'esigenza che la pubblica opinione e gli enti locali della regione Lombardia coinvolti nella vicenda di cui all'interrogazione in titolo siano messi in condizione di conoscere, in modo completo e affidabile, sia le potenzialità economiche sia i rischi ambientali connessi allo svolgimento di eventuali attività imprenditoriali finalizzate alla ricerca e alla lavorazione dei minerali cosiddetti « terre rare », formulando l'auspicio che il Governo nazionale mantenga alta l'attenzione sulla vicenda in questione.

5-07914 Mariani: Sulle modalità di promozione delle politiche di tutela del suolo.

Raffaella MARIANI (PD), illustra i contenuti dell'interrogazione in titolo, sottoli-

neando la necessità che il Governo, da un lato, chiarisca i motivi del grave ritardo con cui si sta procedendo alla erogazione delle risorse a suo tempo stanziato per la mitigazione del rischio idrogeologico e, dall'altro, fornisca ogni rassicurazione sul fatto che in futuro non si verifichino più casi deplorabili come quelli che di recente hanno visto stornare verso altre finalità le già scarse risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente per la difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio.

Il sottosegretario Tullio Fanelli risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ringrazia il sottosegretario Fanelli per la completezza e la chiarezza della risposta fornita, dalla quale emerge anzitutto una piena conferma del fatto che gli accordi di programma promossi dal precedente Governo altro non sono stati che strumenti « virtuali », rimasti totalmente privi di attuazione per la mancanza di risorse effettivamente disponibili. La chiarezza dei dati forniti comprova, inoltre, la gravità della scelta politica allora fatta di affidare a commissari straordinari, del tutto inutili perché privi di mezzi, la gestione dei citati accordi di programma. Al riguardo, preannuncia quindi la predisposizione di specifiche iniziative parlamentari da parte del Partito Democratico affinché si proceda al più presto al superamento delle gestioni commissariali e al ritorno ad una gestione ordinaria delle politiche per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico.

Pur apprezzando la manifestazione di buona volontà da parte del Ministero dell'ambiente ad affrontare con rinnovata consapevolezza la materia in questione, ritiene che sia indispensabile un « cambio di passo » nell'azione del Governo, sia sotto il profilo della revisione del quadro normativo e del suo adeguamento alla disciplina europea, sia sotto il profilo dell'approntamento dell'annunciato Piano nazionale per la messa in sicurezza del

territorio e del reperimento di adeguate risorse per la sua concreta realizzazione. Conclude, quindi, rinnovando al Governo la richiesta di procedere con tutta l'urgenza del caso alla concreta erogazione delle pur scarse risorse disponibili e alla predisposizione, in un confronto costruttivo con le Commissioni parlamentari competenti, di un Piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio all'altezza della gravità della situazione e dotato di risorse finanziarie adeguate all'ampiezza degli interventi da realizzare.

5-07915 Stradella: Sullo stoccaggio di rifiuti radioattivi nella regione Piemonte.

Franco STRADELLA (Pdl) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio Fanelli risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco STRADELLA (Pdl) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita caratterizzata da una indubbia completezza di informazioni. Nel fare presente come fosse sua intenzione avere informazioni circa alcune notizie riportate da organi di stampa sul presunto trasferimento nei depositi di rifiuti radioattivi già esistenti nella regione Piemonte di ulteriori sostanze radioattive provenienti dal resto del Paese, si dichiara soddisfatto in quanto la risposta del sottosegretario sembra escludere la veridicità di tali notizie.

Con riferimento al deposito unico, più volte evocato come soluzione alla questione dei rifiuti radioattivi, auspica che esso venga preso nella dovuta considerazione, in primo luogo, in ambito nazionale, e in secondo luogo, in ambito europeo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del dottor Franco Iezzi a presidente dell'Ente parco nazionale della Maiella.

Nomina n. 151.

Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino.

Nomina n. 152.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre scorso.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nel ricordare che i relatori sulle proposte di nomina in titolo avevano presentato nella seduta di ieri proposte di parere favorevoli, propone di procedere contestualmente alle votazioni su ciascuna delle proposte di parere formulate.

La Commissione consente.

Raffaella MARIANI (PD) nel ribadire, a nome del suo gruppo, il voto favorevole su ambedue le proposte di parere formulate dai relatori, coglie l'occasione per rinnovare i sentimenti di stima nei confronti del dottor Pappaterra, che ha avuto modo di conoscere e di apprezzare nell'ambito del comune impegno parlamentare svolto nella XIV legislatura.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) annuncia il proprio voto di astensione sulle due proposte di parere formulate dai relatori.

Tommaso FOTI (PdL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulle due proposte di parere formulate dai relatori.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nell'avvertire che le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere, fa presente che le proposte di parere favorevole risulteranno approvate ove esse conseguano la maggioranza dei voti espressi e che, in caso contrario, le proposte di parere risulteranno respinte e si intenderà che la Commissione abbia espresso parere contrario.

La Commissione procede quindi contestualmente alle distinte votazioni per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevole formulate dai relatori su ciascuna delle proposte di nomina in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del dottor Franco Iezzi a presidente dell'Ente parco nazionale della Maiella.

Presenti:	29
Votanti:	28
Maggioranza:	15
Astenuti:	1
Hanno votato <i>si</i> :	25
Hanno votato <i>no</i> :	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aracri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Di Cagno Abbrescia, Esposito, Tommaso Foti, Castellani in sostituzione di Germanà, Bocciardo in sostituzione di Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Pelino in sostituzione di Iannarilli, Iannuzzi, Lanzarin, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Pizzolante, Stradella, Tortoli, Vatinno, Vella, Pianetta in sostituzione di Vessa e Viola.

Si è astenuto il deputato Di Biagio.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Presenti:	29
Votanti:	28
Maggioranza:	15
Astenuti:	1
Hanno votato sì:	26
Hanno votato no:	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aracri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Di Cagno Abbrescia, Esposito, Tommaso Foti, Castellani in sostituzione di Germanà, Bocciardo in sostituzione di Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Pelino in sostituzione di Iannarilli, Iannuzzi, Lanzarin, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Pizzolante, Stradella, Tortoli, Vatinno, Vella, Pianetta in sostituzione di Vessa, e Viola.

Si è astenuto il deputato Di Biagio.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo.

C. 598 Caparini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto Tortoli, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, riferisce che proposta di legge in esame, che si compone di due articoli, è diretta ad incentivare l'uti-

lizzo da parte dei proprietari di immobili dei contratti di locazione « a canone concordato » previsti dalla legge n. 431 del 1998 e in particolare, all'interno di tale categoria, dei contratti aventi durata triennale. Precisa, peraltro, che il provvedimento in titolo ripropone il contenuto di proposte di legge già presentate in precedenti legislature: la proposta di legge n. 5727, presentata nella XIV legislatura dal collega Parolo – la cui discussione era stata avviata dalla VIII Commissione –, e la proposta di legge n. 1540, presentata dal collega Caparini nella XV legislatura – il cui iter parlamentare era stato avviato.

Ricorda, inoltre, che la legge n. 431 del 1998, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha previsto la possibilità di stipulare in alternativa a contratti di durata quadriennale a canone liberamente determinabile dalle parti, contratti aventi una durata triennale o anche inferiore, in base alle condizioni e ai canoni fissati da accordi stipulati tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.

Tornando al testo della proposta di legge in esame, osserva che l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di contratti di locazione a « canone concordato » viene perseguito attraverso tre distinti interventi normativi.

Con il primo di tali interventi, contenuto nel punto 2 della lettera *b*) dell'articolo 1 la proposta di legge in esame mira a velocizzare i tempi per il rientro in possesso, alla scadenza del contratto, da parte del locatore di un'immobile locato sulla base di un contratto avente durata triennale ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 5 dalla legge n. 431 del 1998.

A tal fine, la proposta di legge prevede che il locatore non debba – per ottenere il rilascio dell'immobile – passare attraverso un processo (seppur rapido come il procedimento per convalida di sfratto previsto dagli articoli 657-669 del codice di procedura civile) che gli fornisca il titolo attraverso il quale ottenere, in un altro processo (quello d'esecuzione), il rilascio « forzato »

del bene, ma possa ottenere il rilascio stesso instaurando direttamente il giudizio di esecuzione sulla base del contratto.

Al riguardo, osserva infatti che il codice di procedura civile prevede che per accedere al processo di esecuzione sia necessario essere muniti di un titolo esecutivo. Peraltro, nell'ordinamento attualmente vigente, non rientra nella nozione di titolo esecutivo il contratto di locazione. Il titolo esecutivo, si identifica invece normalmente (salve alcune eccezioni) con una sentenza o un provvedimento emesso a conclusione di un procedimento diverso da quello di esecuzione. È quindi evidente che la proposta di legge in questione, permettendo al proprietario di accedere all'esecuzione forzata sulla base del contratto, velocizza notevolmente i tempi per il rientro in possesso del bene locato.

Tale velocizzazione dei tempi è accentuata ulteriormente dal fatto che, mentre normalmente è possibile sospendere la procedura esecutiva con un atto di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, nel caso della procedura di esecuzione instaurata sulla base del contratto triennale ciò non è possibile, in quanto l'opposizione all'esecuzione è proposta ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile per questioni formali o per invalidità del contratto dopo il rilascio dell'immobile, ai soli fini del risarcimento del danno. Viene inoltre limitata l'entità del risarcimento del danno all'importo massimo della cauzione stabilito nel contratto di locazione.

Il secondo intervento, contenuto nel punto 1 della lettera *b*) dell'articolo 1 prevede che una norma contenuta nella legge n. 431 del 1998 (articolo 6 comma 4) che prevede la facoltà per il conduttore di chiedere lo slittamento della data del rilascio di un'immobile locato stabilita da provvedimenti esecutivi di rilascio, si applichi solo nelle ipotesi in cui è stato stipulato un contratto di durata quadriennale ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge n. 431 del 1998. Sono quindi esclusi dall'applicazione di tale norma i contratti a canone concordato.

Infine, la proposta interviene con la lettera *a*) dell'articolo 1 sulla disciplina di

carattere sostanziale riguardante il contratto triennale, prevedendo che alla scadenza dei primi tre anni di contratto, lo stesso sia prorogato tacitamente di tre anni e non più di due e stabilendo, inoltre, a differenza della disciplina vigente, che dopo la prima proroga, il contratto è da intendersi scaduto e non vi sia quindi più la possibilità di una seconda proroga tacita.

L'articolo 2 reca, poi, disposizioni in merito all'entrata in vigore della proposta di legge.

Conclude, formulando l'auspicio che la Commissione possa concludere rapidamente l'esame della proposta in titolo, eventualmente approfondendo, anche con il contributo del Governo, le questioni e le soluzioni dalla stessa prospettate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

Audizioni del Professor Angelo Masi e del Professor Alessandro De Stefano.

(Seguito e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audio-

visivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Angelo MASI, *professore associato di tecnica delle costruzioni e rischio sismico presso l'Università degli studi della Basilicata*, svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Gianluca BENAMATI (PD) e Giuseppe Vatinno (Misto-ApI).

Angelo MASI, *professore associato di tecnica delle costruzioni e rischio sismico presso l'Università degli studi della Basilicata*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia l'intervenuto e dichiara conclusa l'audizione del professor Masi.

Introduce, quindi, l'audizione del professor De Stefano.

Il professor Alessandro DE STEFANO, *professore ordinario di ingegneria sismica presso il Politecnico di Torino*, svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Giuseppe Vatinno (Misto-ApI) e Gianluca BENAMATI (PD).

Alessandro DE STEFANO, *professore ordinario di ingegneria sismica presso il Politecnico di Torino*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia l'intervenuto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.

C. 3344 Cosenza e C. 4761 Di Cagno Abbrescia.

ALLEGATO 1

5-07912 Lanzarin: Sulla riconversione a carbone pulito della centrale a olio combustibile di Porto Tolle.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione sollevata dall'On. Lanzarin ed altri, riguardante il progetto, proposto dall'ENEL, della centrale termoelettrica alimentata a carbone nel Comune di Porto Tolle, si riferisce quanto segue.

Il Ministero dell'ambiente, con decreto (DSA-DEC-2009-0000873) del 24 luglio 2009, aveva espresso la valutazione favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di conversione a carbone della esistente Centrale ad olio combustibile di Porto Tolle.

Intervenuto un contenzioso amministrativo promosso dall'associazione Assa-gaime, il citato decreto è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 3107/2011 in data 23 maggio 2011, adducendo « non essere state sufficientemente esplicitate nell'istruttoria di VIA le ragioni sottese alla valutazione di pari, o inferiore impatto ambientale della centrale a carbone rispetto alle possibili alternative di progetto, in specie quella alimentata a gas metano »; nonché ritenendo « fermi gli eventuali seguiti amministrativi »; « ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di rimotivare »; essere fondata la censura relativa alla « violazione del principio di precauzione conseguente alla scostamento tra le prescrizioni imposte ad Enel per quel che attiene taluni inquinanti (in specie il monossido di carbonio) e le BAT, ossia le linee guida comunitarie relative ai grandi impianti di combustione ».

Il Ministero, caducato il decreto, ha dato avvio a nuovo procedimento di valutazione dell'impatto ambientale comuni-

cato ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990 e s.m.i., in data 3 agosto 2011 (con nota DVA-2011-0019735).

Successivamente alla citata decisione del Consiglio di Stato, è intervenuta una nuova normativa statale (articolo 35, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2019, n. 98 che ha riformato l'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 5/2009) e regionale (legge della Regione Veneto 5 agosto 2091, n. 14, che ha modificato l'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997 n. 36) riguardante il Parco Regionale del Delta del Po, all'interno del quale è localizzata la centrale. Variato il quadro normativo di riferimento del progetto, il Ministero ha ritenuto opportuno interpellare il Consiglio di Stato (*ex* articolo 112, comma 5, codice di procedura amministrativa) in merito alla corretta esecuzione della citata sentenza del giudice amministrativo.

In attesa del parere del Consiglio di Stato, il procedimento di VIA del progetto in questione è stato sospeso dal Ministero con nota (DVA-2012-0007779) del 29 marzo 2012.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito all'istanza (*ex* articolo 112, comma 5, c.p.a) con la sentenza n. 3569/2012, come segue: « L'amministrazione statale competente, nel porre in essere gli atti del nuovo procedimento amministrativo volto alla verifica della compatibilità ambientale della centrale termoelettrica, dovrà, pertanto, applicare la nuova normativa statale e regionale, salvo il potere, ove ne ricorrano i presupposti, di fare propri gli accertamenti già svolti e non intaccati dalle diverse regole giuridiche introdotte ».

Il Ministero dell'ambiente, con nota (prot. DVA-2012-0018964) del 1° agosto 2012, ha disposto la continuazione del procedimento sospeso in marzo, come sopra esposto.

Si è così ricostruita la sequenza temporale del procedimento in corso relativo alla centrale di Porto Tolle, a cui il governo riconosce una valenza strategica per la portata innovativa del progetto che contempla anche la tecnica della *Carbon capture and storage* (CCS - cattura e stoccaggio di CO₂), in virtù della quale sono stati riconosciuti finanziamenti comunitari.

Pertanto, al fine di conformarsi alle diverse espressioni del giudice amministra-

tivo, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di VIA, il Ministero, facendo salvi gli accertamenti istruttori già effettuati, e avuto riguardo al mutato quadro normativo, ha chiesto all'Enel l'aggiornamento della documentazione tecnica già a suo tempo fornita, in particolare lo Studio di Impatto Ambientale, aggiornando i dati ambientali in essa contenuti.

Si segnala infine che ogni procedimento autorizzativo è del tutto autonomo e che, in ogni caso, il progetto in questione per la sua peculiarità non presenta analogie con altri progetti su cui il Ministero si è espresso.

ALLEGATO 2

**5-07913 Piffari: Sul rischio di impatto ambientale dell'estrazione delle
« terre rare ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli On.li Piffari e Cimadoro dove, nel far riferimento alla ricerca dei minerali cosiddetti « Terre Rare », chiede se il Ministero dell'ambiente ritenga necessario impegnare l'ISPRA nella ricerca sulle potenziali possibilità economiche e sui rischi ambientali di questi particolari minerali, si rappresenta quanto segue.

Le questioni sollevate dagli interroganti prendono le mosse da preoccupazioni circa gli effetti potenzialmente dannosi derivanti dai presunti ingenti tagli – quantificati nella misura del 27 per cento – alle esportazioni cinesi dei metalli in parola, utilizzati in gran parte nell'industria hi-tech. Tuttavia, altre fonti giornalistiche, rileverebbero, al contrario, notizie di un aumento delle quote di esportazione cinesi per il 2012. Il totale per l'intero anno sarebbe quindi salito a 30.996 tonnellate, il 2,7 per cento in più rispetto al 2011.

In ogni caso, è certo che la crisi economica abbia ridotto la domanda di questi metalli. Pertanto, anche se dal punto di

vista strettamente minerario le riserve dei materiali di cui trattasi potrebbero rappresentare un potenziale economico di rilievo, ogni decisione circa la loro ricerca dovrebbe essere valutata in un contesto più ampio, tenendo presente anche che in Italia non esiste una industria di prima trasformazione in grado di utilizzare e lavorare direttamente i suddetti prodotti.

Inoltre, non sono da sottovalutare le difficoltà nell'attuare in modo appropriato, ovvero nella piena salvaguardia della salute e dell'ambiente, tali attività estrattive in contesti fortemente antropizzati.

Attualmente, l'ISPRA non ha effettuato studi sulle problematiche in esame, però, se la Regione Lombardia o altri enti locali ne ravvisassero la necessità o l'opportunità, anche in relazione a istanze di autorizzazione, questo Ministero non mancherà di coinvolgere tale Istituto ed eventualmente altri enti o agenzie che dispongano di adeguate competenze, al fine di fornire, in piena trasparenza, gli elementi in materia ambientale utili al fine di ogni eventuale valutazione.

ALLEGATO 3

5-07914 Mariani: Sulle modalità di promozione delle politiche di tutela del suolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche sulla difesa del suolo segnalate dall'onorevole Mariani ed altri, si rappresenta quanto segue.

La Deliberazione CIPE del 6 novembre 2009 aveva stanziato un miliardo di EURO di fondi FAS (fondo per le aree sottoutilizzate) destinato agli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Tuttavia, a seguito di successivi interventi normativi, le risorse si sono via via ridotte. Alla fine del 2011, al Ministero dell'ambiente erano stati erogati soltanto 100 milioni di euro delle risorse FAS statali previste. Per attuare, almeno parzialmente, gli interventi individuati negli accordi di programma sottoscritti con le Regioni, si è dovuti ricorrere ad ulteriori finanziamenti disposti con delibere CIPE del 20 gennaio 2012.

Il Ministero dell'ambiente, per suo conto, ha incrementato la dotazione con le risorse disponibili sul proprio bilancio per la difesa del suolo (annualità 2008-2009-2010-2011), con un importo di circa 386 milioni di euro a cui vanno aggiunte le risorse regionali, pari a 950 milioni di euro, stanziate in misura variabile da tutte le Regioni al momento della sottoscrizione dei citati accordi di programma. Tali accordi prevedevano oltre 1.600 interventi.

Di fronte alle notevoli difficoltà di attuazione del piano straordinario, dal momento che le risorse FAS previste dalla legge non sono state mai rese effettivamente disponibili, se non in una minima parte, come sopra detto, il Ministero ha raccolto, verificato ed elaborato i dati relativi agli oltre 500 interventi programmati negli Accordi sottoscritti con le re-

gioni Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna non ancora finanziati, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze e con quello dello sviluppo economico, ed è stato predisposto il Piano Sud, dove hanno trovato completa copertura tutti gli interventi, approvato con Delibera CIPE n. 8/2012, pubblicata il 25 maggio 2012.

Analoga attività è stata effettuata per la predisposizione del Piano Centro-Nord per la mitigazione del rischio idrogeologico. Tuttavia, le risorse FAS disponibili, pari a 130 milioni di euro, non consentono la totale copertura degli interventi programmati negli Accordi con le regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Il Ministero ha acquisito il parere favorevole delle Regioni interessate al riparto delle risorse e, a seguito della pubblicazione della Delibera CIPE n. 6/2012 avvenuta in data 14 aprile 2012, sta concordando le modalità di attuazione del suddetto Piano.

Di recente, il Ministero dell'ambiente ha provveduto a trasferire tutta la disponibilità di cassa, assegnata di recente dal Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sugli Accordi di programma sottoscritti: 55 milioni di euro. In base all'assegnazione di cassa effettuata dallo stesso Ministero dell'economia, pervenuta il 13 agosto u.s., si sta provvedendo agli adempimenti necessari per effettuare gli ulteriori trasferimenti per circa 20 milioni di euro.

Il Ministero, inoltre, sta monitorando costantemente la situazione tramite ciascun Commissario, al fine di avere un quadro preciso dei fondi previsti e di

quelli effettivamente ad oggi erogati, nonché lo stato di attuazione di progetti ed interventi, anche in relazione a quanto prevedevano i cronoprogrammi a suo tempo predisposti.

Tutto ciò detto, non sfugge che gli interventi fin qui attuati restano ancora insufficienti. Occorre fare di più e occorre fare meglio, per ottimizzare le risorse e i risultati: e su questo il Ministero dell'ambiente è fortemente impegnato. È dal 2007 (dall'emanazione della direttiva «Alluvioni») che si è affermato, a livello comunitario, il principio secondo il quale la difesa del suolo e delle acque debbano inserirsi in un sistema coordinato ed integrato. Questo è ormai da anni lo schema prevalente nei principali stati membri dell'Unione europea. Tenere distinti i problemi e gli interventi costituisce un fattore di scapito e di inefficienza.

È necessario dunque intervenire sull'assetto organizzativo della gestione sostenibile delle risorse idriche che, come previsto dalle direttive, deve essere basata sulle unità geografiche ed idrologiche naturali, costituite dai bacini idrografici, a loro volta raggruppate ed interconnesse fra loro in un unico coordinamento territoriale integrato individuato nel «distretto idrografico».

Prima si arriverà al definitivo superamento degli innaturali confini amministrativi, prima potranno essere ottimizzate le scelte di investimento.

In quest'ottica potrà essere superata anche l'altra tipologia di confini, ovvero quelli delle finalità degli investimenti: uno stesso investimento, ad esempio un nuovo invaso, può essere ottimizzato per cogliere risultati sia rispetto alla finalità della disponibilità dell'acqua che a quella della sicurezza idrogeologica. Una corretta organizzazione della gestione dell'acqua può promuovere una progettualità capace, ove possibile, di massimizzare i benefici sull'intero spettro degli obiettivi.

Al fine di conseguire questi risultati, è essenziale, quindi, dotarsi di alcuni strumenti legislativi. Tra questi, riveste un ruolo centrale intervenire con modifiche sulla parte III del Codice ambientale (Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.) concernente norme in materia di difesa suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di tutela delle risorse idriche. Tali modifiche consentirebbero, altresì, il superamento di una procedura di infrazione comunitaria. Su tale modifica normativa il Governo è intenzionato ad intervenire al più presto.

ALLEGATO 4

5-07915 Stradella: Sullo stoccaggio di rifiuti radioattivi nella regione Piemonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli On.li Stradella e Griglia, riguardante lo stoccaggio di rifiuti radioattivi in Piemonte, si riferisce quanto segue.

La presenza di rifiuti radioattivi in Piemonte è ben nota; nella regione sussistono infatti:

l'impianto Eurex di Saluggia;

la centrale nucleare « Enrico Fermi » a Trino;

il deposito « Avogadro » a Saluggia;

il deposito « Sorin » a Saluggia;

l'impianto Fabbricazioni Nucleari a Bosco Marengo.

In merito ai quantitativi e alla tipologia dei rifiuti attualmente presenti nella Regione Piemonte, i dati sono elaborati e

forniti dall'ISPRA che, per gli effetti della legge 22 dicembre 2011, n. 214, attualmente svolge le funzioni e i compiti della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare e, con lo scopo di contribuire a garantire una effettiva e corretta gestione degli esiti del nucleare pregresso, ha acquisito, già dal 2000, un inventario aggiornato in termini di volumi, masse, stato fisico, attività specifica, contenuto radio-nuclidico, condizioni di stoccaggio di tutti i rifiuti radioattivi presenti in Italia, comprendendo anche il combustibile irraggiato, le sorgenti dismesse e il materiale nucleare.

La stessa ISPRA, lo scorso 5 luglio 2012, ha presentato l'Annuario dei Dati Ambientali relativi all'anno 2010, nel quale sono riportati dettagliatamente i suddetti dati. Nello specifico, per la Regione Piemonte vengono comunicati i seguenti quantitativi:

Regione	Rifiuti radioattivi		Sorgenti dismesse	Combustibile irraggiato	Totale	
	Attività	Volume	Attività	Attività	Attività	
	GBq	m ³	GBq	TBq	TBq	
Piemonte	2.279.825	5.098	4.112	249.712	251.996	

Per quanto riguarda la situazione dei rifiuti radioattivi al 2011, come puntualizzato dall'ISPRA:

sul sito dell'impianto EUREX di Saluggia (VC) sono presenti circa 2.900 m³ di rifiuti, dei quali circa 300 m³ sono in forma liquida, che nell'insieme costitui-

scono una gran parte dei rifiuti radioattivi presenti in Piemonte. Nel 2008, al fine di migliorare le condizioni di gestione in sicurezza, i rifiuti liquidi a più alta attività (circa 130 m³) sono stati trasferiti nel Nuovo Parco Serbatoi (NPS), una nuova struttura di stoccaggio bunkerizzata. Va,

inoltre, ricordato che tra il 2007 e il 2008 è stata completata la bonifica della piscina di stoccaggio del combustibile irraggiato a valle del trasferimento dello stesso al Deposito Avogadro; l'acqua contenuta nella piscina, corrispondente a circa 675 m³, è stata trattata attraverso specifici processi chimici finalizzati alla riduzione sostanziale del contenuto di radioattività e rilasciata nell'ambiente nel rispetto del criterio di non rilevanza radiologica;

nel sito della centrale elettronucleare « Enrico Fermi » di Trino (VC) sono custoditi circa 1.200 m³ di materiali radioattivi. Parte di questo materiale è rappresentata dal combustibile irraggiato (circa 15 tonnellate) che prossimamente, in attuazione dell'accordo tra Italia e Francia relativo al riprocessamento del combustibile irraggiato, sarà trasferito presso l'impianto di La Hague. Di recente, la centrale di Trino è stata autorizzata a svolgere le operazioni di disattivazione con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 agosto 2012 ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni e integrazioni. Detta autorizzazione fissa rigorose prescrizioni anche in materia di gestione dei rifiuti radioattivi. Per le operazioni di disattivazione in data 24 dicembre 2008 è stato emanato anche il decreto di compatibilità ambientale;

nel sito del Deposito Avogadro il combustibile nucleare in esso custodito è stato via via negli ultimi anni trasferito all'estero a fini di riprocessamento. Per le 30 tonnellate di combustibile ancora presenti è in corso una campagna di trasferimento in Francia, in attuazione di un accordo tra Italia e Francia;

nel sito del complesso Sorin sono oggi custoditi circa 290 m³ di rifiuti radioattivi derivanti da uso medico e di ricerca. Sono attualmente in corso attività di bonifica delle installazioni e di sistemazione dei rifiuti in un nuovo deposito;

nel sito dell'impianto di Bosco Marengo (AL) sono presenti 356,5 m³ di

rifiuti custoditi in un deposito transitorio adeguato allo scopo, in attesa dell'avvio dei lavori di ristrutturazione di quello che sarà il deposito temporaneo di sito per il quale è in corso la fase istruttoria. Il deposito temporaneo rimarrà in esercizio fino alla disponibilità di quello nazionale. La seconda fase sarà, invece, il rilascio del sito senza vincoli di natura radiologica una volta che i rifiuti saranno allontanati dal sito.

L'ISPRA, anche in qualità di organo preposto al controllo e alla vigilanza dei siti nucleari italiani, non ha evidenziato elementi di criticità in merito agli effluenti liquidi e aeriformi dagli impianti nucleari piemontesi comunicando che « i rilasci liquidi ed aeriformi dalle installazioni devono rispettare precisi limiti fissati nel rispetto del criterio di non rilevanza radiologica. Gli esercenti hanno l'obbligo di misurare con continuità i rilasci comunicando periodicamente i relativi dati all'ISPRA. È altresì in atto da parte degli esercenti stessi un programma di sorveglianza ambientale nell'ambito del quale viene periodicamente misurata la concentrazione di radionuclidi artificiali su campioni di matrici ambientali ed alimentari prelevati in prossimità dei siti. Nell'ambito di una continua collaborazione tra l'ISPRA e l'ARPA Piemonte vengono poi svolte dall'ARPA stessa misure indipendenti. Con particolare riferimento al trizio dalle verifiche svolte sui rilasci misurati per la Centrale Nucleare di Trino risulta un impatto sui gruppi critici della popolazione e sull'ambiente circostante il sito del tutto irrilevante dal punto di vista radiologico. Va altresì citato che da alcuni anni è in atto presso il comprensorio di Saluggia una capillare campagna di monitoraggio radiometrico, in particolare indirizzata all'acqua di falda ed al terreno, avviata nel 2007 dopo il rilevamento di alcune tracce di contaminazione nel terreno e nell'acqua di falda superficiale, risultate comunque sempre ben al di sotto dei livelli di non rilevanza radiologica. In relazione a ciò sono state poi condotte le citate operazioni

di bonifica della piscina dell’Impianto EUR-REX e sono in atto quelle delle installazioni Sorin ».

Naturalmente, per dare piena soluzione al problema dei rifiuti radioattivi, sia in Piemonte che nelle altre regioni, è necessario che, oltre alle attività di *decommissioning* a cura della società SOGIN, venga avviato, com’è nelle intenzioni del Go-

verno, un percorso di individuazione del nuovo sito per il deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Tale percorso, necessariamente partecipato da regioni ed enti locali, deve creare i necessari presupposti affinché il deposito rappresenti per il territorio ospitante anche una importante opportunità di sviluppo basata sulla realizzazione di un parco tecnologico.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.

Audizione del direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, dottor Antonio Apruzzese (*Svolgimento e conclusione*) 139

INTERROGAZIONI:

5-07529 Brandolini: Gravi disagi per i cittadini conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla provincia di Forlì-Cesena 139

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 145

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Mario Sebastiani a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 147.

Proposta di nomina del presidente Pasquale de Lise a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 148.

Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 149 (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 140

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin (*Esame e rinvio*) 142

ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti del relatore) 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 144

AVVERTENZA 144

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.

Audizione del direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, dottor Antonio Apruzzese.

(Svolgimento e conclusione).

Silvia VELO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Antonio APRUZZESE, *direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Jonny CROSIO (LNP), Sandra ZAMPA (PD), Dario GINEFRA (PD), Antonio MEREU (UdCpTP) e il presidente Silvia VELO.

Antonio APRUZZESE, *direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni*, fornisce ulteriori precisazioni.

Silvia VELO, *presidente*, ringrazia il direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, dottor Apruzzese, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

La seduta comincia alle 14.10.

5-07529 Brandolini: Gravi disagi per i cittadini conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla provincia di Forlì-Cesena.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta puntuale e articolata, di cui si dichiara soddisfatto, rileva tuttavia che rimangono alcune questioni aperte sulle quali è opportuno svolgere una compiuta riflessione. Osserva, infatti, che il fenomeno della chiusura degli uffici postali interessa anche comuni di pianura significativi dal punto di vista economico e sociale, che tuttavia non rispettano i parametri posti dalla società in ordine alla sostenibilità economica del servizio postale. Ritiene quindi opportuna una ridefinizione del perimetro del contratto di programma con Poste italiane, al fine di determinare l'esatta modalità di esercizio del servizio universale. Nel sottolineare che il profilo finanziario della società Poste italiane è diventato del tutto prevalente rispetto a quello postale, come dimostrano anche i comportamenti degli addetti allo sportello che privilegiano l'erogazione di servizi finanziari rispetto a quelli postali, ritiene che ciò non debba ostacolare l'erogazione del servizio universale in tutti i territori. Auspica, in conclusione, che il nuovo contratto di programma per il periodo 2012-2014, alla cui bozza faceva riferimento il rappresentante del Governo nella risposta, possa costituire una prima utile occasione per compiere

una necessaria riflessione sul servizio universale.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di nomina del professor Mario Sebastiani a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Nomina n. 147.

Proposta di nomina del presidente Pasquale de Lise a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Nomina n. 148.

Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Nomina n. 149.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina, rinviato nella seduta del 3 luglio 2012.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte di nomina in oggetto proseguirà congiuntamente. Avverte altresì che il deputato Garofalo è stato nominato relatore ai fini del prosieguo dell'esame delle citate proposte di nomina.

Il sottosegretario Guido IMPROTA fa presente che intende meglio chiarire talune peculiarità e profili di criticità che sono emersi nel processo di nomina dei componenti dell'Autorità dei trasporti. In particolare, osserva che occorre in primo luogo evidenziare che l'istituzione di questa Autorità era attesa ormai da diversi anni, ma sinora sempre rinviata con un'argomentazione che lo studioso Andrea Boitani, sin dal dicembre 2000, ebbe a definire come « non maturità dei tempi ».

Ricorda, come ben noto alla Camera e, in particolare, alla Commissione trasporti, che ha fortemente sostenuto la volontà del Governo, che questa Autorità costituisce una soluzione preferibile alle dinamiche ministeriali ed amministrative, per svolgere in modo più autonomo, indipendente ed efficace le funzioni regolatorie e per seguire il solco tracciato – circostanza, questa, molte volte dimenticata – dal nuovo « libro bianco dei trasporti » dell'Unione europea che, proprio lo scorso anno, nell'identificare la tabella di marcia per una politica dei trasporti più competitiva e sostenibile, ha rimarcato l'esigenza di pervenire ad una reale liberalizzazione del settore.

Rammenta che il Consiglio dei Ministri dell'8 giugno scorso, oltre ad avere indicato i vertici Rai e designato il presidente dell'AGCOM, ha indicato al Parlamento una terna di candidati destinati a guidare l'Autorità dei trasporti che rispondeva al criterio, a suo giudizio tuttora valido, che la presenza di un giurista, di un economista e di un esperto di trasporti rappresentasse il *mix* ottimale di competenze rispetto ai complicati nodi, ben noti alla Commissione, che l'Autorità sarà chiamata a sciogliere.

Ricorda che, nel corso delle settimane, il Governo ha tuttavia registrato difficoltà nel soddisfare l'esigenza che per i tre commissari designati fosse raggiunta la maggioranza qualificata necessaria per ottenere la ratifica parlamentare. Rileva, infatti, che già nella seduta dell'11 luglio scorso il Governo aveva evidenziato il bisogno di compiere approfondimenti sulla realizzabilità dell'ipotesi messa in campo e

osserva che oggi vi è la necessità di ripensare alla composizione della terna, considerato che i numeri richiesti non possono essere raggiunti. Sottolinea che la richiesta di rinvio è dunque motivata, in questa occasione, dalla convinzione che il risultato della votazione non sarebbe funzionale al buon esito della procedura e rappresenterebbe un passaggio inutilmente « afflittivo » per delle persone che hanno comunque accettato di sottoporsi ad un giudizio pubblico di compatibilità con un incarico tanto importante e delicato, rispetto al quale le riserve emerse non attengono alla loro distinta e individuale professionalità, ma ad un non raggiunto convincimento, in sede politica, relativo alla composizione collegiale.

Nel rispetto delle prerogative parlamentari e dello spirito di leale collaborazione istituzionale, confida nell'ulteriore disponibilità dei commissari a rinviare la votazione odierna a fronte dell'impegno che il Governo provvederà, entro il 28 settembre, a finalizzare la sua azione per soddisfare al meglio l'ormai elevato grado di aspettativa per nomine che ritiene di particolare significato e valore per il settore del trasporto, così importante per l'economia del Paese.

Sandro BIASOTTI (Pdl), nell'accogliere con favore la proposta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, sottolinea, a nome del gruppo del Popolo della libertà, che non vi era alcuna obiezione nei confronti dei singoli candidati, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti, ma che erano emerse alcune perplessità riguardo alla terna nel suo complesso.

Michele Pompeo META (PD), nell'apprezzare la trasparenza e il senso di responsabilità dimostrato dal Governo in questa occasione, che evidenzia la costruttiva dialettica instauratasi tra Governo e Parlamento, sottolinea con soddisfazione l'intenzione del Governo di proseguire nel percorso di varo di questo importante organismo, della cui istituzione la Commissione è stata protagonista sin dall'inizio. Rileva che, per ragioni di funzionalità

dell'organo e non certamente per questioni legate alla competenza e alla professionalità dei singoli componenti, il Governo ha responsabilmente chiesto una pausa di riflessione, che auspica sia davvero breve, al fine di istituire tempestivamente l'Autorità dei trasporti.

Angelo COMPAGNON (UdCpTP), a nome del proprio gruppo, nel prendere atto della richiesta di rinvio formulata dal Governo, sottolinea l'assenza di rilievi da parte del proprio gruppo riguardo ai soggetti indicati nell'attuale terna. Rispettando la volontà del Governo di effettuare un'ulteriore riflessione, auspica che essa possa avvenire entro il termine indicato dal sottosegretario Improta, al fine di pervenire alla tempestiva istituzione di tale importante organismo.

Marco DESIDERATI (LNP) esprime sorpresa per la pacata accettazione della richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo da parte dei colleghi precedentemente intervenuti, rammentando che la richiesta di rinvio avanzata nel recente passato dal presidente Valducci ai fini di un approfondimento tecnico riguardo all'effettivo *quorum* deliberatorio prescritto dalla legge, aveva suscitato reazioni ben più animate. Osserva che la richiesta di rinvio formulata in data odierna non è supportata da alcuna motivazione plausibile e considera molto più afflittivo, per i componenti della terna, non essere sottoposti al vaglio del Parlamento piuttosto che non essere più ricandidati. Nel sottolineare il diritto della Commissione di esprimersi, evidenzia che le motivazioni che muovono la richiesta di rinvio sono dovute a giochi di potere che giudica inaccettabili, soprattutto nella fase attuale in cui il dibattito politico sta vivendo una nuova stagione. Chiede pertanto, a nome del proprio gruppo, che la procedura di nomina si concluda con la votazione da parte della Commissione del parere sulla terna indicata.

Jonny CROSIO (LNP) ritiene che la motivazione con la quale il sottosegretario

Improta ha chiesto il rinvio della votazione sulle proposte di nomina in oggetto e cioè che « il risultato della votazione non sarebbe funzionale al buon esito della procedura » risulti paradossale posto che il Governo – dal momento della precedente richiesta di rinvio, risalente al luglio scorso, ad oggi – ha fatto poco o nulla per sbloccare la situazione di *impasse* che si è determinata. Ricorda peraltro che il Ministro Passera si era presentato in Commissione trasporti poco dopo il suo insediamento al Governo con grandi ambizioni di cambiamento che appaiono ora velleitarie se raffrontate con l'intricata situazione riguardante le nomine in oggetto, che sta sempre più assumendo caratteri grotteschi e che cela in realtà complicati giochi di potere a cui la Lega non intende prestarsi. Chiede pertanto, associandosi alla richiesta già formulata dal suo capogruppo, che si giunga alla votazione sulle proposte di nomina senza ulteriori rinvii, restituendo sovranità al Parlamento, così da evitare che la vicenda sia affrontata fuori dal suo naturale contesto istituzionale dai vertici del Popolo della Libertà e del Partito Democratico, come di fatto accadrebbe se non si giungesse oggi alla votazione.

Carlo MONAI (IdV), rammentando di aver chiesto che si procedesse con la votazione ancor prima che il presidente Valducci chiedesse al presidente della Camera le sue valutazioni in ordine alla maggioranza da rispettare nella deliberazione del parere, ritiene necessaria l'espressione del voto da parte della Commissione, non sussistendo motivazioni valide e trasparenti per un eventuale rinvio.

Daniele TOTO (FLpTP), nel prendere atto della richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, che sottolinea con favore in quanto riporta in capo al Governo la responsabilità politica della scelta dei candidati di un organismo fortemente voluto dalla Commissione, auspica che il termine indicato dal sottosegretario del 28 settembre sia ultimativo, in modo

che si possa procedere tempestivamente all'istituzione di un'Autorità che giudica fondamentale per lo sviluppo del Paese.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, prende atto favorevolmente della richiesta del Governo, volta a compiere un opportuno approfondimento sulla terna indicata.

Marco DESIDERATI (LNP), a nome del proprio gruppo, chiede che la Commissione si pronunci formalmente sulla richiesta di rinvio formulata dal Governo.

La Commissione delibera di rinviare l'esame delle proposte di nomina in oggetto.

Silvia VELO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri,

C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Verneti e C. 5166 Argentin.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che il presidente della Commissione bilancio ha comunicato che, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione medesima del nuovo testo unificato in oggetto, il rappresentante del Governo ha dichiarato di ritenere necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica. Peraltro, lo stesso rappresentante del Governo ha osservato come l'acquisizione della predetta relazione tecnica potrebbe rivelarsi superflua qualora la Commissione trasporti fosse disponibile a riconsiderare talune norme del provvedimento, in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera *d*), che prevede una riduzione delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni del codice della strada attraverso una norma formulata in termini generici, stante l'assenza di parametri di calcolo di riferimento, nonché le lettere *n*) e *q*) del medesimo comma che prevedono disposizioni potenzialmente produttive di oneri per la finanza pubblica. Fa presente che la Commissione bilancio ha pertanto convenuto di soprassedere per il momento dal richiedere la relazione tecnica e di sottoporre preliminarmente alla Commissione trasporti gli indicati profili di criticità del provvedimento, affinché possa assumere le determinazioni ritenute più opportune.

Al fine di evitare la richiesta di relazione tecnica da parte della Commissione bilancio, che comporterebbe ulteriori ritardi nella conclusione dell'esame in Commissione del provvedimento, avverte di aver presentato, in sostituzione del relatore, gli emendamenti 2.1000, 2.2000 e 2.3000 (vedi allegato 2), volti a sopprimere rispettivamente le lettere *d*), *n*) e *q*) del

comma 2 dell'articolo 2 del nuovo testo unificato in esame, come prospettato dalla Commissione bilancio. Fa presente che si tratta, infatti, di principi e criteri direttivi che riguardano specifici aspetti della delega, la cui soppressione non altera l'impianto complessivo del provvedimento: revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, diffusione e installazione di sistemi telematici e elettronici applicati ai trasporti nonché installazione facoltativa sui veicoli a due ruote di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati. Sottolinea, infine, che su tali specifici aspetti si potrà comunque tornare nel corso della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel manifestare le proprie perplessità rispetto alle considerazioni svolte dal sottosegretario per l'economia e le finanze presso la Commissione bilancio, che ha ventilato l'ipotesi di eventuali riflessi sulla finanza pubblica che potrebbero derivare da alcuni dei principi inseriti nel disegno di legge delega e che invece a proprio avviso risultano del tutto irrilevanti dal punto di vista finanziario, esprime tuttavia un parere favorevole sugli emendamenti presentati.

Silvia VELO, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal sottosegretario Improta, fa presente che i rilievi mossi dalla Ragioneria generale dello Stato sembrano talvolta utilizzati strumentalmente, con l'effetto di interferire sull'autonomia legislativa del Parlamento, dal momento che non si ravvedono i riflessi sulla finanza pubblica di alcune disposizioni, come quelle evidenziate dalla Commissione bilancio rispetto al provvedimento in esame. Ritiene in ogni caso che sia compito della Commissione procedere responsabilmente nell'*iter* del provvedimento, ai fini di un tempestivo avvio dell'esame in Assemblea.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) esprime forti perplessità sui rilievi mossi rispetto ai riflessi sulla finanza pubblica derivanti da un eventuale minore introito dei proventi

concernenti le violazioni delle disposizioni del codice della strada, dal momento che lo Stato dovrebbe introdurre sanzioni non per aumentare i propri introiti ma per disincentivare violazioni del codice della strada. Nell'adeguarsi, tuttavia, alla richiesta della Commissione bilancio, preannuncia la presentazione in Assemblea di emendamenti volti a ripristinare le disposizioni che saranno soppresse in conseguenza delle richieste della predetta Commissione.

Mario LOVELLI (PD), nel prendere atto della proposta del relatore, manifesta perplessità rispetto alle richieste formulate dalla Commissione bilancio, che intervengono, tra l'altro, sulla disposizione di cui alla lettera *d*), che favoriva la riscossione delle sanzioni, senza essere afflittiva nei confronti dei cittadini. Al riguardo evidenzia come invece non vi sia un'analogia attenzione all'equità finanziaria rispetto alle disposizioni che incidono direttamente sulle tasche dei cittadini.

Antonio MEREU (UdCpTP), nell'esprimere la propria perplessità rispetto alla richiesta formulata dalla Commissione bilancio, osserva che la disposizione di cui alla lettera *d*) introduce modalità di pagamento innovative e più efficaci, in linea con le intenzioni del Governo di snellimento della Pubblica amministrazione e di applicazione di tecnologie digitali.

Marco DESIDERATI (LNP) chiede al relatore chiarimenti in ordine alla richiesta di soppressione della disposizione di cui alla lettera *q*), dal momento che in essa è prevista l'installazione facoltativa e non obbligatoria di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati.

Silvia VELO, *presidente*, precisa che la richiesta di revisione della disposizione di

cui alla lettera *q*) potrebbe essere motivata dall'eventuale previsione di incentivi economici atti a favorire tale installazione.

Marco DESIDERATI (LNP) preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento 2.1000.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.1000, 2.2000 e 2.3000 del relatore.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che il testo come risultante dagli emendamenti testé approvati sarà inviato alla Commissione bilancio per il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE.
Atto n. 503.*

ALLEGATO 1

5-07529 Brandolini: Gravi disagi per i cittadini conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla provincia di Forlì-Cesena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro all'interrogazione n. 5-07529, si premette che il riassetto della rete territoriale degli uffici postali, così come del resto il riordino del settore del recapito, rientra nel più ampio Piano strategico di riorganizzazione aziendale che la Società Poste Italiane sta realizzando, in adeguamento della propria attività di impresa alle sostanziali innovazioni del mercato postale, conseguenti alle prescrizioni europee che ne prevedono la piena liberalizzazione (direttiva n. 2008/06/CE recepita con decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58), nonché all'evoluzione del processo di digitalizzazione delle comunicazioni, anch'essa di derivazione comunitaria comportante la progressiva riduzione dei tradizionali volumi postali.

Per quanto riguarda gli uffici postali citati nell'interrogazione, ubicati nel comprensorio cesenate, la Società ha precisato che gli stessi sono stati inseriti nell'elenco degli uffici per i quali è prevista la chiusura, in quanto caratterizzati da situazioni fortemente diseconomiche. Al momento, i citati uffici postali il cui elenco è stato inviato all'AGCOM, sono, comunque, ancora operativi giacché l'eventuale chiusura è oggetto di ulteriori approfondimenti.

Quanto ai criteri e alle procedure seguite in generale da Poste italiane nell'attuare il proprio Piano di riorganizzazione si fa presente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soggetto attualmente competente a vigilare sul settore postale, ha comunicato di aver convocato una riunione con la Società sia per otte-

nere chiarimenti in particolare sugli interventi di razionalizzazione e di chiusura degli uffici postali, sia per richiamare l'attenzione della società stessa sulla necessità di garantire un'effettiva e preventiva interlocuzione con le realtà locali.

La medesima Autorità ha, inoltre, indirizzato a Poste Italiane una richiesta di informazioni per acquisire sia maggiori ragguagli sui parametri base utilizzati nella predisposizione degli interventi di rimodulazione degli orari di apertura e di chiusura degli uffici postali, sia per procedere a un'analisi comparativa degli interventi posti in essere nell'anno in corso con quelli predisposti negli anni passati, al fine di conoscere l'impatto delle misure adottate sul mercato postale e sulla quantificazione del costo netto del servizio universale.

A questo proposito si ricorda, che l'attuale quadro normativo impone al fornitore del servizio postale universale, ai sensi del decreto ministeriale 7 ottobre del 2008, recante « Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete pubblica », precisi obblighi di presenza territoriale.

In questo contesto il Ministero non mancherà, avvalendosi delle proprie attribuzioni istituzionali, di adoperarsi per garantire il rispetto degli obiettivi generali di coesione sociale ed economica ai quali il servizio postale è tenuto comunque, ad ispirarsi.

Quanto agli specifici quesiti posti dall'On.le Interrogante, si fa presente, in ordine alle conseguenze derivanti dall'av-

venuta scadenza del Contratto di Programma tra il MiSE e la società Poste Italiane, che lo stesso Contratto, in virtù di quanto previsto all'articolo 16, comma 3, continua ad esplicare i propri effetti sino al rinnovo e ciò al fine di assicurare la continuità degli obblighi di servizio universale.

Quanto all'altro quesito con il quale si intende conoscere gli intendimenti del Governo per far sì che il rinnovo del Contratto di Programma non comporti effetti negativi sulla qualità del servizio pubblico gestito da Poste Italiane, si comunica che di recente – a conclusione di una prima

fase di negoziazione con Poste italiane – è stata messa a punto dagli uffici ministeriali, una prima bozza del nuovo Contratto relativo al periodo 2012-2014.

Nella predisposizione di tale bozza, non si è mancato di prestare attenzione all'esigenza di coniugare nei limiti del possibile gli obiettivi di contenimento dei costi del servizio universale con quelli del mantenimento dell'attuale offerta qualitativa dei servizi.

Tale bozza è stata recentemente trasmessa all'AGCOM per le valutazioni di competenza.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Luseti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2. 1000. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

2. 2000. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera q).

2. 3000. Il Relatore.

(Approvato)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno, C. 4957 Polidori, C. 5041 Garagnani, C. 5027 Lombardo (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge C. 5188, C. 5222 e C. 5379</i>)	148
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	152

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 55 e abbinate (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.	
Audizione di rappresentanti di GSE – Gestione Servizi Energetici (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	151

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Testo unificato C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno, C. 4957 Polidori, C. 5041 Garagnani, C. 5027 Lombardo.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge C. 5188, C. 5222 e C. 5379*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che, rispettivamente in data 10 maggio 2012, 18 maggio 2012 e 19 luglio 2012, sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le seguenti proposte di legge: C. 5188, d'iniziativa del deputato Palomba: « Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni concernenti la loro compensazione con debiti tributari e contributivi»; C. 5222, d'iniziativa del deputato Calvisi: « Attuazione delle disposizioni della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e norme in favore dei con-

tribuenti soggetti a ritardi di pagamento da parte delle medesime» e C. 5379, d'iniziativa del deputato Sanga: «Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Poiché le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella delle proposte di legge C. 3970 e abbinate, la Presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Andrea LULLI, *relatore*, sottolinea preliminarmente che tutte le Commissioni interessate hanno espresso i pareri. Osserva che si tratta prevalentemente di pareri favorevoli senza ulteriori indicazioni ovvero nulla osta (da parte delle Commissioni I, VI, VIII, IX, XI e XII). Ci sono inoltre tre pareri con osservazioni, espressi dalle Commissioni II, XIV e per le questioni regionali. Per quanto concerne tali pareri, rileva che essi sembrano piuttosto generici ovvero non del tutto condivisibili, quindi non ha ritenuto di predisporre emendamenti di recepimento. Ricorda, infine, che l'ultimo parere pervenuto è quello della V Commissione, che reca una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che la Commissione è tenuta a recepire con apposito emendamento (*vedi allegato*). Raccomanda, pertanto, l'approvazione dell'emendamento 3.100 a tal fine predisposto recante una clausola di invarianza di oneri a carico della finanza pubblica da aggiungere quale nuovo comma aggiuntivo all'articolo 3 del provvedimento.

Auspicando la sollecita calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in esame, sottolinea che appare di rilevante urgenza per le imprese nazionali anche l'adozione di provvedimenti per risolvere la grave questione dei ritardi di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Ricorda in proposito che lo Statuto delle imprese (legge n. 180 del 2011), all'articolo 10, ha delegato il Governo ad adottare, entro il mese di novembre 2012, un decreto legislativo per l'integrale recepimento

della direttiva 2011/7/UE in materia di ritardi di pagamento relativi anche alle pubbliche amministrazioni. Ritiene urgente l'adozione di questo decreto legislativo al fine di restituire liquidità alle imprese e rilanciare l'attività produttiva.

Alberto TORAZZI (LNP), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, preannuncia, a nome del proprio gruppo, voto di astensione sull'emendamento 3.100 del relatore e voto favorevole sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea. Stigmatizza che non sia stato ancora adottato da parte del Governo, come prescritto dalla legge n. 180 del 2011, il decreto legislativo che imponga alle pubbliche amministrazioni il pagamento dei loro debiti nei confronti delle imprese. Si perpetra in tal modo una situazione volta a ridurre il debito pubblico, non attraverso tagli agli sprechi, ma con l'iniqua scelta di non pagare i debiti maturati dallo Stato nei confronti di imprese che in molti casi versano in situazioni di gravissima difficoltà.

Raffaello VIGNALI (PdL), nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento 3.100 del relatore, sottolinea che il provvedimento di cui la Commissione si accinge a concludere l'esame può rappresentare, una volta calendarizzato in Assemblea, una forte sollecitazione al Governo per l'adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 10 della legge n. 180 del 2011. Ritiene che continuare a non affrontare a livello legislativo l'enorme problema dei ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni non abbia in alcun modo giovato al Paese. Sottolinea, infatti, che sia all'Europa sia ai mercati non sfugge affatto che al debito pubblico italiano deve essere aggiunta la somma di 100 miliardi di euro che le pubbliche amministrazioni devono corrispondere alle imprese. Auspica, pertanto, un'operazione verità che gioverebbe sia al rilancio delle attività produttive sia allo Stato italiano nelle sue relazioni all'interno dell'Unione europea.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo su un provvedimento che è purtroppo limitato alle transazioni commerciali tra privati. Stigmatizzati i gravi ritardi di pagamento della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese ritiene che debba essere approvato quanto prima il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/7/UE.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea che il provvedimento in esame è limitato alle transazioni tra privati, ricorda di aver presentato da oltre due anni la proposta di legge C. 3838, in materia di cessione dei crediti nei riguardi delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, assegnata alla II Commissione e non ancora esaminata. Stigmatizza il fatto che molte aziende sono state costrette a chiudere per non aver potuto recuperare i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni velocissime, al contrario, al recupero di quanto dovuto dai cittadini. Manifesta apprezzamento per il contenuto del provvedimento in esame che, sia pure di portata limitata, affronta un problema molto avvertito dalle imprese di piccola e media dimensione. Sottolinea che, data l'inefficienza della giustizia italiana, l'articolo 3, attribuisce alle camere di commercio la certificazione del credito al fine di provare l'esistenza e l'esigibilità del credito. Ribadisce quindi che, nella situazione data, il testo elaborato rappresenta la mediazione più avanzata possibile e appare superfluo sottolineare che tutti i gruppi presenti in Commissione avrebbero voluto portare avanti anche la questione dei ritardi di pagamento imputabili alla pubblica amministrazione.

La Commissione approva l'emendamento 3.100 del relatore.

Delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Testo unificato C. 55 e abbinato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2012.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore*, ritiene opportuno rinviare ulteriormente l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI

La seduta comincia alle 15.

Sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.

Audizione di rappresentanti di GSE – Gestione Servizi Energetici.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaello VIGNALI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Nando PASQUALI, *Presidente e Amministratore delegato di GSE-Gestione Servizi Energetici*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Stefano SAGLIA (PdL), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), Alberto TORAZZI (LNP), Gabriele CIMADORO (IdV), Erminio Angelo QUARTIANI (PD), Federico TESTA (PD) e Ludovico VICO (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Nando PASQUALI, *Presidente e Amministratore delegato di GSE-Gestione Servizi Energetici*, risponde alle questioni poste.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
(Testo unificato C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno, C. 5188 Palomba, C. 5222 Calvisi e C. 5379 Sanga).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

3.100. Il relatore.

(Approvato)

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00948 Miccichè: Iniziative nei confronti delle parti sociali per la revisione dei contratti nazionali di lavoro in favore dello sviluppo del Mezzogiorno (*Seguito della discussione e rinvio*) 153

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga (*Esame e rinvio*) 157

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'Agenda digitale. Testo unificato C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 159

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 161

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00948 Miccichè: Iniziative nei confronti delle parti sociali per la revisione dei contratti nazionali di lavoro in favore dello sviluppo del Mezzogiorno.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 31 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, mentre l'acquisizione dell'orientamento del Governo – anche alla luce della rilevanza dell'impegno previsto dall'atto di indirizzo – è stata rinviata al termine della discussione di carattere generale.

Giuseppe BERRETTA (PD), giudicando fondamentale e strategico per il Paese un rilancio dell'economia del Mezzogiorno, osserva che il tema dello sviluppo di quei territori non può essere utilizzato strumentalmente a fini elettorali, come sembra faccia il primo firmatario della risoluzione in discussione, il quale, peraltro, non si è – a suo giudizio – distinto in passato per aver svolto un ruolo positivo

per il Sud, pur avendo ricoperto importanti cariche istituzionali sia a livello nazionale che locale. Ritiene, inoltre, che il presente atto d'indirizzo proponga forme di intervento antistoriche e superate, di cui è già stata sperimentata in passato l'inefficacia, facendo notare che esse non affrontano il nodo fondamentale della questione, rappresentato dalla reale esigenza di promuovere lo sviluppo del Meridione.

Giudica necessario, quindi, avviare politiche vere — come quelle messe in campo dai precedenti Governi di centrosinistra — che puntino a valorizzare le risorse del Sud (naturali, paesaggistiche, monumentali), attraverso il rilancio dei settori strategici dell'innovazione e della ricerca, facendo presente che appare inutile, oltre che dannoso, richiamare formule di intervento desuete, come, ad esempio, le cosiddette «gabbie salariali», a cui sembra fare simbolico riferimento la risoluzione in titolo.

In conclusione, osserva come l'obiettivo di un adeguato sviluppo del Mezzogiorno non possa essere conseguito attraverso misure che determinano un abbassamento delle tutele dei lavoratori, come quelle adottate dal precedente Governo di centrodestra in tema di deroga alla contrattazione nazionale e come quelle prospettate nella risoluzione in discussione: sono necessari, piuttosto, interventi efficaci di politica economica, che investano sul capitale umano e infrastrutturale del Sud.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur condividendo, per certi aspetti, l'idea di collegare la retribuzioni dei lavoratori al costo della vita di determinate zone geografiche, secondo quanto a più riprese proposto dal suo gruppo in passato, ritiene che le ulteriori misure suggerite nella risoluzione in discussione non siano accettabili, dal momento che vengono ricondotte ad interventi di fiscalità agevolata che appaiono inattuabili e sbagliati, oltre che suscettibili di dar luogo a forme di *dumping* sociale penalizzanti per le imprese operanti in territori diversi. Giudica poi totalmente scorretto prevedere benefici e agevolazioni solamente in favore di

imprese di una certa area del Paese, atteso che in tal modo si ignora che la crisi economica in atto ha coinvolto l'intero territorio nazionale, colpendo gravemente anche i livelli occupazionali e produttivi del Nord.

Osserva, peraltro, che gli interventi per il Sud finora avviati in Italia sono stati finanziati dai cittadini del Nord, ai quali le risorse sono state sottratte inutilmente, considerato che nessun vero sviluppo è stato realmente avviato nel Mezzogiorno. Nel giudicare, quindi, demagogica e propagandistica la risoluzione in titolo, chiede al Governo di fornire specifici dati circa i livelli di disoccupazione del Settentrione, richiamando l'esigenza di affrontare i problemi del Paese in un'ottica più generale e complessiva.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che le misure proposte nella risoluzione in discussione ripropongano logiche di intervento vetuste e antistoriche, che legherebbero lo sviluppo del Mezzogiorno ad un abbassamento dei salari, invadendo, peraltro, la sfera di autonomia delle parti sociali. Ritenuto che una simile forma di intervento andrebbe nel senso opposto allo sviluppo, deprimendo i consumi e bloccando gli investimenti in un momento di inflazione crescente, giudica preferibile, quindi, adottare altre misure, tra cui cita, ad esempio, il rafforzamento della contrattazione di secondo livello (con la sua relativa defiscalizzazione) e la riduzione del cuneo fiscale.

Pur valutando con serietà l'importanza di prestare attenzione all'equilibrio di bilancio in un periodo di crisi, ritiene propagandistico e sbagliato riproporre superate politiche salariali come quelle in questione, soprattutto in una fase storica come quella attuale, in cui il blocco degli incrementi salariali e del *turn over* nel settore pubblico e i gravi ritardi nei rinnovi contrattuali in quello privato già minano gravemente la capacità di acquisto delle famiglie. Auspica, piuttosto, che gli impegni che il Parlamento detta al Governo si concentrino sull'esigenza di avviare un'adeguata politica industriale, che

rilanci lo sviluppo del Mezzogiorno, non compromettendone i livelli produttivi e occupazionali.

Giuliano CAZZOLA (PdL) osserva, in via preliminare, che non si possono giudicare come propagandistiche e capziose le proposte di un deputato, soltanto perché esso partecipa ad una competizione elettorale, dal momento che, seguendo questa logica, qualsiasi iniziativa proveniente da un parlamentare potrebbe essere definita tale, rientrando la sua attività nel « libero gioco » della politica e della ricerca del consenso. Fa notare, peraltro, che gli impegni inseriti nella risoluzione in discussione non sembrano in grado di garantire un rilevante « ritorno » in termini elettorali, dal momento che (a differenza di quanto propongono i rappresentanti del gruppo del Partito Democratico, questi sì in termini demagogici) i proponenti di tale atto di indirizzo richiamano l'esigenza di bloccare le dinamiche salariali, non certo andando incontro al facile consenso dell'opinione pubblica.

Entrando, quindi, nel merito, dichiara di non considerare scandaloso l'intervento proposto, considerato che esso, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, le invita a valutare la possibilità di utilizzare forme di contrattazione più flessibili, peraltro in via sperimentale. Fa notare, inoltre, che la rilevante presenza del lavoro sommerso nel Mezzogiorno e la perdurante diffusione di fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in quelle zone dovrebbero indurre ad una riflessione più profonda sulle reali capacità delle popolazioni del Sud di rispettare le regole dettate in un quadro nazionale, non potendosi di certo attribuire rilievo ad argomentazioni populiste, che facciano riferimento ad una presunta diversità genetica o caratteriale di quelle popolazioni. In proposito, giudica non scorretto ipotizzare forme di gestione contrattuali più sostenibili, in linea con quanto sta valutando di fare il Governo in carica in materia di sostegno alle imprese innovative (le cosiddette *startup*), per le quali si profilano interventi anche sotto il profilo della gestione negoziale delle con-

dizioni dei lavoratori, proprio in direzione del rilancio dell'economia del Meridione. In quest'ottica, peraltro, prima di pronunciarsi sulla risoluzione in discussione, giudica opportuno che la Commissione valuti le misure che il Governo sta definendo in tale campo, al fine di avere un quadro più chiaro e organico delle politiche che si potranno portare avanti per il Mezzogiorno.

Maria Grazia GATTI (PD), premesso che la risoluzione in titolo sembra procedere ad un *excursus* storico che ignora fasi importanti della vita politica italiana, nelle quali hanno assunto rilevanza determinate forme di intervento (tra le quali cita le « gabbie salariali » e la Cassa per il Mezzogiorno), fa notare che nell'attuale dialettica negoziale tra le parti sociali è già prevista la possibilità di modulare gli interventi a seconda delle realtà produttive prese a riferimento: indica, in proposito, la grande diffusione degli accordi di programma, grazie ai quali è stato possibile giungere ad importanti risultati produttivi ed occupazionali. Giudica preferibile, pertanto, che il Governo, senza interferire con l'autonomia delle parti, intervenga nel campo della politica industriale, eventualmente adottando opportune forme di agevolazione per le imprese del Sud (tra cui cita il ripristino della originaria formula di detassazione dei premi di produttività), al fine di rilanciare lo sviluppo di quelle aree e agevolare i negoziati tra lavoratori e datori di lavoro.

In conclusione, prospetta ai presentatori l'opportunità di ritirare la risoluzione in discussione, non giudicando utile il seguito del suo esame al fine di sollecitare positivi interventi del Governo.

Teresa BELLANOVA (PD) dichiara preliminarmente che le considerazioni svolte oggi dall'onorevole Cazzola inducono la Commissione a svolgere una riflessione attenta, atteso che – se si parte dall'assunto che il Mezzogiorno non è in grado di rispettare le regole unitarie – si rinuncia a svolgere una funzione degna della classe dirigente del Paese, come dovrebbe essere la rappresentanza parlamentare, as-

secondando uno stato di cose che non può essere accettabile. Ritiene, quindi, che le proposte indicate nella risoluzione in titolo siano pretenziose e sbagliate, risultando lesive dell'autonomia della parti sociali e inadeguate a stimolare la crescita del Mezzogiorno. Fa notare, infatti, che in tale atto di indirizzo si ripropongono ricette vetuste e inadatte al tessuto produttivo del Sud, facendo riferimento a forme di contenimento delle dinamiche salariali suscettibili di deprimere ulteriormente i consumi delle famiglie, già gravemente in difficoltà per la crisi economica. Al contrario, reputa ancora possibile che la classe politica si impegni a combattere un modello di sviluppo che segnerebbe il fallimento delle politiche di sostegno al Mezzogiorno, puntando invece sull'innovazione tecnologica e sulla ricerca, uniche ricette che consentirebbero alle aziende di non delocalizzare all'estero e puntare — anche al Sud — su uno sviluppo creativo e innovativo.

Risulta intollerabile, a suo avviso, la volontà di colpire i salari dei lavoratori, soprattutto nei territori del Meridione in cui vi è una rilevante diffusione di famiglie monoreddito ed una conseguente forte inadeguatezza dei livelli retributivi, considerata la necessità di sostenere le spese di un'intera famiglia con un unico stipendio. Giudica necessario valutare le problematiche del lavoro nero nel Meridione con maggiore razionalità, abbandonando una impostazione « razzista » che tende a enfatizzarle al Sud e a negarle nel resto del Paese, come se non fosse vero che il sommerso, al Nord, significa spesso « doppio lavoro », mentre nel Mezzogiorno è frequentemente l'unica forma di sopravvivenza possibile. Invita, quindi, il Governo a concentrarsi su interventi più serie ed efficaci, che si collochino nell'ambito di una complessiva politica industriale, fondata su misure di fiscalità di vantaggio (negoziata con l'Unione europea) e di sostegno all'emersione, nel rispetto della libera contrattazione della parti sociali. Ribadisce, infatti, che una classe dirigente seria e responsabile non può esimersi dal delineare un modello di sviluppo per il Mezzogiorno che incida concretamente sui

meccanismi produttivi, rifuggendo dalla tentazione di assecondare la realtà esistente, attraverso il ricorso a misure desuete — come quelle indicate nella risoluzione in discussione — che non farebbero altro che confermare o addirittura aggravare il divario esistente tra il Nord e il Sud del Paese.

Il viceministro Michel MARTONE prende atto che la risoluzione in esame sollecita sostanzialmente il Governo a convocare le parti sociali per la revisione dei contratti nazionali di lavoro, in modo che la parte economica di contratti nazionali di lavoro sia collegata al costo della vita nel territorio, al fine di creare attrattività nei territori del Meridione. Al riguardo, pur non potendo sottovalutare l'importanza delle questioni evidenziate con la risoluzione in esame, ritiene di dover concordare con le considerazioni appena svolte dall'onorevole Bellanova, osservando che la realizzazione del sistema ipotizzato non potrebbe che passare attraverso atti di autonomia collettiva, in relazione ai quali il Governo non possiede poteri di intervento. Fa notare, quindi, che lo stesso Governo auspica che le parti, nel pieno esercizio dell'autonomia contrattuale, sappiano adottare misure, anche a livello della contrattazione nazionale di lavoro, che possano consentire di valorizzare l'apporto produttivo dei lavoratori, rafforzando nel contempo la competitività delle imprese: non a caso, l'Esecutivo ha di recente ritenuto di fornire uno stimolo alle parti sociali, convocandole separatamente ai fini della costituzione di un tavolo sulla produttività.

Rileva, peraltro, che il Governo ritiene che, per rendere attrattivi i territori meridionali, non sia necessario incidere sul salario reale dei lavoratori, sia per ragioni di equità che per ragioni di sostenibilità delle famiglie sia, ancora, per non determinare effetti depressivi sui consumi: occorre, invece, investire sul capitale umano, conoscitivo e infrastrutturale, nonché adottare elementi di flessibilità diversi e ulteriori, quali, ad esempio, il credito di imposta (agevolazione rivolta ai datori di

lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato lavoratori definiti « svantaggiati » o « molto svantaggiati » in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) e lo sgravio contributivo triennale per i datori di lavoro che assumano apprendisti a decorrere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 introdotto dalla legge di stabilità per il 2012.

Intende ribadire, da ultimo, l'attenzione del Governo nei confronti delle regioni del Mezzogiorno, in cui il rilancio di competitività non necessariamente deve passare attraverso misure di riduzione della dinamica salariale, ma può e deve valorizzare ulteriori e diversi fattori di incremento della competitività. Ricorda, infatti, che il Ministro per la coesione territoriale, in occasione della discussione delle mozioni concernenti iniziative per favorire gli interventi produttivi e l'occupazione nel Mezzogiorno, si è impegnato « ad assegnare al tema dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno una valenza prioritaria nell'ambito della politica economica nazionale e di quella comunitaria di coesione ».

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, essendosi così concluso il dibattito sulle linee generali della risoluzione in titolo, risulta opportuno che eventuali precisazioni e considerazioni aggiuntive, che intendano rendere alcuni dei deputati già intervenuti nella discussione, siano rinviate ad una successiva fase di discussione, le cui modalità saranno definite in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali.

C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che le proposte di legge in esame intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici. In via preliminare, intende ricordare che la Commissione aveva già avviato l'esame della proposta di legge C. 5219 (a prima firma del deputato Fedriga) nell'ambito dell'esame di una serie di provvedimenti in materia di totalizzazione e cumulo dei contributi previdenziali; nella seduta del 3 luglio 2012, al fine di agevolare il prosieguo dell'esame di tali provvedimenti e preso atto che il relativo testo unificato aveva « abbandonato » la strada delle modifiche al decreto-legge n. 78 del 2010, la Commissione, su richiesta del proponente, ha quindi proceduto al disabbinamento di tale proposta di legge, al fine di consentirne l'esame autonomo, unitamente agli altri provvedimenti in materia di ricongiunzione già assegnati alla Commissione.

Passando al contenuto delle proposte di legge in esame, osserva in primo luogo che tutte dispongono l'abrogazione dei commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, con i quali è stato posto, a decorrere dal 1° luglio 2010, un onere aggiuntivo a carico dei lavoratori che richiedono la ricongiunzione dei contributi pensionistici. Rileva, peraltro, che le sole proposte di legge C. 3693 e C. 5219 prevedono, altresì, l'abrogazione del comma 12-*sexies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, che (in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia europea) ha innalzato l'età pensionabile delle donne nel pubblico im-

piego; per quanto concerne gli effetti dell'abrogazione delle disposizioni sulla ricongiunzione onerosa, le proposte di legge C. 5215 e C. 5219 specificano poi che le disposizioni previgenti riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2010 (di conversione del decreto-legge n.78). Fa notare, inoltre, che i provvedimenti si differenziano in relazione alla disciplina delle somme già versate, per le quali la sola proposta di legge C. 5219 prevede la restituzione da parte dell'INPS, mentre la proposta di legge C. 5215, pur esplicitando che le disposizioni previgenti si applicano anche alle domande di ricongiunzione presentate medio tempore (ossia tra la data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2010 e la data di entrata in vigore del provvedimento), esclude espressamente la restituzione delle somme eventualmente versate.

Evidenzia, altresì, che una clausola di copertura degli oneri derivanti dall'abrogazione della disciplina sulle ricongiunzioni onerose è prevista unicamente dalla proposta di legge C. 5219, mentre la sola proposta di legge C. 3693 detta ulteriori norme in materia previdenziale, volte a: prevedere che i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità siano gli stessi per gli iscritti all'INPS e all'INPDAP; disciplinare l'istituto della pensione supplementare; prevedere la totalizzazione dei periodi assicurativi per tutte le gestioni previdenziali, con erogazione del trattamento pro-quota da parte di ogni gestione o fondo. Rispetto a queste ultime disposizioni, peraltro, ricorda che interventi simili sono contenuti nel testo unificato delle proposte di legge in materia di totalizzazione, sul quale la Commissione proseguirà l'esame anche nella giornata odierna e che, pertanto, sarà utile espungere da un eventuale testo unificato in materia di ricongiunzione dei contributi previdenziali.

Per quanto concerne, più in generale, il seguito dell'iter delle proposte di legge abbinate, propone, anche alla luce dell'esperienza maturata in relazione all'esame da parte della Commissione di

altri provvedimenti comportanti oneri finanziari, di procedere preliminarmente ad una esatta verifica della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari e degli oneri che conseguentemente ne deriverebbero, al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per garantire il migliore svolgimento del dibattito e definire preventivamente un quadro chiaro in merito alla sostenibilità finanziaria dell'iniziativa legislativa. In particolare, chiede sin d'ora al Governo di fornire la prossima settimana alla Commissione – anche per il tramite dell'INPS – una quantificazione esatta degli eventuali oneri attesi dall'abrogazione dei commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n.78 del 2010, come previsto dai progetti di legge in esame, considerato anche che – al momento dell'introduzione di tali norme – la relativa relazione tecnica non ascriveva ad esse alcun effetto di natura finanziaria.

Il viceministro Michel MARTONE si riserva di trasferire ai competenti uffici i termini della richiesta testé formulata dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ribadisce che la questione principale sottesa all'intervento normativo in esame attiene al contenuto della relazione tecnica predisposta all'epoca dell'approvazione delle disposizioni richiamate nei diversi provvedimenti in titolo. Al riguardo, nel dichiararsi convinto che gli uffici ministeriali e l'INPS insisteranno sull'esigenza di una copertura finanziaria dei progetti di legge, auspica quantomeno che siano fatte previsioni credibili, limitando la platea dei beneficiari soltanto a coloro che avrebbero realmente usufruito delle norme sulle ricongiunzioni non onerose ed evitando di elaborare valutazioni tecniche totalmente irrealistiche.

Più in generale, esprime soddisfazione per il fatto che sembra registrarsi una sostanziale unanimità delle forze politiche rispetto agli interventi in esame, come si desume dalla presentazione di proposte di legge che, oltre che dal suo gruppo, sono

state depositate anche da parte dei due principali gruppi dell'attuale maggioranza: invita, quindi, il Governo a prendere atto di tale situazione e ad assicurare, di conseguenza, la massima collaborazione nei confronti del Parlamento.

Marialuisa GNECCHI (PD), nell'associarsi ai ringraziamenti al relatore, dichiara di condividere le considerazioni svolte dall'onorevole Fedriga, auspicando che giungano alla Commissione notizie precise e corrette sulla quantificazione degli oneri recati dai provvedimenti in esame: si tratta, infatti, di valutare soltanto gli effetti dell'abrogazione di talune disposizioni di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, che avevano a loro volta abrogato alcune norme previgenti. Rammenta, in particolare, che le proposte di legge di cui oggi la Commissione ha iniziato l'esame non promuovono interventi innovativi, ma, per la prima volta, intendono esclusivamente reintrodurre alcune disposizioni già abrogate; in questo contesto, precisa che la legge n. 322 del 1958, abrogata — per l'appunto — dal decreto n. 78, permetteva la costituzione della posizione assicurativa all'INPS solo a coloro che, altrimenti, non avrebbero potuto raggiungere il requisito contributivo per poter godere della pensione, nonché alle persone che potevano ricongiungere gratuitamente verso l'INPS tutti i contributi presenti in altri fondi. Poiché, dunque, è sempre stata prevista (e tuttora permane) l'onerosità della ricongiunzione verso gli altri fondi che possano comportare un vantaggio per la determinazione dell'entità della pensione, ritiene che l'unica platea che una realistica quantificazione degli oneri può prendere in considerazione sia la serie storica degli ultimi dieci anni delle persone che hanno utilizzato la legge n. 322 del 1958.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) rileva preliminarmente che — se è vero che una delle proposte di legge abbinata è sottoscritta da taluni deputati del suo gruppo — non risulta comunque che essa possa considerarsi rappresentativa della posizione uffi-

ciale del gruppo medesimo. Fa notare, inoltre, che la presunta mancanza di oneri che taluni deputati evocano in ordine ai progetti di legge in esame non appare realistica, atteso che la previsione di risparmi derivanti dall'introduzione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 era contemplata nella relativa relazione tecnica, la quale si limitava a sospendere la compiuta valutazione degli effetti finanziari, che in quel momento non potevano essere concretamente prevedibili.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il rappresentante del Governo ad adoperarsi per fornire tempestivamente alla Commissione i dati informativi oggi richiesti.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per l'Agenda digitale.

Testo unificato C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla IX Commissione sul testo unificato delle proposte di legge nn. 4891 e 5093 (come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Com-

missione stessa, nella seduta del 26 luglio 2012), recante disposizioni per l'Agenda digitale nazionale. Rileva che il testo in esame, nello stimolare lo sviluppo di servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, persegue la finalità di migliorare e rendere più trasparente il rapporto con la pubblica amministrazione, promuovendo l'utilizzo ottimale della rete e agevolando l'erogazione dei servizi: un adeguato investimento nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione potrebbe favorire, infatti, una rinnovata efficienza del settore pubblico, alimentando l'innovazione e stimolando la crescita economica. Segnala, in proposito, che l'Agenda digitale è senza dubbio inclusa fra le priorità dell'azione del Governo in carica: infatti, per un verso, sulla base della strategia definita nel 2010 dalla Commissione europea «Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», è stata di recente istituita una «Cabina di regia» interministeriale e avviata una consultazione pubblica; per altro verso, lo stesso DEF (Documento di economia e finanza) 2012, indicando gli obiettivi per il riequilibrio dei conti pubblici e per la ripresa dello sviluppo, fa proprio riferimento a provvedimenti che riguardano – oltre che la creazione di un ambiente propizio per le imprese, la concorrenza, l'innovazione e la ricerca, le infrastrutture e la creazione di lavoro – anche l'Agenda digitale, individuata come una delle quattro finalità prioritarie a cui andranno destinati i fondi strutturali, recentemente riprogrammati, e le quote di cofinanziamento nazionale del Fondo sviluppo e coesione. Fa notare, peraltro, che gli interventi a tal fine previsti riguardano il completamento del Piano Nazionale per la banda larga nel Mezzogiorno, la creazione di un sistema di *cloud computing* rivolto alle imprese e alla pubblica amministrazione, la promozione in ambito sanitario della gestione elettronica delle pratiche cliniche e dei sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini, la definizione dei progetti operativi per garantire la sicurezza nei pagamenti elettronici.

Poiché risulta, quindi, in fase avanzata di studio un'iniziativa del Governo su tale materia, premette che occorrerà valutare la possibilità che – prima ancora di formulare un parere sulla presenta proposta di legge – si prendano in esame le eventuali misure governative, che si preannunciano imminenti, al fine di giungere alla definizione di un intervento normativo che sia il più completo ed efficace possibile.

Passando, dunque, all'illustrazione delle norme di più diretto interesse della XI Commissione, segnala anzitutto l'articolo 6, il quale, al fine di promuovere l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, prevede la realizzazione di idonei percorsi formativi – svolti senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e con ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato – destinati anche ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche. Sottolinea, quindi, che il provvedimento, promuovendo il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione (cosiddette *startup*), prevede, all'articolo 15, forme di esenzione fiscale e di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i casi di remunerazione del lavoro con quote societarie, mentre il successivo articolo 16 stabilisce, al riguardo, le modalità di individuazione delle aree a condizioni agevolate, rimettendo la determinazione dei limiti di esenzione e di esonero a specifici decreti ministeriali. Evidenzia, quindi, l'articolo 19, in base al quale si prevede che, in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le nuove *startup* innovative con fatturato annuo inferiore a 1 milione di euro siano esentate dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali per il primo anno di attività, facendosi altresì notare che l'articolo 20 prevede incentivi fiscali all'apprendistato nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Segnala, infine, l'articolo 25, il quale, dettando norme in favore dell'inclusione digitale delle persone disabili e delle categorie deboli e svantaggiate, prevede specifici obblighi e responsabilità in

materia di adeguamento dei servizi telematici ai requisiti di accessibilità e stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza di quanto previsto sia rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, comportando altresì responsabilità dirigenziale e disciplinare.

In conclusione, nel ribadire l'importanza degli interventi prospettati dal provvedimento in esame, giudica opportuno valutare gli eventuali contributi che potrebbero giungere a breve dalla preannunciata iniziativa governativa in materia, anche in modo da poterne verificare i reciproci profili di integrazione e coordinamento, restando inteso che – ove tale iniziativa governativa dovesse tardare – la Commissione potrebbe comunque pronunciarsi in tempi piuttosto celeri sul testo unificato elaborato dalla IX Commissione.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, in considerazione della proposta avanzata dal relatore di poter valutare i rapporti tra il provvedimento in esame e la preannunciata iniziativa del Governo sul medesimo tema, ritiene che la Commissione possa concordare sull'opportunità di differire, per il momento, l'espressione del parere di competenza.

La Commissione conviene.

Maria Grazia GATTI (PD), nel prendere atto dell'opportunità di rinviare l'espressione del parere di competenza, invita comunque la Commissione a svolgere una riflessione seria circa la sovrapposizione, che tende sempre più frequentemente a determinarsi, tra norme contenute in provvedimenti diversi tra loro, all'esame del Parlamento, volti a disciplinare la medesima materia. Ritiene, pertanto, che alla ripresa dell'esame del presente provvedimento, così come in occasione dell'esame di altri provvedimenti di competenza, sia utile valutare eventuali forme di raccordo normativo tra le differenti disposizioni, nell'ottica di definire un intervento che sia il più possibile efficace, omogeneo e adeguato.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, nel condividere le considerazioni testé svolte dall'onorevole Gatti, coglie l'occasione per chiedere alla presidenza informazioni circa lo stato dell'iter del testo unificato delle proposte di legge C. 3696 e abbinate, in materia di imprenditoria giovanile e femminile, tenuto conto che le Commissioni riunite X e XI hanno da tempo concluso l'esame degli emendamenti ad esso riferiti.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, ricorda che sul provvedimento testé richiamato dal relatore si è in attesa del parere delle competenti Commissioni e, in particolare, della V Commissione (Bilancio), la quale ha richiesto al Governo la predisposizione della relazione tecnica, non ancora trasmessa dal Governo e di cui la stessa V Commissione, nell'ultima seduta svolta, ha sollecitato un tempestivo invio.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 19 settembre 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (*Esame e rinvio*) 162

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni*) 171

ALLEGATO 1 (*Nuova proposta di parere del relatore*) 176

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere alternativo dei deputati Laura Molteni, Rondini, Fabi*) ... 180

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 182

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 173

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 Valducci (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 174

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Nuovo testo unificato C. 1172 Santelli, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi, C. 4717 Savino e C. 5106 Sbrollini (*Seguito dell'esame e rinvio*) 175

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 175

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 12.10.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, disciplina settori ed ambiti molteplici a tutela della salute ed è per questo che si individuano l'obiettivo stesso e i presupposti dell'urgenza delle disposizioni nella necessità di adottare misure finalizzate ad assicurare e garantire la continuità, la funzionalità e lo svolgimento delle particolari attività connesse ai bisogni di salute, attraverso disposizioni per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria, la promozione di corretti stili di vita e la riduzione dei rischi connessi all'alimentazione e alle emergenze sanitarie, nonché disposizioni in materia di farmaci.

Il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli suddivisi in quattro Capi, procede ad una riorganizzazione di alcuni fondamentali aspetti del Servizio sanitario nazionale. Tale riassetto presenta carattere di urgenza a seguito del profondo ridimensionamento dell'offerta assistenziale di tipo ospedaliero e, più in generale, della contrazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, derivante dai provvedimenti legislativi degli ultimi anni e, più recentemente, dalle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (*spending review*).

Viene quindi operato un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni aspetti della *governance* del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, nonché il completamento della riqualificazione e razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica. Vengono inoltre adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario. Il provvedimento comprende inoltre disposizioni sull'organizzazione delle cure primarie, sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, sulla nomina dei dirigenti sanitari, sui farmaci, sulla revisione dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.), sul divieto di fumo, sulla razio-

nalizzazione di alcuni enti sanitari e sull'assistenza sanitaria al personale navigante.

Si tratta, pertanto, di materie attinenti ad ambiti diversi, sia pur qualificate nel loro insieme come misure destinate a garantire la continuità la funzionalità e lo svolgimento delle particolari attività connesse ai bisogni di salute.

Entrando nel merito, rileva che il capo I (artt. 1-6) contiene norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria.

In particolare, l'articolo 1 dispone in tema di riordino dell'assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione in commento fornisce strumenti per la riorganizzazione delle cure primarie, nella consapevolezza che il processo di deospedalizzazione, se non è accompagnato da un corrispondente e contestuale rafforzamento del territorio, di fatto determina una impossibilità per i cittadini di usufruire dell'assistenza sanitaria. Per questo serve supportare i medici di base affinché possano integrare le proprie attività con gli altri professionisti, realizzando un cambiamento radicale nell'attuale modo di operare, arrivando ad una squadra allargata che faccia fronte alle cure primarie.

Inoltre, il cambiamento radicale dello stato di salute – dovuto anche all'invecchiamento della popolazione – caratterizzato dall'aumento delle patologie croniche e della non autosufficienza, può essere affrontato soltanto con la messa a punto di nuovi percorsi assistenziali, basati su un approccio multidisciplinare del paziente allo scopo di promuovere meccanismi di integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali per garantire l'efficacia della continuità delle cure. L'articolo in esame procede alla riorganizzazione in oggetto apportando alcune modifiche all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, innovando la disciplina del rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, definita dagli ac-

cordi collettivi nazionali di durata triennale, sulla scorta di quanto, in parte, già delineato dagli Accordi medesimi. Vengono posti alcuni principi qualificanti in tema di riordino delle cure primarie, relativi alla garanzia, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, dell'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana (principi tra l'altro già affermato nella formulazione previgente dell'articolo 8, comma 1, lettera e)), nonché di un'offerta integrata delle prestazioni mediche mediante l'adozione di forme organizzative monoprofessionali e multi professionali, alla facoltà per le aziende sanitarie di adottare forme di finanziamento a *budget* per le forme organizzative multi professionali, alla previsione dei modi attraverso i quali le aziende sanitarie locali, coerentemente con gli indirizzi regionali e nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle nuove forme aggregative. Viene inoltre prevista l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, nonché al Sistema Informativo Nazionale (SIS), compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria e all'implementazione della ricetta elettronica. L'attuazione delle nuove disposizioni è rimessa alle Regioni – nei limiti delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente – che possono anche attuare processi di mobilità del personale dipendente dalle ASL. Auspica che in sede di conversione venga previsto lo sblocco del *turnover*, seppure parziale, in quelle Regioni adesso virtuose in cui una gestione accurata sta dando risultati positivi, ma che restano soggette ai vincoli restrittivi del Piano di rientro, in molti casi ereditate dalle precedenti amministrazioni.

L'articolo 2 reca modifiche alla legge n. 120 del 2007, con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'attività libero professionale intramuraria, fissando al 30 novembre 2012 il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all'attività libero professionale intramuraria. Gli spazi ambulatoriali potranno es-

sere acquisiti anche tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Entro il 31 marzo 2013 dovrà essere attivata una infrastruttura di rete per il collegamento telematico, ed entro il 30 aprile 2013 il pagamento di tutte le prestazioni dovrà essere corrisposto al competente ente o azienda del SSN, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Alla stessa data dovrà essere adottato un programma sperimentale che preveda lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Le autorizzazioni finora concesse per l'attività intramuraria allargata in studi professionali cessano al 30 novembre 2012. Oltre quella data, l'autorizzazione può essere prorogata fino all'attivazione del collegamento dello studio professionale alla infrastruttura di rete e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Dal 28 febbraio 2015 l'intramoenia allargata potrà essere posta a regime, previa verifica della sua funzionalità tramite strumenti di controllo, in parte già previsti dalla legge n. 120 del 2007. È stata infine prevista la rideterminazione delle tariffe, attraverso la definizione di un tariffario.

Evidenzia quindi la necessità di affrontare in sede di conversione del decreto-legge la problematica dell'età pensionabile dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale che, come è noto, ha come limite il sessantacinquesimo anno di età. Tale limite, secondo la normativa vigente (legge n.183 del 2010) che non risulta abrogata, può essere prorogato fino ai 70 anni, ma entro il limite dei 40 anni di servizio

effettivo. Tale normativa comporta pertanto chi ha concluso gli studi universitari nel tempo previsto ed ha iniziato subito l'attività ospedaliera può aver concluso i 40 anni di servizio effettivo anche prima dei 65 anni e quindi deve lasciare il servizio. La normativa attuale peraltro prescinde da altre problematiche pensionistiche perché prende in considerazione il « servizio effettivo » e non gli eventuali riscatti o l'entità dei contributi versati all'Ente previdenziale. Quanto descritto non è in sintonia con la riforma Fornero che stabilisce a 66 anni l'età della pensione di vecchiaia e appare chiaramente discrepante con quanto stabilito per i colleghi universitari che hanno come età pensionabile, per l'attività clinica, i 70 anni. Quindi sarebbe il caso di portare i medici del Servizio sanitario nazionale e i ricercatori universitari, come già previsto nel disegno di legge in materia di governo clinico, che prevede a 67 anni l'età pensionabile per i dirigenti del SSN, eventualmente prorogabile fino a 70, previo parere favorevole del collegio di Direzione. Infine, anche per dare la possibilità ai giovani medici di dare il loro contributo di persone fresche di studi e volenterose, si potrebbe prevedere un incentivo all'uscita per coloro che « stanchi » dell'attività professionale medica e che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2014, in modo da ottenere anche un ricambio generazionale. Evidenzia come vi sia l'esigenza di un riordino complessivo di questa materia, la cui disciplina è disposta in modo disarticolato in legge vigenti e in provvedimenti all'esame del Parlamento.

L'articolo 3 disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, stabilendo il principio che, fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile (Responsabilità del prestatore d'opera), nell'accertare la colpa lieve nell'attività dell'esercente delle professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile (Diligenza nell'adempimento) tiene conto, in particolare, dell'osservanza, nel caso concreto, delle linee-guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità

scientifica nazionale e internazionale. Viene poi demandato ad un provvedimento regolamentare, da emanare nel rispetto di alcuni criteri, la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge n. 138 del 2011 che statuisce il principio dell'obbligo del professionista di stipulare, a tutela del cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

In proposito, la relazione illustrativa evidenzia che nel settore sanitario, caratterizzato da un forte incremento del contenzioso giudiziario e da un conseguente incremento dei premi delle polizze assicurative, basate sul calcolo dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, l'obbligo sopra ricordato potrebbe penalizzare talune categorie di professionisti, particolarmente esposte a tali rischi in ragione dell'attività svolta.

È poi consentito il risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria mediante il rinvio alle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209/2005.

Ritiene che sia lodevole il fatto che venga dedicato uno specifico articolo alla responsabilità professionale dei medici perché si sente l'esigenza di una più specifica regolamentazione della responsabilità professionale per contenere il fenomeno della cosiddetta « medicina difensiva ». A tal proposito, è auspicabile che la Commissione compia un ulteriore passo in avanti cercando di cambiare ulteriormente le regole, questo al fine di evitare che si possa ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario medico paziente con conseguenti oneri economici e sociali inaccettabili per tutti.

Innanzitutto, è essenziale che si definisca esattamente cosa si intenda per « atto medico » e per « atto sanitario », senza lasciare equivoci a protocolli generici che possono sempre essere usati da un magistrato « zelante ». In questo modo, da

un lato, si pongono le basi per conferire autonoma legittimazione ad una attività di rilevanza costituzionale; dall'altro, si precisano esattamente i limiti, i confini e le rispettive responsabilità, rispetto alle altre professioni sanitarie e limitando alcuni atteggiamenti assolutamente inammissibili assunti in alcune Regioni note per la attivazione di una sorta di « Sanità Creativa », che comportano un ingiustificato aumento della spesa sanitaria.

Un secondo punto è quello di eliminare ogni perplessità soprattutto per chi svolge la professione sanitaria in una struttura pubblica o convenzionata inserendo una definizione della cosiddetta « colpa grave », analogamente a quanto previsto per la magistratura. Com'è noto, la legge 13 aprile 1988, n. 117 non esclude la responsabilità del magistrato ma la limita alle sole ipotesi di « dolo » e di « colpa grave » prevedendone una espressa definizione. Rileva quindi che i protocolli richiamati nel testo procureranno un maggiore danno perché il medico per deresponsabilizzarsi diverrebbe un automa, una sorta di « meccanico applicatore » di queste linee-guida da cui mai converrebbe discostarsi onde evitare ripercussioni giudiziarie. Ma è chiaro che il significato è ben diverso e cioè il professionista non ha colpa se ha rispettato ciò che la scienza medica e le comuni regole di prudenza e di perizia impongono. Per queste ragioni, occorre rivedere la norma al fine di maggior tutela del paziente e del medico.

L'articolo 4 detta disposizioni in tema di dirigenza sanitaria e di governo clinico. Il comma 1 reca modifiche ed integrazioni all'articolo 3-bis, all'articolo 15 e all'articolo 17 del decreto legislativo 502/1992. Sono disciplinate le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni, tenute ad attingere obbligatoriamente ad un elenco regionale di idonei costituito mediante una selezione effettuata da una commissione di cui è disciplinata la composizione. Vengono definiti gli strumenti e le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari e viene stabilita una nuova e specifica di-

sciplina per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice, prevedendo che una commissione individui una terna di candidati idonei tra i quali la scelta viene effettuata dal direttore generale, con l'obbligo di una motivazione analitica qualora si discosti dal criterio del miglior punteggio.

Inoltre, il collegio di direzione è inserito tra gli organi dell'azienda e vengono fissati contestualmente alcuni principi in merito alla sua composizione e alle sue funzioni.

L'articolo 5 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare e alla ludopatia. Viene prevista l'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. A tal proposito va ricordato che nella seduta del 2 agosto scorso la XII Commissione affari sociali della Camera ha approvato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo. Nelle conclusioni del documento, oltre all'esigenza di disporre di una maggiore conoscenza dei dati, è stata sottolineata l'opportunità di intervenire nel campo della pubblicità, di operare una limitazione dei giochi, di « sistematizzare » la cura della patologia del gioco d'azzardo mediante il riconoscimento e l'inserimento della patologia nei L.E.A., di avviare un'operazione di trasparenza nelle procedure di concessione e di definire una legge quadro per disciplinare e distinguere meglio le funzioni di governo e le competenze. A questo proposito, sarebbe lodevole da parte del Parlamento reinserire quanto previsto dalla prima bozza del decreto circa l'opportunità di prevedere che per le concessioni da bandire successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

stesso e per quelle che verranno trasferite, la distanza minima per aprire sale da gioco o posizionare altri giochi in esercizi pubblici deve avvenire a 500 metri da istituti scolastico, centri giovanili, luoghi di culto ecc.

L'articolo 6 dispone diverse misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere, per semplificare l'applicazione della normativa antincendio delle strutture sanitarie e per accelerare l'utilizzazione delle risorse per la realizzazione di strutture di accoglienza dei detenuti degli ex ospedali psichiatrici giudiziari. In quest'ultimo caso vengono anche consentite alcune deroghe alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi in edilizia sanitaria.

Il capo II (artt. 7-9) dispone in tema di riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica. Vengono stabiliti obblighi e divieti relativamente all'acquisto del tabacco da parte dei minorenni — anche mediante distributori automatici — la cui violazione è punita con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre, al fine di contenere la diffusione delle dipendenze dalla pratica di gioco con vincite in denaro, è posto il divieto di messaggi pubblicitari dei giochi di cui sopra in trasmissioni e mezzi di comunicazione rivolti ai giovani e il divieto di ingresso dei minorenni nelle aree destinate al gioco. Anche in tal caso sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Viene poi contemplato un piano annuale di controlli, predisposto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), d'intesa con la SIAE, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza di almeno cinquemila verifiche specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi commerciali in cui sono

presenti apparecchi di gioco o attività di scommessa su eventi sportivi e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto e la pianificazione dal parte dell'AAMS di una progressiva ricollocazione degli apparecchi di gioco a moneta (AWP), territorialmente prossimi alle strutture di cui sopra, relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Particolari obblighi relativi alla certificazione medica e ad idonei controlli, sono poi previsti al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale.

L'articolo 8 reca norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande. Al fine di aggiornare la normativa nazionale dedicata ai prodotti per esigenze nutrizionali particolari e di trasferire le relative competenze alle regioni, province autonome e aziende sanitarie locali (ASL), viene attribuito a queste ultime il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento, previo controllo del rispetto della normativa comunitaria e di alcuni requisiti e viene attribuita al Ministro della salute la facoltà di compiere verifiche ispettive. Al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, sono poi stabiliti alcuni obblighi riguardanti il commercio di pesce, di latte crudo e di bevande analcoliche. Si tratta di obblighi informativi sulle caratteristiche e il corretto trattamento del prodotto la cui violazione è punita con sanzione amministrativa. Viene poi elevato al 20 per cento il contenuto minimo di succo di frutta che deve essere presente nelle bevande analcoliche.

L'articolo 9, al fine di procedere in presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame, anche di rilevanza internazionale, all'eradicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea, reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie.

Il Capo III (artt. 10-13) reca disposizioni in materia di farmaci e di servizio farmaceutico.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di farmaci. Il comma 1 snellisce alcuni adempimenti burocratici finora richiesti per la produzione e l'immissione in commercio dei medicinali. I commi seguenti, intendono invece assicurare, su tutto il territorio nazionale, l'erogazione e l'utilizzo uniforme dei medicinali innovativi di particolare rilevanza, garantendo la parità di trattamento di tutti gli assistiti nei vari ambiti regionali. Le disposizioni in esame riproducono quasi fedelmente l'Accordo del 2010, stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, ma mai completamente attuato. Infine, per poter valutare in maniera puntuale il requisito di innovatività, viene prevista una procedura di riesame, su istanza regionale, che permetterà una attenta valutazione, da parte dell'AIFA, di tutti gli eventuali nuovi elementi che, a giudizio delle regioni, possono porre in dubbio il requisito in precedenza riconosciuto.

L'articolo 11 contiene disposizioni finalizzate ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale nonché disposizioni dirette a favorire, da parte del Servizio sanitario nazionale, l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali. La misura è stata resa necessaria per adeguare il settore farmaceutico convenzionato agli interventi sulla spesa farmaceutica attuati con il decreto-legge n. 95 del 2012, che hanno fra l'altro ridotto gli spazi economici destinati alla rimborsabilità dei farmaci. A tal fine, si prevede che, entro il 30 giugno 2013, l'AIFA proceda ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale escludendo dalla rimborsabilità i farmaci non più di interesse per il SSN e la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata. Disposizioni particolari vengono dettate in relazione ai farmaci-*off label*.

L'articolo 12 reca interventi sul procedimento di classificazione dei medicinali erogati dal SSN disponendo che le aziende farmaceutiche possono presentare do-

mande di concedibilità soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dello stesso medicinale. In attesa di una eventuale domanda di diversa classificazione da parte dell'azienda interessata, i medicinali che ottengono un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria o nazionale sono automaticamente collocati in una apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità e classificati nei medicinali di Fascia C, interamente a carico dell'assistito. Derogano a entrambe le disposizioni, alcuni medicinali quali i farmaci orfani, quelli di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale e quelli utilizzati esclusivamente in ospedale. Per i medicinali generici continua a valere la procedura di immissione in commercio precedentemente definita.

Per quanto riguarda la sperimentazione clinica, l'AIFA viene riconosciuta l'Autorità competente e viene ridimensionato il numero di Comitati etici. Entro 90 giorni ogni regione dovrà nominare un solo Comitato etico competente per le sperimentazioni svolte nel territorio di riferimento.

L'articolo 13 interviene in materia di medicinali omeopatici e di adempimenti riguardanti la macellazione degli animali, al fine di semplificare l'attuazione delle norme. Viene confermato per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 il termine del 31 dicembre 2015 per avviare la procedura di registrazione. Viene introdotta la facoltà per le aziende titolari produttrici dei medicinali omeopatici presenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995, in alternativa alla documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 219 del 2006, di presentare, per la suddetta registrazione, una dichiarazione autocertificativa con particolari caratteristiche. Si stabilisce una tariffa per la suddetta dichiarazione autocertificativa di registrazione dei medicinali omeopatici, da versare all'AIFA e da determinare con decreto del Ministro della salute, che si aggiunge al diritto annuale previsto, pari, per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) in corso di validità, a

mille euro a carico del titolare. Disposizioni particolari sono poi stabilite per i medicinali veterinari omeopatici e in relazione agli allevamenti animali.

Il capo IV (artt. 14-16), reca le norme finali.

L'articolo 14 dispone la razionalizzazione di taluni enti sanitari. A tale proposito la relazione illustrativa evidenzia la necessità di intervenire per situazioni di emergenza fondate su aspetti economico-gestionali o su un'esigenza di stabilizzazione o di una più proficua organizzazione.

Il comma 1 sopprime e pone in liquidazione la società consortile CO.AN.AN, le cui funzioni saranno trasferite, per quanto di competenza, ai due dicasteri dell'Agricoltura e della Salute. I commi da 2 a 7 provvedono a configurare come ente con personalità giuridica di diritto pubblico l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti (INMP), e a dettarne la conseguente disciplina. Le disposizioni citate, al fine di limitare gli oneri per il servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate qualificano l'INMP come ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero della salute e avente quale compito istituzionale la promozione di attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà. Sono organi dell'Istituto il Consiglio di indirizzo, con compiti di indirizzo strategico, il Direttore, che ha funzioni di rappresentanza legale e poteri di gestione e il collegio sindacale, con compiti di controllo interno. I commi 8 e 9 dell'articolo pongono fine al contenzioso conseguente all'articolo 52, comma 23, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2007, stabilendo la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odon-

toiatrici e dei veterinari, per il periodo 1° gennaio 2003 – 21 giugno 2007. Viene disposto che le somme versate alla Fondazione ONAOSI per il periodo 1° gennaio 2003 – 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione è stabilita la procedura, le modalità e le scadenze per l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo.

I commi da 10 a 12, come sottolineato dalla relazione illustrativa, procedono ad una manutenzione del sistema regolatorio nazionale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con disposizioni volte a precisare la procedura per il riconoscimento, la revoca del medesimo e la documentazione a tal fine necessaria. L'intervento viene attuato intervenendo sul decreto legislativo n. 288 del 2003. Entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere inoltre adottato un decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, in cui saranno stabiliti i criteri di classificazione degli IRCCS non trasformati, delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di carattere scientifico di comprovato valore internazionale. Il medesimo decreto dovrà individuare le modalità attraverso cui realizzare l'attività di ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.

L'articolo 15 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria del personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) e le prestazioni soggette a tariffa rese dal Ministero della salute.

Al fine di semplificare l'attuazione delle norme che trasferiscono l'assistenza sanitaria del personale navigante, l'articolo 15 rivede la normativa vigente contenuta nell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

L'articolo 16 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringraziando il relatore per l'articolata relazione svolta, in considerazione del complesso contenuto del decreto-legge in esame, avverte che in sede di ufficio di presidenza che si terrà nella seduta odierna verranno stabiliti i tempi per il prosieguo dell'esame, nel corso del quale avranno luogo le audizioni che saranno richieste, al fine di approfondire le numerose tematiche affrontate dal decreto-legge.

Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo avere rilevato che non si possono eludere le diverse istanze di riforma in materia sanitaria, che nel decreto-legge in oggetto trovano una parziale risposta, ritiene altresì che sarebbe opportuno rinviare l'inizio della discussione generale sul provvedimento al termine dell'ufficio di presidenza che si terrà nella seduta odierna.

Luciano Mario SARDELLI (Misto-LI-PLI) chiede al Ministro di conoscere le ragioni che hanno portato a modificare il testo del decreto-legge in modo radicale rispetto alla bozza iniziale.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), riservandosi di intervenire sul contenuto nel prosieguo dell'esame del decreto-legge, non può che esprimere la propria soddisfazione per il fatto che in esso vengono finalmente affrontate materie che effettivamente necessitavano di essere disciplinate al più presto quali l'attività libero-professionali intramuraria e il governo clinico.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), considerando il carattere innovativo del provvedimento, che reca interventi in vari settori connessi alla tutela della salute, chiede alla presidenza che la Commissione svolga un esame particolarmente approfondito, dedicando ad esso tutte le sedute previste nel corso della prossima settimana.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, condividendo l'esigenza di approfondire le numerose materie trattate nel decreto-legge in oggetto, ricorda di avere già anticipato che la tempistica concernente il prosieguo dell'esame del provvedimento stesso da parte della Commissione sarà oggetto dell'ufficio di presidenza previsto nella giornata odierna.

Gian Carlo ABELLI (PdL), con riferimento al contenuto del decreto-legge di cui la Commissione ha appena iniziato l'esame rileva la presenza di molti aspetti critici che potranno essere affrontati anche attraverso le audizioni che la Commissione svolgerà nel corso della prossima settimana.

Laura MOLTENI (LNP) condivide la necessità di svolgere un dibattito ampio e articolato sul decreto-legge in esame, rispetto al quale nutre alcune riserve. Riservandosi di entrare successivamente nel merito del contenuto, rileva preliminarmente che in tale decreto sono confluiti temi cari ai gruppi del PdL e del PD e che occorre altresì valutare attentamente la copertura finanziaria delle diverse disposizioni in esso contenute, non trattandosi di « costi *standard* ».

Francesco STAGNO d'ALCONTRES (Misto-G.Sud-PPA) rileva come nel decreto-legge in esame siano affrontati temi di grande rilevanza come quello della cosiddetta « medicina difensiva », che comporta un costo di 14 miliardi di euro l'anno alla sanità.

A suo avviso, si può cercare di produrre un testo di buona qualità, partendo dal considerare la situazione in cui si trovano i medici, che lavorano nelle strutture ospedaliere spesso in condizioni di sofferenza, nonché la posizione delle regioni, alle quali si chiede di tenere i conti in regola senza tuttavia effettuare il trasferimento di adeguate risorse in loro favore.

Il ministro Renato BALDUZZI evidenzia come, pur trattando il decreto-legge in

esame temi di grande rilevanza per la sanità pubblica, non ha tuttavia la pretesa di compiere una riforma radicale di tutta la materia sanitaria.

L'operazione compiuta nel decreto-legge rappresenta una sorta di « manutenzione straordinaria » del servizio sanitario nazionale, nel senso di portare a compimento la trattazione di alcuni temi annosi e di dare attuazione a quanto disposto dal provvedimento in materia « *spending review* ».

Auspica altresì che si apra un dibattito ampio e costruttivo, nel corso del quale siano anche messe in evidenza le eventuali criticità.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la V Commissione (Bilancio) ha appena trasmesso i rilievi di competenza sullo schema di decreto legislativo in titolo e che, invece, mancano ancora i rilievi di

competenza della IV Commissione (Difesa) che è convocata sul punto alle ore 13.45. Propone, quindi, di passare ai successivi punti dell'ordine del giorno e di riprendere, quindi, l'esame dello schema di decreto legislativo di riorganizzazione della Croce rossa una volta che saranno stati trasmessi i rilievi da parte della IV Commissione.

Avverte altresì che, a seguito del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, il relatore ha predisposto una nuova proposta di parere, invitando i colleghi a prenderne atto (*vedi allegato 1*). È stata, inoltre, presentata da deputati del gruppo della Lega nord una proposta alternativa di parere, anch'essa in distribuzione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dal presidente Palumbo.

La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 14.40.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la IV Commissione (Difesa) ha appena inviato i rilievi di competenza sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Laura MOLTENI (LNP) illustra la proposta di parere presentata alternativamente a quella del relatore, motivata da varie ragioni, quale ad esempio il fatto che, data l'impostazione dello schema di decreto, il programma di dismissione dei beni si preannuncia alquanto complesso in quanto la maggior parte di questi beni proviene da lasciti testamentari. Rileva, inoltre, che sarebbe opportuno salvaguardare i comitati locali che hanno gestito in modo virtuoso i propri bilanci in modo che i loro beni non siano venduti al fine di sanare la situazione debitoria in cui si trova la Croce rossa.

Evidenzia altresì la necessità di prevedere come condizione — nella proposta di parere del relatore vi è solo un'osservazione in tal senso — la finalizzazione del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto legislativo, nel senso che esso dovrebbe prevedere anche

il coinvolgimento delle regioni destinatarie dei servizi erogati dalla Croce rossa e la possibilità, attraverso apposite convenzioni con il Ministero della salute, per le regioni medesime di utilizzare anche procedure di affidamento diretto alla stessa Croce rossa.

Sottolinea infine come non vi sia nello schema di decreto legislativo né nella proposta di parere del relatore una disposizione che preveda che il personale della Croce rossa debba essere adeguato ai reali obiettivi e progetti dell'Associazione, con riferimento a criteri di economicità, efficacia ed appropriatezza nel perseguimento dell'equilibrio di bilancio.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa presente di essere, in generale, favorevole alle novità introdotte nella proposta di parere del relatore a seguito del dibattito svoltosi nella seduta di ieri. Rileva, tuttavia, come permanga il dissenso del gruppo da lei rappresentato in ordine all'istituzione di una Fondazione di diritto pubblico che svolga funzioni di sostegno al volontariato della nuova Croce rossa italiana. A questo proposito, fa presente che già la previsione dell'Ente pubblico accanto all'Associazione nello schema di decreto legislativo può suscitare dubbi in quanto si viene a creare un modello ibrido, ma bisogna riconoscere che la liquidazione della Croce rossa non può essere effettuata da un giorno all'altro, per cui l'Ente, che comunque viene soppresso dal 1° gennaio 2016, è funzionale a questo scopo. Nell'ottica della completa, se pur graduale, privatizzazione della Croce rossa, la presenza della Fondazione non si giustifica.

Per le ragioni esposte, chiede che si proceda alla votazione per parti separate delle condizioni di cui alle lettere *b)* e *p)*.

Rivolge altresì dei suggerimenti al relatore in relazione alla nuova proposta di parere da questi presentata. Chiede, quindi, che sia soppressa la condizione di cui alla lettera *g)* e che alla successiva lettera *h)* siano aggiunte, in fine le parole: « compatibilmente con le norme del presente decreto ».

Paola BINETTI (UdCpTP) ringrazia il relatore per avere accolto i suggerimenti

formulati nella seduta precedente. Con riferimento agli interventi svolti dalle colleghe che l'hanno preceduta, fa presente di non essere personalmente contraria all'istituzione della Fondazione prefigurata nella proposta di parere del relatore in quanto non riscontra elementi di contraddizione con il riassetto complessivo della Croce rossa.

Teresio DELFINO (UdCpTP), auspicando che il riordino della Croce rossa avvenga in tempi rapidi e che, dunque, si arrivi presto alle elezioni, fa presente di non condividere, ritenendola priva di *ratio*, la condizione di cui alla lettera *q)*, finalizzata ad escludere dall'elettorato attivo e passivo coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di commissario, a tutti i livelli.

Maurizio SCELLI (PdL), con riferimento all'intervento svolto da ultimo dall'onorevole Delfino, suggerisce al relatore di riformulare la condizione di cui alla lettera *q)*, nel senso di escludere dall'elettorato attivo e passivo coloro che non avevano i requisiti di socio della Croce rossa alla data della loro nomina a commissario.

Rileva inoltre come i rilievi espressi rispettivamente dalle Commissioni IV e V tendono, a suo avviso, a stravolgere lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo. Per tale ragione, oltre che per le motivazioni già addotte nella seduta di ieri, chiede al Ministro di mettere da parte la delega di cui alla legge n. 183 del 2010, alla base dello schema di decreto legislativo in oggetto, e di reimpostare *ex novo* il discorso concernente il riordino della Croce rossa.

Donata LENZI (PD), richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Miotto, ribadisce la richiesta di votazione per parti separate con riferimento alle condizioni di cui alle lettere *b)* e *p)*, facendo presente che il gruppo del Partito Democratico ha votato contro i rilievi espressi dalle Commissioni IV e V sul provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede al relatore di formulare l'osservazione di cui alla lettera *c*) come ulteriore condizione, in considerazione della rilevanza del suo contenuto, nonché dei rilievi espressi dalla Commissione bilancio, con riferimento in particolare all'osservazione di cui alla lettera *b*).

Il ministro Renato BALDUZZI, dopo avere precisato che il provvedimento in esame è frutto di un lavoro lungo ed articolato, ribadisce quanto già fatto presente altre volte dinanzi alla XII Commissione circa le finalità perseguite dal Governo attraverso tale schema di decreto legislativo, volto innanzitutto a valorizzare l'attività dei volontari della Croce rossa italiana nonché ad effettuare il risanamento della gestione dell'ente. Lo strumento attraverso cui vengono perseguiti tali obiettivi è quello di un processo di graduale privatizzazione che vede la presenza di un Ente pubblico, che sarà soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016, accanto all'Associazione di diritto privato. Ritiene, quindi, che l'istituzione di una Fondazione di diritto pubblico che svolga anche fino al 31 dicembre 2015 funzioni di sostegno al volontariato della nuova Croce rossa italiana non sia incompatibile con il disegno complessivo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, in replica ai suggerimenti formulati da parte dei colleghi intervenuti, accoglie le proposte formulate dall'onorevole Miotto, con riferimento alla soppressione della condizione di cui alla lettera *g*) e all'integrazione della condizione di cui alla lettera *h*). Pur mantenendo la condizione di cui alla lettera *b*), rispetto alla quale l'onorevole Miotto ha chiesto la votazione per parti separate, ritiene di poter sopprimere la condizione di cui alla lettera *p*), in quanto sostanzialmente ricompresa nella condizione di cui alla lettera *b*).

Accoglie altresì la riformulazione della lettera *q*) proposta dall'onorevole Scelli, nonché la richiesta dell'onorevole Polledri di recepire in un'apposita condizione il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera *c*).

Dichiara altresì di condividere nel complesso i rilievi trasmessi dalla IV Commis-

sione (Difesa) e di condividere i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario trasmessi dalla V Commissione (Bilancio).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, a seguito della richiesta di votazione per parti separate formulata dall'onorevole Miotto, pone in votazione la premessa nonché tutte le condizioni ed osservazioni della nuova proposta di parere del relatore, ad eccezione della condizione di cui alla lettera *b*).

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore, ad eccezione della condizione di cui alla lettera *b*) (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, pone in votazione la condizione di cui alla lettera *b*).

La Commissione respinge la condizione di cui alla lettera *b*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara pertanto preclusa la votazione sulla proposta alternativa di parere presentata da deputati del gruppo Lega nord.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.15.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2012.

Andrea SARUBBI (PD), *relatore*, alla luce della relazione svolta nella seduta precedente, propone di esprimere parere favorevole alla Commissione di merito con riferimento al provvedimento in titolo. Ricorda come esso abbia avuto un *iter* piuttosto breve presso l'VIII Commissione, che, a quanto risulta, sarebbe intenzionata a proseguirne e, quindi, concluderne l'esame in sede legislativa.

Rileva come, a suo avviso, il merito principale di questo provvedimento sia quello di istituire un sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente, consentendo quindi di superare l'attuale situazione in cui si registrano troppe differenze tra le varie regioni, nel senso che ve ne sono alcune in cui vengono effettuati realmente verifiche e controlli mentre in altre ciò non avviene, tanto che le inadempienze di queste ultime hanno portato al pagamento di elevate sanzioni da parte dell'Italia in sede comunitaria. L'altro aspetto positivo del provvedimento in oggetto è quello di aver modificato i compiti dell'ISPRA, evitando che tale Istituto rimanga confinato nell'area della ricerca, considerata anche la presenza del CNR.

Per queste ragioni, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

Nuovo testo C. 5361 Valducci.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla IX Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza della proposta di legge n. 5361 recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle

sanzioni e di effetti della revoca della patente, nel nuovo testo, risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Il provvedimento in esame si compone di quattro articoli, essendo stato soppresso l'articolo 3 – teso a novellare l'articolo 187 del Codice della strada, che punisce il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, potenziando le procedure per l'accertamento del reato stesso – in quanto, data la delicatezza della materia, la Commissione di merito si è riservata di approfondirla ulteriormente nel corso del successivo esame in sede legislativa.

Per quanto riguarda le altre disposizioni contenute nel testo, rileva che l'articolo 1 introduce una modifica all'articolo 50 del codice della strada al fine di disciplinare una nuova tipologia di mezzo di trasporto, i *Segway*, mezzi elettrici a due ruote con bilanciamento assistito.

L'articolo 2 concerne il calcolo della massa limite degli autocaravan.

L'articolo 4 apporta delle modifiche all'articolo 202 del codice della strada, relative al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Osserva, poi, che l'articolo 5 modifica la disciplina della revoca della patente in caso di omicidio colposo. In particolare, si prevede, attraverso modifiche dell'articolo 222 del codice della strada, che la revoca della patente sia sempre disposta in caso di omicidio colposo (mentre attualmente la revoca è prevista solo in caso di presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di assunzione di sostanze psicotrope) (comma 2). Si prevede inoltre, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, che quando la revoca della patente sia disposta a seguito di un omicidio colposo commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, una nuova patente di guida non possa essere conseguita prima di cinque anni dall'accertamento del reato, ovvero di quindici anni quando l'omicidio sia commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in presenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 1).

Fa presente che, come si rileva dall'illustrazione del contenuto del provvedimento, solo quest'ultima disposizione può essere considerata in qualche misura attinente, sia pure maniera indiretta – concernendo piuttosto l'ambito specifico delle sanzioni –, alle competenze della XII Commissione. Certamente, la soppressa disposizione dell'articolo 3 presentava dei profili di maggior interesse, in quanto tesa a modificare l'attuale disciplina relativa alle modalità di accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti nei confronti dei conducenti di veicoli.

Preannuncia, pertanto, che presenterà una proposta di parere favorevole, con un'osservazione finalizzata alla reintroduzione nel testo del provvedimento di una disposizione che recepisca il contenuto del soppresso articolo 3, in considerazione della rilevanza della tematica ivi trattata.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo, di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 13.25.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Nuovo testo unificato C. 1172 Santelli, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco, C. 2343 Fari none, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi, C. 4717 Savino e C. 5106 Sbrollini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2012.

Giuseppe, PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 3 maggio 2012, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5106, d'iniziativa del deputato Sbrollini « Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire la cura di cani e gatti ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella dei progetti di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte, altresì, che sul nuovo testo unificato in esame sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: parere favorevole con condizione della I Commissione, parere favorevole con condizione della IV Commissione, parere favorevole con condizione e osservazione della VI Commissione, parere favorevole con condizione e osservazione della VIII Commissione, parere favorevole della IX Commissione, parere favorevole con condizioni della XI Commissione, parere favorevole con condizioni ed osservazione della XIII Commissione, parere favorevole e parere favorevole con condizione della Commissione per le questioni regionali. Al momento devono esprimere il parere di competenza le Commissioni: II, V che ha richiesto la relazione tecnica al Governo, VII e X Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa italiana. (Atto n. 491).**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, con cui si è delegato il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 24 novembre 2011) uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, tra cui la Croce rossa;

premesso che il termine per l'esercizio di tale delega è stato prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, e ulteriormente prorogato al 30 settembre 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 131 del 2012;

premesso altresì che lo schema di decreto in oggetto applica anche i criteri di delega dettati dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 131 del 2012;

rilevato che lo schema di decreto in oggetto, nell'attuare i principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, ha come obiettivo la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, la ridefinizione del rapporto di vigilanza, nonché comunque la finalità di salvaguardare i principi di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile;

considerato che, in attuazione della citata norma di delega, già nel mese di

novembre 2011 l'attuale Governo aveva presentato lo schema di decreto legislativo n. 424, su cui le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso un parere; in particolare, la XII Commissione Affari sociali della Camera il 18 gennaio 2012 ha approvato un parere favorevole con condizioni; mentre la 12^a Commissione Igiene e sanità del Senato, nella seduta n. 301 del 18 gennaio 2012, ha espresso un parere contrario, «evidenziando che lo schema di decreto legislativo non rispondeva, se non in minima parte, alle criticità emerse durante l'indagine conoscitiva dalla stessa svolta e non sembrava coerente con le conclusioni cui quella Commissione era giunta in materia di riorganizzazione della Croce rossa italiana. Si invitava, pertanto, il Governo a presentare in tempi rapidi un nuovo progetto di riforma della Croce rossa italiana che recepisce le linee d'intervento indicate nel documento conclusivo della citata indagine»;

considerato altresì che si condivide la necessità di riformare l'Associazione Italiana della Croce Rossa secondo principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, conservando la storia e la tradizione che hanno sempre caratterizzato i suoi interventi nei casi di emergenza sociale e sanitaria, nazionale ed internazionale, e di protezione civile nei decenni, potendo contare sull'opera appassionata di 4.000 dipendenti e 150.000 volontari;

ritenuto che potrebbe rivelarsi opportuno prevedere al termine dell'esperienza dell'Ente la possibilità per l'Asso-

ciazione e qualificati soggetti pubblici di costituire una nuova Fondazione che abbia la possibilità di sostenere, anche, e soprattutto finanziariamente, la nuova Associazione nello svolgimento dei compiti di interesse pubblico collegati anche all'applicazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949;

evidenziato altresì che lo schema di decreto non offre alcuna garanzia al personale sia civile che militare in ordine al mantenimento del posto di lavoro, per cui si ritiene necessario prevedere una serie di misure volte a consentire la riallocazione delle risorse umane, al fine di assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali;

preso atto della posizione espressa dalla Conferenza Unificata in data 25 luglio 2012, che per la maggior parte è condivisibile;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio), che si condividono,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 6, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente: « Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono a loro volta autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione »;

b) l'articolo 2 sia riformulato prevedendo, in luogo dell'Ente pubblico denominato « Ente strumentale alla Croce rossa italiana », l'istituzione di una Fondazione di diritto pubblico che svolga anche fino al 31 dicembre 2015 funzioni di sostegno al volontariato della nuova Croce rossa italiana che, soprattutto nell'attuale difficile situazione economica che vede la diminuzione delle risorse finanziarie a sostegno delle strutture di *welfare*, rappresenta una

risorsa indiscutibile di prevenzione e assistenza in situazioni di emergenza. Conseguentemente, sia sostituita la parola: « Ente » con la seguente: « Fondazione » ovunque ricorra nel testo;

c) all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano aggiunte le seguenti parole: « nonché le direttive internazionali sulla valorizzazione del contributo dei giovani, approvate a Ginevra nel novembre 2011 »;

d) all'articolo 3, comma 4, è necessario chiarire che l'utilizzazione provvisoria dello stesso personale da parte dell'Ente pubblico strumentale alla CRI, e dell'Associazione da stabilirsi attraverso un apposito Piano, secondo quanto previsto da detto articolo 3, comma 4, deve interessare indistintamente tutto il personale (in ruolo e precario) della CRI, e vedere pienamente coinvolte le Organizzazioni sindacali in tutte le diverse fasi;

e) all'articolo 4, comma 1, lettera c), si specifichi con maggiore chiarezza, al fine di evitare dubbi interpretativi, che sono esclusi dalla dismissione i beni immobili ricevuti in eredità o per effetto di donazioni vincolati al raggiungimento degli scopi istituzionali della CRI;

f) all'articolo 4, comma 1, lettera h), si escluda dal trasferimento alla nuova Associazione dei beni mobili quelli acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie che permangono ai Corpi medesimi;

g) all'articolo 5, comma 1, sia soppresso il secondo periodo;

h) all'articolo 5, comma 2, si preveda che anche il Corpo militare volontario della CRI continui ad essere disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni;

i) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « assunzione a

tempo indeterminato » siano aggiunte le seguenti: « nonché quello in servizio alla data del 30 settembre 2011 e continuativamente in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007 ». Conseguentemente, siano soppressi il secondo e terzo periodo del comma 8 dell'articolo 6;

l) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, dopo la parola « transita » siano aggiunte le seguenti: « ove non richieda l'applicazione del comma 3-bis ». Conseguentemente, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 3-bis. Al personale del Corpo militare che sarà collocato a riposo entro i prossimi quattro anni e che lo richieda può essere applicata la vigente normativa per il personale militare in materia di aspettativa per riduzione quadri, mantenendo lo stato giuridico militare ed essendo collocato, nell'ordine, successivamente al personale di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare. Con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa sono emanate le relative disposizioni attuative »;

m) all'articolo 5, comma 6, primo periodo, la parola « duecento » sia sostituita con la seguente: « trecento »;

n) al fine di una maggiore tutela del personale civile e militare, all'articolo 6 siano previste adeguate misure volte a garantire il mantenimento del posto di lavoro del personale attualmente dipendente della Associazione italiana della CRI che non accetti di transitare nella costituenda Associazione, impegnando direttamente e previamente le amministrazioni pubbliche richiamate dal comma 5; in particolare, siano apportate all'articolo 6 le seguenti modifiche:

al comma 2, secondo periodo, siano aggiunte le seguenti parole: « che quantitativamente corrisponde al personale in servizio a tempo determinato e indeterminato »;

al comma 2, ultimo periodo, siano soppressi le parole: « che abbia optato per l'Associazione e che sia comunque in possesso dei requisiti necessari »;

al comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego »;

dopo il comma 3, sia inserito il seguente: « 3-bis. Il Presidente nazionale bandisce entro il 30 giugno 2015, sentite le organizzazioni sindacali, una procedura finalizzata all'assunzione graduale da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti *part time* o di solidarietà, del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la C.R.I. alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 31 dicembre 2015 debba rimanere in servizio più di 2 anni per essere collocato a riposto. La procedura deve salvaguardare l'equilibrio economico dell'Associazione ed è sottoposta all'approvazione dei Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, che ne tengono conto in sede di convenzione di cui all'articolo 8, comma 2, quarto periodo, fermi restando i limiti di importo di cui al medesimo articolo 8, comma 2, terzo periodo. La procedura condiziona l'assunzione alla verifica della professionalità richiesta per le attività dell'associazione, con particolare riguardo al personale assunto dalla C.R.I. non a seguito di concorso pubblico, nonché ad eventuali percorsi di riqualificazione »;

al comma 6, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: « Nel caso in cui le regioni deliberino di svolgere i servizi affidati in convenzione alla C.R.I. con la propria organizzazione, in deroga a quanto previsto nel primo periodo del presente comma e al comma 5, è disposto il trasferimento alle regioni del personale C.R.I. a qualsiasi titolo impiegato nei predetti servizi, nonché delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico nonché i beni strumentali; anche in tal caso al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 novembre 2001, n. 165 ».

al comma 6, ultimo periodo, siano sopresse le seguenti parole: « anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione »;

al comma 8, siano sostituite le parole: « fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2013 ». Dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla C.R.I. alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2015 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione o da altra amministrazione pubblica »;

o) all'articolo 8, comma 3, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: « Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario in applicazione del presente decreto dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del decreto medesimo »;

p) sia previsto, infine, che al termine dell'esperienza dell'Ente pubblico l'Associazione e i soggetti pubblici che stipulano le convenzioni possano costituire una Fondazione con scopi di supporto all'attività di volontariato, alle attività di protezione civile e dei corpi ausiliari;

q) si preveda una disposizione aggiuntiva che escluda dall'elettorato attivo e

passivo coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di commissario, a tutti i livelli;

r) all'articolo 8, sia aggiunto il comma 5: « Il Ministro della salute informa il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire una data certa, preferibilmente il 31 dicembre 2013, quale termine ultimo per la ricognizione del patrimonio della CRI;

b) all'articolo 4, valuti il Governo, a tutela della sostenibilità della futura gestione della costituenda Associazione privata, di prevedere opportune prescrizioni affinché il futuro statuto dell'Associazione medesima preveda un'autonomia dei Comitati idonea ad assicurare che eventuali conseguenze patrimoniali negative della gestione ricadano solo sui Comitati che le hanno generate;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la finalizzazione del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, possa prevedere anche il coinvolgimento delle regioni destinatarie dei servizi erogati dalla Croce rossa e la possibilità per le medesime, anche attraverso apposite convenzioni, con il Ministero della salute, di utilizzare anche procedure di affidamento diretto alla stessa Croce rossa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa italiana. (Atto n. 491).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
DEI DEPUTATI LAURA MOLteni, RONDINI, FABI**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (Atto n. 491);

premessi che:

si condivide l'esigenza di riorganizzare la Croce rossa italiana, anche allo scopo di porre fine alla gestione commissariale che è durata alcuni decenni e di interrompere una modalità di gestione che ha creato una situazione debitoria a livello centrale insostenibile. Occorre evidenziare, tuttavia, che la predetta situazione è molto differenziata a livello di comitati territoriali dove vi è una netta distinzione tra comitati provinciali virtuosi e quelli in deficit;

la Croce rossa italiana, oltre al personale a tempo indeterminato si avvale di circa 1430 dipendenti a tempo determinato, prevalentemente in servizio nelle regioni del Nord, e di personale in servizio temporaneo presso il corpo militare con contratti che si sono rinnovati più volte nel corso del tempo;

è necessario superare eventuali violazioni dei principi di indipendenza e di neutralità, conseguenti alla presenza in Italia, unico paese nel mondo, di un corpo militare;

è necessario ricercare uno status giuridico della Croce rossa italiana e una sua nuova organizzazione che sia compatibile con la possibilità per la stessa di partecipare a gare di appalto per la ge-

stione dei servizi sociali, assistenziali e sanitari in situazione di parità anche dal punto di vista fiscale con i soggetti del terzo settore in quanto questa carenza ha in passato fatto lievitare i costi dei servizi;

è necessario, salvaguardando il valore storico e culturale dell'Ente, tenere nella dovuta considerazione le esigenze di economicità ed efficienza gestionale;

rilevato che:

se da un lato la destinazione del patrimonio dovrà essere coerente con la natura giuridica che assumerà la Croce rossa, dall'altro tuttavia si rileva che per come è stato impostato lo schema di decreto, non sarà di facile realizzazione il programma di dismissioni dei beni in quanto la maggior parte di questi provengono da lasciti testamentari. Inoltre si profila un'evidente ingiustizia nel fatto che anche i comitati locali che hanno in modo virtuoso gestito i propri bilanci si vedranno dismettere le proprietà al fine di sanare i debiti dell'Ente. Sarebbe stato opportuno prevedere una forma di meccanismo nel quale prioritariamente vengono venduti i beni che si trovano laddove sono stati creati i deficit ed una clausola di salvaguardia dei beni acquistati dalle sedi provinciali e locali che, invece, non sono in deficit;

sussiste la necessità della finalizzazione del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, dovrebbe prevedere anche il coinvolgimento delle regioni, destinatarie dei servizi erogati dalla Croce Rossa e la possibilità, attraverso apposite convenzioni

con il Ministero della salute, per le medesime di utilizzare anche procedure di affidamento diretto alla stessa Croce Rossa;

nel corso dell'esame dello schema di decreto sono stati più volte sollevati dubbi sulla possibilità che lo schema di decreto legislativo possa essere effettivamente approvato in quanto si è prorogato un termine per l'esercizio di una delega quando il termine era già decorso;

in relazione al personale della Croce rossa desta preoccupazione il destino del personale in servizio anche a tempo determinato nelle unità periferiche, e che si trova prevalentemente nelle regioni del Nord. Tale personale viene ingiustamente penalizzato da una gestione deficitaria della CRI, esemplificata nello scandalo della società SISE, società costituita dalla CRI per la gestione dei servizi

della regione Sicilia e che ha determinato il sorgere di un contenzioso pari a circa 65 milioni di euro;

nello schema, inoltre, non vi è una disposizione che preveda che il personale della Croce rossa debba essere adeguato ai reali obiettivi e progetti della CRI, con riferimento a criteri di economicità, efficacia ed appropriatezza nei limiti del perseguimento dell'equilibrio di bilancio;

inoltre, avendo individuato tra le cause della fallimento gestionale della CRI il lungo periodo di commissariamento sarebbe stato opportuno prevedere che chi ha svolto il ruolo di commissario non possa candidarsi a presidente della CRI,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, con cui si è delegato il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro il 24 novembre 2011) uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, tra cui la Croce rossa;

premesso che il termine per l'esercizio di tale delega è stato prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012, e ulteriormente prorogato al 30 settembre 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 131 del 2012;

premesso altresì che lo schema di decreto in oggetto applica anche i criteri di delega dettati dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 131 del 2012;

rilevato che lo schema di decreto in oggetto, nell'attuare i principi e criteri direttivi contenuti nelle disposizioni di delega, ha come obiettivo la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, la ridefinizione del rapporto di vigilanza, nonché comunque la finalità di salvaguardare i principi di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile;

considerato che, in attuazione della citata norma di delega, già nel mese di

novembre 2011 l'attuale Governo aveva presentato lo schema di decreto legislativo n. 424, su cui le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso un parere; in particolare, la XII Commissione Affari sociali della Camera il 18 gennaio 2012 ha approvato un parere favorevole con condizioni; mentre la 12^a Commissione Igiene e sanità del Senato, nella seduta n. 301 del 18 gennaio 2012, ha espresso un parere contrario, «evidenziando che lo schema di decreto legislativo non rispondeva, se non in minima parte, alle criticità emerse durante l'indagine conoscitiva dalla stessa svolta e non sembrava coerente con le conclusioni cui quella Commissione era giunta in materia di riorganizzazione della Croce rossa italiana. Si invitava, pertanto, il Governo a presentare in tempi rapidi un nuovo progetto di riforma della Croce rossa italiana che recepisce le linee d'intervento indicate nel documento conclusivo della citata indagine»;

considerato altresì che si condivide la necessità di riformare l'Associazione Italiana della Croce Rossa secondo principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, conservando la storia e la tradizione che hanno sempre caratterizzato i suoi interventi nei casi di emergenza sociale e sanitaria, nazionale ed internazionale, e di protezione civile nei decenni, potendo contare sull'opera appassionata di 4.000 dipendenti e 150.000 volontari;

ritenuto che potrebbe rivelarsi opportuno prevedere al termine dell'esperienza dell'Ente la possibilità per l'Associazione e qualificati soggetti pubblici di

costituire una nuova Fondazione che abbia la possibilità di sostenere, anche, e soprattutto finanziariamente, la nuova Associazione nello svolgimento dei compiti di interesse pubblico collegati anche all'applicazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949;

evidenziato altresì che lo schema di decreto non offre alcuna garanzia al personale sia civile che militare in ordine al mantenimento del posto di lavoro, per cui si ritiene necessario prevedere una serie di misure volte a consentire la riallocazione delle risorse umane, al fine di assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali;

preso atto della posizione espressa dalla Conferenza Unificata in data 25 luglio 2012, che per la maggior parte è condivisibile;

preso atto dei rilievi trasmessi dalla I Commissione (Affari costituzionali);

preso atto dei rilievi trasmessi dalla IV Commissione (Difesa) che nel complesso si condividono e si allegano al presente parere;

preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario trasmessi dalla V Commissione (Bilancio), che si condividono e si allegano al presente parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 6, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente: « Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono a loro volta autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano aggiunte le seguenti parole: « nonché

le direttive internazionali sulla valorizzazione del contributo dei giovani, approvate a Ginevra nel novembre 2011 »;

c) all'articolo 3, comma 4, è necessario chiarire che l'utilizzazione provvisoria dello stesso personale da parte dell'Ente pubblico strumentale alla CRI, e dell'Associazione da stabilirsi attraverso un apposito Piano, secondo quanto previsto da detto articolo 3, comma 4, deve interessare indistintamente tutto il personale (in ruolo e precario) della CRI, e vedere pienamente coinvolte le Organizzazioni sindacali in tutte le diverse fasi;

d) all'articolo 4, comma 1, lettera c), si specifichi con maggiore chiarezza, al fine di evitare dubbi interpretativi, che sono esclusi dalla dismissione i beni immobili ricevuti in eredità o per effetto di donazioni vincolati al raggiungimento degli scopi istituzionali della CRI;

e) all'articolo 4, comma 1, lettera h), si escluda dal trasferimento alla nuova Associazione dei beni mobili quelli acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie che permangono ai Corpi medesimi;

f) all'articolo 5, comma 2, si preveda che anche il Corpo militare volontario della CRI continui ad essere disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, compatibilmente con le norme del presente decreto;

g) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « assunzione a tempo indeterminato » siano aggiunte le seguenti: « nonché quello in servizio alla data del 30 settembre 2011 e continuativamente in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007 ». Conseguentemente, siano soppressi il secondo e terzo periodo del comma 8 dell'articolo 6;

h) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, dopo la parola « transita » siano

aggiunte le seguenti: « ove non richieda l'applicazione del comma 3-bis ». Conseguentemente, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 3-bis. Al personale del Corpo militare che sarà collocato a riposo entro i prossimi quattro anni e che lo richieda può essere applicata la vigente normativa per il personale militare in materia di aspettativa per riduzione quadri, mantenendo lo stato giuridico militare ed essendo collocato, nell'ordine, successivamente al personale di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare. Con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa sono emanate le relative disposizioni attuative »;

i) all'articolo 5, comma 6, primo periodo, la parola « duecento » sia sostituita con la seguente: « trecento »;

l) al fine di una maggiore tutela del personale civile e militare, all'articolo 6 siano previste adeguate misure volte a garantire il mantenimento del posto di lavoro del personale attualmente dipendente della Associazione italiana della CRI che non accetti di transitare nella costituenda Associazione, impegnando direttamente e previamente le amministrazioni pubbliche richiamate dal comma 5; in particolare, siano apportate all'articolo 6 le seguenti modifiche:

al comma 2, secondo periodo, siano aggiunte le seguenti parole: « che quantitativamente corrisponde al personale in servizio a tempo determinato e indeterminato »;

al comma 2, ultimo periodo, siano soppresse le parole: « che abbia optato per l'Associazione e che sia comunque in possesso dei requisiti necessari »;

al comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego »;

dopo il comma 3, sia inserito il seguente: « 3 bis. Il Presidente nazionale bandisce entro il 30 giugno 2015, sentite le organizzazioni sindacali, una procedura

finalizzata all'assunzione graduale da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti *part time* o di solidarietà, del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la C.R.I. alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 31 dicembre 2015 debba rimanere in servizio più di 2 anni per essere collocato a riposto. La procedura deve salvaguardare l'equilibrio economico dell'Associazione ed è sottoposta all'approvazione dei Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, che ne tengono conto in sede di convenzione di cui all'articolo 8, comma 2, quarto periodo, fermi restando i limiti di importo di cui al medesimo articolo 8, comma 2, terzo periodo. La procedura condiziona alla verifica della professionalità richiesta per le attività dell'associazione l'assunzione del personale già assunto dalla C.R.I. non a seguito di concorso pubblico e che non abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione »;

al comma 6, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: « Nel caso in cui le regioni deliberino di svolgere i servizi affidati in convenzione alla C.R.I. con la propria organizzazione, in deroga a quanto previsto nel primo periodo del presente comma e al comma 5, è disposto il trasferimento alle regioni del personale C.R.I. a qualsiasi titolo impiegato nei predetti servizi, nonché delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico nonché i beni strumentali; anche in tal caso al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 novembre 2001, n. 165 »;

al comma 6, ultimo periodo, siano soppresse le seguenti parole: « anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione »;

al comma 8, siano sostituite le parole: « fino alla loro scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2013 ».

Dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla C.R.I. alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2015 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione o da altra amministrazione pubblica»;

m) si stabilisca che la finalizzazione del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, possa prevedere anche il coinvolgimento delle regioni destinatarie dei servizi erogati dalla Croce rossa e la possibilità per le medesime, anche attraverso apposite convenzioni con il Ministero della salute, di utilizzare anche procedure di affidamento diretto alla stessa Croce rossa;

n) all'articolo 8, comma 3, dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: «Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario in applicazione del presente decreto dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del decreto medesimo»;

o) si preveda una disposizione aggiuntiva che escluda dall'elettorato attivo e passivo coloro che non avevano il requisito di socio della Croce rossa alla data di nomina a Commissario;

p) all'articolo 8, sia aggiunto il comma 5: «Il Ministro della salute informa il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire una data certa, preferibilmente il 31 dicembre 2013, quale termine ultimo per la ricognizione del patrimonio della CRI;

b) all'articolo 4, valuti il Governo, a tutela della sostenibilità della futura gestione della costituenda Associazione privata, di prevedere opportune prescrizioni affinché il futuro statuto dell'Associazione medesima preveda un'autonomia dei Comitati idonea ad assicurare che eventuali conseguenze patrimoniali negative della gestione ricadano solo sui Comitati che le hanno generate.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00965 Cenni, 7-00977 Delfino e 7-00980 Di Giuseppe: Iniziative per il sostegno dell'olivicoltura italiana (<i>Discussione e rinvio</i>)	186
7-00968 Callegari: Interventi per l'emergenza causata dalla siccità nella regione Veneto.	
7-00976 Delfino: Interventi per l'emergenza causata dalla siccità (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	187
7-00973 Bellotti e 7-00982 Delfino: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatossine nella produzione di mais (<i>Discussione e rinvio</i>)	188

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2012, disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
--	-----

SEDE REFERENTE:

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i> – <i>Nomina di un Comitato ristretto</i>)	194
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio	195
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi	195

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
---	-----

AVVERTENZA	195
------------------	-----

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco BRAGA.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00965 Cenni, 7-00977 Delfino e 7-00980 Di Giuseppe: Iniziative per il sostegno dell'olivicoltura italiana.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, constatando che i presentatori rinunciano ad illustrare le risoluzioni, osserva che appaiono sus-

sistere le condizioni per pervenire ad una risoluzione unitaria. Chiede quindi al Governo di esprimere il parere sugli atti all'ordine del giorno.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime un parere sostanzialmente favorevole sulle risoluzioni presentate, segnalando tuttavia che presso il Ministero è già stato istituito un apposito tavolo di filiera.

Paolo RUSSO, *presidente*, invitando il deputato Cenni ad attivare gli opportuni contatti tra i gruppi per l'elaborazione di una risoluzione unitaria, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione delle risoluzioni.

7-00968 Callegari: Interventi per l'emergenza causata dalla siccità nella regione Veneto.

7-00976 Delfino: Interventi per l'emergenza causata dalla siccità.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni in titolo, vertendo su materia analoga, saranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che il deputato Trappolino ha presentato in data odierna una risoluzione, ancora non pubblicata. Sottolinea quindi che anche sull'argomento in discussione appaiono sussistere le condizioni per pervenire ad una risoluzione unitaria, invitando il deputato Callegari ad attivare a tal fine gli opportuni contatti tra i gruppi. Ritiene a tal fine opportuno conoscere il parere del Governo sugli atti all'ordine del giorno.

Corrado CALLEGARI (LNP) non è contrario a pervenire ad una risoluzione uni-

taria, pur sottolineando la particolare situazione della regione Veneto, per l'ammontare dei danni subiti.

Il sottosegretario Franco BRAGA, con riferimento alla risoluzione 7-00968 Callegari, fa presente che la procedura per l'attivazione di interventi compensativi in deroga, oggetto del primo impegno, è stata già avviata, con riduzione dei tempi per l'istruttoria della richiesta della regione, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004. Per quanto riguarda il secondo impegno, sottolinea che la questione è già avviata a soluzione, in quanto è già stato richiesto alle regioni di fornire una prima stima dei danni subiti dalle produzioni agricole a causa della siccità, al fine di provvedere, insieme alle regioni interessate, a formulare una proposta al Ministero dell'economia e delle finanze di integrazione straordinaria di risorse da destinare agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale. Per quanto riguarda gli oneri previdenziali, fa presente che, ai sensi del citato decreto legislativo, all'esonero provvede l'ente impositore, su istanza degli interessati, a seguito della declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso.

Con riferimento alla risoluzione 7-00976 Delfino, dichiara che il parere è favorevole al primo impegno, richiamando il percorso già illustrato per l'integrazione delle risorse da destinare agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale. Esprime invece parere contrario al secondo impegno, con particolare riferimento all'istituzione di un tavolo di lavoro con le regioni. Al riguardo, ribadisce infatti le iniziative già adottate in merito agli aspetti finanziari per i danni causati dalla siccità, mentre, per quanto riguarda il Piano irriguo nazionale, fa presente che il grado di realizzazione dello stesso nelle regioni del centro nord ha raggiunto l'80 per cento dei fondi disponibili e che i dati relativi all'attuazione sono pubblicati, con cadenza trimestrale, sul sito istituzionale e della Rete rurale nazionale. Per il programma di completamento, la delibera CIPE n. 69 del 2010 prevede già mecca-

nismi di revoca e riprogrammazione secondo criteri premiali dell'efficienza valutata anche a livello regionale, nel caso di ritardi nell'avvio dei lavori, previo parere delle stesse regioni.

Teresio DELFINO (UdCpTP) prende atto positivamente delle iniziative già assunte dal Ministero, dichiarandosi in ogni caso favorevole a predisporre una risoluzione unitaria per dare una risposta complessiva a tutti i territori colpiti dalla siccità.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione delle risoluzioni.

7-00973 Bellotti e 7-00982 Delfino: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatoxine nella produzione di mais.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che sarebbe opportuno pervenire ad una risoluzione unitaria.

Luca BELLOTTI (Pdl) desidera richiamare l'attenzione sulla gravità della situazione derivante dall'elevata presenza di aflatoxine nella produzione di mais, a causa dell'andamento siccitoso della stagione 2012. Ricorda in proposito che si tratta di tossine prodotte da funghi, delle quali è riconosciuta la cancerogenicità e sulle quali solo da poco tempo si è incentrata l'attenzione, grazie al miglioramento dei sistemi di analisi. Ricorda altresì che il mais costituisce una coltura importante per molte aree del Nord, che ha un peso

essenziale per l'intera filiera agroalimentare, perché utilizzato come mangime in zootecnia. Fa quindi presente che si sta verificando una sospensione del ritiro di mais da parte dei trasformatori e che, in generale, il mais resta fermo nei magazzini e non viene venduto in attesa di sviluppi della situazione. Peraltro, la situazione è seria anche nelle zone già colpite dal terremoto di quest'anno.

Al riguardo, fermo restando che la sicurezza alimentare deve essere senza dubbio salvaguardata, ritiene che la normativa europea sui limiti di presenza di aflatoxine sia tale da creare enormi problemi in Italia, problemi che non si presentano in paesi dal clima più freddo. Segnala inoltre che i limiti stabiliti negli Stati Uniti sono di gran lunga superiori. Ricorda altresì che per i fitofarmaci in diversi casi l'Unione europea ha consentito il ricorso a deroghe.

Per questi motivi, la sua risoluzione propone di utilizzare anche in questo caso lo strumento della deroga, con determinate cautele. In ogni caso, chiede al Governo di effettuare un monitoraggio della situazione in tempi rapidissimi e di trovare una soluzione al problema segnalato, che ha un rilevante impatto economico, soluzione che deve essere politica, considerato che dal punto di vista tecnico l'impatto dell'evento è difficile da contenere. Sottolinea al riguardo i problemi derivanti dall'assenza di una decisione, che ricadrebbero solo sugli operatori eventualmente soggetti a controlli, senza che la questione sia stata affrontata a beneficio di tutti. Rileva infine che si potrebbe anche mettere in campo una politica delle scorte, valutando la possibilità di destinare il mais ad altri usi, compatibili con la tutela della salute umana.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole alla risoluzione 7-00982 Delfino, che appare formulata con maggiore attenzione rispetto alle indicazioni dell'Unione europea. Rileva invece che il primo impegno della risoluzione 7-00973 Bellotti appare in conflitto con la normativa europea. Si riserva in ogni caso di sottoporre la questione al Ministro.

Luca BELLOTTI (Pdl) sottolinea la necessità di affrontare la situazione con urgenza, in quanto è finita la stagione di raccolta del mais e si sta creando un clima di disperazione tra gli operatori.

Il sottosegretario Franco BRAGA ricorda che lo scorso 14 settembre il Ministro della salute ha richiamato i produttori di mangimi al rispetto della normativa comunitaria sui limiti alla presenza di aflatossine, considerato che le stesse possono inquinare la prosuzione di latte.

Luca BELLOTTI (Pdl), ribadendo che i limiti posti negli Stati Uniti sono superiori di 10 volte a quelli disposti in Europa, sottolinea che il problema riguarda soprattutto l'Italia e che non è stato affrontato dal Ministero dal punto di vista della prevenzione e delle terapie d'urgenza.

Ribadisce altresì la necessità di trovare una soluzione politica a livello nazionale, per evitare disparità tra gli operatori dovute solo al sistema di controllo. Ritiene, per esempio, che si possa operare una distinzione tra l'uso del mais per l'alimentazione umana diretta e altri usi per i quali risulta obiettivamente ridotto l'impatto della tossina.

Susanna CENNI (PD), premesso che il suo gruppo condivide ogni richiesta al Governo di affrontare i problemi che sono segnalati, esprime tuttavia riserve circa l'ipotesi di una deroga ai limiti di presenza delle aflatossine, sottolineando che le normative a tutela della salute hanno svolto un ruolo positivo per l'Italia, fornendo garanzie più ampie ai consumatori. Segnala inoltre gli effetti che si possono ripercuotere a catena dal mais all'intera filiera agroalimentare.

Il suo gruppo valuta invece favorevolmente ogni approfondimento della situazione e misure di sostegno per venire incontro alle difficoltà delle imprese agricole.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) esprime perplessità in merito alla proposta di derogare ai limiti di presenza delle aflatossine,

in ragione degli effetti di tale deroga sulla tutela della salute. Si dichiara invece favorevole a interventi a sostegno delle imprese interessate, in quanto il problema segnalato certamente esiste. Ritiene pertanto utile verificare in direzione di quali interventi possa essere impegnato il Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che il deputato Callegari ha presentato in data odierna una risoluzione sul tema in discussione, ancora non pubblicata.

Fabio RAINIERI (LNP), nel richiamare la risoluzione presentata dal suo gruppo, sottolinea gli effetti che possono verificarsi nella filiera alimentare a causa della presenza di aflatossine nel mais, con gravi conseguenze sulle produzioni e sulla fiducia dei consumatori; in particolare, ritiene che gli allevamenti da latte potrebbero essere compromessi.

Sottolinea al riguardo che il problema può essere risolto con l'utilizzo di essiccatoi in campo e con un'adeguata ventilazione dei magazzini, e ciò anche per il raccolto di quest'anno. Osserva tuttavia che si tratta di trattamenti che comportano un aumento dei costi, visto anche l'alto prezzo dei carburanti. Riterrebbe pertanto utile intervenire con urgenza per ridurre i costi di tali trattamenti, attraverso incentivi alle imprese che li adottano.

Luca BELLOTTI (Pdl) osserva che la tossicità degli agenti introdotti con l'alimentazione è connessa alla quantità e all'effetto di accumulo, ricordando le deroghe consentite per l'uso di alcuni prodotti fitosanitari. Giudica interessanti le proposte del collega Rainieri, ma tuttavia ormai utili solo per i prossimi raccolti. Si potrebbero invece individuare e consentire altri usi del mais, diversi dall'alimentazione umana. Ritiene al riguardo che i parametri vigenti non corrispondono ad una gestione tecnica ottimale del mais e che si debbano individuare parametri più adeguati. In tal senso, ferma restando la preoccupazione di tutelare la salute, con-

divisa da tutti, è necessario attivarsi con forza presso le istituzioni europee. Sottolinea infine il rischio che nei prossimi mesi ci si trovi di fronte ad un enorme quantità di produzioni agricole che non potranno essere utilizzate.

Corrado CALLEGARI (LNP), sottolineando di aver presentato una risoluzione in materia, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal collega Bellotti, visto che il problema in discussione interessa il 70 per cento della produzione della regione Veneto. L'essiccazione appare una soluzione parziale, che consentirebbe di recuperare il 30-40 per cento della produzione.

Sottolineando il rischio che l'equilibrio delle produzioni agricole risulti compromesso dalla vicenda, ritiene che il Governo debba trovare una soluzione da proporre alla Commissione entro la prossima settimana.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto dei profili di criticità emersi, rileva che si potrebbe pervenire ad una risoluzione unitaria, rafforzando quanto esposto nelle premesse e sollecitando il Governo ad intervenire, utilizzando gli strumenti che possono essere attivati. Peraltro, osserva che un'eventuale deroga avrebbe effetti sul piano sanzionatorio e anche ai fini delle eventuali importazioni (cita, al riguardo, il caso delle nocciole). In altri termini, ritiene che la Commissione potrebbe porre il problema al Governo e indicare la necessità di individuare una soluzione. In tal senso, annuncia che si attiverà per la predisposizione di un testo.

Luca BELLOTTI (PdL) sottolinea il rilievo che ha la produzione di mais nel complessivo valore della produzione agricola italiana.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che il mercato dei cereali è particolarmente soggetto a fenomeni speculativi e a un'eccessiva volatilità dei prezzi. Inoltre, anche se manca un preciso monitoraggio della situazione, non risulta che, malgrado il

clima particolarmente caldo, la produzione italiana di mais sia complessivamente interessata dal fenomeno. Invita quindi alla cautela, per evitare che si possa fare strada l'idea che il mais italiano è inquinato, perché ciò esporrebbe a fenomeni speculativi.

Paolo RUSSO, *presidente*, condivide la preoccupazione espressa dal deputato Zucchi.

Luca BELLOTTI (PdL) apprezza il ruolo di mediazione svolto dal Presidente, ma osserva che il problema non è il testo della risoluzione, ma quello di trovare con senso di responsabilità una soluzione politica unitaria alla vicenda in discussione. Per questo chiede che il Governo presenti alla Commissione una proposta di intervento, di fronte alla quale anche la risoluzione perderebbe interesse. Invita pertanto il Ministero ad impegnarsi con urgenza sull'argomento.

Giovanna NEGRO (LNP) ricorda che il rappresentante del Governo, nel corso della discussione delle risoluzioni sulla siccità, ha annunciato che attende una stima dei danni dalle regioni. Richiama quindi l'attenzione sul fatto che il problema delle aflatossine viene segnalato solo in alcune regioni, mentre i controlli dovrebbero essere effettuati sull'intero territorio nazionale. Sottolinea poi che eventuali misure di sostegno dovranno essere destinate solo alle imprese che, in base ai dati in possesso delle aziende sanitarie locali, sono effettivamente interessate al problema.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione delle risoluzioni.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 58/2012, disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, si sofferma sulle parti del decreto-legge n. 58 del 2012, che investono i profili di competenza della Commissione Agricoltura.

In primo luogo, segnala che l'articolo 8, recante norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande, contiene disposizioni di interesse del settore primario.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 intervengono sul consumo di pesce crudo che può essere causa di malattie parassitarie causate da cestodi, trematodi e nematodi. Secondo quanto riporta la relazione illustrativa, per la tutela dei consumatori rispetto al pericolo di parassitosi trasmesse dai prodotti della pesca, il regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare l'allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, stabilisce che gli operatori del settore alimentare debbano garantire che i prodotti destinati a essere consumati crudi o praticamente crudi vengano sottoposti a un trattamento di congelamento per uccidere i parassiti vitali che potrebbero costituire un rischio per la salute dei consumatori. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con parere dell'aprile 2010, ha fornito una specifica valutazione del rischio legato alla presenza di parassiti nei prodotti della pesca, evidenziando come tutti i pesci di cattura possano essere veicolo di trasmissione per parassiti se consumati crudi e che l'esame visivo per la ricerca di parassiti, anche qualora negativo, non può con certezza escludere la possibilità che essi siano presenti.

Le disposizioni introdotte dal decreto in esame sono finalizzate a tutelare il consumatore, attraverso la previsione di un obbligo di informazione sulle modalità

di consumo. Viene, infatti, previsto dal comma 4 che l'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonché prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, è tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego. Il comma 5 commina una sanzione amministrativa pecuniaria (da 600 a 3.500 euro) definita in linea con quella prevista dal decreto legislativo n. 109 del 1992, relativo alla violazione dei previsti obblighi di informazione al consumatore in caso di vendita di prodotti alimentari sfusi.

Il comma 6 sancisce l'obbligo, per tutti gli operatori che immettono sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, di riportare sulla confezione o sull'etichetta del prodotto le informazioni indicate con apposito decreto del Ministro della salute. La relazione illustrativa ricorda come il regolamento (CE) n. 853/2004 definisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale stabilendo, all'articolo 10, paragrafo 8, che: « Uno Stato membro può, di sua iniziativa e fatte salve le disposizioni generali del trattato, mantenere o stabilire misure nazionali: a) intese a vietare o limitare l'immissione sul mercato nel suo territorio di latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta [...] ». Viene, quindi, ricordato che il fenomeno della vendita e del consumo di latte crudo ha aperto una serie di problematiche sanitarie legate al fatto che tale alimento può rappresentare una fonte di trasmissione all'uomo di numerosi agenti infettanti e che al riguardo sono pervenute diverse segnalazioni da parte degli organi di controllo sul territorio circa il rinvenimento di germi ad alta patogenicità, quali ad esempio stafilococchi ed *escherichia coli* O157, in campioni di latte prelevati presso i distributori

automatici nonché segnalazioni sull'insorgenza di diversi casi di sindrome emolitico-uremica nei bambini associati proprio al consumo di latte crudo. Sempre nella relazione illustrativa si ricorda che anche la Commissione europea ha affermato che « le tendenze alla moda di consumare latte crudo dovrebbero essere controbilanciate dalla diffusione di informazioni complete ai consumatori su come consumare in modo sicuro tali prodotti, perché eventi critici per la salute pubblica non possono essere prevenuti al 100 per cento dalle guide delle buone pratiche o dai sistemi HACCP a livello di azienda agricola »; pertanto ha suggerito di raccomandare al consumatore la pastorizzazione domestica, con l'avviso di « bollire prima di bere », raccomandando all'Italia di fornire ai propri consumatori idonea informazione al riguardo. Alla luce di quanto espresso, le misure della disposizione proposta sono in linea con le raccomandazioni della Commissione europea.

Il comma 7 estende l'obbligo di informazione di cui al comma 6 anche agli operatori che cedono direttamente in allevamento al consumatore finale latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, prendendo in considerazione l'ipotesi in cui il prodotto non sia stato precedentemente confezionato. In quest'ultimo caso l'operatore deve garantire al consumatore un'idonea informazione circa la necessità di provvedere alla bollitura del prodotto oggetto di cessione diretta.

Il comma 8 prevede il divieto di produzione di gelati a partire da latte crudo non sottoposto a trattamento termico in considerazione del fatto che si tratta di alimenti destinati al consumo immediato e possono comunemente coinvolgere una fascia di consumatori a rischio (bambini, donne in gravidanza, anziani).

Il comma 9 prevede che l'operatore del settore alimentare che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute.

Il comma 10 stabilisce il divieto di somministrazione del latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva per le ragioni di rischio sanitario connesse al consumo di tali prodotti senza che i medesimi siano stati sottoposti a preventivo trattamento termico.

Il comma 11 definisce le sanzioni amministrative (da 5.000 a 50.000 euro) da applicare nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Il comma 12 individua le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti per l'accertamento delle condotte vietate e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Il comma 13 reca disposizioni di natura finanziaria, mentre il comma 14 integra il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 194 del 2008, precisando che l'esonero degli imprenditori agricoli dal pagamento delle tariffe per i controlli ufficiali in materia di igiene e sicurezza alimentare, relativamente all'attività di macellazione, si applica soltanto per le attività indicate nell'allegato A, sezione 8, come aggiunta nella tabella allegata al decreto in esame.

Si sofferma quindi sul comma 16 dell'articolo 8, che dispone che le bevande analcoliche, come individuate dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. La norma richiamata disponeva che le bevande della menzionata categoria merceologica, se commercializzate con il nome di uno o più frutti, avessero un contenuto di succo naturale non inferiore a 12 grammi per 100 centimetri cubici. Il contenuto minimo del succo viene ora elevato al 20 per cento. Viene, quindi, previsto che la disposizione in esame produca i suoi effetti decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui alla direttiva n. 98/34/CE, riguardante, tra l'altro, l'obbligo di informazione delle norme relative ai metodi ed ai procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo

1, del trattato. Al riguardo, desidera esprimere sin d'ora perplessità circa la tempistica dell'entrata in vigore della disposizione.

Ricorda poi che sull'argomento la Commissione si è a lungo impegnata, avviando l'esame delle proposte di legge D'Ippolito Vitale C. 4108, Oliverio 4114 e Beccalossi 5090.

Gli atti parlamentari in esame contengono anche disposizioni di modifica alle norme che regolano la produzione e vendita delle « bevande analcoliche con denominazioni di fantasia », il cui gusto ed aroma fondamentale derivi dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi. A tali bevande, non disciplinate da specifiche disposizioni europee, si applica l'articolo 1 della legge n. 286 del 1961, che ne consente la colorazione solo sia presente il succo dell'agrume almeno nella misura del 12 per cento. Le proposte elevano, anche se in misure diverse, la quantità del succo; una in particolare (C. 4114) abroga anche le disposizioni che consentono l'aggiunta di coloranti, che resterebbe pertanto disciplinata dalle norme di carattere generale di cui al decreto ministeriale n. 209 del 1996, di attuazione delle norme europee sull'uso di additivi alimentari, compresi i coloranti.

Ricorda quindi che la Commissione ha elaborato un testo unificato delle citate proposte di legge, nel quale si prevede innanzitutto l'innalzamento al 20 per cento del contenuto obbligatorio di frutta nelle bevande di cui alla legge n. 286 del 1961 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti ovvero recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano. Sono inoltre previste disposizioni riguardanti: l'indicazione obbligatoria in etichetta del luogo d'origine o di provenienza della frutta nonché dei nomi e della percentuale complessiva del frutto naturale contenuto. Viene, quindi, specificato che l'indicazione del luogo di origine o di provenienza è da intendersi come il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltiva-

zione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Viene, infine, data attuazione parziale alla direttiva 2012/12/UE che, tra l'altro, ha introdotto il divieto di aggiungere zuccheri nella produzione dei succhi di frutta.

Si sofferma infine sull'articolo 14, comma 1, del decreto-legge, che sopprime e pone in liquidazione la società consortile Consorzio anagrafi animali (CO.AN.AN), le cui funzioni saranno trasferite, per quanto di competenza, ai due dicasteri dell'agricoltura e della salute. Ricorda in proposito che la società è stata istituita con il decreto-legge n. 2 del 2006, che ha ad essa riconosciuto la qualifica di ente strumentale del Ministero delle politiche agricole, con il compito di assicurare l'assistenza tecnica necessaria a migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei prodotti alimentari. Per la società è stata prevista l'assegnazione di un contributo da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di 1 milione di euro a decorrere dal 2006. Tali risorse dovranno riaffluire al bilancio dell'Agenzia, anche mediante versamento in entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la soppressione societaria è conseguente al mancato esercizio delle funzioni alla stessa demandate secondo le previste finalità. Nella relazione tecnica si sottolinea altresì che la società CO.AN.AN. non ha mai espletato i compiti assegnatili dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 2006, quale ente strumentale del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non avendo i suddetti Dicasteri ritenuto necessario avvalersene, avendo provveduto a svolgere le funzioni assegnate alla società per il tramite degli enti vigilati e controllati dagli stessi Ministeri.

Il comma 1 dell'articolo 14 dispone, quindi, che alle funzioni che sono trasferite ai predetti Ministeri questi provvedano nell'ambito delle ordinarie risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. La relazione tecnica fa presente, inoltre, che la quota detenuta originariamente dall'AGEA nel Consorzio in oggetto è stata ceduta dalla stessa al suo ente strumentale SIN (Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura). Ad oggi quindi la compagine consortile risulta così composta: SIN (60 per cento del capitale); Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (30 per cento del capitale); Centro interuniversitario di ricerca sull'inquinamento da agenti fisici – CIRIAF (10 per cento del capitale). Per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA ha assegnato alla società medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di euro 1 milione. Ad oggi, a fronte di un indebitamento complessivo di CO.A.N.AN. pari a euro 1.660.017,12 (peraltro garantito da un pegno rilasciato dal socio di maggioranza SIN), sussistono disponibilità bancarie pari ad euro 1.356.872,99, nonché crediti complessivamente pari a circa 1,8 milioni di euro.

Richiamando le perplessità espresse in relazione ai tempi di entrata in vigore del comma 16 dell'articolo 8, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Angelo ZUCCHI (PD) chiede in quali tempi la Commissione è chiamata ad esprimere il parere.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che sarebbe opportuno che la Commissione esprima il parere entro la prossima settimana, prima della scadenza del termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 12 settembre 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nelle precedenti sedute aveva preannunciato la presentazione di uno schema di testo unificato delle proposte di legge. Al riguardo, informa che sta conducendo a tal fine gli opportuni approfondimenti, anche con le categorie interessate, che potrebbero a suo giudizio portare a positivi passi in avanti.

Propone quindi di proseguire l'esame in sede di Comitato ristretto.

Sandro BRANDOLINI (PD) è favorevole alla nomina di un Comitato ristretto, ma ritiene che lo stesso debba cominciare a riunirsi dalla prossima settimana. Sottolinea infatti la grave situazione del settore, che dal 1° ottobre rischia di essere interessato dalla mobilitazione delle categorie e dei lavoratori. Al di là delle vicende giudiziarie, in relazione alle quali esprime fiducia nel lavoro dei magistrati, ricorda infatti che alcuni ippodromi hanno già chiuso e che altri potrebbero chiudere in tempi brevi, in assenza di adeguati interventi.

Riterrebbe poi utile procedere ad audizioni sullo schema di testo che sarà predisposto dal Comitato.

Paolo RUSSO, *presidente*, concorda con l'esigenza di procedere in tempi rapidi.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi a procedere in tempi brevi alla designazione dei componenti del Comitato. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 19 settembre 2012.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C5237 Fogliato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	196
------------------------------------	-----

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente PASTORE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione non è in numero legale per avviare l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto legisla-

tivo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (atto del Governo n. 500); ricorda che le Commissioni difesa del Senato e della Camera dei deputati potranno formulare rilievi sul provvedimento e segnala che è disponibile la documentazione predisposta dai Servizi studi.

Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 settembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Esame di domande per l'Accesso	198
Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	198
ALLEGATO (<i>Delibera approvata dalla sottocommissione in materia di richieste di accesso</i>) .	200

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente BIANCHI. — Interviene per RAI Parlamento la dott.ssa Anna Maria Baccarelli.

La seduta comincia alle 13.45.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE informa che, dopo la sospensione estiva, la RAI ha fatto sapere di poter riprendere la programmazione dell'Accesso a partire dal prossimo 1° ottobre. È possibile pertanto procedere ad accogliere le domande che presentano i requisiti richiesti.

Avverte quindi che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Illustra brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e propone di dare mandato alla RAI

di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per un periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2012, e radiofonico, per un periodo compreso tra l'8 e il 31 ottobre 2012.

La Sottocommissione approva all'unanimità.

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 13.55.

Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI sono pervenute le proposte di calendario riguardanti le domande accolte.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva all'unanimità i calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « 10 minuti di ... » per il mezzo televisivo, per il periodo

compreso tra il 1° e il 24 ottobre 2012, e radiofonico, per il periodo compreso tra l'8 e il 29 ottobre 2012.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 19 settembre 2012)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo, per un periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2012, e radiofonico, per un periodo compreso tra l'8 e il 31 ottobre 2012, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, o con le domande già accolte ed eventualmente rimaste accantonate dalla precedente programmazione, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente

il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radio-televisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica,

sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura « replica ». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

TELEVISIVE

Protocollo	Richiedente	Titolo
6727	Mentoring USA-Italia Onlus	Worldforum 2012, International Forum for child welfare: "La famiglia, l'infanzia e l'educazione al centro delle nuove sfide dello sviluppo sociale: scenari globali, migrazione e cittadinanza attiva"
6729	Fondazione Lelio e Lisli Basso	Un microcosmo al centro di Roma: la fondazione Basso
6744	Società Italiana Maxillo Odontostomatologica	L'Odontoiatria Domiciliare nella Regione Lazio: stato dell'arte
6748	Associazione Intercultura	La mia famiglia al centro del mondo
6751	Federazione Esperantista Italiana	I giovani per il superamento delle barriere linguistiche e la salvaguardia delle culture
6753	FORUM SaD-Forum permanente per il sostegno a distanza	La rete del sostegno a distanza nelle regioni meridionali
6754	Democrazia Atea	Elezioni politiche: certificato penale e sbattezzo
6756	Associazione culturale Luccautori	Premio racconti nella rete incontro con i vincitori del premio letterario giunto alla 11 ^a edizione.
6758	Fondazione "Giuseppe DI VAGNO (1889-1921)"	Il "Gigante buono". Terra, lavoro e democrazia al Sud!
6762	Associazione KIM Onlus	Il diritto alla salute prima di tutto!
6763	Associazione Vita Universale	Cristianesimo e vegetarianismo. La coscienza della non violenza
6767	Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	L'evoluzione della ricerca nell'ambito delle malattie mentali (IRCCS Fatebenefratelli di Brescia)
6769	Gruppo Missioni Africa ONLUS	Gruppo Missioni Africa: 40 anni di solidarietà nel Corno d'Africa
6771	AMREF ITALIA ONLUS	AMREF Italia: da 25 anni con l'Africa
6772	Voglio vivere ONLUS - membro Unione internazionale Raoul Follereau	Vivere è aiutare a vivere. Promuovere la solidarietà e la cooperazione per difendere la vita.
6774	Fondazione Ant Italia Onlus	I progetti sociali della Fondazione ANT
6776	Associazione sportiva dilettantistica "Torre Angela"	La memoria dei giochi di strada ai Fori imperiali il 21 ottobre 2012
6778	VIS Volontariato Internazionale per lo sviluppo	Insieme e contromano: racconti di volontariato internazionale

RADIOFONICHE

Protocollo	Richiedente	Titolo
6752	Federazione Esperantista Italiana	I giovani per il superamento delle barriere linguistiche e la salvaguardia delle culture
6755	Mentoring USA-Italia Onlus	Worldforum 2012, International Forum for child welfare: "La famiglia, l'infanzia e l'educazione al centro delle nuove sfide dello sviluppo sociale: scenari globali, migrazione e cittadinanza attiva"
6764	Associazione Vita Universale	Cristianesimo e vegetarianismo. La coscienza della non violenza
6770	Gruppo Missioni Africa ONLUS	Gruppo Missioni Africa: 40 anni di solidarietà nel Corno d'Africa
6775	Fondazione Ant Italia Onlus	I progetti sociali della Fondazione ANT
6777	Associazione sportiva dilettantistica "Torre Angela"	La memoria dei giochi di strada ai Fori imperiali il 21 ottobre 2012
6779	VIS Volontariato Internazionale per lo sviluppo	Insieme e contromano: racconti di volontariato internazionale

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 28 ottobre 2012, nonché per lo svolgimento di una consultazione referendaria nella Regione Autonoma Valle d'Aosta indetta per il giorno 18 novembre 2012 – Documento n. 14 (<i>Esame e approvazione</i>)	203
ALLEGATO (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	205
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA	204

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.

La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il

giorno 28 ottobre 2012, nonché per lo svolgimento di una consultazione referendaria nella Regione Autonoma Valle d'Aosta indetta per il giorno 18 novembre 2012 – Documento n. 14.

(Esame e approvazione).

Il presidente ZAVOLI, in qualità di relatore, illustra brevemente la delibera in titolo, evidenziando in particolare l'ambito regionale cui va riferita la comunicazione politica in Sicilia e quella riguardante il referendum in Valle d'Aosta, in considerazione della tipologia delle consultazioni; pone altresì l'accento sull'articolo 8 in tema di informazione, che riprende le disposizioni più dettagliate di recente individuate dalla Commissione in occasione dell'esame di altra delibera.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MORRI (PD), prendendo atto di come il testo della delibera sia analogo ad altri precedenti, su cui la Commissione si è già confrontata a lungo,

e rammaricandosi per la sfasatura temporale rispetto alle delibere già assunte dall'Agcom, non avendo particolari obiezioni nel merito, suggerisce di procedere sin da oggi alla votazione finale.

Riscontrando un consenso generale, il PRESIDENTE ritiene possibile procedere direttamente alle votazioni.

La Commissione approva quindi, all'unanimità e senza discussione, gli articoli

da 1 a 13, nonché la delibera nel suo complesso, autorizzando il Presidente ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già prevista per domani, giovedì 20 settembre, alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Documento n. 14 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 28 ottobre 2012, nonché per lo svolgimento di una consultazione referendaria nella Regione Valle d'Aosta indetta per il giorno 18 novembre 2012.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessò

che sono stati indetti per il giorno 28 ottobre consultazioni elettorali regionali e per il giorno 18 novembre un *referendum* propositivo su una proposta di legge regionale di iniziativa popolare;

visti

a) il decreto del Presidente della Regione Autonoma siciliana n. 398 del 10 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 21 agosto 2012, con il quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate in data 31 luglio 2012, sono stati convocati per domenica 28 ottobre 2012 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana;

b) il decreto n. 116 del Presidente della Giunta regionale della Valle del 23 aprile 2012, con il quale si indice per il giorno 18 novembre 2012 il *referendum* propositivo, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare n. 177/XIII recante « Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) »;

c) quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

e) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

f) la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, recante norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana e dell'Assemblea regionale siciliana;

g) lo statuto della Regione Autonoma siciliana approvato con R.decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3, e 31 gennaio 2001, n. 2;

h) la legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 25 giugno 2003, n. 19, e successive modificazioni, recante « Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale »;

i) lo statuto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

considerate

le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle forze politiche legittimate all'accesso alla programmazione radiotelevisiva; e inoltre che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 20 della citata legge n. 515 del 1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;

la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 feb-

braio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla campagna per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana, indette per il giorno 28 ottobre 2012, nonché alla consultazione referendaria regionale indetta nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta per il 18 novembre 2012.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alle consultazioni elettorale e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nei territori regionali interessati.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella Regione siciliana e durante la campagna referendaria nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana si effettua mediante forme di contraddittorio, interviste, tribune elettorali, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono

svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3;

b) la comunicazione politica relativa ai temi propri del referendum propositivo indetto nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto, ovvero tra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo a questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;

c) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 8 del presente provvedimento;

d) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali e i relativi approfondimenti;

e) in tutte le altre trasmissioni non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende personali di personaggi politici.

2. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Tali trasmissioni sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei giorni di svolgimento delle votazioni stesse.

ART. 3.

(Soggetti politici legittimati alle trasmissioni).

1. Nelle trasmissioni di cui al presente provvedimento riferite alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana, nel periodo compreso tra la data di approvazione della delibera e quella del termine di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono garantiti alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nell'Assemblea regionale siciliana, purché le trasmissioni siano riferite all'Assemblea della Regione siciliana.

2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica, di cui al presente articolo, garantiscono spazi ai soggetti politici qui elencati, purché questi abbiano presentato candidature nell'ambito territoriale cui le stesse sono riferite, e cioè:

a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature per l'elezione dell'Assemblea regionale;

b) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Presidente della Regione.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)* e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di

cui alla lettera *b*) dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendano necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti, prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

6. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* propositivo indetto nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta possono prendere parte:

a) il/i Comitato promotore del quesito referendario, il quale deve essere rappresentato in ciascuna delle trasmissioni;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b*), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

7. I soggetti di cui al comma 6, lettera *d*), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa il quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valuterà la rilevanza provinciale dei richiedenti e il loro inte-

resse obiettivo e specifico al quesito referendario.

ART. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI).

1. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente provvedimento, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva autonomamente programmata dalla RAI, secondo le modalità e le indicazioni disciplinate negli articoli precedenti, si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche in un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

3. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica, nei confronti dei soggetti politici aventi diritto, dev'essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e parità di trattamento in ciascun periodo di due settimane di programmazione.

4. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 2.

ART. 5.

(Tribune elettorali e referendarie).

1. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI organizza e trasmette nella Regione siciliana, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato tra i rappresentanti di coalizioni diverse e raccomandando attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune elettorali di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, commi 1 e 3. Alle tribune referendarie di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 6.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4.

4. Le tribune sono registrate e trasmesse dalle rispettive sedi regionali della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi il più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire, in linea di principio, la stessa percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le tribune sono di regola trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il

conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina l'aumento del tempo a essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e, unitamente, della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla Testata giornalistica regionale, che riferisce alla Commissione tutte le volte in cui lo si ritenga necessario o ne sia fatta richiesta. Si applicano, in proposito, le disposizioni dell'articolo 12.

11. In riferimento alla consultazione referendaria, la RAI organizza e trasmette nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 6, con le seguenti modalità:

a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 6, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 6, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consi-

stenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

12. Le tribune di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 27 e domenica 28 ottobre 2012. Le tribune referendarie di cui al comma 11 non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 17 e domenica 18 novembre 2012.

13. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 6.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sede regionale della RAI interessata alla consultazione

elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dall'azienda nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto che non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 7.

(Messaggi autogestiti per la campagna referendaria nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Uffi-*

ciale, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 6, del presente provvedimento. Tali soggetti:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera d), dichiarano altresì che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute, la RAI può inoltre stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente Corecom.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

ART. 8.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rile-

vante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

2. Dalla data di indizione dei comizi elettorali e del *referendum*, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo, relativi alla testata diretta, e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attenzione al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il mas-

simo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la RAI deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza, e possibilità di espressione, ai diversi soggetti politici.

6. Nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio tra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche in relazione al numero dei partecipanti al dibattito.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Co-recom/Corerat, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 9.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Autonoma siciliana e nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta è sospesa dalla data di entrata in

vigore del presente provvedimento e fino alla chiusura delle operazioni di voto.

ART. 10.

(Trasmissioni per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta la RAI cura altresì la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie ai quesiti referendari, includendo tra queste ultime anche quelle di coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto, nonché le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

3. I messaggi autogestiti di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica o del soggetto interessati, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ART. 11.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. La RAI predispone e trasmette, in ciascuna delle Regioni interessate, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni elettorali siciliane e della consultazione referendaria in Valle d'Aosta, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese quelle speciali previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento alle misure previste per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche

immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

ART. 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente

provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 13.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Comitato II – Mafie e sistema economico legale, racket e usura. Riunione n. 19 214

Mercoledì 19 settembre 2012.

**Comitato II – Mafie e sistema economico legale,
racket e usura. Riunione n. 19.**

Orario: dalle ore 15 alle ore 15.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	215
Comunicazioni del Presidente	215

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Massimo D’ALEMA.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Il Comitato procede all’audizione del prefetto Giovanni DE GENNARO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati da Massimo D’ALEMA, *presidente*, dai depu-

tati Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) e Ettore ROSATO (PD) e dai senatori Achille PASSONI (PD) e Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

Comunicazioni del Presidente.

Massimo D’ALEMA, *presidente*, svolge comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l’organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il deputato Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) e il senatore Giuseppe ESPOSITO (PdL).

La seduta termina alle 10.40.

INDICE GENERALE**GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

Seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 22, concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari	3
<i>ALLEGATO (Testo approvato dalla Giunta per il Regolamento il 19 settembre 2012)</i>	12

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Giuseppe Vatinno, proclamato nella XV Circoscrizione Lazio 1, ed Ezio Zani, proclamato nella V Circoscrizione Lombardia 3	14
Variazione nella composizione del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze	15
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	15

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Lucio Barani, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Prato (atto di citazione del SIOR – USL n. 1 – Massa Carrara, USL n. 3 – Lucca, USL n. 3 – Pistoia, USL n. 4 – Prato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	16
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Giorgio Conte, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Vicenza (<i>Esame e rinvio</i>)	17

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3^a, 5^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, sui seguiti della Relazione del Presidente del Consiglio europeo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle piccole isole. C. 5268 Siragusa (<i>Esame e rinvio</i>)	23
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	28
5-07911 Vanalli e Rondini: Su una richiesta di accesso agli atti da parte di due consiglieri del Comune di Senago	28
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	34
5-07910 Favia ed altri: Sugli orientamenti del Governo in materia di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione	28
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	35

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo. C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calero Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A, approvata dal Senato ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	31
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998. C. 5420, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009. C. 5421, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009. C. 5422, Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	39
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Nuovo testo unificato C. 55 Realacci ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	32
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 Valducci (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	40
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
AVVERTENZA	33

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Documento depositato dall'onorevole Ferranti sulla contumacia</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Documento depositato dall'onorevole Ferranti sulla messa alla prova</i>)	51

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A	42
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame del progetto di legge C. 2519-B, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, dell'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Dott. Vincenzo Spadafora, di rappresentanti dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA)	42
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame testo unificato e rinvio</i>)	43
--	----

INTERROGAZIONI:

5-07355 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nella sezione penale del carcere di Sulmona ..	45
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-07416 Bernardini: Sulle carenze strutturali e di personale nel carcere di Matera	46
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-07434 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Palmi	46
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	58
AVVERTENZA	46

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004. C. 5417 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. C. 5418 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	60
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	62
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012. C. 5446 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	65

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Priorità dell'Unione europea per la 67 ^{ma} sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. N. 11424/12 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	67
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	70
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	71
Sui lavori della Commissione	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

IV Difesa

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Espressi rilievi</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	83
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di rilievi presentata dal deputato Ruggia</i>)	85

RISOLUZIONI:

7-00793 Ascierto: Sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati (<i>Discussione e rinvio</i>)	75
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell'ordinamento militare. Atto n. 500 (Rilievi alla Commissione per la semplificazione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della « Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare ». C. 5428, approvata dalla 4 ^a Commissione del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni</i>) .	86
ALLEGATO (<i>Deliberazione approvata</i>)	93

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del condominio negli edifici. C. 4041 e abb.-A, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Parere su emendamenti</i>)	89
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91

COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325-A Governo	92

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione parlamentare della Commissione bilancio dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare cinese	92
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	101
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	102
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 e C. 5382 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	98
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5291, « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita ».	
Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori	100
Audizione del Presidente di Confedilizia	100

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

7-00864 Zazzera: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00867 Antonino Russo: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno.	
7-00900 Rivolta: Sui corsi di specializzazione per il personale docente in esubero ai fini del conseguimento del titolo per l'insegnamento per posti di sostegno (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00921 Centemero</i>)	105

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abbinata (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli ed abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	113
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114

SEDE LEGISLATIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	115
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati e nuovi emendamenti del Relatore</i>)	121
AVVERTENZA	120

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.).

Audizione di esperti nel settore degli appalti pubblici 123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07912 Lanzarin: Sulla riconversione a carbone pulito della centrale a olio combustibile di Porto Tolle 124

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 130

5-07913 Piffari: Sul rischio di impatto ambientale dell'estrazione delle « terre rare » 124

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 132

5-07914 Mariani: Sulle modalità di promozione delle politiche di tutela del suolo 124

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 133

5-07915 Stradella: Sullo stoccaggio di rifiuti radioattivi nella regione Piemonte 125

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 135

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Franco Iezzi a presidente dell'Ente parco nazionale della Maiella. Nomina n. 151.

Proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino. Nomina n. 152 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli*) 126

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di rilascio degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo. C. 598 Caparini (*Esame e rinvio*) 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.

Audizioni del Professor Angelo Masi e del Professor Alessandro De Stefano (*Seguito e conclusione*) 128

AVVERTENZA 129

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti.

Audizione del direttore del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni, dottor Antonio Apruzzese (*Svolgimento e conclusione*) 139

INTERROGAZIONI:

5-07529 Brandolini: Gravi disagi per i cittadini conseguenti all'approvazione del piano di riorganizzazione della società Poste italiane, con particolare riguardo alla provincia di Forlì-Cesena 139

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 145

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Mario Sebastiani a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 147.

Proposta di nomina del presidente Pasquale de Lise a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 148.

Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 149 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
---	-----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Verneti e C. 5166 Argentin (<i>Esame e rinvio</i>)	142
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti del relatore</i>)	147
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
---	-----

AVVERTENZA	144
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro, C. 4160 Gava, C. 4324 Cosenza e C. 4380 Laganà Fortugno, C. 4957 Polidori, C. 5041 Garagnani, C. 5027 Lombardo (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge C. 5188, C. 5222 e C. 5379</i>)	148
---	-----

ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	152
---------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Testo unificato C. 55 e abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	150
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.	
Audizione di rappresentanti di GSE – Gestione Servizi Energetici (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	151

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00948 Miccichè: Iniziative nei confronti delle parti sociali per la revisione dei contratti nazionali di lavoro in favore dello sviluppo del Mezzogiorno (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	153
--	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gnechchi, C. 5215 Santelli e C. 5219 Fedriga (<i>Esame e rinvio</i>)	157
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'Agenda digitale. Testo unificato C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli	161
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	162
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>)	171
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	176
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati Laura Molteni, Rondini, Fabi</i>) ...	180
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
---	-----

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 Valducci (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	174
---	-----

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Nuovo testo unificato C. 1172 Santelli, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi, C. 4717 Savino e C. 5106 Sbrollini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
---	-----

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00965 Cenni, 7-00977 Delfino e 7-00980 Di Giuseppe: Iniziative per il sostegno dell'olivicoltura italiana (<i>Discussione e rinvio</i>)	186
---	-----

7-00968 Callegari: Interventi per l'emergenza causata dalla siccità nella regione Veneto.	
---	--

7-00976 Delfino: Interventi per l'emergenza causata dalla siccità (<i>Discussione e rinvio</i>) ...	187
---	-----

7-00973 Bellotti e 7-00982 Delfino: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatossine nella produzione di mais (<i>Discussione e rinvio</i>)	188
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2012, disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
--	-----

SEDE REFERENTE:

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	194
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio	195
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi	195
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
AVVERTENZA	195

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sui lavori della Commissione	196
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Sottocommissione permanente per l'accesso)

Esame di domande per l'Accesso	198
Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	198
ALLEGATO (Delibera approvata dalla sottocommissione in materia di richieste di accesso) ..	200

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:**

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione siciliana fissate per il giorno 28 ottobre 2012, nonché per lo svolgimento di una consultazione referendaria nella Regione Autonoma Valle d'Aosta indetta per il giorno 18 novembre 2012 – Documento n. 14 (Esame e approvazione)	203
ALLEGATO (Testo approvato dalla Commissione)	205
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA	204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comitato II – Mafie e sistema economico legale, racket e usura. Riunione n. 19	214
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	215
Comunicazioni del Presidente	215

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 12,00



16SMC0007120